



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 822-B

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea 2018

18/12/2022 - 02:27

Indice

1. DDL S. 822-B - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 822-B	5
1.2.2. Relazione 822-C	33
1.2.3. Testo correlato 822-C (ALLEGATO)	36
1.2.4. Testo approvato 822-B (Bozza provvisoria)	43
1.2.5. Testo 1	60
1.3. Trattazione in Commissione	68
1.3.1. Sedute	69
1.3.2. Resoconti sommari	70
1.3.2.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	71
1.3.2.1.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 80 (pom.) del 19/03/2019	72
1.3.2.1.2. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 81 (pom.) del 21/03/2019	74
1.3.2.1.3. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 83 (ant.) del 26/03/2019	80
1.3.2.1.4. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 87 (ant.) del 09/04/2019	82
1.3.2.1.5. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 88 (pom.) del 09/04/2019	92
1.4. Trattazione in consultiva	103
1.4.1. Sedute	104
1.4.2. Resoconti sommari	106
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	107
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 74 (ant.) del 28/03/2019	108
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 32 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/04/2019	110
1.4.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 35 (pom., Sottocomm. pareri) del 16/04/2019	112
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	114
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 138 (ant.) del 27/03/2019	115
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 139 (pom.) del 28/03/2019	118
1.4.2.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 140 (pom.) del 02/04/2019	124
1.4.2.2.4. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 142 (pom.) del 09/04/2019	131
1.4.2.2.5. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 145 (pom.) del 16/04/2019	140
1.4.2.3. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	147

1.4.2.3.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 65 (ant.) del 26/03/2019	148
1.4.2.3.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 67 (pom.) del 09/04/2019	154
1.4.2.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)	160
1.4.2.4.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 46 (pom.) del 09/04/2019	161
1.4.2.5. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	171
1.4.2.5.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 21 (ant., Sottocomm. pareri) del 28/03/2019	172
1.4.2.6. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)	173
1.4.2.6.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 54 (ant.) del 09/04/2019	174
1.4.2.6.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 55 (pom.) del 09/04/2019	177
1.5. Trattazione in Assemblea	179
1.5.1. Sedute	180
1.5.2. Resoconti stenografici	181
1.5.2.1. Seduta n. 108 del 16/04/2019	182

1. DDL S. 822-B - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 822-B
XVIII Legislatura

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018

Iter

16 aprile 2019: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[S.822](#)

approvato

[C.1432](#)

approvato con modificazioni

S.822-B

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [37/19](#) del 3 maggio 2019, GU n. 109 del 11 maggio 2019.

Iniziativa Governativa

Ministro senza portafoglio per gli affari europei [Paolo Savona](#) (Governo [Conte-I](#))

Di concerto con

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Enzo Moavero Milanesi](#) , Ministro della giustizia [Alfonso Bonafede](#) , Ministro dell'economia e finanze [Giovanni Tria](#) , Ministro della salute [Giulia Grillo](#) , Ministro dell'interno [Matteo Salvini](#) , Ministro dello sviluppo economico [Luigi Di Maio](#) , Ministro del lavoro e politiche sociali [Luigi Di Maio](#) , Ministro dell'istruzione, università e ricerca [Marco Bussetti](#) , Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare [Sergio Costa](#) , Ministro delle infrastrutture e trasporti [Danilo Toninelli](#) , Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie [Erika Stefani](#) , Ministro senza portafoglio per la famiglia e le disabilità [Lorenzo Fontana](#)

Natura

ordinaria

Relazione tecnica pervenuta il 27 marzo 2019.

Presentazione

Trasmesso in data **13 marzo 2019**; annunciato nella seduta n. 99 del 19 marzo 2019.

Classificazione TESEO

LEGGE COMUNITARIA , DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA

Articoli

LIBERA CIRCOLAZIONE NEL MERCATO (Artt.1-7), QUALIFICA PROFESSIONALE (Art.1), EQUIPARAZIONE DI QUALIFICHE (Art.1), GUIDE ALPINE (Art.1), AUTOSCUOLE (Art.1), SPORT (Art.1), CROAZIA (Art.1), OSTETRICHE (Art.1), INFERMIERI (Art.1), MEDIATORI ED INTERMEDIARI (Art.2), LETTORI DI LINGUE STRANIERE (Art.3), NEGOZI E RIVENDITE (Art.4), FUMO E PRODOTTI DA FUMO (Art.4), CONCESSIONI (Art.4), REGOLAMENTI (Art.4), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.4), DECRETI MINISTERIALI (Artt.4,

7, 15, 17), TRANSAZIONE (Art.5), PAGAMENTO (Art.5), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.5), CLAUSOLE CONTRATTUALI (Art.5), TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (Art.6), AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (Art.6), PELLAMI E PELLICCE (Art.7), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Art.7), ABROGAZIONE DI NORME (Artt.7, 14, 21), MANDATO DI CATTURA (Art.8), ESTRADIZIONE (Art.8), ISLANDA (Art.8), NORVEGIA (Art.8), TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI (Art.8), ARRESTO (Art.8), PATENTE (Art.9), DIPLOMI DI LAUREA (Art.9), INGEGNERI (Art.9), TRASPORTI AEREI (Art.10), CANONI E DIRITTI AEROPORTUALI (Art.10), IVA (Art.11), TRASPORTO DI MERCI (Art.11), SPEDIZIONIERI E VETTORI (Art.11), DAZI E DIRITTI DOGANALI (Art.12), PRESCRIZIONE E DECADENZA (Art.12), ASTA E VENDITA ALL'INCANTO (Art.13), SMALTIMENTO DI RIFIUTI (Artt.13, 18, 20), ACCORDI E PATTI DI PRODUZIONE E COMMERCIO (Art.13), COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA (CONSOB) (Art.13), AUTORIZZAZIONI (Artt.13, 15, 16), VIGILANZA (Art.13), SOCIETA' FINANZIARIE (Art.13), MERCATO FINANZIARIO (Art.13), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.13), REVOCA (Art.13), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.13), CONTRIBUTI PUBBLICI (Artt.14, 21), DIRITTO D' AUTORE (Art.15), EDITORIA (Art.15), CIECHI (Art.15), PERSONE CON DISABILITA' (Art.15), FOTOCOPIE E XEROCOPIE (Art.15), ISTRUZIONE (Art.15), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.15), MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI (Art.15), TUTELA DELLA SALUTE (Art.16), MEDICINALI (Art.16), INDUSTRIA FARMACEUTICA (Art.16), SPERIMENTAZIONE CLINICA (Art.16), AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA) (Art.16), DISCIPLINARE DI PRODUZIONE (Art.16), CONTROLLI DI QUALITA' (Art.16), DISCIPLINA TRANSITORIA (Art.16), COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI (Art.16), ISPEZIONI (Art.16), APPARECCHI E DISPOSITIVI MEDICI (Art.17), MINISTERO DELLA SALUTE (Art.17), TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI (Art.17), AMBIENTE (Artt.18-21), SOSTANZE RADIOATTIVE (Art.18), COMBUSTIBILI E CARBURANTI (Art.18), APPARECCHI ELETTRICI (Art.19), APPARECCHI E IMPIANTI ELETTRONICI (Art.19), RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO (Artt. 18, 19, 20), RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI (Art.19), ETICHETTATURA DI PRODOTTI (Art.19), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.19), SILVICOLTURA (Art.20), AGRICOLTURA (Art.20), PARCHI E GIARDINI PUBBLICI (Art.20), GAS NATURALI (Art.21)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Ettore Antonio Licheri \(M5S\)](#) (dato conto della nomina il 21 marzo 2019) .

Relatore di maggioranza Sen. [Ettore Antonio Licheri \(M5S\)](#) nominato nella seduta pom. n. 88 del 9 aprile 2019 .

Annunciata la relazione orale il 10 aprile 2019; annuncio nella seduta n. 108 del 16 aprile 2019.

Assegnazione

Assegnato alla [14^a Commissione permanente \(Politiche dell'Unione europea\)](#) in sede referente il 15 marzo 2019. Annuncio nella seduta n. 99 del 19 marzo 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), 12^a (Sanita'), 13^a (Ambiente)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 822-B

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 822-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro per gli affari europei** (SAVONA)
di concerto con il **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (MOAVERO MILANESI)

con il **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)

con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (TRIA)

con il **Ministro della salute** (GRILLO)

con il **Ministro dell'interno** (SALVINI)

con il **Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali** (DI MAIO)

con il **Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca** (BUSSETTI)

con il **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** (COSTA)

con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (TONINELLI)

con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** (STEFANI)

e con il **Ministro per la famiglia e le disabilità** (FONTANA)

(V. Stampato n. 822)

approvato dal Senato della Repubblica il 5 dicembre 2018

(V. Stampato Camera n. 1432)

modificato dalla Camera dei deputati il 12 marzo 2019

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 marzo 2019

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dal Senato della Repubblica

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA
CIRCOLAZIONE DI PERSONE, SERVIZI E
MERCÌ

Art. 1.

*(Disposizioni in materia di riconoscimento delle
qualifiche professionali - Procedura di infrazione n.
2018/2175)*

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, la lettera *n-septies*) è
sostituita dalla seguente:

« *n-septies*) "legalmente stabilito": un cittadino
dell'Unione europea è legalmente stabilito in uno
Stato membro quando soddisfa tutti i requisiti per
l'esercizio di una professione in detto Stato membro e

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA
CIRCOLAZIONE DI PERSONE, SERVIZI E
MERCÌ

Art. 1.

*(Disposizioni in materia di riconoscimento delle
qualifiche professionali - Procedura di
infrazione n. 2018/2175)*

1. *Identico:*

a) *identica;*

non è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio di tale professione. È possibile essere legalmente stabilito come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente »;

b) all'articolo 5:

b) identica;

1) al comma 1, lettera a), le parole: « Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport » sono sostituite dalle seguenti: « Ufficio per lo sport » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché per le professioni di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6 »;

2) al comma 1, lettera *l-quater*), la parola: « insegnante » è sostituita dalle seguenti: « insegnante di autoscuola »;

3) al comma 2-*bis*, le parole: « il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport » sono sostituite dalle seguenti: « l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri »;

4) al comma 3, lettera a), le parole: « Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport » sono sostituite dalle seguenti: « Ufficio per lo sport »;

c) all'articolo 5-*ter*, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Se del caso, l'autorità competente rilascia ogni certificato di supporto richiesto sulla base del presente decreto »;

c) identica;

d) all'articolo 5-*quinquies*:

d) identica;

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: « dal ricevimento della domanda di tessera professionale europea » sono sostituite dalle seguenti: « dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5-*ter*, comma 3, »;

2) al comma 5, terzo periodo, le parole: « è ammessa per una volta sola » sono sostituite dalle seguenti: « può essere ripetuta una volta sola »;

e) all'articolo 6, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

e) identica;

« 5-*bis*. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 prestano piena collaborazione ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti e, se richiesto, trasmettono a questi ultimi tutte le informazioni pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali »;

f) all'articolo 22:

f) identico;

1) al comma 4, alinea, dopo le parole: « di una prova attitudinale » sono inserite le seguenti: « o di un tirocinio di adattamento »;

**1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. In deroga al principio enunciato al comma 1, che lascia al richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui al medesimo comma 1 le autorità competenti di cui all'articolo 5 subordinano il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento:
a) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), l'articolo 18, comma**

1, lettera d), limitatamente ai medici e agli odontoiatri, l'articolo 18, comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimento per attività professionali esercitate da infermieri professionali e per attività professionali esercitate da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2, o l'articolo 18, comma 1, lettera g);
b) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1, lettera a), limitatamente alle attività esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una società per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali;
c) se è richiesto dal titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), nei casi in cui la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera c);
d) se è richiesto dal titolare di qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), nei casi in cui la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettere d) o e) »;
2) il comma 4-bis è abrogato;

2) al comma 6, le parole: « L'applicazione del comma 3) *identico*;

1 » sono sostituite dalle seguenti: « L'applicazione dei commi 1 e 4 » e le parole: « dello Stato membro di provenienza » sono soppresse;

g) all'articolo 32, comma 6:

g) identica;

1) dopo le parole: « anteriormente al 25 giugno 1991 » sono inserite le seguenti: « e, per la Croazia, anteriormente all'8 ottobre 1991 »;

2) le parole: « le autorità dello Stato membro sopra citato » sono sostituite dalle seguenti: « le autorità degli Stati membri sopra citati »;

3) le parole: « per detto Stato membro » sono sostituite dalle seguenti: « per detti Stati membri »;

4) le parole: « di tale Stato membro, nel territorio di questo, » sono sostituite dalle seguenti: « di tali Stati membri, nel territorio di questi, »;

h) all'articolo 49, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

h) identica.

« 5-bis. I diritti acquisiti in ostetricia non si applicano ai seguenti titoli ottenuti in Croazia anteriormente al 1° luglio 2013: *visa medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera* (infermiere di livello superiore in

area ostetrico-ginecologica), *medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera* (infermiere in area ostetrico-ginecologica), *visa medicinska sestra primaljskog smjera* (infermiere di livello superiore con diploma in ostetricia), *medicinska sestra primaljskog smjera* (infermiere con diploma in ostetricia), *ginekolosko-opstetricka primalja* (ostetrica in area ostetrico-ginecologica) e *primalja* (ostetrica) ».

Art. 2.

(Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione - Procedura di infrazione n. 2018/2175)

1. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi ».

Art. 3.

(Criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi - Caso EU-Pilot 8002/15/GROW)

1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b):

1) dopo la parola: « distanza » sono inserite le seguenti: « , non inferiore a 200 metri, »;

2) le parole: « produttività minima » sono sostituite dalle seguenti: « di popolazione, nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti »;

b) la lettera c) è abrogata;

c) alla lettera d):

1) le parole: « produttività minima » sono sostituite dalla seguente: « popolazione »;

Art. 2.

(Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione - Procedura di infrazione n. 2018/2175)

Identico

Art. 3.

(Disposizioni in materia di lettori di lingua straniera - Caso EU Pilot 2079/11/EMPL)

1. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2019 ».

Art. 4.

(Criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi - Caso EU-Pilot 8002/15/GROW)

Identico

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « di cui alla lettera *b*) »;
d) alla lettera *e*), le parole da: « di parametri certi » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « dei requisiti di cui alla lettera *b*) »;
e) alla lettera *f*), le parole: « , rispettivamente, » e « nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttività minima per il rinnovo » sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1087 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, quanto a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sul fondo di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, quanto a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 1.

4. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti già prodotti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38.

Art. 4.

(Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali - Procedura di infrazione n. 2017/2090)

1. L'articolo 113-*bis* del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

« Art. 113-*bis*. - *(Termini di pagamento. Clausole penali)* - 1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi

Art. 5.

(Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali - Procedura di infrazione n. 2017/2090)

Identico

contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ».

Art. 6.

(Designazione delle autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2018/302, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno)

1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 139, comma 1, dopo la lettera b-ter) è aggiunta la seguente:

« b-quater) regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del

mercato interno »;
b) all'articolo 144-bis, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
« 9-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata quale organismo responsabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/302. In relazione al regolamento (UE) 2018/302, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni del medesimo regolamento (UE) 2018/302, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15, del presente codice.

9-ter. Il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) è designato quale organismo competente a fornire assistenza ai consumatori in caso di controversia tra un consumatore e un professionista ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/302. Per le finalità di cui al primo periodo si applica la procedura di cui all'articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ».

Art. 7.
(Delega al Governo per l'adozione di nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivati o loro sinonimi. Caso EU-Pilot 4971/13/ENTR)

Identico

Art. 5.
(Delega al Governo per l'adozione di nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivati o loro sinonimi. Caso EU-Pilot 4971/13/ENTR)

1. Ferma restando l'abrogazione della legge 14 gennaio 2013, n. 8, disposta dall'articolo 26 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati e dei pertinenti principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il proprio parere entro quaranta giorni

dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 si provvede ad abrogare le disposizioni nazionali non più applicabili e ad adottare le necessarie disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è sottoposto alla procedura di informazione prima della definitiva adozione, in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, recepita con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto al comma 1, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 4.

6. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA

Art. 6.

(Disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri)

1. All'articolo 1 della legge 22 aprile 2005, n. 69, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
« 4-bis. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì attuazione dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, fatto a Vienna il 28 giugno 2006, relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia, Accordo che si applica nei limiti in cui le sue disposizioni non sono incompatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti e libertà fondamentali.

4-ter. I riferimenti delle disposizioni della presente legge al "mandato d'arresto europeo" e allo "Stato membro" devono intendersi fatti, nell'ambito della procedura di consegna con l'Islanda o la Norvegia, rispettivamente, al "mandato di arresto" che costituisce l'oggetto dell'Accordo di cui al comma 4-bis e alla Repubblica d'Islanda o al Regno di Norvegia ».

Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA

Art. 8.

(Disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri)
Identico

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI TRASPORTI

Art. 7.

(Disposizioni relative agli esaminatori di patenti di guida)

1. All'Allegato IV, punto 2.2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero essere in possesso di diploma di laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea specialistica o magistrale in ingegneria ».

Art. 8.

(Disposizioni in materia di diritti aeroportuali - Procedura di infrazione n. 2014/4187)

1. L'articolo 73 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:
« Art. 73. - (Autorità nazionale di vigilanza) - 1.
L'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, svolge le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza di cui al presente decreto anche con riferimento ai contratti di programma previsti dall'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. L'Autorità suddetta attua le funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel proprio bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ,
DOGANE E AIUTI DI STATO

Art. 9.

(Disposizioni relative all'IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia - Procedura di infrazione n. 2018/4000)

1. All'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), le parole: « assoggettati all'imposta a norma » sono sostituite dalle seguenti: « inclusi nella base imponibile ai sensi »;
b) al numero 4), le parole: « assoggettati all'imposta a norma » sono sostituite dalle seguenti: « inclusi nella base imponibile ai sensi »;
c) il numero 4-bis) è sostituito dal seguente:
« 4-bis) i servizi accessori relativi alle spedizioni, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI TRASPORTI

Art. 9.

(Disposizioni relative agli esaminatori di patenti di guida)

Identico

Art. 10.

(Disposizioni in materia di diritti aeroportuali - Procedura di infrazione n. 2014/4187)

Identico

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
FISCALITÀ, DOGANE E AIUTI DI STATO

Art. 11.

(Disposizioni relative all'IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia - Procedura di infrazione n. 2018/4000)

Identico

decreto e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta; ».

Art. 10.

(Disposizioni relative ai termini di prescrizione delle obbligazioni doganali)

1. L'articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Art. 84. - *(Termini per la notifica dell'obbligazione doganale)* - 1. I termini per la notifica dell'obbligazione doganale avente ad oggetto diritti doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea.

2. Qualora l'obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è di sette anni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016

».

Art. 11.

(Disposizioni relative alla partecipazione alle aste delle quote di emissioni dei gas a effetto serra)

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte II, titolo II, capo I, dopo l'articolo 20-*bis* è aggiunto il seguente:

« Art. 20-*ter*. - *(Autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, come modificato dal regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione, del 23 novembre 2011)* - 1. Ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, la Consob autorizza a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra, secondo quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 2, del medesimo regolamento, i soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo 4-*terdecies*, comma 1, lettera l), del presente decreto.

2. La Consob esercita nei confronti dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 i poteri informativi, di indagine, ispettivi, di intervento, nonché il potere di adottare provvedimenti ingiuntivi previsti nella

Art. 12.

(Disposizioni relative ai termini di prescrizione delle obbligazioni doganali)

Identico

Art. 13.

(Disposizioni relative alla partecipazione alle aste delle quote di emissioni dei gas a effetto serra)

Identico

presente parte, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione previste ai sensi del comma 4 del presente articolo.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettere *b*) e *c*), del regolamento (UE) n. 1031/2010 in relazione alla presentazione di offerte in conto proprio, le banche italiane iscritte nell'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le Sim iscritte nell'albo previsto dall'articolo 20 del presente decreto, possono presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti, se autorizzate, ai sensi del presente decreto allo svolgimento dei servizi di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni previste nel citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e nel presente decreto, anche ai fini del rispetto, da parte di tali soggetti, delle norme di condotta di cui all'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e *2-bis*, del presente decreto, la Consob può dettare disposizioni di attuazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1031/2010, con riferimento alla procedura di autorizzazione dei soggetti previsti dal comma 1 del presente articolo, e per l'eventuale revoca dell'autorizzazione nelle ipotesi di cui all'articolo 59, paragrafo 6, lettere *b*) e *c*), del regolamento (UE) n. 1031/2010, nonché alle regole di condotta che i soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste sono tenuti ad osservare ai sensi del predetto regolamento »;
b) all'articolo 190, al comma 3 è premesso il seguente:

« *2-quater*. La medesima sanzione prevista al comma 1 si applica per la violazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione nei confronti di:

- a*) Sim e banche italiane autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti ai sensi dell'articolo 20-*ter*;
- b*) soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo 4-*terdecies*, comma 1, lettera *l*), autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote

di emissione dei gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 20-ter »;
c) all'articolo 194-*quater*, comma 1, dopo la lettera c-*bis*) è aggiunta la seguente:
« c-*ter*) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma 2-*quater* »;
d) all'articolo 194-*septies*, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
« e-*bis*) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma 2-*quater* ».

2. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'Autorità interessata provvede agli adempimenti del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.

(Abrogazione di aiuto di Stato individuale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Caso SA.50464 (2018/N))

1. Il comma 1087 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO
D'AUTORE

Art. 13.

(Attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa)

1. All'articolo 71-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
« 2-*bis*. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2 del presente articolo e in deroga agli articoli 13, 16, 17, 18-*bis*, comma 2, 64-*bis*, 64-*quinquies*, 72, comma 1, lettere a), b) e d), 78-*ter*, comma 1, lettere a), b) e d), 79, comma 1, lettere b), d) ed e), 80, comma 2, lettere b), c) ed e), e 102-*bis*, sono liberi gli atti di riproduzione, di comunicazione al pubblico, messa a disposizione del pubblico, distribuzione e prestito di opere o altro materiale, protetti ai sensi della normativa vigente sul diritto d'autore e sui diritti ad esso connessi, intendendosi per tali le opere letterarie, fotografiche e delle arti figurative in forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altri tipi di

Art. 14.

(Abrogazione di aiuto di Stato individuale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Caso SA.50464 (2018/N))

Identico

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO
D'AUTORE

Art. 15.

(Attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa - Procedura di infrazione n. 2018/0354)

1. Identico:

scritti, notazioni, compresi gli spartiti musicali, e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli audiolibri, e in formato digitale, protette da diritto d'autore o da diritti connessi, pubblicate o altrimenti rese lecitamente accessibili al pubblico, previa la loro trasformazione, ai sensi del comma 2-*quater*, in "copie in formato accessibile", intendendosi per tali quelle rese in una maniera o formato alternativi che consentano al beneficiario di avere accesso in maniera agevole e confortevole come una persona che non ha alcuna menomazione né alcuna delle disabilità di cui al comma 2-*ter*.

2-*ter*. L'eccezione di cui al comma 2-*bis* è

2-*ter*. *Identico*.

riconosciuta alle seguenti categorie di beneficiari, indipendentemente da altre forme di disabilità:

a) non vedenti;

b) con una disabilità visiva che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilità e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente alle persone prive di tale disabilità;

c) con disabilità percettiva o di lettura e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilità;

d) con una disabilità fisica che le impedisce di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere.

2-*quater*. La disposizione di cui al comma 2-*bis* si

2-*quater*. *Identico*.

applica alle operazioni necessarie per apportare modifiche, convertire o adattare un'opera o altro materiale ai fini della produzione di una copia in formato accessibile. Sono altresì comprese le modifiche che possono essere necessarie nei casi in cui il formato di un'opera o di altro materiale sia già accessibile a taluni beneficiari mentre non lo è per altri, per via delle diverse menomazioni o disabilità o della diversa gravità di tali menomazioni o disabilità. Per consentire l'utilizzo delle opere e degli altri materiali protetti ai sensi del presente articolo trova applicazione l'articolo 71-*quinquies*.

2-*quinquies*. In attuazione di quanto previsto dai commi 2-*ter* e 2-*quater* è consentito:

2-*quinquies*. *Identico*.

a) a un beneficiario, o una persona che agisce per suo conto secondo le norme vigenti, di realizzare, per suo uso esclusivo, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui il beneficiario ha legittimamente accesso;

b) a un'entità autorizzata di realizzare, senza scopo di

lucro, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui ha legittimamente accesso, ovvero, senza scopo di lucro, di comunicare, mettere a disposizione, distribuire o dare in prestito la stessa copia a un beneficiario o a un'altra entità autorizzata affinché sia destinata a un uso esclusivo da parte di un beneficiario.

2-sexies. Ai fini di quanto previsto al comma 2-*quinquies*, lettera *b*), per "entità autorizzata" si intende un'entità, pubblica o privata, riconosciuta o autorizzata secondo le norme vigenti a fornire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni. Nella categoria rientrano anche gli enti pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono ai beneficiari istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni come loro attività primarie, obbligo istituzionale o come parte delle loro missioni di interesse pubblico. Le entità autorizzate stabilite sul territorio nazionale trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme stabilite dalla normativa vigente, attestando la loro denominazione, i dati identificativi, i contatti, il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente comma. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per la famiglia e le disabilità, stabilisce con proprio decreto le modalità per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi di cui ai commi 2-*undecies*, 2-*duodecies* e 2-*terdecies*.

2-septies. Ogni copia in formato accessibile, realizzata ai sensi dei commi da 2-*bis* a 2-*sexies*, deve rispettare l'integrità dell'opera o di altro materiale interessato, essendo consentiti unicamente le modifiche, le conversioni e gli adattamenti strettamente necessari per rendere l'opera, o altro materiale, accessibile nel formato alternativo e rispondenti alle necessità specifiche dei beneficiari di cui al comma 2-*ter*. A tal fine, ogni copia in formato accessibile deve essere sempre accompagnata dalla menzione del titolo dell'opera, o di altro materiale, dei nomi di coloro che risultano autori, editori e traduttori dell'opera nonché delle ulteriori indicazioni che figurano sull'opera o altro materiale secondo quanto previsto dalla legge. Nel determinare se le modifiche, conversioni o adattamenti siano necessari, i beneficiari non hanno l'obbligo di condurre verifiche sulla disponibilità di altre versioni

2-sexies. Identico.

2-septies. Ogni copia in formato accessibile, realizzata ai sensi dei commi da 2-*bis* a 2-*sexies*, deve rispettare l'integrità dell'opera o di altro materiale interessato, essendo consentiti unicamente le modifiche, le conversioni e gli adattamenti strettamente necessari per rendere l'opera, o altro materiale, accessibile nel formato alternativo e rispondenti alle necessità specifiche dei beneficiari di cui al comma 2-*ter*. A tal fine, ogni copia in formato accessibile deve essere sempre accompagnata dalla menzione del titolo dell'opera, o di altro materiale, dei nomi di coloro che risultano autori, editori e traduttori dell'opera nonché delle ulteriori indicazioni che figurano sull'opera o altro materiale secondo quanto previsto dalla legge. Nel determinare se le modifiche, conversioni o adattamenti siano

accessibili dell'opera o altro materiale. L'eccezione di cui al comma 2-*bis* non si applica all'entità autorizzata nel caso in cui siano già disponibili in commercio versioni accessibili di un'opera o di altro materiale.

2-octies. L'esercizio delle attività previste dai commi 2-*bis* e seguenti è consentito nei limiti giustificati dal fine perseguito, per finalità non commerciali, dirette o indirette, e senza scopo di lucro; esso non è subordinato al rispetto di ulteriori requisiti in capo ai beneficiari. Sono prive di effetti giuridici le clausole contrattuali dirette a impedire o limitare l'applicazione dei commi da 2-*bis* a 2-*septies*. Gli utilizzi consentiti non devono porsi in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o di altro materiale e non devono arrecare ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei relativi diritti.

2-novies. Alle entità autorizzate non è imposto alcun obbligo di produzione e diffusione di copie in formato accessibile di opere o altro materiale protetto e possono chiedere ai beneficiari esclusivamente il rimborso del costo per la trasformazione delle opere in formato accessibile nonché delle spese necessarie per la consegna delle stesse.

2-decies. Le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano possono effettuare le operazioni di cui ai commi 2-*bis*, 2-*quater* e 2-*quinquies* per un beneficiario o un'altra entità autorizzata stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea. I beneficiari o le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano possono ottenere o avere accesso a una copia in formato accessibile da un'entità autorizzata stabilita in qualsiasi altro Stato membro dell'Unione europea.

2-undecies. Le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in ordine al trattamento dei dati personali, devono:

- a) distribuire, comunicare e rendere disponibili le copie in formato accessibile unicamente ai beneficiari o ad altre entità autorizzate;
- b) prendere opportune misure per prevenire la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico non autorizzate delle copie in formato accessibile;
- c) prestare la dovuta diligenza nel trattare le opere o altro materiale e le relative copie in formato

necessari, i beneficiari non hanno l'obbligo di condurre verifiche sulla disponibilità di altre versioni accessibili dell'opera o altro materiale. L'eccezione di cui al comma 2-*bis* non si applica all'entità autorizzata nel caso in cui siano già disponibili in commercio versioni accessibili di un'opera o di altro materiale, **fatta salva la possibilità di miglioramento dell'accessibilità o della qualità delle stesse.**

2-octies. Identico.

2-novies. Identico.

2-decies. Identico.

2-undecies. Identico.

accessibile e nel registrare tutte le operazioni effettuate;
d) pubblicare e aggiornare, se del caso nel proprio sito *web*, o tramite altri canali *online* o *offline*, informazioni sul modo in cui le entità autorizzate rispettano gli obblighi di cui alle lettere a), b) e c).

2-*duodecies*. Le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano devono fornire le seguenti informazioni in modo accessibile, su richiesta, alle categorie di beneficiari di cui al comma 2-*ter*, alle entità autorizzate, anche stabilite all'estero, e ai titolari dei diritti:

a) l'elenco delle opere o di altro materiale per cui dispongono di copie in formato accessibile e i formati disponibili;

b) il nome e i contatti delle entità autorizzate con le quali hanno avviato lo scambio di copie in formato accessibile a norma del comma 2-*decies*.

2-*terdecies*. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2-*duodecies* sono comunicate annualmente ai competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali ai fini della comunicazione periodica alla Commissione europea ».

Capo VI

DISPOSIZIONI DI TUTELA DELLA SALUTE UMANA

Art. 14.

(Attuazione della direttiva (UE) 2017/1572 che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano)

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo, le parole: « , nonché della direttiva 2003/94/CE » sono soppresse;

b) all'articolo 52-*bis*, comma 1, alinea, le parole: « e di origine biologiche » sono sostituite dalle seguenti: « , di quelle biologiche e di quelle derivanti da tessuti, organi, liquidi umani e animali, »;

c) all'articolo 53:

1) dopo il comma 10 è inserito il seguente: « 10-*bis*. L'AIFA tiene altresì conto della raccolta delle procedure dell'Unione sulle ispezioni e sullo scambio di informazioni - *Compilation of Community Procedures on Inspections and Exchange of Information*, regolarmente aggiornata dall'EMA, pubblicata dalla Commissione »;

2) dopo il comma 14 è inserito il seguente: « 14-*bis*. L'AIFA è dotata, nell'ambito del proprio servizio ispettivo, di un sistema di qualità adeguatamente concepito periodicamente aggiornabile, cui si attengono il personale e la

2-*duodecies*. *Identico*.

2-*terdecies*. *Identico* ».

Capo VI

DISPOSIZIONI DI TUTELA DELLA SALUTE UMANA

Art. 16.

(Attuazione della direttiva (UE) 2017/1572 che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano)

Identico

dirigenza di tale servizio »;

3) al comma 15, le parole: « e la Commissione consultiva tecnico-scientifica » sono soppresse;

d) all'articolo 58, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il presente capo fissa i principi e le linee guida relativi alle norme di buona fabbricazione dei medicinali per uso umano la cui produzione o importazione è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 50. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, i principi e le linee guida di cui al presente capo si applicano anche ai medicinali sperimentali per uso umano la cui produzione è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 »;

e) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini del presente capo valgono le seguenti definizioni e, per quanto non previsto, le definizioni contenute nel regolamento delegato (UE) 2017/1569 della Commissione, del 23 maggio 2017:

a) *medicinale sperimentale*: una forma farmaceutica di un principio attivo o di un placebo saggiato come medicinale sperimentale o come controllo in una sperimentazione clinica, compresi i medicinali che hanno già ottenuto un'AIC ma che sono utilizzati o preparati, secondo formula magistrale, o confezionati, in forme diverse da quella autorizzata, o sono utilizzati per indicazioni non autorizzate o per ottenere ulteriori informazioni sulla forma autorizzata;

b) *produttore*: qualunque persona impegnata in attività per le quali è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 50 del presente decreto, ovvero l'autorizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, concernente l'autorizzazione alla fabbricazione e all'importazione di medicinali sperimentali;

c) *sistema di qualità farmaceutica*: la somma di tutte le procedure messe in atto per garantire che i medicinali abbiano la qualità richiesta per l'uso cui sono destinati;

d) *norme di buona fabbricazione*: le regole tecniche relative al sistema di qualità che garantiscono che i medicinali sono costantemente prodotti, importati e controllati secondo norme di qualità adeguate all'uso cui sono destinati;

e) mascheramento: oscuramento intenzionale dell'identità di un medicinale sperimentale secondo le istruzioni del promotore della sperimentazione, così come definito all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211;

f) smascheramento: rivelazione dell'identità di un medicinale mascherato »;

f) all'articolo 60, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *l-bis*. Per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate sono prese in considerazione le linee guida relative alle buone prassi di fabbricazione specifiche per tali medicinali, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate »;

g) l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

« Art. 61. - (*Conformità alle norme di buona fabbricazione*) - 1. Il produttore è tenuto a eseguire le operazioni di produzione conformemente alle norme di buona fabbricazione e all'autorizzazione alla produzione. Questa disposizione si applica anche ai medicinali destinati esclusivamente all'esportazione. 2. I medicinali importati da Paesi terzi rispondono a norme di produzione almeno equivalenti a quelle in vigore nell'Unione europea e sono prodotti da fabbricanti debitamente autorizzati a tal fine. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, concernente l'autorizzazione alla fabbricazione e all'importazione di medicinali sperimentali, l'importatore di medicinali sperimentali garantisce la rispondenza a norme di produzione almeno equivalenti a quelle in vigore nell'Unione europea e che tali medicinali sono prodotti da fabbricanti notificati alle autorità competenti e da queste abilitati allo scopo »;

h) l'articolo 62 è sostituito dal seguente:

« Art. 62. - (*Conformità all'autorizzazione all'immissione in commercio*) - 1. Il produttore è tenuto ad eseguire tutte le operazioni di produzione o di importazione dei medicinali soggetti a un'AIC in conformità alle informazioni fornite nella relativa domanda di autorizzazione approvata dall'AIFA. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, concernente l'autorizzazione alla fabbricazione e all'importazione di medicinali sperimentali, il produttore di medicinali sperimentali è tenuto a eseguire tutte le operazioni di produzione in conformità alle informazioni fornite dal promotore della sperimentazione ai sensi dell'articolo 9, comma

2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e accettate dalle competenti autorità.

2. Il produttore riesamina a intervalli regolari, adeguati rispetto alle esigenze tecniche, i propri metodi di produzione alla luce del progresso tecnico e scientifico e dello sviluppo dei medicinali sperimentali. Quando è necessaria una variazione di AIC, la richiesta di variazione è presentata all'AIFA.

3. Per i medicinali sperimentali, nelle more dell'applicazione dell'articolo 16 del citato regolamento (UE) n. 536/2014, quando è necessaria una modifica alla domanda di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, la relativa richiesta è presentata all'AIFA »;

i) l'articolo 63 è sostituito dal seguente:
« Art. 63. - (*Sistema di garanzia della qualità*) - 1. Il produttore istituisce, attua e mantiene un efficace sistema di qualità farmaceutica, sulla base delle linee guida adottate dall'EMA, che implica l'attiva partecipazione della dirigenza e del personale a tutte le diverse attività di produzione, documentazione e controllo »;

l) all'articolo 64, comma 1, dopo la parola: « produttivo » sono inserite le seguenti: « o di importazione »;

m) all'articolo 65:
1) al comma 1, dopo la parola: « sanitaria, » sono inserite le seguenti: « il produttore garantisce che »;

2) al comma 2, le parole: « Gli stabilimenti e gli impianti » sono sostituite dalle seguenti: « I locali e le attrezzature »;

3) al comma 3, le parole: « Gli stabilimenti e gli impianti » sono sostituite dalle seguenti: « I locali e le attrezzature » e dopo la parola: « produttivo » sono inserite le seguenti: « o di importazione »;

4) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Locali e attrezzature »;

n) l'articolo 66 è sostituito dal seguente:
« Art. 66. - (*Documentazione*) - 1. Il produttore istituisce e aggiorna un sistema di documentazione basato su specifiche, formule di produzione, istruzioni di lavorazione e di imballaggio, procedure e registrazioni per ogni operazione produttiva eseguita. Il sistema di documentazione garantisce la qualità e l'integrità dei dati. La documentazione è chiara, veritiera, aggiornata. Il produttore tiene a disposizione procedure prestabilite e condizioni della produzione generale e i documenti specifici alla produzione di ciascun lotto. Tale insieme di documenti permette di ricostruire l'*iter* di produzione di ogni lotto. La documentazione sui lotti di un medicinale è conservata per almeno un anno dalla data di scadenza dei lotti cui si riferisce o per almeno

cinque anni dal rilascio degli attestati di cui all'articolo 52, comma 8, lettera c), se questo termine è più lungo.

2. Se in luogo di documenti scritti si utilizzano sistemi di documentazione fotografica, di elaborazione elettronica o di altro tipo, il produttore convalida preventivamente i sistemi, provando che i dati verranno adeguatamente memorizzati durante il periodo di conservazione previsto. I dati memorizzati da tali sistemi sono resi disponibili in forma semplice e leggibile e forniti alle autorità competenti su loro richiesta. I dati memorizzati in forma elettronica sono protetti contro l'accesso illecito, perdite o danneggiamenti, per esempio mediante metodi quali la duplicazione o la produzione di copie di riserva trasferite su altri sistemi di stoccaggio; è inoltre conservata traccia delle modifiche apportate ai dati »;

o) all'articolo 67:

1) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
« 1. I produttori garantiscono che le varie operazioni di produzione siano effettuate secondo istruzioni e procedure prestabilite e in base alle norme di buona fabbricazione. I produttori mettono a disposizione altresì risorse adeguate e sufficienti per l'esecuzione dei controlli durante la produzione. Deviazioni dalle procedure e difetti di produzione sono documentati e accuratamente investigati.

2. Adeguati provvedimenti tecnico-organizzativi sono presi per evitare contaminazioni crociate e frammischiamenti.

3. Ogni nuova produzione o modifica importante alla produzione di un medicinale è convalidata. Fasi critiche dei processi produttivi sono regolarmente oggetto di nuova convalida »;

2) il comma 4 è abrogato;

p) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

« Art. 68. - (*Controllo di qualità*) - 1. Il produttore istituisce e mantiene un sistema di controllo della qualità posto sotto la responsabilità di una persona adeguatamente qualificata e indipendente dalla produzione. Tale persona dispone o ha accesso a uno o più laboratori di controllo della qualità dotati di personale e di strumenti adeguati per analizzare e testare le materie prime, i materiali da imballaggio e i prodotti intermedi e finiti.

2. Per i medicinali, compresi quelli importati da Paesi terzi, può essere fatto ricorso a laboratori esterni, autorizzati conformemente agli articoli 69 e 30, comma 2, secondo periodo.

3. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, per i medicinali sperimentali, il promotore della sperimentazione fa sì che il laboratorio esterno

sia conforme ai requisiti descritti nella domanda di autorizzazione della sperimentazione, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211. Quando i prodotti sono importati da Paesi terzi, le analisi non sono obbligatorie, ferma restando la responsabilità dell'importatore di verificare che essi siano prodotti e controllati secondo *standard* almeno equivalenti a quelli previsti dalle normative europee.

4. Durante il controllo finale del prodotto finito, prima della distribuzione o dell'immissione in commercio, il sistema di controllo della qualità tiene conto, oltre che dei risultati delle analisi, anche di informazioni essenziali come le condizioni di produzione, i risultati dei controlli nel corso del processo, l'esame dei documenti di produzione, la conformità del prodotto alle specifiche e dell'imballaggio definitivo.

5. I campioni di ogni lotto di medicinale finito sono conservati per almeno un anno dalla data di scadenza. I campioni delle materie prime usate nel processo di produzione, esclusi solventi, gas o acqua, sono conservati per almeno due anni dal rilascio del lotto del medicinale. Tale periodo può essere abbreviato se il periodo di stabilità della materia prima, indicato nella specifica che la riguarda, è più breve. Tutti i campioni sono tenuti a disposizione delle autorità competenti. Con l'approvazione dell'AIFA possono essere definite altre condizioni di campionamento e di conservazione delle materie prime e di taluni medicinali quando sono prodotti singolarmente o in piccola quantità, o il loro immagazzinamento solleva particolari problemi »;

q) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:

« Art. 69. - (*Appalto di operazioni*) - 1. Ogni operazione di importazione, di produzione o operazione collegata, affidata contrattualmente a terzi, forma oggetto di un contratto scritto.

2. Il contratto definisce chiaramente le responsabilità delle parti e in particolare l'obbligo dell'appaltatore di rispettare le norme di buona fabbricazione e il modo in cui la persona qualificata, di cui all'articolo 50, comma 2, lettera c), responsabile della certificazione di ciascun lotto, deve esercitare le proprie funzioni.

3. L'appaltatore non può subappaltare alcun lavoro affidatogli senza un'autorizzazione scritta del committente.

4. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 63, paragrafo 4, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, l'appaltatore rispetta i principi e le linee guida delle norme di buona fabbricazione applicabili alle operazioni interessate e stabiliti nel territorio

dell'Unione europea e si sottopone alle ispezioni effettuate dalle autorità competenti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera *a*), del presente decreto e all'articolo 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 »;

r) all'articolo 70:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Per i medicinali, il produttore mette in opera un sistema che registra ed esamina i reclami e un sistema efficace di ritiro rapido, in qualunque momento, dei medicinali già nella rete di distribuzione. Egli registra ed esamina ogni reclamo relativo a difetti e informa l'AIFA e, se del caso, il titolare dell'AIC di tutti i difetti che possono dar luogo a ritiri dal mercato o ad anormali limitazioni delle forniture e, nei limiti del possibile, indica i Paesi di destinazione. I ritiri dal mercato sono effettuati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 7 »;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Reclami e ritiri del medicinale »;

s) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

« Art. 71. - (*Autoispezione*) - *1.* In seno al sistema qualità farmaceutica, il produttore effettua ripetute autoispezioni per controllare l'applicazione e il rispetto delle norme di buona fabbricazione e proporre le necessarie azioni correttive o le misure preventive. Le autoispezioni sono registrate come pure tutti i successivi correttivi e tali registrazioni sono conservate per almeno dieci anni »;

t) all'articolo 142, comma 1, dopo la parola: « successivamente » sono inserite le seguenti: « o che non sono stati osservati gli obblighi e le condizioni imposti all'atto del rilascio dell'AIC o all'atto dell'approvazione delle variazioni da parte dell'AIFA »;

u) all'articolo 157, dopo il comma *1-bis* è aggiunto, in fine, il seguente:

« *1-ter.* I farmaci ritirati sono stoccati dalla ditta titolare di AIC presso appositi magazzini individuati dalla stessa. Dopo la verifica del numero di confezioni rientrate, effettuata dal Comando dei Carabinieri per la tutela della salute, e a seguito dell'autorizzazione da parte dell'AIFA, il titolare dell'AIC procede alla distruzione dei medicinali rientrati, con oneri a suo carico, sotto la vigilanza del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute competente per territorio. Per la distruzione dei farmaci posti sotto sequestro vale quanto disposto per i farmaci ritirati, salvo diversa disposizione da parte dell'autorità giudiziaria ».

Art. 15.

Art. 17.

(Designazione dell'autorità competente in materia di dispositivi medici e dispositivi medici diagnostici in vitro ai sensi dei regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746)

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

« e-bis) autorità competente: Ministero della salute; e-ter) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute »;

b) all'articolo 24, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:

« 4-ter. L'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e-bis), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 101 del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi. L'autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e-ter), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*).

4-quater. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/745, da aggiornare almeno ogni tre anni. Fino all'adozione del suddetto decreto, alle attività di valutazione conseguenti alle domande presentate ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/745 si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro della salute 14 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2004 ».

2. Al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

« e-bis) autorità competente: Ministero della salute; e-ter) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute »;

b) all'articolo 12, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. L'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e-bis), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 101 del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, fatte salve le

(Designazione dell'autorità competente in materia di dispositivi medici e dispositivi medici diagnostici in vitro ai sensi dei regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746)
Identico

competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi medici. L'autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-ter*), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*).

3-ter. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/745, da aggiornare almeno ogni tre anni. Fino all'adozione del suddetto decreto, alle attività di valutazione, di competenza del Ministero della salute, conseguenti alle domande presentate ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/745 si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro della salute 14 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2004 ».

3. Al decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *e)* sono inserite le seguenti:

« *e-bis*) autorità competente: Ministero della salute;
e-ter) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute »;

b) all'articolo 20, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« *3-bis*. L'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e-bis*), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 96 del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi medici. L'autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-ter*), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2017/746, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*).

3-ter. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/746. Le tariffe sono

aggiornate ogni tre anni.

3-quater. Fino all'adozione del decreto di cui al comma *3-ter*, alle attività di valutazione di competenza del Ministero della salute previste dagli articoli 34, 40, paragrafo 4, e 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/746 si applica la tariffa prevista per il costo complessivo per il riconoscimento dell'organismo dal decreto del Ministro della salute 14 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2004 »;

c) il comma 2 dell'articolo 21 è abrogato.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA
AMBIENTALE

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA
AMBIENTALE

Art. 18.

(Disposizioni relative alla responsabilità primaria e alla responsabilità ultima in materia di combustibile esaurito o rifiuti radioattivi - Procedura di infrazione n. 2018/2021)

- 1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, è inserito il seguente:
« Art. 1-bis. - (Principi generali) - 1. I soggetti produttori di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi e i soggetti titolari di autorizzazioni per attività o impianti connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi sono responsabili in via principale della sicurezza della gestione di tali materie radioattive.**
- 2. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 o di altra parte responsabile, lo Stato è responsabile in via sussidiaria riguardo alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi prodotti nel territorio nazionale, con esclusione dei casi riguardanti la restituzione di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o al fabbricante in territorio estero o la spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca al Paese dal quale proviene la fornitura dei combustibili di reattori di ricerca o in cui sono stati fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili.**
- 3. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in uno Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo per il**

trattamento o il ritrattamento, lo Stato è responsabile, in via sussidiaria rispetto agli altri soggetti obbligati, dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive prodotte nel territorio nazionale, compresi eventuali rifiuti qualificabili come sottoprodotti, definiti come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento.

4. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in Italia, per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilità sussidiaria dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive, compresi eventuali rifiuti qualificabili come sottoprodotti, definiti come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento, è dello Stato membro dell'Unione europea o del Paese terzo dal cui territorio tali materie radioattive sono state spedite.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Art. 16.

(Disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - Corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE - Caso EU-Pilot 8718/16/ENVI)

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tal fine, i produttori e i terzi che agiscono in loro nome trasmettono annualmente e gratuitamente all'ISPRA i dati relativi ai RAEE:

a) ricevuti presso i distributori;

b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento;

c) oggetto di raccolta differenziata »;

b) all'articolo 23, comma 3, le parole: « oppure qualora le stesse siano avviate al trattamento al di fuori dei sistemi di cui all'articolo 8, comma 2 » sono soppresse;

c) all'articolo 28, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio del produttore e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale,

Art. 19.

(Disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - Corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE - Caso EU-Pilot 8718/16/ENVI)
Identico

dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica »;
d) all'articolo 30, comma 2, le parole: « deve nominare » sono sostituite dalle seguenti: « deve designare, con mandato scritto, »;
e) all'Allegato V, il titolo dell'Allegato è sostituito dal seguente: « Obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 19 »;
f) all'Allegato V, Parte 1, dopo le parole: « Obiettivi minimi applicabili per categoria dal » sono inserite le seguenti: « 13 agosto 2012 »;
g) all'Allegato VI, punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) le AEE difettose sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per riparazione sotto garanzia ai fini del riutilizzo; o »;
h) all'Allegato VI, punto 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o da terzi che agiscono a suo nome ».

Art. 17.

(Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature - Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI)

1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana ».

Art. 18.

(Abrogazione delle disposizioni recanti estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 149, 150 e 151 sono abrogati.

Capo VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 19.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente

Art. 20.

(Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature - Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI)

1. *Identico:*

« f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature **effettuati** nell'ambito delle buone pratiche colturali, **nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni**, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana ».

Art. 21.

(Abrogazione delle disposizioni recanti estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi)

Identico

Capo VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 22.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge, **ad eccezione dell'articolo 4**, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità

legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.2.2. Relazione 822-C

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 822-C

Relazione Orale

Relatore Licheri

**TESTO PROPOSTO DALLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

Comunicato alla Presidenza il 10 aprile 2019

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018

presentato dal **Ministro per gli affari europei**

di concerto con il **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

con il **Ministro della giustizia**

con il **Ministro dell'economia e delle finanze**

con il **Ministro della salute**

con il **Ministro dell'interno**

con il **Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali**

con il **Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca**

con il **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**

con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie**

e con il **Ministro per la famiglia e le disabilità**

(V. Stampato n. 822)

approvato dal Senato della Repubblica il 5 dicembre 2018

(V. Stampato Camera n. 1432)

modificato dalla Camera dei deputati il 12 marzo 2019

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 marzo 2019*

**RELAZIONI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: Grassi)

sul disegno di legge

28 marzo 2019

La Commissione,

esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge, per le parti di competenza, si esprime in senso favorevole.

sugli emendamenti

(Estensore: Borghesi)

9 aprile 2019

La Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Pesco)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

9 aprile 2019

La Commissione,

esaminato il disegno di legge,

preso atto delle risposte fornite dal Governo, che confermano, in relazione all'articolo 18, commi 2 e 3, in tema di responsabilità sussidiaria dello Stato in materia di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi, che la copertura di eventuali oneri sarà assicurata con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

formula, per quanto di propria competenza, una relazione non ostativa, con la seguente osservazione:

valuti il Governo la predisposizione o il rafforzamento, in successivi provvedimenti, di adeguati sistemi di garanzia atti a potenziare, sotto il profilo finanziario, la sostenibilità e l'efficacia della normativa sulla responsabilità in materia di gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi.

Esprime, inoltre, parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.1, 20.4 e 20.5.

Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte.

**RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)**

(Estensore: Rufa)

sul disegno di legge

9 aprile 2019

La Commissione,

esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge, si esprime, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

**RELAZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)**

(Estensore: Bergesio)

sul disegno di legge

9 aprile 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 20, premesso che, in coerenza anche con le osservazioni formulate dalla Commissione in sede consultiva in prima lettura, il testo della suddetta norma approvato dal Senato in prima lettura modificava l'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del cosiddetto codice dell'ambiente, in modo da escludere una serie di materiali dall'applicazione delle norme sul trattamento dei rifiuti previste nella parte quarta dello stesso codice dell'ambiente, tra i quali le materie fecali, la paglia nonché l'altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, tra cui gli sfalci e le potature, ove effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali;

esprimendo apprezzamento per il fatto che, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, la suddetta modifica sia stata mantenuta e si sia altresì estesa l'esclusione dal novero dei rifiuti anche alla categoria degli sfalci e delle potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni; esprime relazione favorevole.

**RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)**

(Estensore: Girotto)

sul disegno di legge

28 marzo 2019

La Commissione, esaminato per quanto di competenza il disegno di legge, formula una relazione favorevole.

**RELAZIONE DELLA 13ª COMMISSIONE PERMANENTE
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)**

(Estensore: Moronese)

sul disegno di legge

9 aprile 2019

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge, per le parti di competenza, approva una relazione non ostativa.

DISEGNO DI LEGGE

Per il testo approvato dalla Camera dei deputati - di cui la Commissione non propone modificazioni - e per il relativo raffronto con il testo approvato dal Senato v. lo stampato n. 822-B.

1.2.3. Testo correlato 822-C (ALLEGATO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)



Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 822-C

Relazione orale
Relatore LICHERI
ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

Comunicato alla Presidenza il 10 aprile 2019

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018

**presentato dal Ministro per gli affari europei
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
con il Ministro della giustizia
con il Ministro dell'economia e delle finanze
con il Ministro della salute
con il Ministro dell'interno
con il Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali
con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
e con il Ministro per la famiglia e le disabilità**

(V. Stampato n. 822)

approvato dal Senato della Repubblica il 5 dicembre 2018


(V. Stampato Camera n. 1432)

modificato dalla Camera dei deputati il 12 marzo 2019

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 marzo 2019*

**ALLEGATO
EMENDAMENTI**

esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale



EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

RIZZOTTI, TESTOR, GIAMMANCO, MASINI, CESARO, MINUTO

Respinto

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso "4", alinea, sostituire le parole: "subordinano il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento", con le seguenti: "subordinano il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale e di un tirocinio di adattamento".

1.2

FAZZOLARI

Ritirato

Al comma 1, lettera «f)», sostituire il capoverso «2)» con il seguente: «2) dopo il comma 8-ter sono inseriti i seguenti:

"8-quater. In ogni caso, fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, il riconoscimento di cui al presente capo è subordinato alternativamente:

a) al compimento di un tirocinio professionale della medesima durata di quella richiesta dalla normativa nazionale italiana, qualora non sia stato già effettuato nello Stato membro d'origine;

b) all'attestazione del compimento di un tirocinio professionale nello Stato membro d'origine della medesima durata di quella richiesta dalla normativa nazionale italiana.

8-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 8-quater non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea titolari di qualifiche professionali che abbiano esercitato la professione nello Stato membro d'origine per un periodo pari almeno a cinque anni."»

Art. 3

3.1

GINETTI, PITTELLA, FEDELI, MASINI, GIAMMANCO, CESARO, MINUTO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: "31 ottobre 2019," con le seguenti: "31 luglio 2019".

Art. 20

20.1

GALLONE, BERUTTI, TESTOR, MASINI, GIAMMANCO, CESARO, MINUTO

Respinto

Al comma 1, capoverso lettera f), sopprimere le parole: "nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico di comuni e città metropolitane,".

20.2

FAZZOLARI

Respinto

Al comma 1, capoverso «f)», sostituire le parole: «del verde pubblico dei comuni» con le seguenti: «delle aree verdi pubbliche e private».

20.3

GINETTI, PITTELLA, FEDELI, MASINI, GIAMMANCO, CESARO, MINUTO

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: "pubblico dei comuni,".

20.4

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Decaduto

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: "pubblico dei comuni," con le seguenti: "comunque recuperati o".

20.5

GALLONE, BERUTTI, TESTOR, TIRABOSCHI, MASINI, GIAMMANCO, CESARO,
MINUTO

Respinto

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Fatta salva l'esclusione di cui alla presente lettera per gli sfalci e le potature costituiti da sostanze naturali e non pericolose provenienti da attività agricole e forestali, resta ferma, in ogni caso, la possibilità di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 184-bis per la qualifica come sottoprodotto per materiali diversi o provenienti da attività diverse o destinati a impieghi diversi da quelli su indicati."

1.2.4. Testo approvato 822-B (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 822-B

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 16 aprile 2019, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE, SERVIZI E MERCI

Art. 1.

(Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali - Procedura di infrazione n. 2018/2175)

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, la lettera *n-septies*) è sostituita dalla seguente:

« *n-septies*) "legalmente stabilito": un cittadino dell'Unione europea è legalmente stabilito in uno Stato membro quando soddisfa tutti i requisiti per l'esercizio di una professione in detto Stato membro e non è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio di tale professione. È possibile essere legalmente stabilito come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente »;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1, lettera a), le parole: « Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport » sono sostituite dalle seguenti: « Ufficio per lo sport » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché per le professioni di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6 »;

2) al comma 1, lettera *l-quater*), la parola: « insegnante » è sostituita dalle seguenti: « insegnante di autoscuola »;

3) al comma 2-*bis*, le parole: « il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport » sono sostituite dalle seguenti: « l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri »;

4) al comma 3, lettera a), le parole: « Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport » sono sostituite dalle seguenti: « Ufficio per lo sport »;

c) all'articolo 5-*ter*, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Se del caso, l'autorità competente rilascia ogni certificato di supporto richiesto sulla base del presente decreto »;

d) all'articolo 5-*quinquies*:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: « dal ricevimento della domanda di tessera professionale europea » sono sostituite dalle seguenti: « dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5-*ter*, comma 3, »;

2) al comma 5, terzo periodo, le parole: « è ammessa per una volta sola » sono sostituite dalle seguenti: « può essere ripetuta una volta sola »;

e) all'articolo 6, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 prestano piena collaborazione ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti e, se richiesto, trasmettono a questi ultimi tutte le informazioni pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali »;

f) all'articolo 22:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In deroga al principio enunciato al comma 1, che lascia al richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui al medesimo comma 1 le autorità competenti di cui all'articolo 5 subordinano il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento:

a) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), l'articolo 18, comma 1, lettera d), limitatamente ai medici e agli odontoiatri, l'articolo 18, comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimento per attività professionali esercitate da infermieri professionali e per attività professionali esercitate da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2, o l'articolo 18, comma 1, lettera g);

b) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1, lettera a), limitatamente alle attività esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una società per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali;

c) se è richiesto dal titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), nei casi in cui la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera c);

d) se è richiesto dal titolare di qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), nei casi in cui la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettere d) o e) »;

2) il comma 4-bis è abrogato;

3) al comma 6, le parole: « L'applicazione del comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « L'applicazione dei commi 1 e 4 » e le parole: « dello Stato membro di provenienza » sono soppresse;

g) all'articolo 32, comma 6:

1) dopo le parole: « anteriormente al 25 giugno 1991 » sono inserite le seguenti: « e, per la Croazia, anteriormente all'8 ottobre 1991 »;

2) le parole: « le autorità dello Stato membro sopra citato » sono sostituite dalle seguenti: « le autorità degli Stati membri sopra citati »;

3) le parole: « per detto Stato membro » sono sostituite dalle seguenti: « per detti Stati membri »;

4) le parole: « di tale Stato membro, nel territorio di questo, » sono sostituite dalle seguenti: « di tali Stati membri, nel territorio di questi, »;

h) all'articolo 49, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. I diritti acquisiti in ostetricia non si applicano ai seguenti titoli ottenuti in Croazia anteriormente al 1° luglio 2013: *visa medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera* (infermiere di livello superiore in area ostetrico-ginecologica), *medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera* (infermiere in area ostetrico-ginecologica), *visa medicinska sestra primaljskog smjera* (infermiere di livello superiore con diploma in ostetricia), *medicinska sestra primaljskog smjera* (infermiere con diploma in ostetricia), *ginekolosko-opstetricka primalja* (ostetrica in area ostetrico-ginecologica) e *primalja* (ostetrica) ».

Art. 2.

(Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione - Procedura di infrazione n.

2018/2175)

1. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi ».

Art. 3.

(Disposizioni in materia di lettori di lingua straniera - Caso EU-Pilot 2079/11/EMPL)

1. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2019 ».

Art. 4.

(Criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi - Caso EU-Pilot 8002/15/GROW)

1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b):

1) dopo la parola: « distanza » sono inserite le seguenti: « , non inferiore a 200 metri, »;

2) le parole: « produttività minima » sono sostituite dalle seguenti: « di popolazione, nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti »;

b) la lettera c) è abrogata;

c) alla lettera d):

1) le parole: « produttività minima » sono sostituite dalla seguente: « popolazione »;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « di cui alla lettera b) »;

d) alla lettera e), le parole da: « di parametri certi » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « dei requisiti di cui alla lettera b) »;

e) alla lettera f), le parole: « , rispettivamente, » e « nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttività minima per il rinnovo » sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1087 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, quanto a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sul fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, quanto a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 1.

4. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti già prodotti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali - Procedura di infrazione n. 2017/2090)

1. L'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

è sostituito dal seguente:

« Art. 113-bis. - (*Termini di pagamento. Clausole penali*) - 1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ».

Art. 6.

(*Designazione delle autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2018/302, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno*)

1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 139, comma 1, dopo la lettera *b-ter*) è aggiunta la seguente:

« *b-quater*) regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno »;

b) all'articolo 144-bis, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

« *9-bis*. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata quale organismo responsabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/302. In relazione al regolamento (UE) 2018/302, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera *c*), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni del medesimo regolamento (UE) 2018/302, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15, del presente codice.

9-ter. Il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) è designato quale organismo competente a fornire assistenza ai consumatori in caso di controversia tra un consumatore e un professionista ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/302. Per le finalità di cui al primo periodo si applica la procedura di cui all'articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ».

Art. 7.

(*Delega al Governo per l'adozione di nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio »*, «

pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivati o loro sinonimi. Caso EU-Pilot 4971/13/ENTR)

1. Ferma restando l'abrogazione della legge 14 gennaio 2013, n. 8, disposta dall'articolo 26 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati e dei pertinenti principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
3. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 si provvede ad abrogare le disposizioni nazionali non più applicabili e ad adottare le necessarie disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto.
4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è sottoposto alla procedura di informazione prima della definitiva adozione, in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, recepita con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto al comma 1, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 4.
6. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA

Art. 8.

(Disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri)

1. All'articolo 1 della legge 22 aprile 2005, n. 69, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
« *4-bis.* Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì attuazione dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, fatto a Vienna il 28 giugno 2006, relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia, Accordo che si applica nei limiti in cui le sue disposizioni non sono incompatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti e libertà fondamentali.
4-ter. I riferimenti delle disposizioni della presente legge al "mandato d'arresto europeo" e allo "Stato membro" devono intendersi fatti, nell'ambito della procedura di consegna con l'Islanda o la Norvegia, rispettivamente, al "mandato di arresto" che costituisce l'oggetto dell'Accordo di cui al comma 4-bis e alla Repubblica d'Islanda o al Regno di Norvegia ».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 9.

*(Disposizioni relative agli esaminatori
di patenti di guida)*

1. All'Allegato IV, punto 2.2, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero essere in possesso di diploma di laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea specialistica o magistrale in ingegneria ».

Art. 10.

(Disposizioni in materia di diritti aeroportuali - Procedura di infrazione n. 2014/4187)

1. L'articolo 73 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

« Art. 73. - *(Autorità nazionale di vigilanza)* - 1. L'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, svolge le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza di cui al presente decreto anche con riferimento ai contratti di programma previsti dall'articolo 17, comma 34-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. L'Autorità suddetta attua le funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel proprio bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E AIUTI DI STATO

Art. 11.

(Disposizioni relative all'IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia - Procedura di infrazione n. 2018/4000)

1. All'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), le parole: « assoggettati all'imposta a norma » sono sostituite dalle seguenti: « inclusi nella base imponibile ai sensi »;

b) al numero 4), le parole: « assoggettati all'imposta a norma » sono sostituite dalle seguenti: « inclusi nella base imponibile ai sensi »;

c) il numero 4-*bis*) è sostituito dal seguente:

« 4-*bis*) i servizi accessori relativi alle spedizioni, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente decreto e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta; ».

Art. 12.

(Disposizioni relative ai termini di prescrizione delle obbligazioni doganali)

1. L'articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Art. 84. - *(Termini per la notifica dell'obbligazione doganale)* - 1. I termini per la notifica dell'obbligazione doganale avente ad oggetto diritti doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea.

2. Qualora l'obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è di sette anni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016 ».

Art. 13.

(Disposizioni relative alla partecipazione alle aste delle quote di emissioni dei gas a effetto serra)

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte II, titolo II, capo I, dopo l'articolo 20-*bis* è aggiunto il seguente:

« Art. 20-*ter*. - *(Autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, come modificato dal regolamento (UE) n. 1210/2011 della*

Commissione, del 23 novembre 2011) - 1. Ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, la Consob autorizza a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra, secondo quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 2, del medesimo regolamento, i soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo 4-*terdecies*, comma 1, lettera *l*), del presente decreto.

2. La Consob esercita nei confronti dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 i poteri informativi, di indagine, ispettivi, di intervento, nonché il potere di adottare provvedimenti ingiuntivi previsti nella presente parte, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione previste ai sensi del comma 4 del presente articolo.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettere *b*) e *c*), del regolamento (UE) n. 1031/2010 in relazione alla presentazione di offerte in conto proprio, le banche italiane iscritte nell'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le Sim iscritte nell'albo previsto dall'articolo 20 del presente decreto, possono presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti, se autorizzate ai sensi del presente decreto allo svolgimento dei servizi di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni previste nel citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e nel presente decreto, anche ai fini del rispetto, da parte di tali soggetti, delle norme di condotta di cui all'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 2-*bis*, del presente decreto, la Consob può dettare disposizioni di attuazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1031/2010, con riferimento alla procedura di autorizzazione dei soggetti previsti dal comma 1 del presente articolo, e per l'eventuale revoca dell'autorizzazione nelle ipotesi di cui all'articolo 59, paragrafo 6, lettere *b*) e *c*), del regolamento (UE) n. 1031/2010, nonché alle regole di condotta che i soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste sono tenuti ad osservare ai sensi del predetto regolamento »;

b) all'articolo 190, al comma 3 è premesso il seguente:

« 2-*quater*. La medesima sanzione prevista al comma 1 si applica per la violazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione nei confronti di:

a) Sim e banche italiane autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti ai sensi dell'articolo 20-*ter*;

b) soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo 4-*terdecies*, comma 1, lettera *l*), autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 20-*ter* »;

c) all'articolo 194-*quater*, comma 1, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente:

« *c-ter*) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma 2-*quater* »;

d) all'articolo 194-*septies*, comma 1, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

« *e-bis*) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma 2-*quater* ».

2. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'Autorità interessata provvede agli adempimenti del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

(Abrogazione di aiuto di Stato individuale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Caso SA.50464 (2018/N))

1. Il comma 1087 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

Art. 15.

(Attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa - Procedura di infrazione n. 2018/0354)

1. All'articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2 del presente articolo e in deroga agli articoli 13, 16, 17, 18-bis, comma 2, 64-bis, 64-quinquies, 72, comma 1, lettere a), b) e d), 78-ter, comma 1, lettere a), b) e d), 79, comma 1, lettere b), d) ed e), 80, comma 2, lettere b), c) ed e), e 102-bis, sono liberi gli atti di riproduzione, di comunicazione al pubblico, messa a disposizione del pubblico, distribuzione e prestito di opere o altro materiale, protetti ai sensi della normativa vigente sul diritto d'autore e sui diritti ad esso connessi, intendendosi per tali le opere letterarie, fotografiche e delle arti figurative in forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altri tipi di scritti, notazioni, compresi gli spartiti musicali, e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli audiolibri, e in formato digitale, protette da diritto d'autore o da diritti connessi, pubblicate o altrimenti rese lecitamente accessibili al pubblico, previa la loro trasformazione, ai sensi del comma 2-quater, in "copie in formato accessibile", intendendosi per tali quelle rese in una maniera o formato alternativi che consentano al beneficiario di avere accesso in maniera agevole e confortevole come una persona che non ha alcuna menomazione né alcuna delle disabilità di cui al comma 2-ter.

2-ter. L'eccezione di cui al comma 2-bis è riconosciuta alle seguenti categorie di beneficiari, indipendentemente da altre forme di disabilità:

a) non vedenti;

b) con una disabilità visiva che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilità e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente alle persone prive di tale disabilità;

c) con disabilità percettiva o di lettura e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilità;

d) con una disabilità fisica che le impedisce di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere.

2-quater. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica alle operazioni necessarie per apportare modifiche, convertire o adattare un'opera o altro materiale ai fini della produzione di una copia in formato accessibile. Sono altresì comprese le modifiche che possono essere necessarie nei casi in cui il formato di un'opera o di altro materiale sia già accessibile a taluni beneficiari mentre non lo è per altri, per via delle diverse menomazioni o disabilità o della diversa gravità di tali menomazioni o disabilità. Per consentire l'utilizzo delle opere e degli altri materiali protetti ai sensi del presente articolo trova applicazione l'articolo 71-quinquies.

2-quinquies. In attuazione di quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater è consentito:

a) a un beneficiario, o una persona che agisce per suo conto secondo le norme vigenti, di realizzare, per suo uso esclusivo, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui il beneficiario ha legittimamente accesso;

b) a un'entità autorizzata di realizzare, senza scopo di lucro, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui ha legittimamente accesso, ovvero, senza scopo di lucro, di comunicare, mettere a disposizione, distribuire o dare in prestito la stessa copia a un beneficiario o a un'altra entità autorizzata affinché sia destinata a un uso esclusivo da parte di un beneficiario.

2-sexies. Ai fini di quanto previsto al comma *2-quinquies*, lettera *b*), per "entità autorizzata" si intende un'entità, pubblica o privata, riconosciuta o autorizzata secondo le norme vigenti a fornire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni. Nella categoria rientrano anche gli enti pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono ai beneficiari istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni come loro attività primarie, obbligo istituzionale o come parte delle loro missioni di interesse pubblico. Le entità autorizzate stabilite sul territorio nazionale trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme stabilite dalla normativa vigente, attestando la loro denominazione, i dati identificativi, i contatti, il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente comma. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per la famiglia e le disabilità, stabilisce con proprio decreto le modalità per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi di cui ai commi *2-undecies*, *2-duodecies* e *2-terdecies*.

2-septies. Ogni copia in formato accessibile, realizzata ai sensi dei commi da *2-bis* a *2-sexies*, deve rispettare l'integrità dell'opera o di altro materiale interessato, essendo consentiti unicamente le modifiche, le conversioni e gli adattamenti strettamente necessari per rendere l'opera, o altro materiale, accessibile nel formato alternativo e rispondenti alle necessità specifiche dei beneficiari di cui al comma *2-ter*. A tal fine, ogni copia in formato accessibile deve essere sempre accompagnata dalla menzione del titolo dell'opera, o di altro materiale, dei nomi di coloro che risultano autori, editori e traduttori dell'opera nonché delle ulteriori indicazioni che figurano sull'opera o altro materiale secondo quanto previsto dalla legge. Nel determinare se le modifiche, conversioni o adattamenti siano necessari, i beneficiari non hanno l'obbligo di condurre verifiche sulla disponibilità di altre versioni accessibili dell'opera o altro materiale. L'eccezione di cui al comma *2-bis* non si applica all'entità autorizzata nel caso in cui siano già disponibili in commercio versioni accessibili di un'opera o di altro materiale, fatta salva la possibilità di miglioramento dell'accessibilità o della qualità delle stesse.

2-octies. L'esercizio delle attività previste dai commi *2-bis* e seguenti è consentito nei limiti giustificati dal fine perseguito, per finalità non commerciali, dirette o indirette, e senza scopo di lucro; esso non è subordinato al rispetto di ulteriori requisiti in capo ai beneficiari. Sono prive di effetti giuridici le clausole contrattuali dirette a impedire o limitare l'applicazione dei commi da *2-bis* a *2-septies*. Gli utilizzi consentiti non devono porsi in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o di altro materiale e non devono arrecare ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei relativi diritti.

2-novies. Alle entità autorizzate non è imposto alcun obbligo di produzione e diffusione di copie in formato accessibile di opere o altro materiale protetto e possono chiedere ai beneficiari esclusivamente il rimborso del costo per la trasformazione delle opere in formato accessibile nonché delle spese necessarie per la consegna delle stesse.

2-decies. Le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano possono effettuare le operazioni di cui ai commi *2-bis*, *2-quater* e *2-quinquies* per un beneficiario o un'altra entità autorizzata stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea. I beneficiari o le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano possono ottenere o avere accesso a una copia in formato accessibile da un'entità autorizzata stabilita in qualsiasi altro Stato membro dell'Unione europea.

2-undecies. Le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in ordine al trattamento dei dati personali, devono:

- a)* distribuire, comunicare e rendere disponibili le copie in formato accessibile unicamente ai beneficiari o ad altre entità autorizzate;
- b)* prendere opportune misure per prevenire la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico non autorizzate delle copie in formato accessibile;
- c)* prestare la dovuta diligenza nel trattare le opere o altro materiale e le relative copie in formato accessibile e nel registrare tutte le operazioni effettuate;

d) pubblicare e aggiornare, se del caso nel proprio sito *web*, o tramite altri canali *online* o *offline*, informazioni sul modo in cui le entità autorizzate rispettano gli obblighi di cui alle lettere a), b) e c).

2-duodecies. Le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano devono fornire le seguenti informazioni in modo accessibile, su richiesta, alle categorie di beneficiari di cui al comma *2-ter*, alle entità autorizzate, anche stabilite all'estero, e ai titolari dei diritti:

a) l'elenco delle opere o di altro materiale per cui dispongono di copie in formato accessibile e i formati disponibili;

b) il nome e i contatti delle entità autorizzate con le quali hanno avviato lo scambio di copie in formato accessibile a norma del comma *2-decies*.

2-terdecies. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma *2-duodecies* sono comunicate annualmente ai competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali ai fini della comunicazione periodica alla Commissione europea ».

Capo VI

DISPOSIZIONI DI TUTELA DELLA SALUTE UMANA

Art. 16.

(Attuazione della direttiva (UE) 2017/1572 che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano)

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo, le parole: « , nonché della direttiva 2003/94/CE » sono soppresse;

b) all'articolo 52-*bis*, comma 1, alinea, le parole: « e di origine biologiche » sono sostituite dalle seguenti: « , di quelle biologiche e di quelle derivanti da tessuti, organi, liquidi umani e animali, »;

c) all'articolo 53:

1) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« *10-bis*. L'AIFA tiene altresì conto della raccolta delle procedure dell'Unione sulle ispezioni e sullo scambio di informazioni - *Compilation of Community Procedures on Inspections and Exchange of Information*, regolarmente aggiornata dall'EMA, pubblicata dalla Commissione »;

2) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

« *14-bis*. L'AIFA è dotata, nell'ambito del proprio servizio ispettivo, di un sistema di qualità adeguatamente concepito periodicamente aggiornabile, cui si attengono il personale e la dirigenza di tale servizio »;

3) al comma 15, le parole: « e la Commissione consultiva tecnico-scientifica » sono soppresse;

d) all'articolo 58, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1*. Il presente capo fissa i principi e le linee guida relativi alle norme di buona fabbricazione dei medicinali per uso umano la cui produzione o importazione è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 50. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, i principi e le linee guida di cui al presente capo si applicano anche ai medicinali sperimentali per uso umano la cui produzione è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 »;

e) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1*. Ai fini del presente capo valgono le seguenti definizioni e, per quanto non previsto, le definizioni contenute nel regolamento delegato (UE) 2017/1569 della Commissione, del 23 maggio 2017:

a) *medicinale sperimentale*: una forma farmaceutica di un principio attivo o di un placebo saggiato come medicinale sperimentale o come controllo in una sperimentazione clinica, compresi i medicinali che hanno già ottenuto un'AIC ma che sono utilizzati o preparati, secondo formula magistrale, o

confezionati, in forme diverse da quella autorizzata, o sono utilizzati per indicazioni non autorizzate o per ottenere ulteriori informazioni sulla forma autorizzata;

b) produttore: qualunque persona impegnata in attività per le quali è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 50 del presente decreto, ovvero l'autorizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, concernente l'autorizzazione alla fabbricazione e all'importazione di medicinali sperimentali;

c) sistema di qualità farmaceutica: la somma di tutte le procedure messe in atto per garantire che i medicinali abbiano la qualità richiesta per l'uso cui sono destinati;

d) norme di buona fabbricazione: le regole tecniche relative al sistema di qualità che garantiscono che i medicinali sono costantemente prodotti, importati e controllati secondo norme di qualità adeguate all'uso cui sono destinati;

e) mascheramento: oscuramento intenzionale dell'identità di un medicinale sperimentale secondo le istruzioni del promotore della sperimentazione, così come definito all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211;

f) smascheramento: rivelazione dell'identità di un medicinale mascherato »;

f) all'articolo 60, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *I-bis.* Per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate sono prese in considerazione le linee guida relative alle buone prassi di fabbricazione specifiche per tali medicinali, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate »;

g) l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

« Art. 61. - (*Conformità alle norme di buona fabbricazione*) - 1. Il produttore è tenuto a eseguire le operazioni di produzione conformemente alle norme di buona fabbricazione e all'autorizzazione alla produzione. Questa disposizione si applica anche ai medicinali destinati esclusivamente all'esportazione.

2. I medicinali importati da Paesi terzi rispondono a norme di produzione almeno equivalenti a quelle in vigore nell'Unione europea e sono prodotti da fabbricanti debitamente autorizzati a tal fine. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, concernente l'autorizzazione alla fabbricazione e all'importazione di medicinali sperimentali, l'importatore di medicinali sperimentali garantisce la rispondenza a norme di produzione almeno equivalenti a quelle in vigore nell'Unione europea e che tali medicinali sono prodotti da fabbricanti notificati alle autorità competenti e da queste abilitati allo scopo »;

h) l'articolo 62 è sostituito dal seguente:

« Art. 62. - (*Conformità all'autorizzazione all'immissione in commercio*) - 1. Il produttore è tenuto ad eseguire tutte le operazioni di produzione o di importazione dei medicinali soggetti a un'AIC in conformità alle informazioni fornite nella relativa domanda di autorizzazione approvata dall'AIFA. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, concernente l'autorizzazione alla fabbricazione e all'importazione di medicinali sperimentali, il produttore di medicinali sperimentali è tenuto a eseguire tutte le operazioni di produzione in conformità alle informazioni fornite dal promotore della sperimentazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e accettate dalle competenti autorità.

2. Il produttore riesamina a intervalli regolari, adeguati rispetto alle esigenze tecniche, i propri metodi di produzione alla luce del progresso tecnico e scientifico e dello sviluppo dei medicinali sperimentali. Quando è necessaria una variazione di AIC, la richiesta di variazione è presentata all'AIFA.

3. Per i medicinali sperimentali, nelle more dell'applicazione dell'articolo 16 del citato regolamento (UE) n. 536/2014, quando è necessaria una modifica alla domanda di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, la relativa richiesta è presentata all'AIFA »;

i) l'articolo 63 è sostituito dal seguente:

« Art. 63. - (*Sistema di garanzia della qualità*) - 1. Il produttore istituisce, attua e mantiene un efficace sistema di qualità farmaceutica, sulla base delle linee guida adottate dall'EMA, che implica l'attiva partecipazione della dirigenza e del personale a tutte le diverse attività di produzione, documentazione e controllo »;

l) all'articolo 64, comma 1, dopo la parola: « produttivo » sono inserite le seguenti: « o di importazione »;

m) all'articolo 65:

1) al comma 1, dopo la parola: « sanitaria, » sono inserite le seguenti: « il produttore garantisce che »;

2) al comma 2, le parole: « Gli stabilimenti e gli impianti » sono sostituite dalle seguenti: « I locali e le attrezzature »;

3) al comma 3, le parole: « Gli stabilimenti e gli impianti » sono sostituite dalle seguenti: « I locali e le attrezzature » e dopo la parola: « produttivo » sono inserite le seguenti: « o di importazione »;

4) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Locali e attrezzature »;

n) l'articolo 66 è sostituito dal seguente:

« Art. 66. - (*Documentazione*) - 1. Il produttore istituisce e aggiorna un sistema di documentazione basato su specifiche, formule di produzione, istruzioni di lavorazione e di imballaggio, procedure e registrazioni per ogni operazione produttiva eseguita. Il sistema di documentazione garantisce la qualità e l'integrità dei dati. La documentazione è chiara, veritiera, aggiornata. Il produttore tiene a disposizione procedure prestabilite e condizioni della produzione generale e i documenti specifici alla produzione di ciascun lotto. Tale insieme di documenti permette di ricostruire l'*iter* di produzione di ogni lotto. La documentazione sui lotti di un medicinale è conservata per almeno un anno dalla data di scadenza dei lotti cui si riferisce o per almeno cinque anni dal rilascio degli attestati di cui all'articolo 52, comma 8, lettera c), se questo termine è più lungo.

2. Se in luogo di documenti scritti si utilizzano sistemi di documentazione fotografica, di elaborazione elettronica o di altro tipo, il produttore convalida preventivamente i sistemi, provando che i dati verranno adeguatamente memorizzati durante il periodo di conservazione previsto. I dati memorizzati da tali sistemi sono resi disponibili in forma semplice e leggibile e forniti alle autorità competenti su loro richiesta. I dati memorizzati in forma elettronica sono protetti contro l'accesso illecito, perdite o danneggiamenti, per esempio mediante metodi quali la duplicazione o la produzione di copie di riserva trasferite su altri sistemi di stoccaggio; è inoltre conservata traccia delle modifiche apportate ai dati »;

o) all'articolo 67:

1) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. I produttori garantiscono che le varie operazioni di produzione siano effettuate secondo istruzioni e procedure prestabilite e in base alle norme di buona fabbricazione. I produttori mettono a disposizione altresì risorse adeguate e sufficienti per l'esecuzione dei controlli durante la produzione. Deviazioni dalle procedure e difetti di produzione sono documentati e accuratamente investigati.

2. Adeguati provvedimenti tecnico-organizzativi sono presi per evitare contaminazioni crociate e frammischiamenti.

3. Ogni nuova produzione o modifica importante alla produzione di un medicinale è convalidata. Fasi critiche dei processi produttivi sono regolarmente oggetto di nuova convalida »;

2) il comma 4 è abrogato;

p) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

« Art. 68. - (*Controllo di qualità*) - 1. Il produttore istituisce e mantiene un sistema di controllo della qualità posto sotto la responsabilità di una persona adeguatamente qualificata e indipendente dalla produzione. Tale persona dispone o ha accesso a uno o più laboratori di controllo della qualità dotati di personale e di strumenti adeguati per analizzare e testare le materie prime, i materiali da imballaggio e i prodotti intermedi e finiti.

2. Per i medicinali, compresi quelli importati da Paesi terzi, può essere fatto ricorso a laboratori esterni, autorizzati conformemente agli articoli 69 e 30, comma 2, secondo periodo.
 3. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, per i medicinali sperimentali, il promotore della sperimentazione fa sì che il laboratorio esterno sia conforme ai requisiti descritti nella domanda di autorizzazione della sperimentazione, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211. Quando i prodotti sono importati da Paesi terzi, le analisi non sono obbligatorie, ferma restando la responsabilità dell'importatore di verificare che essi siano prodotti e controllati secondo *standard* almeno equivalenti a quelli previsti dalle normative europee.
 4. Durante il controllo finale del prodotto finito, prima della distribuzione o dell'immissione in commercio, il sistema di controllo della qualità tiene conto, oltre che dei risultati delle analisi, anche di informazioni essenziali come le condizioni di produzione, i risultati dei controlli nel corso del processo, l'esame dei documenti di produzione, la conformità del prodotto alle specifiche e dell'imballaggio definitivo.
 5. I campioni di ogni lotto di medicinale finito sono conservati per almeno un anno dalla data di scadenza. I campioni delle materie prime usate nel processo di produzione, esclusi solventi, gas o acqua, sono conservati per almeno due anni dal rilascio del lotto del medicinale. Tale periodo può essere abbreviato se il periodo di stabilità della materia prima, indicato nella specifica che la riguarda, è più breve. Tutti i campioni sono tenuti a disposizione delle autorità competenti. Con l'approvazione dell'AIFA possono essere definite altre condizioni di campionamento e di conservazione delle materie prime e di taluni medicinali quando sono prodotti singolarmente o in piccola quantità, o il loro immagazzinamento solleva particolari problemi »;
- q) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:
- « Art. 69. - (*Appalto di operazioni*) - 1. Ogni operazione di importazione, di produzione o operazione collegata, affidata contrattualmente a terzi, forma oggetto di un contratto scritto.
2. Il contratto definisce chiaramente le responsabilità delle parti e in particolare l'obbligo dell'appaltatore di rispettare le norme di buona fabbricazione e il modo in cui la persona qualificata, di cui all'articolo 50, comma 2, lettera c), responsabile della certificazione di ciascun lotto, deve esercitare le proprie funzioni.
 3. L'appaltatore non può subappaltare alcun lavoro affidatogli senza un'autorizzazione scritta del committente.
 4. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 63, paragrafo 4, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, l'appaltatore rispetta i principi e le linee guida delle norme di buona fabbricazione applicabili alle operazioni interessate e stabiliti nel territorio dell'Unione europea e si sottopone alle ispezioni effettuate dalle autorità competenti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del presente decreto e all'articolo 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 »;
- r) all'articolo 70:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Per i medicinali, il produttore mette in opera un sistema che registra ed esamina i reclami e un sistema efficace di ritiro rapido, in qualunque momento, dei medicinali già nella rete di distribuzione. Egli registra ed esamina ogni reclamo relativo a difetti e informa l'AIFA e, se del caso, il titolare dell'AIC di tutti i difetti che possono dar luogo a ritiri dal mercato o ad anormali limitazioni delle forniture e, nei limiti del possibile, indica i Paesi di destinazione. I ritiri dal mercato sono effettuati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 7 »;
 - 2) i commi 2 e 3 sono abrogati;
 - 3) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Reclami e ritiri del medicinale »;
 - s) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:
« Art. 71. - (*Autoispezione*) - 1. In seno al sistema qualità farmaceutica, il produttore effettua ripetute

autoispezioni per controllare l'applicazione e il rispetto delle norme di buona fabbricazione e proporre le necessarie azioni correttive o le misure preventive. Le autoispezioni sono registrate come pure tutti i successivi correttivi e tali registrazioni sono conservate per almeno dieci anni »;

t) all'articolo 142, comma 1, dopo la parola: « successivamente » sono inserite le seguenti: « o che non sono stati osservati gli obblighi e le condizioni imposti all'atto del rilascio dell'AIC o all'atto dell'approvazione delle variazioni da parte dell'AIFA »;

u) all'articolo 157, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente:

« *1-ter.* I farmaci ritirati sono stoccati dalla ditta titolare di AIC presso appositi magazzini individuati dalla stessa. Dopo la verifica del numero di confezioni rientrate, effettuata dal Comando dei Carabinieri per la tutela della salute, e a seguito dell'autorizzazione da parte dell'AIFA, il titolare dell'AIC procede alla distruzione dei medicinali rientrati, con oneri a suo carico, sotto la vigilanza del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute competente per territorio. Per la distruzione dei farmaci posti sotto sequestro vale quanto disposto per i farmaci ritirati, salvo diversa disposizione da parte dell'autorità giudiziaria ».

Art. 17.

(Designazione dell'autorità competente in materia di dispositivi medici e dispositivi medici diagnostici in vitro ai sensi dei regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746)

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

« *e-bis*) autorità competente: Ministero della salute;

e-ter) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute »;

b) all'articolo 24, dopo il comma 4-*bis* sono aggiunti i seguenti:

« *4-ter.* L'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-bis*), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 101 del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi. L'autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-ter*), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*).

4-quater. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/745, da aggiornare almeno ogni tre anni. Fino all'adozione del suddetto decreto, alle attività di valutazione conseguenti alle domande presentate ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/745 si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro della salute 14 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2004 ».

2. Al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

« *e-bis*) autorità competente: Ministero della salute;

e-ter) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute »;

b) all'articolo 12, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« *3-bis.* L'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-bis*), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 101 del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi medici. L'autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-ter*), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto nazionale del sistema

informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*).

3-ter. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/745, da aggiornare almeno ogni tre anni. Fino all'adozione del suddetto decreto, alle attività di valutazione, di competenza del Ministero della salute, conseguenti alle domande presentate ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/745 si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro della salute 14 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2004 ».

3. Al decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

« e-bis) autorità competente: Ministero della salute;

e-ter) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute »;

b) all'articolo 20, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3 -bis. L'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e-bis), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 96 del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi medici. L'autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e-ter), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2017/746, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*).

3-ter. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/746. Le tariffe sono aggiornate ogni tre anni.

3-quater. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 3-ter, alle attività di valutazione di competenza del Ministero della salute previste dagli articoli 34, 40, paragrafo 4, e 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/746 si applica la tariffa prevista per il costo complessivo per il riconoscimento dell'organismo dal decreto del Ministro della salute 14 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2004 »;

c) il comma 2 dell'articolo 21 è abrogato.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA

AMBIENTALE

Art. 18.

(Disposizioni relative alla responsabilità primaria e alla responsabilità ultima in materia di combustibile esaurito o rifiuti radioattivi - Procedura di infrazione n. 2018/2021)

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. - (*Principi generali*) - 1. I soggetti produttori di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi e i soggetti titolari di autorizzazioni per attività o impianti connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi sono responsabili in via principale della sicurezza della gestione di tali materie radioattive.

2. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 o di altra parte responsabile, lo Stato è responsabile in via sussidiaria riguardo alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi prodotti nel territorio nazionale, con esclusione dei casi riguardanti la restituzione di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o al fabbricante in territorio estero o la spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca al Paese dal quale proviene la fornitura dei combustibili di reattori di ricerca o in cui sono stati

fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili.

3. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in uno Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo per il trattamento o il ritrattamento, lo Stato è responsabile, in via sussidiaria rispetto agli altri soggetti obbligati, dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive prodotte nel territorio nazionale, compresi eventuali rifiuti qualificabili come sottoprodotti, definiti come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento.

4. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in Italia, per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilità sussidiaria dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive, compresi eventuali rifiuti qualificabili come sottoprodotti, definiti come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento, è dello Stato membro dell'Unione europea o del Paese terzo dal cui territorio tali materie radioattive sono state spedite.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Art. 19.

(Disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - Corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE - Caso EU-Pilot 8718/16/ENVI)

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tal fine, i produttori e i terzi che agiscono in loro nome trasmettono annualmente e gratuitamente all'ISPRA i dati relativi ai RAEE:

a) ricevuti presso i distributori;

b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento;

c) oggetto di raccolta differenziata »;

b) all'articolo 23, comma 3, le parole: « oppure qualora le stesse siano avviate al trattamento al di fuori dei sistemi di cui all'articolo 8, comma 2 » sono soppresse;

c) all'articolo 28, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio del produttore e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale, dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica »;

d) all'articolo 30, comma 2, le parole: « deve nominare » sono sostituite dalle seguenti: « deve designare, con mandato scritto, »;

e) all'Allegato V, il titolo dell'Allegato è sostituito dal seguente: « Obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 19 »;

f) all'Allegato V, Parte 1, dopo le parole: « Obiettivi minimi applicabili per categoria dal » sono inserite le seguenti: « 13 agosto 2012 »;

g) all'Allegato VI, punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) le AEE difettose sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per riparazione sotto garanzia ai fini del riutilizzo; o »;

h) all'Allegato VI, punto 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o da terzi che agiscono a suo nome ».

Art. 20.

(Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature - Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI)

1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli

sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana ».

Art. 21.

(Abrogazione delle disposizioni recanti estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 149, 150 e 151 sono abrogati.

Capo VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 22.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

IL PRESIDENTE

1.2.5. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
15 aprile 2019
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge
europea 2018 (822-B)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

RIZZOTTI, TESTOR, GIAMMANCO, MASINI, CESARO, MINUTO

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso "4", alinea, sostituire le parole: "subordinano il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento", con le seguenti: "subordinano il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale e di un tirocinio di adattamento".

ORDINE DEL GIORNO

G1.100

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018»,

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge europea 2018 reca norme relative alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e prevede alla lettera *f*) alcune novelle all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, inerenti la disciplina delle misure compensative relative ai casi in cui la formazione ricevuta all'estero riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia, o in cui la professione regolamentata includa una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente e la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente;

nulla è disposto al fine di prevedere, anche per i titolari di qualifiche professionali acquisite all'estero, i medesimi requisiti di tirocinio professionale previsti per i titolari delle stesse qualifiche acquisite in Italia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito del decreto legislativo n. 206 del 2007, di attuazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali, salvo il caso in cui si tratti di cittadino dell'UE che abbia esercitato la professione nello Stato membro d'origine per un periodo congruo alla normativa italiana, che il riconoscimento di cui al capo II del citato decreto legislativo sia subordinato alternativamente:

a) al compimento di un tirocinio professionale della medesima durata di quella richiesta dalla normativa nazionale italiana, qualora non sia stato già effettuato nello Stato membro d'origine;

b) all'attestazione del compimento di un tirocinio professionale nello Stato membro d'origine della medesima durata di quella richiesta dalla normativa nazionale italiana.

EMENDAMENTO

Art. 3

3.1

GINETTI, PITTELLA, FEDELI, MASINI, GIAMMANCO, CESARO, MINUTO

Al comma 1, sostituire le parole: "31 ottobre 2019," con le seguenti: "31 luglio 2019".

ORDINI DEL GIORNO

Art. 6

G6.100

MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018",

premesso che:

la legge europea e la legge di delegazione europea sono strumenti normativi di estrema importanza, con particolare riguardo alla esigenza di sanare le procedure di infrazione aperte ma soprattutto di chiudere con celerità i casi di pre-contenzioso;

l'articolo 6 del disegno di legge in esame, inserito nel corso dell'esame alla Camera, reca alcune modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, c.d. Codice del consumo, volte ad adeguare la normativa interna alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, , recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate

sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) n. 2017/2394 e la direttiva n. 2009/22/CE, è entrato in vigore il 3 dicembre 2018;

la pressione migratoria, attraverso il Mediterraneo, sul confine Sud dell'Unione europea, colpisce soprattutto l'Italia, che in questi anni ha rappresentato il luogo di primo approdo, con conseguenze di grande rilievo sia in termini di impegno nelle operazioni di salvataggio, coordinate quasi sempre dalla Guardia costiera italiana, che di identificazione, registrazione e trattamento delle domande di asilo, sia nelle capacità di accoglienza. Va evidenziato che l'azione italiana ha scongiurato il verificarsi di nuove tragedie in mare evitando nuove vittime,

impegna il Governo:

ad adottare misure affinché siano richiamati il ruolo e i compiti di coordinamento della Guardia costiera italiana, nelle sue operazioni e articolazioni, sostenendone l'implementazione più efficiente e con maggiori dotazioni di uomini e di mezzi;

a meglio specificare le misure finalizzate a superare i limiti strutturali della politica migratoria dell'Unione e degli strumenti di cui essa attualmente dispone, tali da imporre una riscrittura delle regole e una piena collaborazione tra l'Unione europea e Paesi, come l'Italia, più direttamente investiti dai flussi migratori;

a prevedere misure volte a supportare con apposite risorse economiche l'Italia, ovvero a consentirle di sottrarre i maggiori oneri derivanti dalla gestione del fenomeno migratorio dai trasferimenti finanziari italiani che concorrono a sostenere il bilancio UE.

Art. 18

G18.100

MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018",

premesso che:

la legge europea e la legge di delegazione europea sono strumenti normativi di estrema importanza, con particolare riguardo alla esigenza di sa-

nare le procedure di infrazione aperte ma soprattutto di chiudere con celerità i casi di pre-contenzioso;

l'articolo 18, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, al fine di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2021, novella il decreto legislativo n. 45 del 2014, introducendovi l'art. 1-bis, che reca disposizioni sull'attribuzione delle responsabilità (in via sia principale sia sussidiaria) della sicurezza della gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi,

impegna il Governo:

ad adottare misure finalizzate a sostenere una politica delle infrastrutture che permetta alle imprese italiane di accrescere la produttività, consenta all'Italia di restare inserita nei flussi commerciali tra l'Europa e il resto del mondo, abbattendo così i costi di trasporto e le strozzature della logistica che sono un freno anche alla localizzazione di nuove imprese, permetta di puntare all'obiettivo strategico di fare del nostro Paese il primo Paese manifatturiero in Europa, in questo modo garantendo la creazione di nuovi e migliori posti di lavoro;

ad assumere impegni per la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali (almeno 28) e della TAV, opera che non solo risponde ad una opportunità infrastrutturale dell'Italia ma rappresenta una necessaria battaglia politica, fra quanti sostengono l'importanza di un Paese finalmente all'altezza delle grandi sfide internazionali e quanti preferiscono pronunciare i soliti no sterili e vuoti, che condanneranno i territori all'isolamento economico, politico e sociale dal resto d'Europa.

EMENDAMENTI

Art. 20

20.1 (testo 2)

MALAN

Al comma 1, capoverso, lettera f), sopprimere le parole: «derivanti dalla manutenzione del verde pubblico di comuni».

20.3

GINETTI, PITTELLA, FEDELI, MASINI, GIAMMANCO, CESARO, MINUTO

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: "pubblico dei comuni,".

20.5

GALLONE, BERUTTI, TESTOR, TIRABOSCHI, MASINI, GIAMMANCO, CESARO,
MINUTO, MALAN

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Fatta salva l'esclusione di cui alla presente lettera per gli sfalci e le potature costituiti da sostanze naturali e non pericolose provenienti da attività agricole e forestali, resta ferma, in ogni caso, la possibilità di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 184-bis per la qualifica come sottoprodotto per materiali diversi o provenienti da attività diverse o destinati a impieghi diversi da quelli su indicati."

ORDINE DEL GIORNO

G20.100

MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018",

premesso che:

la legge europea e la legge di delegazione europea sono strumenti normativi di estrema importanza, con particolare riguardo alla esigenza di sanare le procedure di infrazione aperte ma soprattutto di chiudere con celerità i casi di pre-contenzioso;

l'articolo 20, modificato dalla Camera dei deputati, è finalizzato alla chiusura del Caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI concernente specifiche ulteriori

— 7 —

'esclusioni' dalla normativa sui rifiuti introdotte dal legislatore nazionale all'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152/2006,

impegna il Governo:

a prevedere misure dettagliate relative alla procedura di esclusione delle concessioni demaniali dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE, considerato che la direttiva *Bolkestein* non è una normativa dell'Unione Europea relativa ai "beni", ma riguarda i servizi nel mercato europeo comune;

ad escludere il commercio su aree pubbliche dall'applicazione della direttiva citata, nel rispetto degli articoli della Costituzione della Repubblica Italiana che tutelano l'interesse dell'impresa quale struttura sociale ed economica, anche in deroga ai trattati internazionali che ne vincolino il libero esercizio, ritenuto prevalente l'interesse nazionale al sostegno economico dell'attività imprenditoriale in straordinarie fasi congiunturali di grave crisi economica.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 822-B
XVIII Legislatura

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) (sui lavori della Commissione)

[N. 80 \(pom.\)](#)

19 marzo 2019

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede referente

[N. 81 \(pom.\)](#)

21 marzo 2019

[N. 83 \(ant.\)](#)

26 marzo 2019

[N. 87 \(ant.\)](#)

9 aprile 2019

[N. 88 \(pom.\)](#)

9 aprile 2019

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.3.2.1.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 80 (pom.) del 19/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 19 MARZO 2019
80ª Seduta

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (n. 73)
(Osservazioni alla 8a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il [PRESIDENTE](#), verificato che nessun senatore chiede di intervenire nella discussione generale sul provvedimento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie (n. 74)
(Osservazioni alla 8a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il [PRESIDENTE](#), verificato che nessun senatore chiede di intervenire in discussione generale sul provvedimento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) preannuncia che, per la prossima seduta, sarà avviato l'esame del disegno di legge europea 2018 (Atto Senato n. 822-B), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, assegnato alla 14a Commissione in sede referente il 15 marzo scorso.

Il Presidente ricorda che, nella seduta del 13 marzo scorso, la senatrice Ginetti ha sollecitato un maggiore coinvolgimento dell'Ufficio di Presidenza nell'individuazione dei senatori incaricati di rappresentare la Commissione nelle missioni all'estero. Propone che per le prossime missioni sia

assicurato il pieno coinvolgimento dei Gruppi parlamentari nell'individuazione dei componenti le delegazioni di rappresentanza della Commissione nelle missioni all'estero.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.3.2.1.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 81 (pom.) del 21/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

GIOVEDÌ 21 MARZO 2019

81ª Seduta

Presidenza del Presidente

[LICHERI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Barra Caracciolo.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (n. 73)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), relatore, presenta uno schema di osservazioni favorevoli, con alcuni rilievi inerenti la completa e corretta formulazione del decreto di attuazione, rispetto al dettato della direttiva.

In particolare, si suggerisce una riformulazione delle finalità indicate all'articolo 1 dello schema, nonché del riferimento alla dichiarazione CE contenuto nell'articolo 7, comma 2, e della norma sul periodo transitorio per la commercializzazione dei componenti, prevista all'articolo 8, comma 5, dello schema. Inoltre, si rileva l'opportunità di integrare l'articolo 7, comma 2, con il divieto di limitare od ostacolare l'immissione sul mercato dei componenti, come stabilito all'articolo 8 della direttiva, e di prevedere che la comunicazione alla Commissione europea, prevista all'articolo 16, relativa alle verifiche supplementari sui sottosistemi strutturali muniti di dichiarazione CE, esponga anche i pertinenti motivi giustificatori.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni, allegato al resoconto di seduta, che è approvato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza

delle ferrovie (n. 74)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), relatore, presenta uno schema di osservazioni favorevoli.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di richieste di intervento, pone in votazione lo schema di osservazioni, allegato al resoconto di seduta, che è approvato.

IN SEDE REFERENTE

(822-B) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), relatore, illustra le modifiche apportate durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, al disegno di legge europea 2018, ricordando che esso è stato approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 5 dicembre e in seconda lettura alla Camera il 12 marzo scorso.

Per effetto delle modificazioni e integrazioni apportate in prima e in seconda lettura, il testo si compone ora di 22 articoli, con cui si affrontano sei procedure di infrazione, quattro casi EU-Pilot e due casi di aiuti di Stato. Inoltre, si dà attuazione a due direttive, si provvede all'adeguamento a cinque regolamenti e si dà esecuzione a un accordo internazionale in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri.

Il provvedimento è di particolare importanza poiché è volto a ridurre il numero delle procedure per violazione del diritto europeo, che sono ulteriormente aumentate con le ultime decisioni adottate dalla Commissione europea il 7 marzo scorso. Risultano, infatti, attualmente aperte nei confronti dell'Italia 74 procedure di infrazione, di cui 64 per violazione del diritto dell'Unione e 10 per mancato recepimento di direttive.

In riferimento all'articolo 1, che reca modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al fine di definire le questioni oggetto della procedura europea di infrazione n. 2018/2175, il relatore sottolinea che esso è stato modificato dalla Camera dei deputati, limitatamente alla lettera f) del comma 1.

La norma concerne alcune ipotesi relative alle misure compensative, richieste nel caso in cui la formazione svolta nell'altro Stato membro preveda materie sostanzialmente diverse da quelle previste in Italia per la professione in questione. In tali casi, è rimessa all'autorità competente (e non all'interessato) la scelta tra prova attitudinale e tirocinio di adattamento, prevedendo comunque l'obbligo di sottoporre l'interessato a una successiva verifica finale.

Con l'emendamento approvato alla Camera sono state accorpate in unico comma le ipotesi in cui è rimessa allo Stato, anziché al richiedente, la scelta della misura compensativa più idonea, tra il tirocinio di adattamento o la prova attitudinale. Si tratta quindi di una riformulazione meramente tecnica, priva di portata modificativa sostanziale.

L'articolo 3 è stato, invece, inserito *ex novo*, con un emendamento del Governo. Esso reca disposizioni in materia di lettori di lingua straniera, in riferimento al caso EU Pilot 2079/11/EMPL, e prevede di posticipare di 10 mesi (dal 31 dicembre 2018 al 31 ottobre 2019) il termine entro il quale le Università dovranno stipulare i contratti integrativi di sede al fine di corrispondere agli *ex* lettori lo stesso trattamento economico previsto per i ricercatori universitari.

L'articolo 6, anch'esso introdotto durante l'esame alla Camera, con un emendamento del relatore, riguarda la designazione delle autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 2018/302, cosiddetto regolamento *geoblocking*. Il regolamento è finalizzato a impedire forme di discriminazione in base alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento, nei confronti degli acquirenti

di beni o servizi nel mercato interno. L'articolo designa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale autorità competente ai fini dell'applicazione del regolamento (ai sensi dell'articolo 7 del regolamento) e affida al Centro nazionale della rete europea dei consumatori (ECC-NET) il compito di assistere i consumatori nelle controversie con i professionisti (ai sensi dell'articolo 8 del regolamento). Durante l'esame alla Camera è stato modificato l'articolo 15, recante disposizioni attuative della direttiva (UE) 2017/1654, volta a garantire, in attuazione del Trattato di Marrakesh, che le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, possano avere accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni, compresi gli spartiti musicali, su qualsiasi supporto, anche in formato audio e digitale.

A tal fine, l'articolo prevede eccezioni al diritto d'autore e ai diritti connessi, per le copie di opere protette, trasformate in formato accessibile alle persone con disabilità visive, novellando l'articolo 71-*bis* della legge n. 633 del 1941 con l'aggiunta di dodici nuovi commi (da 2-*bis* a 2-*terdecies*) che, sostanzialmente, riprendono le previsioni degli articoli da 1 a 5 della direttiva. Tali eccezioni non si applicano nel caso in cui siano già disponibili in commercio versioni accessibili.

Con l'emendamento approvato alla Camera, è stato previsto che, qualora siano già disponibili versioni accessibili di un'opera o altro materiale protetto, sia comunque possibile fare nuove versioni al solo fine di migliorare l'accessibilità o la qualità delle versioni esistenti.

L'articolo 18, aggiunto con un emendamento del Governo alla Camera, è finalizzato a risolvere due punti di contestazione della procedura di infrazione n. 2018/2021, in merito alla gestione dei rifiuti nucleari e radioattivi.

In particolare, l'articolo prevede l'introduzione dell'articolo 1-*bis* nel decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, attuativo della direttiva n. 2011/70/Euratom, per stabilire la responsabilità primaria dei produttori o gestori del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi e la responsabilità sussidiaria dello Stato. Si precisa che dalla responsabilità sussidiaria statale sono escluse le restituzioni al territorio estero di sorgenti sigillate dismesse o di combustibile esaurito di reattori di ricerca, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili.

Per quanto riguarda le spedizioni transfrontaliere, finalizzate al trattamento o ritrattamento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, i commi 3 e 4 stabiliscono la responsabilità sussidiaria dello Stato per le spedizioni verso un altro Stato membro o Paese terzo, mentre per le spedizioni verso l'Italia, in aderenza a quanto previsto dalla direttiva, tale responsabilità è dello Stato membro o del Paese terzo a partire dal quale tali materie radioattive sono state spedite.

Il comma 5 dispone che, all'attuazione dei commi 2 e 3, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Altra modifica apportata alla Camera riguarda l'articolo 20, relativo al caso EU-Pilot 9180/17/ENVI, concernente lo smaltimento degli sfalci e delle potature. In particolare, l'articolo specifica che sono esclusi dalle procedure di gestione dei rifiuti, di cui alla parte IV del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), anche gli sfalci e le potature effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali e che il loro utilizzo in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, può avvenire anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, sempreché i processi e metodi utilizzati non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

Con un emendamento approvato dalla Camera è stato previsto che siano esclusi dalla nozione di rifiuto anche gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico di Comuni e città metropolitane.

Infine, all'articolo 22, recante la clausola di invarianza finanziaria, con un emendamento approvato alla Camera si fa salvo quanto previsto dall'articolo 4, relativo alle concessioni di tabacchi, che comporta oneri finanziari per i quali è prevista apposita copertura dallo stesso articolo 4.

Il sottosegretario BARRA CARACCILO esprime soddisfazione per il sollecito avvio dell'esame del provvedimento, considerata l'importanza ai fini della riduzione del precontenzioso con l'UE e si sofferma in particolare sull'articolo 18, ricordando la proficua discussione svolta già in prima lettura al

Senato, in base alla quale la normativa è stata riformulata per superare le obiezioni connesse con i profili di copertura finanziaria. La natura meramente sussidiaria dell'intervento dello Stato riguarda infatti un'eventualità di rischio non attuale per la quale non è quindi necessario prevedere in questa sede meccanismi di copertura.

Interviene la senatrice [GINETTI](#) (PD) per sottolineare l'incongruenza della modifica approvata dalla Camera all'articolo 15, che riprende un emendamento del Gruppo PD respinto in prima lettura al Senato, salvo limitare l'estensione ai soli sfalci e potature dei giardini pubblici, con discriminazione rispetto a quelli dei giardini privati che rimangono soggetti alle procedure di gestione dei rifiuti.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che martedì 26 marzo, alle ore 20.00, presso la Camera dei deputati ci sarà l'audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, sugli esiti del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2019.

Il Presidente ricorda altresì che, come da prassi consolidata degli ultimi anni, sono state trasmesse dal Dipartimento per le politiche europee, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 234 del 2012, relazioni e note informative predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, che in questo periodo hanno sovente ad oggetto le tematiche relative alla Brexit.

Tale documentazione è messa a disposizione dei senatori secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 6, della suddetta legge.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.

73

La 14ª Commissione permanente esaminato l'atto in titolo, premesso che:

- lo schema di decreto legislativo provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/797, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea, che sostituisce la direttiva 2008/57/CE, recepita con il decreto legislativo n. 191 del 2010, di cui lo schema prevede la conseguente abrogazione;

- la direttiva oggetto di recepimento rientra tra i provvedimenti europei adottati tra il 2013 e il 2016, nell'ambito del cosiddetto "quarto pacchetto ferroviario", il cui obiettivo è quello di favorire la creazione di uno spazio ferroviario unico europeo, completando il processo di progressiva liberalizzazione avviato negli anni Novanta. In particolare, la direttiva in attuazione ha la finalità di superare l'attuale frammentazione nel settore della regolamentazione tecnica ferroviaria, attraverso l'introduzione di un quadro normativo di riferimento, e fa parte, unitamente alla direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie, la cui attuazione è prevista dallo schema di decreto legislativo n. 74, del cosiddetto "pilastro tecnico", il cui obiettivo è quello di accrescere le economie di scala per le imprese ferrovie nell'UE e ridurre i costi e i tempi delle procedure amministrative;

- il provvedimento è stato predisposto in forza della delega legislativa conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), in cui si rinvia ai principi e criteri

direttivi generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, non essendo stati previsti specifici principi e criteri direttivi;

valutato che lo schema di decreto provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2016/797,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

- in riferimento all'articolo 1, che statuisce le finalità del provvedimento, si rileva l'opportunità di prevedere una formulazione che non riprenda testualmente l'obiettivo della direttiva di realizzare l'interoperabilità tra i sistemi degli Stati membri attraverso l'ottimale armonizzazione tra le loro normative tecniche, ma che stabilisca come finalità quella di contribuire al raggiungimento di tale obiettivo europeo, aderendo all'armonizzazione disposta dalla direttiva, per la parte di competenza nazionale;
- in riferimento al comma 2 dell'articolo 7, relativo alle condizioni di immissione sul mercato dei componenti di interoperabilità, si rileva che il divieto di sottoporre i componenti nuovamente a verifiche già effettuate nell'ambito della procedura relativa alla dichiarazione "CE" di conformità è funzionale al più ampio divieto di limitare od ostacolare l'immissione sul mercato dei componenti, come stabilito all'articolo 8 della direttiva, e che pertanto tale ultimo divieto dovrebbe essere esplicitato nella norma, alla stregua del successivo articolo 12 relativo ai sottosistemi;
- inoltre, lo stesso comma 2 dell'articolo 7 fa riferimento alla procedura di dichiarazione CE di cui all'articolo 9 del decreto. Valuti la Commissione di merito se non sia più opportuno riferirsi alla procedura CE di cui all'articolo 10 della direttiva, poiché concerne anche componenti provenienti da altri Stati membri, i quali avranno ottenuto la loro dichiarazione CE di conformità in base alla loro normativa nazionale, attuativa della direttiva;
- in riferimento al comma 5 dell'articolo 8, che riprende il testo della direttiva, stabilendo che "Le STI possono prevedere" un periodo di transizione per i componenti già immessi sul mercato, si ritiene opportuna una riformulazione in cui sia previsto che, "ove stabilito dalle pertinenti STI", i componenti già immessi sul mercato possono godere di un periodo di transizione, secondo le modalità ivi indicate, in quanto la norma nazionale non può stabilire cosa possano prevedere le STI, essendo queste emanate dall'Agenzia ferroviaria europea sulla base della normativa europea;
- in riferimento all'articolo 16, che disciplina l'ipotesi di mancato rispetto dei requisiti essenziali da parte dei sottosistemi strutturali muniti di dichiarazione CE, prevedendo la possibilità per l'ANSFISA di richiedere verifiche supplementari e l'obbligo per il Ministero delle infrastrutture di informare immediatamente la Commissione europea, si segnala che il corrispondente l'articolo 16 della direttiva specifica che, nell'informazione alla Commissione, lo Stato membro debba anche esporre i motivi che giustificano l'effettuazione delle ulteriori verifiche. Valuti, pertanto, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere tale specifica anche nel testo del decreto.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.

74

La 14ª Commissione permanente esaminato l'atto in titolo, premesso che:

- lo schema di decreto legislativo provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/797, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea, che sostituisce la direttiva 2004/49/CE, recepita con il decreto legislativo n. 162 del 2007, di cui lo schema prevede la conseguente abrogazione;

- la direttiva oggetto di recepimento rientra tra i provvedimenti europei adottati tra il 2013 e il 2016, nell'ambito del cosiddetto "quarto pacchetto ferroviario", il cui obiettivo è quello di favorire la creazione di uno spazio ferroviario unico europeo, completando il processo di progressiva liberalizzazione avviato negli anni Novanta. In particolare, la direttiva in attuazione ha la finalità di

superare l'attuale frammentazione nel settore della regolamentazione tecnica ferroviaria, attraverso l'introduzione di un quadro normativo di riferimento, e fa parte, unitamente alla direttiva (UE) 2016/797 sulla sicurezza delle ferrovie, la cui attuazione è prevista dallo schema di decreto legislativo n. 73, del cosiddetto "pilastro tecnico", il cui obiettivo è quello di accrescere le economie di scala per le imprese ferrovie nell'UE e ridurre i costi e i tempi delle procedure amministrative;

- il provvedimento è stato predisposto in forza della delega legislativa conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), in cui si rinvia ai principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, non essendo stati previsti specifici principi e criteri direttivi;

valutato che lo schema di decreto provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2016/798 e che non emergono criticità in relazione alle disposizioni di recepimento della direttiva, formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

1.3.2.1.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 83 (ant.) del 26/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 26 MARZO 2019

83ª Seduta

Presidenza del Presidente

[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE REFERENTE

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 944, congiunzione con il seguito dell'esame del Doc. LXXXVI, n. 2, e con l'esame del Doc. n. LXXXVII, n. 2, e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#), ai sensi dell'articolo 144-*bis*, comma 6, del Regolamento, propone di congiungere la discussione generale del provvedimento in titolo con quelle della Relazione programmatica 2019 e della Relazione consuntiva 2018, entrambe sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(822-B) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 11 di venerdì 29 marzo. Ricorda, al riguardo, che si tratta della terza lettura del provvedimento e che, pertanto, le modifiche potranno riguardare esclusivamente le parti modificate dalla Camera dei deputati.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il prossimo martedì 2 aprile, alle ore 13, è prevista l'audizione dell'Ambasciatore Maurizio Massari, Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, sullo stato dei negoziati relativi ai principali dossier europei. L'audizione si svolgerà in Senato, congiuntamente con l'omologa Commissione della Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 11,25.

1.3.2.1.4. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 87 (ant.) del 09/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 9 APRILE 2019
87ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 10,55.

IN SEDE REFERENTE

(822-B) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, comunica che sono pervenuti 1 ordine del giorno e 8 emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto di seduta. Comunica altresì che gli stessi sono tutti ammissibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019
(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 marzo.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (M5S), relatrice, introduce l'esame della Relazione consuntiva sulla

partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa al 2018, presentata il 5 marzo 2019 in base a quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. La Relazione consuntiva costituisce il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea, durante l'anno che si è concluso. Il testo della Relazione consuntiva relativa al 2018 presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative della legge n. 234 del 2012. Essa è articolata in quattro parti.

La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali e si divide, a sua volta, in due capitoli: il primo concerne le questioni istituzionali, con particolare riferimento allo sviluppo del processo di integrazione europea, ai negoziati sulla *Brexit*, alla legge elettorale europea e alla tutela dello Stato di diritto nell'Unione, mentre il secondo riguarda il coordinamento delle politiche macroeconomiche e tratta i temi della *governance* economica, dell'Unione bancaria, delle politiche sulla fiscalità diretta e indiretta, della tassazione sull'economia digitale, della cooperazione amministrativa e dell'Unione doganale.

In tale contesto, la Relazione afferma che nel corso del 2018, il Governo italiano ha lavorato per costruire un'Europa più vicina ai suoi cittadini e per rafforzarne la capacità di risposta alle sfide comuni, in primo luogo le migrazioni, la crescita economica e l'occupazione e la sicurezza. Tra i principali *dossier* istituzionali che hanno conosciuto significativi sviluppi nel 2018, anche grazie all'attivo contributo italiano figurano: l'Iniziativa dei Cittadini (ICE), la riforma della legge elettorale europea, le iniziative europee a sostegno del rispetto dello Stato di diritto, nonché la chiusura del complesso negoziato sul recesso del Regno Unito dall'Unione.

La seconda parte, quella più consistente del documento, è dedicata alle misure adottate nel quadro delle politiche orizzontali, tra cui le politiche per il mercato unico e la competitività, il mercato unico digitale, l'energia, il mercato dei capitali, e delle politiche settoriali, come le politiche di natura sociale, quelle per le imprese, il rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia o le politiche sulla dimensione esterna dell'Unione.

Con particolare riguardo alle politiche migratorie, l'azione del Governo si è concentrata sulla necessità di una concreta strategia europea volta a contenere i flussi e ad assicurare una reale condivisione degli oneri connessi alla gestione dei migranti e dei richiedenti asilo giunti nei Paesi di frontiera esterna.

In tale ottica, il Governo, a partire dalla seconda metà del 2018, ha esercitato una forte pressione politica nei confronti delle istituzioni UE e degli altri Stati membri, stigmatizzando in particolare il fatto che "l'intervento di unità navali appartenenti a missioni dell'Unione europea o di imbarcazioni civili battenti bandiera di altri Stati membri comportasse l'automatico sbarco dei migranti soccorsi sul territorio italiano". Tema, questo, che ha condotto, in occasione del Consiglio europeo di giugno, a sottolineare l'esigenza di "un nuovo approccio allo sbarco di chi viene salvato in operazioni di ricerca e soccorso, basato su azioni condivise o complementari tra gli Stati membri".

Sul fronte legislativo, il Governo ha reagito al pacchetto di proposte presentate dalla Commissione europea nel settembre 2018, tra le quali il progetto di riforma dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) (COM(2018) 631) di cui ha confermato il sostegno al suo rafforzamento, chiedendo tuttavia una valutazione del rapporto costi/benefici sui previsti incrementi di organico, e la proposta di modifica della direttiva rimpatri (COM(2018) 634), in cui ha evidenziato l'esigenza di regole efficaci in grado di sostenere gli Stati più esposti ai flussi, senza invadere gli ambiti di sovranità nazionale.

Sulla proposta di riforma del regolamento Dublino (COM (2016) 270), il Governo ha espresso la propria opposizione al mantenimento dell'attuale impianto, "che sostanzialmente continua a penalizzare gli Stati di primo ingresso senza prevedere concreti strumenti di solidarietà per la gestione e l'accoglienza dei richiedenti asilo". Ha altresì difeso con forza la cosiddetta "logica di pacchetto", in forza della quale i diversi progetti legislativi connessi alla riforma del Sistema comune di asilo sono da considerare tra loro interconnessi sia sul piano tecnico che politico, e vanno pertanto approvati all'esito di un accordo complessivo.

Sempre in tema di asilo, la Relazione fa riferimento, in allegato, al parere contrario in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, espresso dalla 14ª Commissione del Senato il 12

dicembre 2018, sulla proposta di istituzione dell'Agenzia dell'unione europea per l'asilo (COM(2018) 633), condividendo la forte problematicità degli aspetti della proposta che consentono all'Agenzia stessa "di mettere in atto azioni concrete, di propria iniziativa o su iniziativa del Consiglio, in assenza di una richiesta da parte di uno Stato membro" che si trovi ad affrontare situazioni particolarmente critiche, legate a flussi straordinari di richiedenti asilo.

In tema di ambiente, la Relazione dà conto dell'attività del Governo in materia di economia circolare, con particolare riferimento alla comunicazione della Commissione europea sul quadro di monitoraggio (COM(2018) 29), su cui il Governo ha sviluppato e proposto un primo set di indicatori che, seppur non esaustivi, analizzano le varie dimensioni dell'economia circolare e tutte le fasi di vita dei prodotti per consentire un confronto tra i Paesi europei. Sulla proposta di direttiva sui prodotti di plastica (COM(2018) 340), il Governo ha proposto un regime transitorio per posate e piatti di plastica fino al 2023. Tale ipotesi non è stata accolta ma ciò non ha compromesso il sostegno dell'Italia.

Il Governo si impegna quindi a contribuire alla transizione verso un modello economico circolare attraverso l'innovazione, l'occupazione e la crescita, in linea con quanto espresso nella risoluzione approvata in Assemblea il 5 dicembre 2018 (6-00029), ad esito dell'esame delle Relazioni Consuntiva 2017 e Programmatica 2018.

La Relazione si sofferma poi sulle proposte legislative relative al mercato unico digitale, con particolare riguardo alla proposta di regolamento sulla trasparenza nei servizi di intermediazione *online* (COM(2018) 238), su cui il Governo si è adoperato per salvaguardare la disciplina nazionale in materia di pratiche commerciali. Sul regolamento (UE) n. 2018/302, cosiddetto regolamento *geoblocking*, finalizzato a impedire forme di discriminazione in base alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento, nei confronti degli acquirenti di beni o servizi nel mercato interno, il Governo ha partecipato attivamente al negoziato ed è ora impegnato nella fase di implementazione, avendo anche individuato - nel disegno di legge europea 2018 attualmente all'esame del Senato - l'Autorità garante per la concorrenza quale responsabile dell'applicazione del regolamento ed ha avviato le iniziative legislative volte a prevederne l'inserimento all'interno del Codice per il consumo.

La Relazione dà altresì conto delle diverse iniziative portate avanti dal Governo per lo sviluppo delle reti digitali, tra cui la realizzazione di infrastrutture a banda larga (Piano BUL) e quelle per l'attuazione del Piano d'azione per il 5G della Commissione europea. A tale riguardo, sottolinea che l'Italia è risultato il primo Paese in Europa ad assegnare tutte le frequenze pioniere per il 5G. Inoltre, con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stata prevista l'assegnazione agli operatori di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili dei diritti dell'uso della banda di frequenza 470-790 Mhz.

La terza parte, sulla politica di coesione territoriale, dà conto dei risultati raggiunti nel 2018 e dell'avvio dei progetti per il ciclo settennale fino al 2020, con uno sguardo sul rafforzamento della struttura amministrativa.

In particolare, nel corso del triennio 2016-2018, i 51 programmi cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) hanno, complessivamente, raggiunto e superato la soglia di spesa prevista. Fra questi programmi si segnala il PON Cultura e Sviluppo, che costituisce un caso unico a livello europeo di programma settoriale dedicato al patrimonio culturale. Il piano ha consentito la certificazione al 31 dicembre 2018 di 92 milioni di euro, contribuendo a creare nuova occupazione e ad accrescere il numero dei visitatori nei siti oggetto di intervento, con il risultato più significativi del 2018, quello del "Grande Progetto Pompei" (GPP).

La quarta parte è dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE), nonché agli adempimenti di natura informativa del Governo al Parlamento e agli enti territoriali, tra cui l'attività di "informazione qualificata" sulle proposte legislative europee.

In tale contesto, si dà anche conto del contenzioso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione e del pre-contenzioso relativo alle procedure di infrazione. Rispetto alle complessive 62 procedure di fine 2017, il numero delle procedure a fine 2018 era lievemente aumentato attestandosi a 70, di cui 60 per

violazione del diritto dell'UE e 10 per ritardo nell'attuazione. Si tratta comunque di un dato positivo, tenendo conto del cambiamento della compagine governativa avvenuto a metà dell'anno e del conseguente rallentamento temporaneo delle attività dovute alla riorganizzazione degli uffici. Attualmente (marzo 2019) il numero delle procedure a carico del nostro Paese è salito a 74, di cui 64 per violazione del diritto dell'Unione e 10 per mancato recepimento di direttive. Preoccupazione destano, poi, le 10 procedure aperte ai sensi dell'articolo 260 del TFUE, ovvero per mancata attuazione di una precedente sentenza di condanna, che sono quelle suscettibili di infliggere al nostro Paese sanzioni pecuniarie.

Infine, la Relazione è completata da cinque allegati. I primi tre concernono i Consigli dell'Unione e i Consigli europei, i flussi finanziari dall'UE all'Italia nel 2018 e il recepimento delle direttive nell'anno di riferimento. Il quinto allegato reca l'elenco degli acronimi.

Il quarto allegato contiene un elenco delle risoluzioni adottate dal Senato e dalla Camera nel 2018 su proposte legislative europee, e per ognuna di esse vi è il rimando alla parte del testo della Relazione che tratta del seguito dato dal Governo all'atto di indirizzo. È stato ampliato e completato rispetto alle Relazioni relative agli anni precedenti. Infatti, accanto alla consueta tabella sintetica (contenente il riferimento degli atti UE e la mera indicazione sintetica di eventuali atti di indirizzo approvati dalle Camere e dei seguiti assicurati da parte governativa) quest'anno è stata pubblicata anche un'estesa tabella analitica sugli atti di indirizzo parlamentari. Quest'ultima riporta per intero il dispositivo degli atti di indirizzo approvati dai due rami del Parlamento, seguiti da una relazione che dà conto dell'operato del Governo. Tale innovazione risponde alle esigenze rappresentate dal Senato nella risoluzione approvata in Assemblea il 5 dicembre 2018 (6-00029), ad esito dell'esame delle Relazioni Consuntiva 2017 e Programmatica 2018.

La relatrice esprime, quindi, apprezzamento per il dialogo aperto tra il Governo e la 14ª Commissione, di cui si ha un chiaro riscontro nella Relazione e in particolare con riferimento all'accoglimento, da parte dell'Esecutivo, della linea contraria espressa dalla nostra Commissione Politiche UE, in fase ascendente, sui poteri dell'Agenzia europea per l'asilo, nella citata risoluzione sulla proposta COM(2018) 633.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(770) PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale
(Parere alla 12ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, illustra uno schema di parere non ostativo sul testo del disegno di legge in esame e non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, allegato al resoconto. In particolare, lo schema di parere richiama la raccomandazione del Consiglio, del 7 dicembre 2018, relativa al rafforzamento della cooperazione nella lotta contro le malattie prevenibili da vaccino (2018/C 466/01), la risoluzione del Parlamento europeo, del 19 aprile 2018, sulla riluttanza nei confronti dei vaccini e il calo del tasso di vaccinazione in Europa, e la comunicazione della Commissione europea "Rafforzamento della cooperazione nella lotta contro le malattie prevenibili da vaccino" (COM(2018) 245), in cui si invitano gli Stati membri ad adottare misure volte a superare l'esitazione vaccinale (il ritardo nell'accettazione o il rifiuto dei vaccini) e a migliorare la copertura vaccinale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1088) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che autorizza la ratifica ed esecuzione dell'Accordo, sottoscritto nell'ottobre 2016 fra l'Italia e il Kenya, relativo al Centro spaziale Luigi Broglio di Malindi, in Kenya.

L'Accordo risponde all'esigenza di fornire una cornice normativa aggiornata attraverso cui disciplinare le relazioni tra l'Italia e il Kenya in materia di cooperazione spaziale, tenendo conto della storica presenza italiana presso la Base di Malindi e trattandosi dell'unico centro spaziale italiano situato in territorio estero.

Il Centro spaziale Luigi Broglio, gestito dall'Agenzia spaziale italiana (ASI), è un'importante stazione per il controllo da terra delle missioni spaziali e rappresenta un polo di eccellenza della tecnologia italiana al di fuori del territorio nazionale. Stante la sua localizzazione strategica, sulla linea dell'equatore, la stazione rappresenta un sito ideale per il lancio di satelliti (dal 1966, ne sono stati lanciati 23, di cui 4 italiani) e per le attività scientifiche relative all'assistenza da terra alle missioni spaziali di varie agenzie internazionali e all'acquisizione di dati satellitari. Della struttura si è avvalsa anche l'Agenzia spaziale europea (ESA) nel quadro di un Protocollo trilaterale Italia-Kenya-ESA, che attende di essere rinnovato all'esito della conclusione del negoziato tra Italia e Kenya.

L'attuale funzionamento del Centro spaziale è disciplinato da un Accordo intergovernativo firmato dai due Paesi nel 1995 e rinnovato, da ultimo, fino al 31 ottobre 2016; il nuovo accordo in ratifica riprende i contenuti del precedente e definisce i termini e le condizioni relative all'utilizzo della base da parte dell'Agenzia spaziale italiana.

Dopo aver rilevato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea, il relatore illustra un conferente schema di parere favorevole.

Il presidente [LICHERI](#) (*M5S*) chiede chiarimenti sul rapporto trilaterale Italia-Kenya-Agenzia spaziale europea, che consente l'utilizzo operativo delle attrezzature dell'ESA nella stazione e il cui rinnovo sarebbe in attesa della conclusione del negoziato tra Italia e Kenya.

Il relatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) chiarisce i termini del rapporto che vede l'accordo intercorrere tra Italia e Kenya, una la collaborazione dell'Agenzia spaziale europea.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere illustrato dal relatore, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1103) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che autorizza la ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra l'Italia e la Comunità europea

dell'energia atomica (Euratom) sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca (CCR) di Ispra (Varese), sottoscritto a Bruxelles il 27 novembre 2009.

Nel 1999, la Commissione europea ha deciso di avviare il programma di disattivazione e smantellamento dei suoi centri comuni di ricerca, tra i quali anche quello nucleare di Ispra. Nel periodo fra gli anni Sessanta e gli Ottanta, il centro di ricerca in questione fu utilizzato da soggetti italiani (ENEA, CISE, ENEL) per progetti di ricerca relativi al programma nucleare italiano e pertanto la Commissione europea ha chiesto la partecipazione italiana alle attività di disattivazione e smantellamento.

Poiché gli accordi dell'epoca non prevedevano clausole per future attività di smantellamento, non è stato possibile effettuare una determinazione analitica degli oneri di competenza italiana. Le parti hanno pertanto deciso di concludere un'intesa transattiva a tal fine.

L'Accordo transattivo in ratifica prevede la realizzazione, da parte italiana e a carico proprio, dei lavori di smantellamento del reattore e di smaltimento dei relativi rifiuti, definendo così i rapporti tra l'EURATOM e l'Italia in merito al riconoscimento delle reciproche responsabilità circa lo smantellamento del Centro comune di ricerca di Ispra.

Dopo aver rilevato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea, il relatore illustra un conferente schema di parere favorevole.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede delucidazioni in merito alla ratifica dell'Accordo transattivo solo dopo dieci anni dalla sua stipula.

Il presidente [LICHERI](#) (M5S) chiede chiarimenti sulla copertura delle spese a carico dell'Italia, derivanti dall'effettuazione delle opere di chiusura e smaltimento previste dall'Accordo.

Il relatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), nel prendere atto dei tempi di ratifica dell'Accordo del 2009, sottolinea che l'articolo 3 richiama la copertura finanziaria già prevista dalla legge di bilancio 2018 e che pertanto il disegno di legge non comporta nuovi oneri finanziari.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere illustrato dal relatore, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta della Commissione, già convocata alle ore 15,30 di oggi, martedì 9 aprile, è posticipata alle ore 16,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1088

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che esso autorizza la ratifica ed esecuzione dell'Accordo, sottoscritto nell'ottobre 2016 fra

l'Italia e il Kenya, relativo al Centro spaziale Luigi Broglio di Malindi, in Kenya;
rilevato che l'Accordo risponde all'esigenza di fornire una cornice normativa aggiornata attraverso cui disciplinare le relazioni tra l'Italia e il Kenya in materia di cooperazione spaziale, tenendo conto della storica presenza italiana presso la Base di Malindi e trattandosi dell'unico centro spaziale italiano situato in territorio estero;
considerato che il Centro spaziale Luigi Broglio, gestito dall'Agenzia spaziale italiana (ASI), è un'importante stazione per il controllo da terra delle missioni spaziali e rappresenta un polo di eccellenza della tecnologia italiana al di fuori del territorio nazionale. Stante la sua localizzazione strategica, sulla linea dell'equatore, la stazione rappresenta un sito ideale per il lancio di satelliti (dal 1966, ne sono stati lanciati 23, di cui 4 italiani) e per le attività scientifiche relative all'assistenza da terra alle missioni spaziali di varie agenzie internazionali e all'acquisizione di dati satellitari. Della struttura si è avvalsa anche l'Agenzia spaziale europea (ESA) nel quadro di un Protocollo trilaterale Italia-Kenya-ESA, che attende di essere rinnovato all'esito della conclusione del negoziato tra Italia e Kenya;
osservato che l'attuale funzionamento del Centro spaziale è disciplinato da un Accordo intergovernativo firmato dai due Paesi nel 1995 e rinnovato, da ultimo, fino al 31 ottobre 2016, e che il nuovo accordo in ratifica riprende i contenuti del precedente e definisce i termini e le condizioni relative all'utilizzo della base da parte dell'Agenzia spaziale italiana;
valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1103

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che esso autorizza la ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra l'Italia e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca (CCR) di Ispra (Varese), sottoscritto a Bruxelles il 27 novembre 2009;
considerato, in particolare, che:
- nel 1999 la Commissione europea ha deciso di avviare il programma di disattivazione e smantellamento dei suoi centri comuni di ricerca, tra i quali anche quello nucleare di Ispra;
- nel periodo fra gli anni Sessanta e gli Ottanta, il centro di ricerca in questione fu utilizzato da soggetti italiani (ENEA, CISE, ENEL) per progetti di ricerca relativi al programma nucleare italiano e pertanto la Commissione europea ha chiesto la partecipazione italiana alle attività di disattivazione e smantellamento;
- poiché gli accordi dell'epoca non prevedevano clausole per future attività di smantellamento, non è stato possibile effettuare una determinazione analitica degli oneri di competenza italiana. Le parti hanno pertanto deciso di concludere un'intesa transattiva a tal fine;
rilevato che l'Accordo transattivo in ratifica prevede la realizzazione, da parte italiana e a carico proprio, dei lavori di smantellamento del reattore e di smaltimento dei relativi rifiuti, definendo così i rapporti tra l'EURATOM e l'Italia in merito al riconoscimento delle reciproche responsabilità circa lo smantellamento del Centro comune di ricerca di Ispra;
valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 770 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, rilevato che il disegno di legge rimodula in maniera organica la normativa in materia vaccinale, sopprimendo gli obblighi di vaccinazione previsti dal decreto-legge n. 73 del 2017, cosiddetto "decreto Lorenzin" e il connesso requisito di adempimento vaccinale per l'iscrizione scolastica, e prevede, invece, l'adozione di un Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV), per l'individuazione degli obiettivi vaccinali e degli standard minimi di qualità delle attività vaccinali, prevedendo anche la possibilità dell'adozione di "piani straordinari", con cui poter imporre "l'obbligo di effettuazione di una o più vaccinazioni per determinate coorti di nascita o per gli esercenti le professioni sanitarie"; valutato che:

- nella raccomandazione del Consiglio, del 7 dicembre 2018, relativa al rafforzamento della cooperazione nella lotta contro le malattie prevenibili da vaccino (2018/C 466/01), gli Stati membri sono esortati a elaborare e attuare piani di vaccinazione a livello nazionale o regionale, laddove opportuno, volti ad aumentare la copertura vaccinale, al fine di raggiungere gli obiettivi e i traguardi posti dall'Organizzazione mondiale della sanità nel Piano d'azione europeo per i vaccini 2015-2020. Agli Stati membri viene inoltre richiesto di adoperarsi per rafforzare la fornitura di vaccini e per ridurre i rischi di carenze;

- la risoluzione del Parlamento europeo, del 19 aprile 2018, sulla riluttanza nei confronti dei vaccini e il calo del tasso di vaccinazione in Europa, invita gli Stati membri a garantire una vaccinazione sufficiente degli operatori sanitari, ad adottare misure efficaci contro la diffusione di informazioni fuorvianti e ad attuare interventi per migliorare l'accesso ai medicinali;

- nella comunicazione "Rafforzamento della cooperazione nella lotta contro le malattie prevenibili da vaccino" (COM(2018) 245), la Commissione europea afferma che "la vaccinazione ha portato benefici sanitari e socioeconomici immensi agli individui, alle popolazioni e alla società nel suo complesso. È uno degli interventi di sanità pubblica più efficienti in termini di costi, un pilastro dei programmi di prevenzione a livello mondiale e la principale misura elettiva per la prevenzione dalle malattie infettive". Occorre, quindi, che gli Stati membri intraprendano misure volte a superare l'esitazione vaccinale (il ritardo nell'accettazione o il rifiuto dei vaccini) e a migliorare la copertura vaccinale;

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 770 e valutato che non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [822-B](#)

G/822-B/1/14

[Fazzolari](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1 del disegno di legge europea 2018 reca norme relative alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali volte a definire questioni oggetto di procedure europee di infrazione;

si ritiene necessario riflettere sul fenomeno dell'equivalenza dei titoli di studio e sull'accessibilità delle professioni intellettuali in Europa, dal momento che tali misure, inizialmente pensate dai governi degli Stati europei per favorire la libertà di circolazione dei lavoratori all'interno degli Stati membri, rischiano di portare - nel prossimo futuro - molti giovani professionisti italiani a doversi confrontare con un nuovo fronte di professionisti appartenenti ad altri Paesi;

le novelle introdotte dalla lettera *f*) del medesimo articolo 1 riguardano alcune ipotesi nell'ambito della disciplina sulle misure compensative (di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9

novembre 2007, n. 206), le quali, in generale, sono relative ai casi in cui la formazione ricevuta riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia, nonché ai casi in cui la professione regolamentata includa una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente e la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente;

tuttavia nulla è previsto per i casi in cui, nello Stato membro d'origine, il richiedente non abbia svolto un tirocinio professionale della medesima durata di quella prevista dalla normativa italiana per il conseguimento del titolo e l'esercizio della professione;

i professionisti italiani si trovano, dunque, in una situazione di svantaggio rispetto ai loro colleghi stranieri, i cui ordinamenti prevedono cicli di studi e di formazione più contenuti in termini di durata e complessità;

impegna il Governo:

ad adottare le misure necessarie, anche di carattere normativo, per armonizzare la legislazione nazionale a quella degli altri Stati europei, prevedendo una riduzione della durata e della complessità del percorso di studi e di formazione professionale in conformità degli standard europei, consentendo così ai giovani professionisti italiani di concorrere in condizioni di parità con i colleghi europei;

a subordinare il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero allo svolgimento di un tirocinio della medesima durata di quella prevista dalla normativa italiana per il conseguimento del titolo e l'esercizio della professione.

Art. 1

1.1

[Rizzotti](#), [Testor](#)

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso "4", alinea, sostituire le parole: "subordinano il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento", con le seguenti: "subordinano il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale e di un tirocinio di adattamento".

1.2

[Fazzolari](#)

Al comma 1, lettera «f)», sostituire il capoverso «2)» con il seguente: «2) dopo il comma 8-ter sono inseriti i seguenti:

"8-quater. In ogni caso, fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, il riconoscimento di cui al presente capo è subordinato alternativamente:

a) al compimento di un tirocinio professionale della medesima durata di quella richiesta dalla normativa nazionale italiana, qualora non sia stato già effettuato nello Stato membro d'origine;

b) all'attestazione del compimento di un tirocinio professionale nello Stato membro d'origine della medesima durata di quella richiesta dalla normativa nazionale italiana.

8-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 8-quater non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea titolari di qualifiche professionali che abbiano esercitato la professione nello Stato membro d'origine per un periodo pari almeno a cinque anni."»

Art. 3

3.1

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "31 ottobre 2019," con le seguenti: "31 luglio 2019".

Art. 20

20.1

[Gallone](#), [Berutti](#), [Testor](#)

Al comma 1, capoverso lettera f), sopprimere le parole: "nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico di comuni e città metropolitane,".

20.2

[Fazzolari](#)

Al comma 1, capoverso «f)», sostituire le parole: «del verde pubblico dei comuni» con le seguenti: «delle aree verdi pubbliche e private».

20.3

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: "pubblico dei comuni,".

20.4

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: "pubblico dei comuni," con le seguenti: "comunque recuperati o".

20.5

[Gallone](#), [Berutti](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#)

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Fatta salva l'esclusione di cui alla presente lettera per gli sfalci e le potature costituiti da sostanze naturali e non pericolose provenienti da attività agricole e forestali, resta ferma, in ogni caso, la possibilità di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 184-bis per la qualifica come sottoprodotto per materiali diversi o provenienti da attività diverse o destinati a impieghi diversi da quelli su indicati."

1.3.2.1.5. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 88 (pom.) del 09/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 9 APRILE 2019
88ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Barra Caracciolo.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(770) PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale
(Parere alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo su testo e su emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) ricorda che il decreto Lorenzin aveva correttamente dato prevalenza al diritto costituzionale alla salute rispetto al diritto costituzionale allo studio ed esprime rammarico per il passo indietro rappresentato dal provvedimento in esame, con cui si mette a rischio la vita dei bambini e delle persone immunodepresse che non possono vaccinarsi. Ricorda inoltre che l'obbligatorietà aveva comportato anche la disponibilità gratuita dei vaccini, mentre ribadisce la mancanza di fondamento scientifico delle affermazioni sul nesso tra assunzione del vaccino e sviluppo di problematiche di salute, e l'inequivocabile evidenza che l'abbassamento del tasso di copertura comporta un aumento dei decessi. In merito ai piani straordinari regionali, previsti dalla normativa in esame, ricorda che il decreto Lorenzin aveva ricevuto il consenso unanime di tutti i presidenti di regione. Preannuncia pertanto il suo voto contrario.

La senatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP) conferma la mancanza di evidenza scientifica sul nesso tra vaccini e disturbi di tipo autistico, sottolineando invece che l'abbassamento del livello di copertura al di sotto della soglia del 90/95 per cento fa venir meno la cosiddetta immunità di gregge, a tutela anche di coloro che non possono vaccinarsi. Esprime quindi perplessità per un provvedimento che mette a rischio la salute delle persone.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di ulteriori interventi, verificata la presenza del prescritto

numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere presentato dalla relatrice Angrisani e pubblicato in allegato al resoconto della seduta antimeridiana di oggi.

La Commissione approva.

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 aprile.

Il Presidente [LICHERI](#)(*M5S*), relatore, illustra uno schema di parere non ostativo, in cui ripercorre i principali recenti sviluppi sul processo negoziale tra Regno Unito e Unione europea, richiama le comunicazioni della Commissione europea COM(2018) 880 e COM(2018) 890, relative al Piano d'azione in caso di recesso del Regno Unito dall'UE senza accordo (*no deal Brexit*), e ricorda i criteri di compatibilità comunitaria relativi alla disciplina dei poteri speciali dello Stato nei settori di rilevanza strategica (*golden power*), nonché le procedure di autorizzazione europea delle misure di smaltimento dei crediti deteriorati (*non performing loans*) presenti nei bilanci bancari, tramite la concessione della garanzia dello Stato sulle operazioni di cartolarizzazione dei crediti in sofferenza (GACS - Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze).

In relazione agli ultimi sviluppi sull'argomento, ricorda le posizioni espresse dai Governi tedesco, più favorevole a dare tempo, e francese, più intransigente, e dal Presidente del Consiglio europeo, favorevole alla cosiddetta *flextention*, che viene incontro alla richiesta britannica di un'estensione al 30 giugno, ponendo la condizione di raggiungere un accordo entro il 30 aprile. Tale ipotesi comporta incertezza in vista delle elezioni al Parlamento europeo di fine maggio e pertanto il presidente Tusk si è mostrato aperto anche alla possibilità di un'estensione più lunga, fino a dicembre di quest'anno. A tale ultimo riguardo, sottolinea le conseguenti problematiche, tra cui quelle connesse con il negoziato sul quadro finanziario pluriennale e la ripartizione delle quote spettanti agli Stati membri.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime perplessità sul numero ristretto degli aspetti trattati dal provvedimento, considerata l'estensione dell'impatto che l'uscita del Regno Unito dall'UE comporta per il nostro Paese.

La senatrice [BONFRISCO](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda con tali perplessità, ritenendo necessario affrontare anche altri temi di fondamentale importanza come per esempio i risvolti della Brexit sugli stanziamenti relativi alla Politica agricola comune nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale, questione che certamente incide anche sulla stabilità finanziaria del nostro Paese. Ribadisce l'importanza del ruolo della 14a Commissione nell'esame del provvedimento e ritiene che ciò debba riflettersi anche nella formulazione del parere della stessa Commissione. Esprime, quindi, la sua posizione non favorevole ai rinvii della data di uscita, che rischiano di vanificare la volontà chiaramente espressa dai cittadini britannici nel *referendum* e propone di integrare lo schema di parere per mettere in luce l'interesse dell'Italia a tenere in maggior considerazione l'amicizia con i Paesi del Mediterraneo, tra cui la Francia, rispetto all'intesa economico-commerciale tra Germania, Regno Unito e Stati Uniti.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) interviene sul tema dei fondi europei, sostenendo che l'uscita del Regno Unito non incide in modo particolarmente sensibile sugli interessi di un Paese contributore netto al bilancio UE come l'Italia. Sottolinea che la riduzione dei fondi per la PAC destinati all'Italia

non dipende dal recesso del Regno Unito, ma da una redistribuzione proposta nel Quadro finanziario pluriennale in favore delle nuove priorità politiche dell'UE.

Evidenzia, quindi, come la discussione sulla Brexit abbia riguardato in particolare il problema del confine tra Irlanda e Regno Unito che verrebbe a ristabilirsi, a discapito di altre considerazioni come l'interesse francese all'uscita del Regno Unito per acquisire una maggiore predominanza militare e nucleare, volta a controbilanciare il predominio economico tedesco.

Esprime, infine, condivisione per il provvedimento in esame, che affronta gli aspetti più urgenti, senza togliere la possibilità di intervenire su altre problematiche anche successivamente.

Il presidente-relatore [LICHERI](#) (M5S) conviene con la necessità di affrontare in modo più esaustivo le implicazioni derivanti dal recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Propone pertanto di integrare in tal senso lo schema di parere.

Previa verifica del numero legale, viene posto in votazione lo schema di parere proposto dal relatore e integrato con la predetta osservazione, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

La seduta, sospesa alle ore 17,45, riprende alle ore 18,00.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) BERTACCO ed altri. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

La relatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni. Viene anzitutto valutata positivamente la necessità di prestare una maggiore attenzione e tutela nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili affidati alle cure del personale dei servizi educativi per l'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, su cui grava uno specifico obbligo di protezione e garanzia nei confronti degli assistiti, già normativamente riconosciuto con la legge n. 3 del 2018, che ha introdotto la circostanza aggravante comune di cui all'articolo 61, n. 11-*sexies*, del codice penale, che aggrava il reato per chi, nei delitti non colposi, commette il fatto «*in danno di*

persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative».

Rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati (e contenuto nell'A.S. n. 897), il nuovo testo contiene alcune rilevanti modifiche sostanziali che ne garantiranno una maggiore efficacia. In primo luogo, è stata prevista l'obbligatorietà dell'installazione dei sistemi di videosorveglianza, nelle strutture pubbliche e private, rispetto alla previsione della loro mera facoltatività. In secondo luogo, sono state significativamente incrementate le risorse disponibili, che sono ora pari a 126 milioni rispetto ai 15 del precedente testo. Una particolare attenzione è stata data anche al complessivo sistema sanzionatorio. Il ripetersi negli ultimi tempi di gravi episodi di maltrattamenti nei confronti di minori, anziani e soggetti disabili - come riportato dagli organi di informazione con cadenza quasi giornaliera - rende l'approvazione del provvedimento particolarmente urgente.

Nel parere, valutato che il testo non presenta profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea, si formulano alcune osservazioni.

In primo luogo, l'articolo 1, relativo alle finalità della legge, richiama il rispetto dell'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali, secondo cui l'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente.

Tuttavia, considerati i destinatari delle misure previste dal provvedimento in esame, è opportuno effettuare il richiamo anche dell'articolo 24 della Carta, che prevede che i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere e che *"in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente"*. Allo stesso modo, è opportuno richiamare anche l'articolo 26, secondo cui l'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. In riferimento all'articolo 1, si invita pertanto la Commissione di merito a valutare l'opportunità di sostituire le parole: «dell'articolo 25» con le parole: «degli articoli 24, 25 e 26».

In secondo luogo, l'articolo 2, comma 1, conferisce delega al Governo in materia di formazione del personale dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. La delega mira anche a prevedere per gli operatori, in aggiunta all'idoneità professionale, il *«possesso di adeguati requisiti di carattere psicoattitudinale»*.

La direttiva (UE) 2018/958, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni, consente l'introduzione di requisiti specifici qualora essi siano giustificati da motivi di interesse generale e nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. Si ritiene che la tutela dei soggetti vulnerabili prevista dal testo in esame possa costituire motivo di interesse generale ai sensi della direttiva 2018/958, tale da legittimare l'introduzione del requisito della valutazione psicoattitudinale. In riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a), si invita pertanto la Commissione di merito a valutare l'opportunità di aggiungere dopo le parole: «di carattere psicoattitudinale, da individuare» le parole: «, nel rispetto del diritto dell'Unione europea».

In terzo luogo, in riferimento all'articolo 4, la previsione dell'obbligo dell'installazione dei sistemi di videosorveglianza (articolo 4, comma 1), invece della mera facoltà come previsto dal testo approvato alla Camera, è coerente con la necessità di assicurare la massima efficacia della legge nella tutela dei soggetti richiamati.

L'articolo 4 contempla una serie di cautele che mirano a contemperare l'obbligo di installazione delle telecamere con il rispetto della tutela dei dati personali. Così in riferimento alla cifratura delle immagini, al tempo della loro conservazione, alla loro disponibilità solo per la polizia giudiziaria e il pubblico ministero; così, in riferimento all'informativa da rendere agli interessati.

Nel complesso, quindi, anche in considerazione della diretta applicabilità delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679, attuative dell'articolo 8 della Carta dei diritti e dell'articolo 16 del TFUE, risultano rispettati i principi della protezione dei dati, come i principi di necessità e proporzionalità, stabiliti a livello nazionale ed europeo.

Va soggiunto che, nel corso dell'esame parlamentare, il Garante per la protezione dei dati personali ha affermato che i trattamenti inerenti alla videosorveglianza quali quelli oggetto di esame rientrano nella categoria di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 2016/679. Tale articolo, allorché il trattamento dei dati prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, e può quindi presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, impone al titolare del trattamento una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. In riferimento a tali casi, il Garante può, con provvedimenti di carattere generale adottati d'ufficio, *«prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare»* (nuovo articolo 2-*quingiesdecies* del Codice della *privacy*).

Tali disposizioni sono pienamente operative e potrebbero pertanto essere in astratto applicabili anche ai trattamenti di cui all'articolo in esame.

Inoltre, posto che l'articolo 4, comma 9, del testo in esame prevede che un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stabilisca le modalità di attuazione dell'articolo in riferimento a diversi suoi aspetti, e che su questo decreto è previsto il parere obbligatorio del Garante per la protezione dei dati personali, potranno essere segnalate anche in questa sede misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato.

In ogni caso, e per evitare dubbi, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di premettere al disposto dell'articolo 4, comma 9, il richiamo all'applicabilità dell'articolo 2-*quingiesdecies* del codice.

Con riferimento agli emendamenti presentati, si formula infine un parere non ostativo, osservando peraltro come gli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, nel fissare un termine massimo per l'installazione obbligatoria dei sistemi di videosorveglianza, garantiscono un più coerente rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, attraverso una modulazione temporale adeguata alle diverse esigenze delle varie realtà, pubbliche e private, interessate dalla normativa in esame.

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), considerata la complessità dei temi posti, ritiene importante svolgere approfondimenti.

Il presidente [LICHERI](#) (*M5S*) chiede delucidazioni in merito all'obbligo di installazione dei sistemi di videosorveglianza, alle posizioni espresse dal Garante per la protezione dei dati personali e alla modulazione temporale dell'adempimento degli obblighi richiamata dagli emendamenti segnalati.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede se le registrazioni video comprendano anche il sonoro.

La senatrice [BONFRISCO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si sofferma sul tema della formazione del personale, su cui insiste l'articolo 2 del testo. Ritiene importante che il personale sia già adeguatamente formato e che quindi le risorse previste dal testo siano destinate primariamente ai sistemi di videosorveglianza. Chiede inoltre chiarimenti sulle sanzioni da comminare al personale responsabile delle violazioni.

La relatrice [GIAMMANCO](#) (*FI-BP*), dopo aver preliminarmente ricordato di aver voluto proporre alcuni accorgimenti per allineare il testo in esame in Commissione di merito alla normativa dell'Unione europea, evidenzia come il richiamo degli articoli 24, 25 e 26 della Carta dei diritti fondamentali miri proprio a rendere chiara la cornice valoriale europea che assiste l'obbligo di installazione dei sistemi di videosorveglianza, vocati proprio alla tutela di minori, anziani e disabili. In merito alle posizioni del Garante per la protezione dei dati personali, esse sono state espresse nelle audizioni svolte sia in Senato che alla Camera.

Gli emendamenti richiamati, come detto, mirano a permettere un adeguamento alla nuova normativa che consenta di dare priorità alle situazioni in cui le esigenze di tutela sono più immediate: tra queste, gli asili nido con bambini da 0 a 3 anni, le strutture in zone periferiche o quelle in cui il contesto sociale richiede un'attenzione particolare.

Precisa poi che le registrazioni saranno audio-video e a colori, come ritenuto indispensabile dai rappresentanti delle forze dell'ordine nel corso delle audizioni.

Per quanto concerne le risorse, la relatrice chiarisce come le stesse saranno destinate all'attuazione delle disposizioni poste dall'articolo 4, e quindi per la videosorveglianza delle strutture. Sarà quindi un successivo decreto ministeriale a determinare, più nel dettaglio, come le stesse dovranno essere ripartite nelle strutture private.

In merito al personale delle strutture che ospitano i soggetti tutelati dal testo in esame, ricorda come la delega di cui all'articolo 2 agisca nella logica della prevenzione, prevedendo obblighi di formazione iniziale e continua dei lavoratori interessati, e garantendo altresì la rilevazione precoce dei casi di *stress* lavoro-correlato dovuti al prolungato svolgimento dell'attività professionale.

Circa infine le sanzioni, la relatrice richiama la previsione di cui all'articolo 6, ove si prevede l'interdizione dalla professione sino a quindici anni per chi si renda responsabile dei reati ivi previsti, nonché, per il responsabile della struttura interessata, sia una sanzione amministrativa sia l'interdizione dall'attività. Al riguardo, comunque, la posizione che esprimerà la Commissione giustizia sarà valutata con grande attenzione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(822-B) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale e dando per illustrati gli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, si passa all'esame dell'ordine del giorno e degli stessi emendamenti.

In riferimento all'ordine del giorno G/822-B/1/14, il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione in cui sia soppresso il primo impegno, già oggetto di un ordine del giorno accolto dal Governo in sede di prima lettura dello stesso disegno di legge.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (Fdl) accetta la riformulazione e il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/822-B/1/14 (testo 2) .

In riferimento a tutti gli emendamenti, il presidente-relatore LICHERI e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

I senatori [GIAMMANCO](#) (FI-BP), [MASINI](#) (FI-BP), [CESARO](#) (FI-BP) e [MINUTO](#) (FI-BP) aggiungono la firma all'emendamento 1.1 che, posto ai voti, è respinto.

Sull'emendamento 1.2 interviene in dichiarazione di voto il senatore [FAZZOLARI](#) (Fdl) per ribadire l'esigenza di prevedere, anche per i titolari di qualifiche professionali acquisite all'estero, i medesimi requisiti di tirocinio professionale previsti per i titolari delle stesse qualifiche acquisite in Italia.

Sull'argomento si apre una discussione, con l'intervento delle senatrici [BONFRISCO](#) (L-SP-PSd'Az), [PUCCIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) e [GIAMMANCO](#) (FI-BP) e del senatore [Simone BOSSI](#) (L-

SP-PSd'Az), in seguito alla quale il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) ritira l'emendamento e presenta un conferente ordine del giorno che è sottoscritto da tutti i commissari presenti.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del GOVERNO, previa verifica del numero legale, l'ordine del giorno G/822-B/2/14, posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 3.1, a cui aggiungono la firma i senatori [MASINI](#) (*FI-BP*), [GIAMMANCO](#) (*FI-BP*), [CESARO](#) (*FI-BP*) e [MINUTO](#) (*FI-BP*), posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 20.1, a cui aggiungono la firma i senatori [MASINI](#) (*FI-BP*), [GIAMMANCO](#) (*FI-BP*), [CESARO](#) (*FI-BP*) e [MINUTO](#) (*FI-BP*), posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 20.2, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 20.3, a cui aggiungono la firma i senatori [MASINI](#) (*FI-BP*), [GIAMMANCO](#) (*FI-BP*), [CESARO](#) (*FI-BP*) e [MINUTO](#) (*FI-BP*), posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 20.4 risulta decaduto per assenza dei proponenti.

L'emendamento 20.5, a cui aggiungono la firma i senatori [MASINI](#) (*FI-BP*), [GIAMMANCO](#) (*FI-BP*), [CESARO](#) (*FI-BP*) e [MINUTO](#) (*FI-BP*), posto ai voti è respinto.

La Commissione conferisce, quindi, il mandato al relatore a riferire oralmente in senso favorevole sul disegno di legge all'Assemblea.

La seduta termina alle ore 18,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 770 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, rilevato che il disegno di legge rimodula in maniera organica la normativa in materia vaccinale, sopprimendo gli obblighi di vaccinazione previsti dal decreto-legge n. 73 del 2017, cosiddetto "decreto Lorenzin" e il connesso requisito di adempimento vaccinale per l'iscrizione scolastica, e prevede, invece, l'adozione di un Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV), per l'individuazione degli obiettivi vaccinali e degli standard minimi di qualità delle attività vaccinali, prevedendo anche la possibilità dell'adozione di "piani straordinari", con cui poter imporre "l'obbligo di effettuazione di una o più vaccinazioni per determinate coorti di nascita o per gli esercenti le professioni sanitarie"; valutato che:

- nella raccomandazione del Consiglio, del 7 dicembre 2018, relativa al rafforzamento della cooperazione nella lotta contro le malattie prevenibili da vaccino (2018/C 466/01), gli Stati membri sono esortati a elaborare e attuare piani di vaccinazione a livello nazionale o regionale, laddove opportuno, volti ad aumentare la copertura vaccinale, al fine di raggiungere gli obiettivi e i traguardi posti dall'Organizzazione mondiale della sanità nel Piano d'azione europeo per i vaccini 2015-2020. Agli Stati membri viene inoltre richiesto di adoperarsi per rafforzare la fornitura di vaccini e per ridurre i rischi di carenze;

- la risoluzione del Parlamento europeo, del 19 aprile 2018, sulla riluttanza nei confronti dei vaccini e il calo del tasso di vaccinazione in Europa, invita gli Stati membri a garantire una vaccinazione sufficiente degli operatori sanitari, ad adottare misure efficaci contro la diffusione di informazioni fuorvianti e ad attuare interventi per migliorare l'accesso ai medicinali;

- nella comunicazione "Rafforzamento della cooperazione nella lotta contro le malattie prevenibili da vaccino" (COM(2018) 245), la Commissione europea afferma che "la vaccinazione ha portato benefici sanitari e socioeconomici immensi agli individui, alle popolazioni e alla società nel suo complesso. È uno degli interventi di sanità pubblica più efficienti in termini di costi, un pilastro dei programmi di prevenzione a livello mondiale e la principale misura elettiva per la prevenzione dalle malattie infettive". Occorre, quindi, che gli Stati membri intraprendano misure volte a superare l'esitazione vaccinale (il ritardo nell'accettazione o il rifiuto dei vaccini) e a migliorare la copertura vaccinale;

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 770 e valutato che non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1165

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevato che esso contiene un complesso di misure, connesse con il possibile recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo, inerenti: - l'esercizio del *golden power* sulla stipula con soggetti esterni all'UE di accordi o contratti per l'acquisto di beni o servizi relativi alle reti di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G (articolo 1); - la disciplina, per il periodo transitorio di diciotto mesi, dei servizi degli istituti di credito e assicurativi prestati reciprocamente nei due Paesi (articoli 2-13); - lo *status* e i diritti dei cittadini soggiornanti nei reciproci Paesi (articoli 14-17); - l'autorizzazione all'aumento del capitale italiano nella BEI, in sostituzione di quello del Regno Unito (articolo 18), e ad aumenti di personale in vista della presidenza italiana del G20 (articolo 19); - la prosecuzione, previa autorizzazione della Commissione europea, del programma GACS di cartolarizzazione dei crediti deteriorati (articoli 20-23);

premessi che:

- in data 29 marzo 2017, il Regno Unito ha formalizzato l'intenzione di recedere dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea (TUE) e che il 29 marzo scorso, la *House of Commons*, ha respinto per la terza volta l'accordo di recesso del Regno Unito, concordato con l'Unione europea. A distanza di pochi giorni, il Parlamento ha messo ai voti e respinto 4 piani alternativi a quello del Governo: la permanenza nell'unione doganale, la permanenza nel mercato unico (modello Norvegia), la richiesta di un secondo referendum su qualsiasi piano approvato dal Parlamento e la richiesta di un ulteriore rinvio della Brexit o di revoca dell'articolo 50 in caso di rinvio non concesso, per evitare l'uscita senza un accordo;

- il Consiglio europeo del 21 marzo scorso ha stabilito che, in mancanza della ratifica britannica dell'accordo di recesso o in mancanza dell'approvazione di una precisa indicazione su come procedere (da sottoporre al Consiglio europeo), la data di recesso ex articolo 50 del TUE è fissata al 12 aprile 2019. In tale scenario, il Regno Unito uscirebbe senza un accordo e diventerebbe a tutti gli effetti uno Stato terzo, con la conseguente discontinuità nei rapporti con la UE. Il Presidente del Consiglio europeo Tusk ha convocato a tal fine un Consiglio straordinario per il 10 aprile 2019;

- il 3 aprile scorso, la Camera dei Comuni ha approvato la proposta di richiedere una estensione del procedimento previsto dall'articolo 50 del TUE oltre la data del 12 aprile fissata dal Consiglio europeo. La proposta dovrà essere approvata anche dalla Camera dei Lord e, per sortire effetti, dovrà essere accolta dal Consiglio europeo;

considerate le Comunicazioni della Commissione europea COM(2018) 880 e COM(2018) 890, relative al Piano d'azione in caso di recesso del Regno Unito dall'UE senza accordo (*no deal Brexit*), che contengono indicazioni inerenti lo *status* dei cittadini del Regno Unito soggiornanti negli altri Stati membri e viceversa (cfr. proposta di regolamento COM(2018) 745, che esenta i cittadini britannici dal

visto per entrare nell'UE, salvo reciprocità), la prestazione reciproca di servizi finanziari e di assicurazione, il trasporto aereo con riguardo alle licenze di esercizio e i certificati di sicurezza aerea, il trasporto stradale, le dogane, i requisiti sanitari e fitosanitari, il trasferimento dei dati personali, e il sistema UE di scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra;

osservato che sotto il profilo del rispetto della normativa europea vengono in rilievo:

- l'articolo 1 del decreto-legge in conversione, che novella la normativa in materia di poteri speciali dello Stato nei settori di rilevanza strategica, con particolare riferimento alla nuova tecnologia di comunicazione 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale. Al riguardo, si ricorda che il decreto-legge n. 21 del 2012, relativo al *golden power* a salvaguardia degli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e d'interesse nazionale, era stato adottato al fine di porre fine alla procedura d'infrazione n. 2009/2255 secondo cui la normativa era lesiva della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali stabiliti agli articoli 43 e 56 del TFUE. Già nel 1997, per definire i criteri di compatibilità comunitaria della disciplina dei poteri speciali, la Commissione europea aveva adottato una apposita Comunicazione (97/C 220/06), con la quale ha affermato che l'esercizio di tali poteri deve essere attuato senza creare discriminazioni ed è ammesso se si fonda su "criteri obiettivi, stabili e resi pubblici" e se è giustificato da "motivi imperativi di interesse generale". In ogni caso, i poteri speciali devono rispettare il principio di proporzionalità, vale a dire devono attribuire allo Stato solo i poteri strettamente necessari per il conseguimento dell'obiettivo perseguito;

- il capo III del decreto-legge (articoli 20-23), che consente la prosecuzione delle misure di smaltimento dei crediti deteriorati (*non performing loans*) presenti nei bilanci bancari, tramite la concessione della garanzia dello Stato sulle operazioni di cartolarizzazione dei crediti in sofferenza (GACS - Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze), a tal fine utilizzando i meccanismi già disciplinati dal Capo II del decreto-legge n. 18 del 2016, cui sono apportate alcune modifiche. Al riguardo, si ricorda che il suddetto decreto del 2016 è frutto di un accordo, raggiunto con la Commissione europea, sul meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, senza violare la normativa europea sul divieto di aiuti di Stato. Tale normativa si inserisce nell'ambito del quadro normativo europeo delineato dalla Comunicazione della Commissione europea sul settore bancario, relativa all'applicazione dal 1° agosto 2013 delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (2013/C 216/01) e dalla direttiva 2014/59/UE sul risanamento e risoluzione delle banche (*Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD*),

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

Le disposizioni contenute nel decreto-legge in conversione stabiliscono importanti e urgenti misure di salvaguardia, in relazione ad alcuni dei settori problematici conseguenti al possibile recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza accordo. Si ritiene, tuttavia, che il provvedimento, che già si estende oltre l'ambito della stabilità finanziaria, recando disposizioni relative alle reti di comunicazione 5G, allo *status* e ai diritti dei cittadini italiani e britannici soggiornanti nei reciproci Paesi e agli aumenti di personale in vista della presidenza del G20, avrebbe dovuto affrontare le conseguenze derivanti dalla Brexit in modo più organico ed esaustivo, tenendo maggiormente conto delle indicazioni espresse a tale proposito dall'Unione europea.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [822-B](#)

G/822-B/1/14 (testo 2)

[Fazzolari](#)

Accolto

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1 del disegno di legge europea 2018 reca norme relative alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali volte a definire questioni oggetto di procedure europee di infrazione;

si ritiene necessario riflettere sul fenomeno dell'equivalenza dei titoli di studio e sull'accessibilità delle professioni intellettuali in Europa, dal momento che tali misure, inizialmente pensate dai governi degli Stati europei per favorire la libertà di circolazione dei lavoratori all'interno degli Stati membri, rischiano di portare - nel prossimo futuro - molti giovani professionisti italiani a doversi confrontare con un nuovo fronte di professionisti appartenenti ad altri Paesi;

le novelle introdotte dalla lettera *f*) del medesimo articolo 1 riguardano alcune ipotesi nell'ambito della disciplina sulle misure compensative (di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206), le quali, in generale, sono relative ai casi in cui la formazione ricevuta riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia, nonché ai casi in cui la professione regolamentata includa una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente e la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente;

tuttavia nulla è previsto per i casi in cui, nello Stato membro d'origine, il richiedente non abbia svolto un tirocinio professionale della medesima durata di quella prevista dalla normativa italiana per il conseguimento del titolo e l'esercizio della professione;

i professionisti italiani si trovano, dunque, in una situazione di svantaggio rispetto ai loro colleghi stranieri, i cui ordinamenti prevedono cicli di studi e di formazione più contenuti in termini di durata e complessità;

impegna il Governo:

a subordinare il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero allo svolgimento di un tirocinio della medesima durata di quella prevista dalla normativa italiana per il conseguimento del titolo e l'esercizio della professione.

G/822-B/2/14

[Fazzolari](#), [Bonfrisco](#), [Simone Bossi](#), [Pucciarelli](#), [Casolati](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Cesaro](#), [Minuto](#), [Licheri](#), [Giannuzzi](#), [Angrisani](#), [Gaudiano](#), [Ricciardi](#)

Approvato dalla Commissione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018»,

premessi che:

l'articolo 1 del disegno di legge europea 2018 reca norme relative alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e prevede alla lettera *f*) alcune novelle all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, inerenti la disciplina delle misure compensative relative ai casi in cui la formazione ricevuta all'estero riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia, o in cui la professione regolamentata includa una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente e la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente;

nulla è disposto al fine di prevedere, anche per i titolari di qualifiche professionali acquisite

all'estero, i medesimi requisiti di tirocinio professionale previsti per i titolari delle stesse qualifiche acquisite in Italia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito del decreto legislativo n. 206 del 2007, di attuazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali, salvo il caso in cui si tratti di cittadino dell'UE che abbia esercitato la professione nello Stato membro d'origine per un periodo congruo alla normativa italiana, che il riconoscimento di cui al capo II del citato decreto legislativo sia subordinato alternativamente:

a) al compimento di un tirocinio professionale della medesima durata di quella richiesta dalla normativa nazionale italiana, qualora non sia stato già effettuato nello Stato membro d'origine;

b) all'attestazione del compimento di un tirocinio professionale nello Stato membro d'origine della medesima durata di quella richiesta dalla normativa nazionale italiana.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 822-B
XVIII Legislatura

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 74 \(ant.\)](#)

28 marzo 2019

[N. 32 \(pom.\)](#)

9 aprile 2019

Sottocomm. pareri

[N. 35 \(pom.\)](#)

16 aprile 2019

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

[N. 138 \(ant.\)](#)

27 marzo 2019

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 139 \(pom.\)](#)

28 marzo 2019

[N. 140 \(pom.\)](#)

2 aprile 2019

[N. 142 \(pom.\)](#)

9 aprile 2019

[N. 145 \(pom.\)](#)

16 aprile 2019

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 65 \(ant.\)](#)

26 marzo 2019

[N. 67 \(pom.\)](#)

9 aprile 2019

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

[N. 46 \(pom.\)](#)

9 aprile 2019

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 21 \(ant.\)](#)

28 marzo 2019

Sottocomm. pareri

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

[N. 54 \(ant.\)](#)

9 aprile 2019

[N. 55 \(pom.\)](#)

9 aprile 2019

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 74 (ant.) del 28/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 28 MARZO 2019
74ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 9,05

IN SEDE CONSULTIVA

(822-B) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Il relatore **GRASSI** (M5S) illustra il disegno di legge europea 2018, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Rileva che il testo, originariamente composto da 13 articoli, contiene - dopo le modifiche apportate prima dal Senato e poi dalla Camera - 22 articoli che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo e per far fronte a procedure di infrazione, il cui numero è ulteriormente aumentato dopo le decisioni adottate dalla Commissione europea il 7 marzo scorso.

Nello specifico, il provvedimento affronta sei procedure di infrazione, quattro casi EU-Pilot e due casi di aiuti di Stato. Inoltre, si dà attuazione a due direttive, si provvede all'adeguamento a cinque regolamenti e si dà esecuzione a un accordo internazionale in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri.

Passando alle modifiche al disegno di legge apportate durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, rileva che queste intervengono in merito al riconoscimento delle qualifiche professionali, in materia di lettori di lingua straniera e in tema di designazione delle autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 2018/302, finalizzato a impedire forme di discriminazione in base alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento, nei confronti degli acquirenti di beni o servizi nel mercato interno.

Ulteriori modifiche introdotte durante l'esame alla Camera riguardano le disposizioni attuative della

direttiva (UE) 2017/1654, volta a garantire che le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio e digitale.

Infine, sono state introdotte disposizioni in materia di responsabilità nella gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi.

Considerato che il disegno di legge in esame non contiene disposizioni di specifico interesse della Commissione, propone uno schema di relazione favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 9,15

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 822-B

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, si esprime in senso favorevole.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 32 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 APRILE 2019
32ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 13,45

(1088) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1103) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1104) *Deputato Marta GRANDE ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba,*

dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(770) PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

(Parere alla 12a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(822-B) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,55

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 35 (pom., Sottocomm. pareri) del 16/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 16 APRILE 2019
35ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 15,15.

(1165) *Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea*

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1165) *Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea*

(Parere alla 6ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(822-C) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, relativamente alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Esaminati altresì gli emendamenti presentati, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (n. 73)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi:

- all'articolo 23, comma 1, lettera *b*), appare opportuno prevedere un termine espresso entro il quale il gestore dell'infrastruttura deve fornire le informazioni;
- all'articolo 45, comma 5, si rende necessario prevedere espressamente le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano quali amministrazioni autorizzate ad accedere ai dati relativi al registro dell'infrastruttura.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 138 (ant.) del 27/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019
138ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 9,20.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano ([n. 72](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S), sulla base delle indicazioni emerse nel corso dell'esame del provvedimento, formula una proposta di parere, pubblicata in allegato.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra la seguente proposta di relazione: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto della relazione tecnica aggiornata trasmessa dal Governo, da cui risulta che: con riferimento agli articoli 1 e 2, per l'attuazione delle direttive elencate all'allegato A viene richiamato quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 1, in base al quale alla copertura degli eventuali oneri non contemplati dalla legislazione vigente, si provvede, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni a legislazione vigente, mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi di recepimento; con riferimento all'articolo 4, vengono forniti dati analitici a suffragio della corretta quantificazione degli oneri recati dalla disposizione; con riferimento all'articolo 5, sono messi a disposizione elementi di dettaglio volti a confermare come le attività ivi contemplate possano essere espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente; con riferimento all'articolo 7, vengono date informazioni analitiche a conferma della correttezza della quantificazione degli oneri di cui al comma 3; con riferimento agli articoli 13, 14, 15 e 21, viene rappresentato che, stante la complessità della materia oggetto delle relative deleghe, l'Amministrazione competente non è allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle stesse, richiamandosi pertanto quanto stabilito dall'articolo 12, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; con riferimento agli articoli 16, 17 e 18, viene fatto presente che le relative deleghe sono finalizzate all'adozione di norme di carattere ordinamentale, e comunque non comportano un'estensione degli adempimenti già previsti a legislazione vigente a carico delle amministrazioni interessate, confermandosi l'invarianza finanziaria; con specifico riferimento al comma 1, lettera b), dell'articolo 17, viene precisato che l'adeguamento delle disposizioni in materia di impiego dei sistemi di identificazione automatica non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di modifiche legate al funzionamento di sistemi di interfaccia già presenti a bordo delle unità navali, e comunque gli eventuali allineamenti tecnici, ove necessari, sarebbero a carico delle compagnie di navigazione o delle società di armamento, senza alcun onere per la pubblica amministrazione, esprime, per quanto di competenza, una relazione non ostativa."

Il vice ministro GARAVAGLIA si riserva di esprimere l'avviso del Governo sulla proposta di relazione formulata dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 822-B

Il rappresentante del GOVERNO deposita la relazione tecnica relativa al disegno di legge [822-B](#), aggiornata alla luce delle modifiche approvate in seconda lettura dalla Camera dei deputati.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente [PESCO](#) comunica che l'odierna seduta pomeridiana già convocata per le ore 15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 72

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

- in merito all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), fermo restando il carattere facoltativo delle sperimentazioni cliniche, sono comunque fornite rassicurazioni sulla presenza nei centri di sperimentazione di figure professionalmente qualificate nella gestione dei dati e nel coordinamento della ricerca;
- con riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), si rappresenta che l'Agenzia italiana del farmaco, unitamente al Ministero della salute, effettuerà una stima delle strutture attrezzate a condurre studi secondo la metodologia di genere e, conseguentemente, determinerà le tariffe per le ispezioni in modo da coprire i costi sostenuti, garantendo l'equilibrio tra la tariffa agevolata e le altre tariffe,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 139 (pom.) del 28/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 28 MARZO 2019
139ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 13.

SULLA VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PESCO](#) rivolge un indirizzo di benvenuto al senatore Calandrini, entrato a far parte della Commissione in sostituzione del senatore Marsilio cessato dal mandato senatoriale a seguito dell'elezione a Presidente della regione Abruzzo.

La Commissione unanime si associa.

IN SEDE CONSULTIVA

(594) GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre valutare la compatibilità con l'invarianza degli oneri delle previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, lettere *a)* e *b)*, che attribuiscono alla Commissione per il commercio equo e solidale il compito di curare la tenuta dell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale, nonché di esercitare il potere di vigilanza sugli enti rappresentativi delle organizzazioni e sugli enti di promozione delle filiere.

Occorre poi valutare la compatibilità con la normativa europea dell'articolo 10, comma 2, lettera *c)*, che introduce in capo allo Stato, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la possibilità di concedere contributi alle organizzazioni del commercio equo e solidale nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo all'articolo 11, comma 2, si deve appurare se il possibile inserimento di meccanismi di promozione dell'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale nei capitolati delle gare di appalto

indette dalle pubbliche amministrazioni - incluso un parziale rimborso dei costi sostenuti dalle imprese aggiudicatrici - sia compatibile con le modalità di utilizzo del Fondo per il commercio equo e solidale istituito dal successivo articolo 15, oltre che con la normativa europea.

In relazione al suddetto articolo 15 e al successivo articolo 16, occorre poi procedere all'aggiornamento al 2019 della decorrenza dell'onere e della relativa copertura derivante dall'istituzione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico del Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione annua di un milione di euro.

Alla luce di tali rilievi, risulta opportuno avanzare la formale richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare, in relazione al parere sul testo, le proposte 7.1 e 7.2 sulle attribuzioni della Commissione per il commercio equo e solidale. Occorre inoltre valutare gli effetti finanziari della proposta 15.1 che sopprime l'articolo 15 istitutivo del Fondo per il commercio equo e solidale, nonché della proposta 15.2 che, al comma 1-*bis*, introduce un vincolo nell'utilizzo delle risorse del Fondo. Comporta maggiori oneri l'emendamento 16.1 soppressivo dell'articolo 16. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La Commissione conviene di richiedere formalmente la relazione tecnica sul testo del disegno di legge, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(822-B) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, dando atto che dal Governo è stata presentata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata.

Per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 18, in tema di responsabilità in materia di combustibile esaurito o rifiuti radioattivi, ritiene opportuno, in via prudenziale, chiedere conferma che dalla gestione e dallo smaltimento di tali materiali non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sulle ulteriori modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposti e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) dà lettura della seguente proposta di parere sul testo del disegno di legge: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi trasmessi dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: l'articolo 3 sia sostituito dal seguente: "Articolo 3 (*Manifestazione del consenso*)

1. L'atto di disposizione del proprio corpo o dei tessuti *post mortem* avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta nelle forme previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 2 dicembre 2017, n. 219. La dichiarazione è consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterla telematicamente i contenuti informativi alla banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Il disponente, nella dichiarazione di cui al comma 1, indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», cui spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso, come individuato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nella stessa dichiarazione il disponente può indicare un sostituto del fiduciario che ne svolge il ruolo in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, laddove avvenute prima della morte del disponente, nonché nel caso di oggettiva impossibilità per il fiduciario di svolgere tempestivamente i compiti previsti dalla presente legge.
3. Il fiduciario e il suo eventuale sostituto devono essere persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario e del sostituto avviene attraverso la sottoscrizione della dichiarazione di consenso. Al fiduciario e al sostituto è rilasciata una copia della dichiarazione di consenso. Il fiduciario e il sostituto possono revocare la propria accettazione in qualsiasi momento con atto scritto, che è comunicato al disponente.
4. L'incarico del fiduciario, nonché del suo sostituto, può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
5. Il disponente può revocare il consenso in qualsiasi momento con le modalità prescritte dal comma 1. La revoca deve essere comunicata all'azienda sanitaria di appartenenza che la trasmette alla banca dati di cui al comma 1. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impedissero di procedere alla revoca del consenso già manifestato con le forme di cui al comma 1, essa può essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.
6. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti *post mortem* deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dai tutori o dai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184. La revoca di cui al comma 5 è espressa anche da uno solo dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.";

all'articolo 5, il comma 2 sia sostituito dal seguente: "2. Gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che provvedono nell'ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca.";

all'articolo 7, comma 1, sia soppressa la lettera c);

l'articolo 8 sia sostituito dal seguente: "Articolo 8 (*Disposizioni finanziarie*)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.".

Il parere è altresì reso nel presupposto che:

con riferimento all'articolo 3, le risorse stanziata a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 573, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) per la gestione e il funzionamento della banca dati per le disposizioni anticipate di trattamento - istituita dall'articolo 1, comma 418, della legge n. 205 del 2017 - pari a 400 mila euro annui a decorrere dal 2019, siano sufficienti per lo svolgimento a regime delle attività recate dall'articolo 3 medesimo;

le spese previste dall'articolo 5, comma 2, possano essere sostenute nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate ai progetti di ricerca.".

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), pur condividendo il merito del disegno di legge, ritiene che il provvedimento, per come formulato, non rechi un'adeguata copertura finanziaria.

Nell'esprimere apprezzamento per lo sforzo intrapreso dalla relatrice nella stesura della proposta di

parere, che sconta la mancanza di risposte da parte del Governo, stigmatizza tuttavia l'atteggiamento della maggioranza che dà un sostanziale via libera a provvedimenti recanti evidenti criticità di ordine finanziario, mentre, in passato, ha espresso pareri contrari, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su emendamenti recanti meri adempimenti di carattere gestionale come la trasmissione di comunicazioni per posta elettronica.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) osserva come il precedente segnalato dal senatore Errani riguardasse casi non paragonabili a quello attuale e caratterizzati da un volume di flussi informativi ben maggiore rispetto a quello oggetto del disegno di legge in commento.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda come la proposta di parere illustrata dalla relatrice sia il frutto di interlocuzioni avute sia con il Dicastero della salute sia con quello dell'economia e delle finanze.

Il senatore [SILERI](#) (M5S), pur apprezzando lo spirito costruttivo dell'intervento del senatore Errani, dissente nel caso specifico dalle sue osservazioni, ricordando come il numero delle disposizioni annuali di donazione *post mortem* del corpo e dei tessuti sia inferiore alle 100 unità, trattandosi quindi di entità modeste.

Altresì, fa presente come il Governo abbia garantito, nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, la sussistenza delle risorse per gli aspetti della formazione che rappresentano l'elemento centrale del disegno di legge.

Il [PRESIDENTE](#), onde consentire l'arrivo del rappresentante del Governo, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 13,20, riprende alle ore 13,40.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime l'assenso del Governo sulla proposta di parere avanzata dalla relatrice in merito al testo del disegno di legge n. 733.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) dichiara il proprio voto contrario per i problemi di copertura finanziaria precedentemente segnalati, pur confermando la condivisione sul merito della proposta.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere sul testo avanzata dalla relatrice.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) riepiloga quindi gli emendamenti al disegno di legge già illustrati nella seduta pomeridiana del 28 novembre 2018 e nella seduta del 30 gennaio 2019, ricordando che occorre valutare la proposta 3.1, con particolare riferimento all'istituzione del registro speciale di cui al comma 8 e alle nuove competenze dell'Ufficio di Stato civile di cui al comma 9.

Occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 5.5 e 5.5 (testo 2), dai quali sembrerebbe derivare la possibilità per le regioni e le province autonome di trattenere quota delle risorse, invece che conferirle interamente ai centri di riferimento.

Occorre altresì valutare l'emendamento 7.3, limitatamente alla lettera *d-ter*), al fine di chiarire, se la tutela della salute dei familiari del disponente e dei soggetti interessati sia limitata ad aspetti informativi.

Occorre valutare l'inserimento negli emendamenti 4.5, 4.6 e 4.7 di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di corrispondere emolumenti di ogni tipo e gettoni di presenza ai componenti del comitato etico ivi istituito.

Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 4.0.1 e 4.0.1 (testo 2).

In merito agli ulteriori emendamenti, alle riformulazioni e ai subemendamenti, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.300 che sostituisce interamente l'articolo 3 sulla manifestazione del

consenso, prevedendo che per la realizzazione della banca dati delle disposizioni *post mortem* il Ministero della salute si avvalga dell'infrastruttura implementata per la banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT).

In particolare, chiede conferma della sostenibilità della clausola di copertura di cui al comma 7, secondo cui agli oneri derivanti dall'attuazione del nuovo articolo 3 si provvederà nell'ambito delle risorse dell'articolo 8, ossia a valere sul Fisce.

Occorre poi acquisire conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria dell'emendamento 4.0.1 (testo 3), istitutivo dell'Elenco nazionale dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme.

Risulta, infine, necessario valutare, in relazione al testo, l'emendamento 5.5 (testo 3) che pone espressamente a carico delle regioni e delle province autonome gli oneri per il trasporto, la tumulazione o la cremazione delle salme.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime un avviso contrario sulle proposte 3.1, 5.5, 5.5 (testo 2), 4.5, 4.6, 4.7, 4.0.1, 4.0.1 (testo 2), 3.300 e 5.5 (testo 3).

In merito all'emendamento 4.0.1 (testo 3) fa presente le perplessità espresse, presumibilmente in via prudenziale, dalla Ragioneria generale dello Stato, sulla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria.

Segnala, altresì, la criticità degli emendamenti 1.1 per gli effetti finanziari connessi al comma 5, e 4.1. Formula, invece, una valutazione non ostativa sulla proposta 7.3.

Il PRESIDENTE reputa opportuno disporre l'accantonamento della proposta 4.0.1 (testo 3), per consentire un approfondimento istruttorio.

Ritiene altresì opportuno disporre l'accantonamento degli emendamenti 4.6, 4.6 (testo 2) e 4.6 (testo 3), riguardanti il rapporto tra i centri di riferimento e i comitati etici territorialmente competenti, al fine di pervenire ad una valutazione omogenea.

Alla luce del dibattito svoltosi, e sulla base delle interlocuzioni con il rappresentante del Governo, la relatrice [PIRRO](#) (M5S) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 3.1, 3.300, 4.1, 4.5, 4.7, 4.0.1, 4.0.1 (testo 2), 5.5, 5.5 (testo 2) e 5.5 (testo 3).

Esprime infine parere non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 4.6, 4.6 (testo 2), 4.6 (testo 3) e 4.0.1 (testo 3), su cui l'esame resta sospeso."

Posta in votazione, la proposta di parere viene approvata dalla Commissione.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

(787) SANTILLO ed altri. - Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di parere sul testo del disegno di legge: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi trasmessi dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: all'articolo 2, comma 1, le parole: "inclusi gli enti di Stato" siano sostituite dalle seguenti: "esclusi gli enti pubblici"; sia soppresso l'articolo 4; dopo l'articolo 5, sia inserito il seguente: "Articolo 6 (*Clausola di invarianza finanziaria*) Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'ENAC e le amministrazioni preposte alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".

Il parere è altresì reso nel presupposto che dall'articolo 2, comma 2, non derivino, per effetto dell'eventuale incremento dei diritti aeroportuali o di incentivi tariffari, conseguenze pregiudizievoli per la finanza pubblica."

Il sottosegretario VILLAROSA esprime un avviso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che martedì 2 aprile, a partire dalle ore 10, si terranno, in sede di Uffici di Presidenza delle Commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato, le audizioni informali sul Documento LIX n. 1, sull'andamento degli indicatori del benessere equo e sostenibile per l'anno 2019: saranno sentiti i rappresentanti dell'ISTAT, dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, della SVIMEZ e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda invece l'indagine conoscitiva sullo stato e lo prospettive del processo di revisione della spesa pubblica, invita i senatori a trasmettere, nella prossima settimana, un elenco di possibili quesiti da rivolgere alla Ragioneria generale dello Stato, al fine di programmare un'apposita audizione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 140 (pom.) del 02/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 2 APRILE 2019
140ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI SUL DOC. LIX, N. 1 (ANDAMENTO INDICATORI BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE 2019)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella mattinata di oggi si sono tenute audizioni informali dei rappresentanti dell'Istat, dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), dell'Associazione italiana per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) e del Dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze, nella sede degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari congiunti delle Commissioni bilancio del Senato e della Camera dei deputati, nell'ambito dell'esame del *Doc. LIX, n. 1*, in occasione delle quali è stato acquisito materiale di documentazione, che sarà reso disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata successivamente all'audizione in oggetto.

IN SEDE CONSULTIVA

(844) Deputato Angela SALAFIA ed altri. - Disposizioni in materia di azione di classe, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice **GALLICCHIO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di confermare, per quanto di competenza, in relazione al testo, il parere non ostativo già espresso per le Commissioni di merito lo scorso 5 marzo.

Per quanto concerne gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea ed identici a quelli presentati nelle Commissioni, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già formulato sulle proposte 1.4, 1.28 e 1.36. Sui restanti emendamenti conferma il parere di nulla osta.

Previo avviso conforme del sottosegretario BITONCI, non essendovi richieste di intervento, la RELATRICE formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.28 e 1.36. Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(925) Deputato MOLteni ed altri. - Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire, sul testo, il parere non ostativo già espresso alla Commissione giustizia, che non ha apportato modifiche in sede referente.

In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'approvazione di un parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI esprime un avviso conforme alla relatrice.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **PESCO**, in relazione alle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo lo scorso 6 febbraio, prospetta in via generale l'opportunità di procedere, in assenza di obiezioni, all'esame di provvedimenti ulteriori rispetto ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge e agli atti del Governo, ricordando la specificità della Commissione bilancio, chiamata anche a esprimersi in sede consultiva su disegni di legge inseriti nel calendario dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1088) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, aggiungendo che agli oneri derivanti dall'Accordo si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana. A tale riguardo, risulta necessario avere conferma che nel bilancio dell'Agenzia spaziale italiana vi siano risorse sufficienti a coprire gli oneri associati all'attuazione dell'Accordo in esame, quantificati dalla relazione tecnica in 800.300 euro annui. Con specifico riferimento ai costi connessi all'incremento del canone di affitto del terreno, ai sensi dell'articolo VIII, paragrafo 5, lettera *d*), dell'Accordo, occorre avere chiarimenti sulla apparente discordanza, in termini di cambio, tra l'ammontare annuo indicato nell'articolato, pari a 250.000 dollari statunitensi, e l'importo quantificato nella relazione tecnica, pari a 186.000 euro. Appare quindi opportuno fornire delucidazioni sulle modalità di copertura dei costi connessi al previsto incremento del canone di affitto del terreno, stimato in 50.000 dollari statunitensi ogni cinque anni, i quali non sono computati ai fini della quantificazione dell'onere nella relazione tecnica, che rinvia alla successiva programmazione finanziaria ASI. Chiede altresì di fornire elementi informativi di maggiore dettaglio sui criteri di quantificazione dei costi di missione del personale italiano impegnato nel Board. Occorre, infine, acquisire chiarimenti sull'eventuale portata finanziaria dell'articolo III, paragrafo 6, dell'Accordo, in base al quale il Governo italiano, d'intesa con il Kenya, sosterrà lo sviluppo dell'area di Ngomeni (contea di Kilifi), secondo quanto verrà congiuntamente concordato.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di dare risposta alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1103) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, osservando, in via preliminare, che gli oneri derivanti dall'Accordo sono quantificati in 29 milioni di euro finanziati a valere sulla componente tariffaria A2, che non incide comunque sulle utenze relative alle abitazioni, e segnalando, per quanto di competenza, che alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, occorre chiedere conferma che dal provvedimento in esame non derivino effetti di minor gettito in termini di imposte dirette.

Il sottosegretario BITONCI fa presente come dalla relazione tecnica si rilevi che il costo dell'operazione viene finanziato dall'aumento della componente di sistema A2 (ora ARIM) sul prezzo di vendita dell'energia elettrica. Dalla definizione di tale componente si evince che non incide sulle bollette delle abitazioni, per cui non si rilevano effetti ai fini dell'IVA. Per tutti gli altri soggetti l'imposta è detraibile, di conseguenza, anche in questo caso, non si rilevano effetti ai fini del gettito. Per quanto riguarda, invece, l'eventuale effetto ai fini delle imposte dirette, si ritiene che gli effetti possano considerarsi di trascurabile entità.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, dopo aver risposto a una richiesta di delucidazioni del senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone di approvare un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(964) AIROLA ed altri. - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

La relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), nello svolgere alcune considerazioni di carattere generale sul costo complessivo del Centro a carico del bilancio dello Stato italiano, osserva che dal testo della relazione alla legge di ratifica dell'Accordo del 1957 si rileva che lo Stato italiano, oltre all'onere di mantenimento della sede del Centro, si è impegnato a fornire allo stesso il personale amministrativo, con onere a carico dello Stato italiano e contributo dello stesso Centro di pari importo.

Inoltre, dall'esame delle contribuzioni che pervengono al Centro si rileva che nel 2016 (ultimo dato pubblicato sul sito del Centro), l'Italia oltre alla contribuzione obbligatoria pari a € 167.060,00 ha contribuito volontariamente con ulteriori € 133.177,00. Per l'anno 2019 il Ministero dei beni ambientali e culturali corrisponderà un contributo di € 133.226,53. Inoltre, sempre in base all'Accordo del 1957, l'Italia si è impegnata a fornire gratuitamente a favore del Centro le prestazioni dell'Istituto nazionale del restauro.

A fronte di tali costi, la relazione illustrativa alla legge di ratifica dell'Accordo contrapponeva una serie di benefici stimati relativi principalmente a maggiori presenze stimabili nella città di Roma conseguenti alle attività del Centro, oltre che al prestigio dell'Italia nel mondo conseguente all'essere sede di un istituto che si occupa di attività di valorizzazione mediante il restauro di beni culturali antichi di cui l'Italia vanta il maggior numero.

Questo, almeno, era l'intendimento e anche l'auspicio del Governo italiano del 1958 firmatario della ratifica; senonché, visitando l'attuale sito dell'ICCROM, si resta sorpresi nel vedere che, oltre al restauro, il Centro si occupi anche delle risaie a terrazza a Mu Cang Chai, in Vietnam.

Rappresenta come tale provvedimento si ponga come attuazione di impegni assunti dai precedenti Esecutivi a livello internazionale; tuttavia, anche in considerazione delle innegabili difficoltà di bilancio dello Stato italiano, si vuole in questa sede stimolare un punto di riflessione sull'opportunità di approfondire la questione della congruità di tali spese in futuro. Sul punto non può essere non evidenziato il fatto che le contribuzioni al Centro provengono non solo dal Ministero degli esteri, ma anche, a partire dal 2002, dal Ministero dei beni ambientali e culturali, a valere sul capitolo di spesa n. 3670 che, per l'anno in corso, come sopra già detto, ammonteranno a € 133.226,53.

Per quanto di competenza, alla luce delle interlocuzioni e degli approfondimenti istruttori svolti, avanza quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, sulla base degli elementi forniti dal Governo e delle indicazioni emerse dalla discussione, premesso che: dal testo della Relazione alla legge di ratifica dell'Accordo del 1957 si rileva che lo Stato italiano, oltre all'onere di mantenimento della sede del Centro, si è impegnato a fornire allo stesso il personale amministrativo con onere a carico dello Stato italiano e contributo dello stesso Centro di pari importo; tale provvedimento costituisce l'attuazione di impegni assunti dai precedenti Esecutivi a livello internazionale; le contribuzioni al Centro provengono dal

Ministero degli esteri a cui si sono aggiunte, a partire dal 2002, quelle provenienti dal Ministero dei beni culturali e ambientali, a valere sul capitolo di spesa n. 3670; dall'esame delle contribuzioni che pervengono al Centro, si rileva che, nel 2016 (ultimo dato pubblicato sul sito del Centro), l'Italia, oltre alla contribuzione obbligatoria pari ad euro 167.060, ha contribuito volontariamente con ulteriori euro 133.177. Per l'anno 2019, inoltre, il Ministero dei beni culturali e ambientali corrisponderà un contributo di euro 133.226,53; inoltre, sempre in base all'Accordo del 1957, l'Italia si è impegnata a fornire gratuitamente a favore del Centro le prestazioni dell'Istituto Nazionale del Restauro; appurato che la quantificazione del costo del lavoro, pari a euro 6,2 milioni, si riferisce all'intero biennio 2018-2019; in considerazione dell'esigenza di assicurare una corretta programmazione dell'impiego delle risorse finanziarie, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 con il seguente: "1. Agli oneri derivanti dallo Scambio di lettere di cui all'articolo 1, pari a 1.000.000 euro per l'anno 2019 e valutati in 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale."."

Il sottosegretario BITONCI, nel depositare una nuova relazione tecnica positivamente verificata, che recepisce i rilievi mossi dalla relatrice, si esprime in senso favorevole alla proposta di parere appena formulata.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il presidente [PESCO](#) ringrazia la relatrice per l'approfondito lavoro istruttorio svolto.

[\(822-B\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione sul testo e parere sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, che occorre avere conferma dell'assenza di oneri sull'emendamento 1.1, volto a subordinare il riconoscimento delle qualifiche professionali al superamento, cumulativo, di una prova attitudinale e di un tirocinio di adattamento, in luogo dell'alternatività dei presupposti prevista dal testo in esame. Al riguardo segnala che, su emendamenti di analogo contenuto, al Senato in prima lettura era stato dato, in sede consultiva, parere non ostativo, mentre presso la Camera l'esito è stato di contrarietà per i profili finanziari. Con riguardo all'articolo 20, in materia di smaltimento di sfalci e potature, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari delle proposte 20.4 e 20.5, che prevedono la possibile esclusione dalla nozione di rifiuto di materiali provenienti o destinati ad impieghi diversi da quelli agricoli e forestali. Sui restanti emendamenti non vi sono osservazioni.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori una nota istruttoria.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(787) SANTILLO ed altri. - Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201

(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, richiama brevemente i rilievi già avanzati sulle proposte emendative.

Il sottosegretario BITONCI esprime un avviso contrario sugli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.6, che presentano profili di onerosità non quantificati e non coperti, mentre non ha osservazioni sulle proposte 2.1 e 4.1, segnalate dal relatore.

Sulla base degli elementi forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE avanza la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3, 2.4 e 2.6. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il relatore **TOSATO** (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo nonché le ulteriori proposte e riformulazioni trasmesse il 28 marzo 2019, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata degli emendamenti 1.8 e 1.9, che estendono il novero delle piccole produzioni locali, in relazione al comma 2 dell'articolo 4 sulla licenza d'uso del relativo marchio. Occorre chiedere conferma della compatibilità con la normativa europea delle proposte 1.300 e 1.300/1. Occorre poi valutare, in relazione al parere sul testo, gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 che estendono l'ambito applicativo della legge. Chiede conferma della compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 11, dell'emendamento 3.2, lettera *a*), che prevede il rilascio dell'etichettatura "piccole produzioni agroalimentari locali" da parte delle autorità sanitarie locali, previo preventivo sopralluogo. Identica richiesta attiene all'emendamento 3.2 (testo 2) sostanzialmente identico alla versione originaria della proposta emendativa. Occorre altresì valutare il subemendamento 3.2 (testo 2)/1. Chiede conferma della compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11 dell'emendamento 4.3, lettera *b*), che subordina il rilascio del marchio "piccole produzioni agroalimentari locali" alla previa verifica dei requisiti previsti dal decreto attuativo di cui all'articolo 10. Analoga richiesta attiene alla lettera *b*) dell'emendamento 4.3 (testo 2), sostanzialmente identico alla versione originaria della proposta emendativa (e peraltro recante, alla lettera *d*), il nuovo comma 5-bis richiesto dal parere reso da questa Commissione sul testo del

provvedimento). Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 7.0.1 che istituisce il sito *internet* delle piccole produzioni agroalimentari locali. Occorre valutare altresì la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 7.0.1 (testo 2) che istituisce la sezione *internet* delle piccole produzioni agroalimentari locali all'interno del sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il sottosegretario BITONCI rende disponibile ai componenti della Commissione una nota istruttoria sulle proposte emendative segnalate dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica
(Parere alla 12ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 28 marzo 2019, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, anche ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, gli emendamenti 4.6, 4.6 (testo 2) e 4.6 (testo 3) sui rapporti tra i centri di riferimento e i comitati etici indipendenti. Occorre poi acquisire conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria dell'emendamento 4.0.1 (testo 3) istitutivo dell'Elenco nazionale dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria, da cui risulta che l'avviso di nulla osta del Governo sulle proposte 4.6, 4.6 (testo 2) e 4.6 (testo 3) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e al divieto di erogazione di compensi comunque denominati, mentre sull'emendamento 4.0.1, la valutazione resta sospesa, essendo ancora in corso approfondimenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, mercoledì 3 aprile 2019, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 142 (pom.) del 09/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 9 APRILE 2019
142ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 17,40.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 10, che occorre chiedere conferma dell'assenza di oneri finanziari derivanti dal sostegno agli strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica. Chiede poi conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria inserita nel comma 3 dell'articolo 11 sul sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica. Richiede elementi informativi sulla portata finanziaria dell'articolo 12, al fine di chiarire se l'attività di formazione professionale dei tecnici e degli operatori in materia di produzione biologica possa essere promossa dallo Stato e dalle regioni ad invarianza degli oneri previsti a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 13, comma 2, occorre chiarire la portata finanziaria della previsione che consente agli enti

pubblici di vietare l'utilizzo di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche, stabilendo agevolazioni compensative per le imprese. Peraltro, rileva come tale facoltà possa essere conferita ai soli enti pubblici dotati di finanza propria. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri finanziari connessi alla predisposizione di interventi per ridurre gli impatti antropici sull'ambiente di cui all'articolo 13, comma 4. Con riguardo all'articolo 14, comma 8, chiede chiarimenti circa i possibili effetti di minor gettito derivanti dall'eventuale deducibilità dei contributi obbligatori istituiti su richiesta delle organizzazioni interprofessionali della filiera biologica. Occorre poi acquisire conferma della possibilità per l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari di svolgere le attività di vigilanza di cui al comma 13 del medesimo articolo 14 ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali. Richiede elementi informativi sulla portata finanziaria delle azioni di valorizzazione delle intese di filiera per i prodotti biologici di cui all'articolo 16, comma 6. Infine, chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 7 del medesimo articolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(822-B) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione sul testo e parere sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa con osservazione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 aprile.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di relazione sul testo del disegno di legge: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle risposte fornite dal Governo, che confermano, in relazione all'articolo 18, commi 2 e 3, in tema di responsabilità sussidiaria dello Stato in materia di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi, che la copertura di eventuali oneri sarà assicurata con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, formula, per quanto di propria competenza, una relazione non ostativa, con la seguente osservazione:

- valuti il Governo la predisposizione o il rafforzamento, in successivi provvedimenti, di adeguati sistemi di garanzia atti a potenziare, sotto il profilo finanziario, la sostenibilità e l'efficacia della normativa sulla responsabilità in materia di gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi."

Rileva quindi come l'osservazione contenuta nella proposta di relazione testé illustrata sia funzionale al superamento delle criticità di carattere finanziario connesse alla responsabilità sussidiaria dello Stato per lo smaltimento delle scorie radioattive.

La senatrice [BONFRISCO](#) (L-SP-PSd'Az) concorda con l'osservazione contenuta nella proposta di relazione, anche alla luce delle problematiche derivanti dai depositi di scorie localizzati in altri paesi.

In merito alle proposte emendative, il sottosegretario BITONCI esprime l'avviso contrario delle amministrazioni competenti sugli emendamenti 1.1, 20.4 e 20.5, pur non rilevando oneri di carattere finanziario, se non di tipo indiretto.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, propone quindi l'approvazione della seguente proposta: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle risposte fornite dal Governo, che confermano, in relazione all'articolo 18,

commi 2 e 3, in tema di responsabilità sussidiaria dello Stato in materia di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi, che la copertura di eventuali oneri sarà assicurata con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, formula, per quanto di propria competenza, una relazione non ostativa, con la seguente osservazione: valuti il Governo la predisposizione o il rafforzamento, in successivi provvedimenti, di adeguati sistemi di garanzia atti a potenziare, sotto il profilo finanziario, la sostenibilità e l'efficacia della normativa sulla responsabilità in materia di gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi. Esprime, inoltre, parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.1, 20.4 e 20.5. Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica

(Parere alla 12a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 aprile.

Il sottosegretario BITONCI esprime un avviso non ostativo sulle proposte 4.6 (testo 3) e 4.0.1 (testo 3), il cui esame era rimasto accantonato.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) prende atto con soddisfazione dell'avviso non ostativo del rappresentante del Governo, sottolineando come la valutazione non ostativa sull'emendamento 4.6 (testo 3) possa anche estendersi alle precedenti formulazioni del medesimo emendamento, stante la comunanza dei rilievi evidenziati. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

I senatori [MISIANI](#) (PD) ed [ERRANI](#) (Misto-LeU) annunciano il voto di astensione.

Posta in votazione la proposta di parere, la Commissione approva.

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota recante alcune risposte ai rilievi sollevati dal relatore.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) si riserva un approfondimento ai fini dell'espressione del parere sul testo del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1122) Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione

(Parere all'11a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, con riferimento all'articolo 2, in materia di accesso al pubblico impiego, che il comma 2, lettera *b*), prevede tra i principi e i criteri direttivi il riconoscimento di incentivi agli enti territoriali e agli enti controllati che decidano di avvalersi del sistema di reclutamento centralizzato: al riguardo, sebbene la relazione tecnica affermi la natura non economica di tali incentivi, occorre acquisire indicazioni più specifiche su tali forme di incentivazione, per escluderne eventuali effetti, anche indiretti, per la finanza pubblica. In relazione alla successiva lettera *d*) del comma 2, che prevede lo svolgimento di verifiche psico-attitudinali nella fase del reclutamento e in occasione delle progressioni di carriera, risulta necessario avere chiarimenti volti a comprovarne la effettiva neutralità finanziaria, trattandosi di attività che sembrerebbero richiedere l'acquisizione o la disponibilità di ulteriori professionalità. In merito alla lettera *f*), n. 3, del medesimo comma 2, chiede elementi informativi ulteriori diretti a confermare che l'istituzione di un nuovo Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso possa avvenire senza nuovi o maggiori oneri per le casse erariali.

Con riferimento all'articolo 3, recante una delega per favorire il merito e la premialità, fa presente che occorre avere informazioni di maggiore dettaglio, al fine di dimostrare la neutralità finanziaria dell'istituzione del nuovo Sistema nazionale di valutazione della *performance*, considerato che non appare sufficiente il generico rinvio, fatto nella relazione tecnica, alle risorse di un Ufficio con competenza analoga già esistente presso il Dipartimento della funzione pubblica. In relazione poi al coinvolgimento nel Sistema di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di cui al comma 2, lettera *a*), n. 3, la relazione tecnica fa riferimento, per la copertura degli oneri per i contratti, alle risorse disponibili a legislazione vigente per gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV): tuttavia vanno forniti dati più precisi, idonei a comprovare l'assenza di nuovi oneri per le finanze pubbliche, posto che non si prevede la soppressione dei menzionati OIV.

In merito all'articolo 4, recante delega per il riordino della dirigenza, segnala che occorre avere delucidazioni sugli effetti finanziari dell'accentramento presso la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) dei concorsi per il reclutamento dei dirigenti, al fine di valutare il saldo tra i risparmi in capo alle singole amministrazioni sgravate dal compito di organizzare i concorsi e gli eventuali maggiori oneri in capo alla SNA (comma 2, lettera *b*), n. 1). In relazione poi al comma 2, lettera *c*), n. 4), che prevede l'aumento delle quote percentuali di dotazione organica, nel limite massimo del 30 per cento, entro cui è possibile conferire incarichi a dirigenti di altre amministrazioni, vanno forniti chiarimenti sugli effetti - anche in termini di fabbisogno di personale - dell'incremento delle posizioni di comando e di fuori ruolo, da un lato, e della eventuale eliminazione del nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, dall'altro. È opportuno inoltre avere conferma dell'assenza di oneri, anche amministrativi, con riguardo all'implementazione della banca dati della dirigenza statale, prevista dal comma 2, lettera *c*), n. 7).

Con riguardo all'articolo 5, in tema di mobilità del personale pubblico, osserva la necessità di richiedere - in relazione al comma 2, lettera *a*) - informazioni in merito agli eventuali effetti su disponibilità e fabbisogno di personale della limitazione delle ipotesi di mobilità obbligatoria preventiva rispetto alle nuove assunzioni, nonché sull'impatto della eventuale esclusione del rilascio del nulla osta da parte dell'amministrazione di appartenenza.

In merito all'articolo 6, in materia di contrattazione collettiva, risulta opportuno valutare, sul criterio di delega di cui al comma 2, lettera *d*), gli eventuali effetti finanziari della definizione per via normativa dell'entità e delle modalità di quantificazione del danno per violazione delle disposizioni in materia di contratti flessibili, in relazione alla possibile attivazione di automatismi risarcitori.

Con riferimento all'articolo 7, recante le disposizioni finanziarie, occorre acquisire dati ed elementi idonei a suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 1, in conformità a quanto previsto dalla legge di contabilità.

Con riferimento al comma 2 dell'articolo 7, che rinvia, nel caso di decreti delegati che comportino nuovi o maggiori oneri non compensati al loro interno, a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità, osserva che non appare esente da criticità la prassi, sempre più frequente, di

rinvia la quantificazione e la copertura di nuovi o maggiori oneri recati dalle leggi di delega al momento dell'adozione dei relativi decreti legislativi. In effetti, in base alla richiamata disciplina, è possibile ricorrere a tale possibilità solo in via eccezionale, in presenza di deleghe caratterizzate dalla complessità della materia trattata: sarebbe pertanto opportuno fornire adeguati argomenti a dimostrazione della sussistenza di tale presupposto in un ambito - come il pubblico impiego - ove ampia risulta la disponibilità di elementi conoscitivi e banche dati. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 67.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1104) Deputato Marta GRANDE ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **FANTETTI** (FI-BP) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, che occorre chiedere conferma che dall'articolo 21 dell'Accordo, relativo alle risorse disponibili per la cooperazione e la tutela degli interessi finanziari delle parti, non derivino oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota, nella quale viene data conferma dell'assenza di oneri per la finanza pubblica correlati all'articolo 21 dell'Accordo.

Alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle risposte fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1088) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016
(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 aprile.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota di chiarimenti sul disegno di legge in esame.

Il relatore **ZULIANI** (L-SP-PSd'Az) si riserva di redigere una proposta di parere, sottolineando tuttavia la necessità di un supplemento di elementi istruttori per quanto riguarda gli effetti finanziari dell'articolo VIII, paragrafo 5, lettera *d*), dell'Accordo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione

del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) BERTACCO ed altri. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che sono in corso gli approfondimenti necessari a predisporre la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul testo unificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

MATERIE DI COMPETENZA

(Doc. LIX, n. 1) Relazione sull'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, per l'anno 2019

(Seguito dell'esame e rinvio, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento. Proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento una proposta di relazione, pubblicata in allegato, sul documento in titolo, ricordando che, al fine di approfondire gli aspetti connessi all'inserimento nel ciclo della programmazione di bilancio degli indicatori di benessere equo e sostenibile, la Commissione ha svolto, lo scorso 2 aprile, un ciclo di audizioni informali con l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento, acquisendo le osservazioni dell'ISTAT, dell'Alleanza per lo sviluppo sostenibile, della SVIMEZ e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Invita, quindi, i senatori ad esaminare lo schema di relazione, al fine di presentare eventuali proposte migliorative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva, di ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge n. 787, recante disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi ed attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 10 aprile, alle ore 10,30, non avrà luogo. Avverte, inoltre, che la seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, è posticipata alle ore 17.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,20.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTA DAL RELATORE SULLA MATERIA DI COMPETENZA

La 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) ha esaminato il Documento LIX, n. 1, procedendo, il 2 aprile 2019, in sede informale, congiuntamente con la Commissione bilancio della Camera dei deputati, ad un ciclo di audizioni, nell'ambito del quale sono stati sentiti i rappresentanti dell'ISTAT, dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASVIS), di SVIMEZ e il Dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro, Riccardo Barbieri.

Sulla base degli elementi istruttori acquisiti, è possibile svolgere alcune considerazioni di sintesi.

Il progetto Bes ha preso il via nel 2010, quando l'Istat, in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ha dato avvio a tale iniziativa, ponendosi l'obiettivo di valutare il progresso della società non soltanto dal punto di vista economico, ma anche sociale e ambientale (sulla base di 12 domini di analisi e di 130 indicatori): il progetto- giova ricordarlo - si concretizza annualmente nella redazione di un Rapporto, giunto ormai alla sesta edizione.

Gli indicatori di benessere equo e sostenibile (Bes) sono delle misure statistiche utili anche a valutare l'*outcome* delle politiche economiche, sociali ed ambientali.

La legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, come modificata nel 2016, prevede che un apposito allegato al Documento di economia e finanza (Def) contenga l'andamento dell'ultimo triennio e le previsioni (tendenziali e programmatiche) per il periodo di riferimento del Def (l'anno in corso e i successivi tre), per alcuni indicatori Bes scelti da un apposito [Comitato](#) (articolo 10, comma 10-bis). Inoltre, entro il 15 febbraio, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta una Relazione in

Parlamento contenente l'evoluzione triennale degli indicatori Bes per effetto delle misure inserite nella legge di bilancio per il triennio in corso (articolo 10, comma 10-ter).

Alla luce degli interventi che si sono succeduti, è emerso che l'attuale calendario di rilascio degli indicatori Bes non è ottimale per almeno due motivi. In primo luogo, la Relazione al Parlamento per il 2019, oggetto delle suddette audizioni, contiene una valutazione per l'anno 2018 ancora a livello previsionale, mentre potrebbe essere più utile disporre, anche per la suddetta annualità, di una prima stima a consuntivo. Inoltre, il Def contiene solo le indicazioni di massima delle politiche che il Governo intende adottare per gli anni a venire e l'effetto delle misure previste nella legge di bilancio 2019 deve ancora dispiegarsi, con la conseguenza che anche le previsioni degli indicatori Bes non possono essere così pregnanti, come lo sarebbero se fossero valutati congiuntamente alla Nota di aggiornamento del Def.

Gli indicatori monitorati sono in totale 12, ma - nella Relazione in esame - solo per i 4 principali (reddito medio disponibile aggiustato *pro capite*; indice di disuguaglianza del reddito disponibile; tasso di mancata partecipazione al lavoro totale e per genere; emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti *pro capite*) si forniscono anche le previsioni a legislazione vigente, quindi tenendo conto anche delle misure predisposte con l'ultima legge di bilancio (*in primis*, reddito di cittadinanza e "quota 100").

Il processo di definizione degli indicatori Bes è tutt'altro che concluso, in quanto l'attuale copertura, nell'ottica di valutazione delle politiche economiche, non soddisfa appieno le esigenze di analisi. Il novero di indicatori Bes va ampliato per aggiornare la lista alla luce di nuove misure disponibili (come, ad esempio, il consumo di suolo, sulla base dei dati di fonte Ispra); per tenere conto delle principali dimensioni di analisi, quale quella territoriale (su cui, comunque, si sono già prodotti dei significativi risultati, evidenziati dall'Istat nel corso della sua audizione) o di genere; per studiare le possibili relazioni tra fenomeni e indicatori. Per ottenere adeguati miglioramenti bisogna mantenere elevato il grado di collaborazione tra i produttori di statistiche per l'individuazione delle variabili di interesse, la condivisione delle basi di dati e la messa a punto di modelli di microsimulazione.

E' altresì auspicabile il rafforzamento dei legami tra gli obiettivi delle politiche definite nella legge di bilancio e il ciclo della valutazione della *performance* della pubblica amministrazione, nonché l'estensione e l'approfondimento del dibattito sugli strumenti metodologici utilizzati per le previsioni tendenziali e programmatiche degli indicatori di benessere, presentate - in questa occasione - soltanto in relazione ai 4 principali indicatori, come sopra sottolineato.

La presentazione dei risultati in forma tabellare o grafica potrebbe essere corredata da didascalie che, sulla scala temporale, indichino i provvedimenti legislativi che possono aver influito sull'andamento dell'indicatore. Sarebbe anche utile disporre di "triangoli di revisione" che mostrino come si modificano nel tempo le stime iniziali, separando possibilmente l'effetto dovuto a revisioni statistiche da quello di diverso andamento dell'indicatore rispetto alle passate previsioni. In occasione della presentazione di provvedimenti legislativi, almeno per quelli a maggior impatto, si potrebbe pensare di aggiungere nella relazione tecnica di accompagnamento anche una previsione *ex ante* degli effetti sugli indicatori Bes interessati. In un'ottica di *accountability*, sarebbe importante dotarsi di strumenti di valutazione che misurino *ex post* l'efficacia delle misure adottate, affidandone la messa a punto e il monitoraggio ad apposita struttura, che potrebbe coincidere anche con l'Ufficio parlamentare di bilancio.

L'indicatore di benessere economico certamente più rilevante è il Reddito medio disponibile aggiustato *pro capite* (Rda), che si ottiene sommando i redditi lordi da lavoro, capitale e trasferimenti ricevuti dalle famiglie, a cui si sottraggono le imposte ed i contributi versati e si aggiungono i trasferimenti in natura ricevuti dallo Stato e dalle Istituzioni senza fini di lucro (ad esempio, i medicinali ricevuti dal Servizio sanitario nazionale).

La discussione ha evidenziato che non esiste una preferenza indiscussa per una stima dell'Rda di tipo nominale (a prezzi correnti), come è quella attuale, rispetto a una stima reale (a prezzi costanti), che farebbe emergere appieno il potere d'acquisto delle famiglie, ma la cui evoluzione potrebbe dipendere, oltre che dalle *policy* adottate, anche da altri fattori esogeni. L'andamento di questi ultimi anni mostra,

poi, che il Rda, sia in termini nominali che reali, presenta variazioni più contenute rispetto al Pil: è importante, quindi, poter disporre, oltre che dei livelli assoluti di Rda, anche dei suoi differenziali rispetto al Pil o al Reddito nazionale lordo, nonché delle cause che hanno generato tali divari. Con la conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2019, assume particolare rilevanza il monitoraggio degli effetti dell'introduzione del Reddito di cittadinanza sull'incidenza e l'intensità della povertà assoluta. Quest'ultima, come è noto, si basa sulla spesa per consumi di un paniere minimo di beni e servizi, con soglie che variano in dipendenza della composizione del nucleo familiare, dell'area geografica in cui si vive e della tipologia di comune di residenza. Poiché i requisiti di accesso fanno sì che la platea di beneficiari si sovrapponga in misura consistente alla condizione di povertà assoluta, così come definita statisticamente, e considerando l'obbligo di spesa del *budget* mensile entro un determinato lasso temporale, è lecito attendersi una consistente riduzione del numero di individui e famiglie in povertà assoluta (oltre che degli indicatori sulla disuguaglianza del reddito). Sarebbe, pertanto, opportuno che l'Istat predisponesse gli adeguati accorgimenti metodologici per disporre nei prossimi mesi di una valutazione dell'impatto del Reddito di cittadinanza sulla povertà assoluta, in modo da poterne riferire a richiesta o nel corso di prossime audizioni.

In conclusione, pur tenendo conto che il lavoro sugli indicatori Bes per la valutazione delle *policies* è tutt'altro che concluso, come emerso da questa breve illustrazione, e che miglioramenti sostanziali sono attesi per il futuro, il giudizio sulla Relazione 2019 al Parlamento non può che essere positivo, in considerazione dell'accuratezza dei dati trasmessi all'attenzione delle Camere e dei numerosi spunti di analisi e di riflessione offerti.

1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 145 (pom.) del 16/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 16 APRILE 2019
145ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente **PESCO** comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

MATERIE DI COMPETENZA

(Doc. LIX, n. 1) *Relazione sull'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, per l'anno 2019*

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento e sospensione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 aprile.

Il presidente **PESCO** (*M5S*), in qualità di relatore, presenta una nuova proposta di relazione, pubblicata in allegato, disponendo quindi la sospensione dell'esame fino al termine della trattazione degli altri punti all'ordine del giorno, al fine di consentire ai senatori di averne adeguata conoscenza.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(822-B) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostantivo con osservazione sul testo. Parere in parte non ostantivo e in parte contrario sugli emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione Affari europei, all'esito dell'esame in sede referente, ha licenziato il provvedimento senza modifiche. Propone, pertanto, di ribadire il seguente parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle risposte fornite dal Governo, che confermano, in relazione all'articolo 18, commi 2 e 3, in tema di responsabilità sussidiaria dello Stato in materia di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi, che la copertura di eventuali oneri sarà assicurata con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, formula, per quanto di propria competenza, un parere non ostantivo, con la seguente osservazione: valuti il Governo la predisposizione o il rafforzamento, in successivi provvedimenti, di adeguati sistemi di garanzia atti a potenziare, sotto il profilo finanziario, la sostenibilità e l'efficacia della normativa sulla responsabilità in materia di gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi." Con riguardo agli emendamenti, propone di confermare il parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.1 e 20.5, e il nulla osta sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI esprime un avviso favorevole alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la Commissione approva la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle risposte fornite dal Governo, che confermano, in relazione all'articolo 18, commi 2 e 3, in tema di responsabilità sussidiaria dello Stato in materia di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi, che la copertura di eventuali oneri sarà assicurata con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, formula, per quanto di propria competenza, un parere non ostantivo, con la seguente osservazione: valuti il Governo la predisposizione o il rafforzamento, in successivi provvedimenti, di adeguati sistemi di garanzia atti a potenziare, sotto il profilo finanziario, la sostenibilità e l'efficacia della normativa sulla responsabilità in materia di gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi. Esprime, inoltre, parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.1 e 20.5. Il parere è non ostantivo su tutte le restanti proposte."

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

(Parere alla 6a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostantivo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 aprile.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta dell'11 aprile scorso e gli ulteriori emendamenti del relatore e del Governo trasmessi dalla Commissione di merito, riferiti al

disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che, con riguardo agli emendamenti accantonati, occorre valutare i profili finanziari, con particolare riguardo alla sostenibilità della clausola di invarianza, della proposta 13.0.1, nonché della relativa riformulazione 13.0.1 (testo 2), che prevedono l'istituzione di un Comitato Interministeriale per l'Economia Digitale nel settore bancario, finanziario e assicurativo.

Fa poi presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 13.0.2, recante incentivi alle aggregazioni bancarie mediante conversione delle attività per imposte anticipate (DTA) in crediti di imposta.

Segnala che occorre valutare gli effetti finanziari, anche in termini di fabbisogno di personale, delle proposte 16.3, 16.4 e 16.5, che vincolano la destinazione agli uffici consolari del Regno Unito di una quota delle cinquanta unità aggiuntive previste dal provvedimento.

Richiede inoltre la relazione tecnica sull'emendamento 16.0.1, recante misure di incentivo per il rientro di lavoratori e studenti in Italia.

Ravvisa l'esigenza di acquisire la relazione tecnica sulle proposte 17.0.1 (analogo a 21.0.1) e 17.0.2 (analogo a 21.0.2), recanti disposizioni in materia aeroportuale.

Ritiene altresì necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 19.0.1, in relazione ai profili di quantificazione e di copertura dell'onere per la partecipazione italiana agli aumenti di capitale della Banca internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo e della Società Finanziaria Internazionale, nonché sulla proposta 19.0.3, che interviene in materia di applicazione dei principi contabili internazionali.

Risulta necessario poi acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 21.2, che prevede la sospensione delle procedure esecutive immobiliari su persone fisiche da parte di società che fruiscono della garanzia pubblica sulle cartolarizzazioni, nonché sulle proposte 22.0.1 e 22.0.2, in materia di attività per imposte anticipate.

Con riguardo agli ulteriori emendamenti del relatore e del Governo, trasmessi l'11 aprile, non ha osservazioni sulle proposte 3.100, 17.100 e 17.0.100.

In relazione all'emendamento 16.100 (analogo alla proposta 16.6), che equipara il criterio di rimborso delle spese di vitto e di alloggio per gli impiegati a contratto a quanto previsto per gli impiegati di ruolo, ritiene opportuno valutare l'espressione di un parere non ostativo nel presupposto che dalla disposizione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che i viaggi di servizio potranno essere autorizzati solo sulla base e nei limiti degli stanziamenti assegnati alle sedi all'estero a legislazione vigente, secondo quanto risulta dalla relativa relazione tecnica.

Non ha nulla da osservare sulla proposta del Governo 17.200, trasmessa il 15 aprile, mentre chiede conferma dell'assenza di oneri connessi al subemendamento 17.200/1.

Con riferimento alle riformulazioni trasmesse dalla Commissione di merito, fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 19.1 (testo 2), con particolare riguardo al capoverso 1-bis, recante una disposizione interpretativa in materia di razionalizzazione degli uffici periferici del Ministero dell'economia e delle finanze, e al capoverso 1-ter, che assicura l'uniformità del trattamento economico del personale in servizio presso il medesimo dicastero.

In merito all'emendamento 21.2 (testo 2), occorre valutare i profili finanziari, con particolare riguardo al possibile impatto della sospensione delle procedure esecutive, ivi prevista, a determinate condizioni, per la generalità delle operazioni di cartolarizzazione, sull'escussione delle eventuali garanzie dello Stato.

Non ha, infine, osservazioni sulle proposte 13.0.3 (testo 2) e 21.3 (testo 2).

Il sottosegretario BITONCI, in relazione alle proposte 13.0.1 e 13.0.1 (testo 2), esprime un avviso di nulla osta condizionato all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria anche nei capoversi «13-ter» e «13-quater», mentre si pronuncia in senso contrario, per i profili finanziari, sull'emendamento 13.0.2, in quanto comporta oneri non coperti.

Sulle proposte 16.3, 16.4 e 16.5, non ha osservazioni, formulando invece una valutazione di contrarietà sull'emendamento 16.0.1 che, pur non comportando effetti finanziari diretti, fa rivivere una normativa

incentivante non più coordinata con la disciplina vigente.

Chiede quindi di disporre l'accantonamento dell'esame delle proposte 17.0.1, analoga alla proposta 21.0.1, e 17.0.2, analoga alla proposta 21.0.2, per le quali è in via di predisposizione una relazione tecnica.

Dopo aver depositato una relazione tecnica positivamente verificata sugli emendamenti 19.0.1 e 19.0.3, esprime un avviso contrario, per i profili di finanza pubblica, sulla proposta 21.2, in assenza di relazione tecnica, nonché sugli emendamenti 22.0.1 e 22.0.2, che comportano oneri non coperti.

Sulla proposta 16.100, presentata dal Governo, ribadisce la valutazione di nulla osta asseverata dalla relativa relazione tecnica, confermando inoltre l'assenza di oneri per il subemendamento 17.200/1.

Dopo essersi espresso in senso non ostativo, per i profili finanziari, sulle proposte 19.1 (testo 2) e 13.0.3 (testo 2), manifesta un avviso contrario, analogamente al testo base, sulla riformulazione 21.2 (testo 2), in assenza di relazione tecnica.

Il PRESIDENTE, dopo aver risposto a una richiesta di chiarimenti del senatore [MARINO](#) (PD) sulla portata della proposta 19.0.1, dispone l'accantonamento dell'esame degli emendamenti 17.0.1, 21.0.1, 17.0.2 e 21.0.2.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE avanza la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, le ulteriori proposte emendative e le riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 13.0.2, 21.2, 22.0.1, 22.0.2 e 21.2 (testo 2). Esprime un parere di semplice contrarietà sulla proposta 16.0.1. Il parere è non ostativo sugli emendamenti 16.3, 16.4, 16.5, 19.0.1, 19.0.3, 3.100, 17.100, 17.0.100, 16.100, 17.200, 17.200/1, 19.1 (testo 2), 13.0.3 (testo 2) e 21.3 (testo 2). Sull'emendamento 13.0.1, formula un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche: al capoverso "Art. 13-ter", dopo il comma 4, sia inserito il seguente: "5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."; al capoverso "Art. 13-quater", al comma 1, dopo il primo periodo, sia inserito il seguente: "Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". Sull'emendamento 13.0.1 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche: al capoverso "Art. 13-ter", dopo il comma 3, sia inserito il seguente: "4. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."; al capoverso "Art. 13-quater", al comma 1, dopo il primo periodo, sia inserito il seguente: "Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". L'esame resta sospeso sugli emendamenti 17.0.1, 17.0.2, 21.0.1 e 21.0.2."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

MATERIE DI COMPETENZA

(Doc. LIX, n. 1) Relazione sull'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, per l'anno 2019

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento. Approvazione di una relazione ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento: doc. XVI, n. 1)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, pone in votazione la proposta di relazione che, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, risulta approvata.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che al termine dell'odierna seduta della Commissione è immediatamente convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULLA MATERIA DI COMPETENZA (DOC. XVI, n. 1)

La 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio), esaminato il Documento LIX, n. 1, Relazione sull'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, per l'anno 2019;

premessi che:

la legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, come modificata nel 2016, prevede che un apposito allegato al Documento di economia e finanza (DEF) contenga l'andamento dell'ultimo triennio e le previsioni (tendenziali e programmatiche) per il periodo di riferimento del DEF (l'anno in corso e i successivi tre), per alcuni indicatori Bes scelti da un apposito Comitato (articolo 10, comma 10-*bis*);

entro il 15 febbraio, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta una Relazione in Parlamento contenente l'evoluzione triennale degli indicatori Bes per effetto delle misure inserite nella legge di bilancio per il triennio in corso (articolo 10, comma 10-*ter*);

considerato che:

il progetto Bes ha preso il via nel 2010, quando l'Istat, in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ha dato avvio a tale iniziativa, ponendosi l'obiettivo di valutare il progresso della società non soltanto dal punto di vista economico, ma anche sociale e ambientale (sulla base di 12 domini di analisi e di 130 indicatori): il progetto si concretizza annualmente nella redazione di un Rapporto, giunto ormai alla sesta edizione;

gli indicatori di benessere equo e sostenibile (Bes) sono delle misure statistiche utili anche a valutare l'*outcome* delle politiche economiche, sociali ed ambientali;

considerato, altresì, che:

ha proceduto, il 2 aprile 2019, in sede informale, congiuntamente con la Commissione bilancio della Camera dei deputati, ad un ciclo di audizioni, nell'ambito del quale sono stati sentiti i rappresentanti dell'ISTAT, dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASVIS), di SVIMEZ e il Dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro, Riccardo Barbieri; alla luce degli interventi che si sono succeduti, è emerso che l'attuale calendario di rilascio degli indicatori Bes non è ottimale per almeno due motivi: in primo luogo, la Relazione al Parlamento per il 2019, oggetto delle suddette audizioni, contiene una valutazione per l'anno 2018 ancora a livello

previsionale, mentre potrebbe essere più utile disporre, anche per la suddetta annualità, di una prima stima a consuntivo; inoltre, il Def contiene solo le indicazioni di massima delle politiche che il Governo intende adottare per gli anni a venire e l'effetto delle misure previste nella legge di bilancio 2019 deve ancora dispiegarsi, con la conseguenza che anche le previsioni degli indicatori Bes non possono essere così pregnanti, come lo sarebbero se fossero valutati congiuntamente alla Nota di aggiornamento del Def;

gli indicatori monitorati sono in totale 12, ma - nella Relazione in esame - solo per i 4 principali (reddito medio disponibile aggiustato *pro capite*; indice di disuguaglianza del reddito disponibile; tasso di mancata partecipazione al lavoro totale e per genere; emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti *pro capite*) si forniscono anche le previsioni a legislazione vigente, quindi tenendo conto anche delle misure predisposte con l'ultima legge di bilancio (in primo luogo, reddito di cittadinanza e "quota 100");

il processo di definizione degli indicatori Bes è tutt'altro che concluso, in quanto l'attuale copertura, nell'ottica di valutazione delle politiche economiche, non soddisfa appieno le esigenze di analisi; l'indicatore di benessere economico certamente più rilevante è il Reddito medio disponibile aggiustato *pro capite* (Rda), che si ottiene sommando i redditi lordi da lavoro, capitale e trasferimenti ricevuti dalle famiglie, a cui si sottraggono le imposte ed i contributi versati e si aggiungono i trasferimenti in natura ricevuti dallo Stato e dalle Istituzioni senza fini di lucro (ad esempio, i medicinali ricevuti dal Servizio sanitario nazionale);

la discussione ha evidenziato che non esiste una preferenza indiscussa per una stima dell'Rda di tipo nominale (a prezzi correnti), come è quella attuale, rispetto a una stima reale (a prezzi costanti), che farebbe emergere appieno il potere d'acquisto delle famiglie, ma la cui evoluzione potrebbe dipendere, oltre che dalle *policy* adottate, anche da altri fattori esogeni. L'andamento di questi ultimi anni mostra, poi, che il Rda, sia in termini nominali che reali, presenta variazioni più contenute rispetto al Pil; con la conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2019, assume particolare rilevanza il monitoraggio degli effetti dell'introduzione del Reddito di cittadinanza sull'incidenza e l'intensità della povertà assoluta. Quest'ultima, come è noto, si basa sulla spesa per consumi di un paniere minimo di beni e servizi, con soglie che variano in dipendenza della composizione del nucleo familiare, dell'area geografica in cui si vive e della tipologia di comune di residenza. Poiché i requisiti di accesso fanno sì che la platea di beneficiari si sovrapponga in misura consistente alla condizione di povertà assoluta, così come definita statisticamente, e considerando l'obbligo di spesa del budget mensile entro un determinato lasso temporale, è lecito attendersi una consistente riduzione del numero di individui e famiglie in povertà assoluta (oltre che degli indicatori sulla disuguaglianza del reddito);

ritiene auspicabile il rafforzamento dei legami tra gli obiettivi delle politiche definite nella legge di bilancio e il ciclo della valutazione della performance della pubblica amministrazione, nonché l'estensione e l'approfondimento del dibattito sugli strumenti metodologici utilizzati per le previsioni tendenziali e programmatiche degli indicatori di benessere, presentate - in questa occasione - soltanto in relazione ai 4 principali indicatori, come sopra sottolineato;

esprime l'auspicio che il novero di indicatori Bes venga ampliato per aggiornare la lista alla luce di nuove misure disponibili (come, ad esempio, il consumo di suolo, sulla base dei dati di fonte Ispra), per tenere conto delle principali dimensioni di analisi, quale quella territoriale (su cui, comunque, si sono già prodotti dei significativi risultati, evidenziati dall'Istat nel corso della sua audizione) o di genere, per studiare le possibili relazioni tra fenomeni e indicatori;

esprime altresì l'auspicio che venga mantenuto elevato il grado di collaborazione tra i produttori di statistiche per l'individuazione delle variabili di interesse, la condivisione delle basi di dati e la messa a punto di modelli di microsimulazione;

ritiene auspicabile che la presentazione dei risultati in forma tabellare o grafica sia corredata da didascalie che, sulla scala temporale, indichino i provvedimenti legislativi che possono aver influito sull'andamento dell'indicatore;

esprime l'auspicio che si possa disporre di "triangoli di revisione" che mostrino come si modificano nel tempo le stime iniziali, separando possibilmente l'effetto dovuto a revisioni statistiche da quello di

diverso andamento dell'indicatore rispetto alle passate previsioni;
ritiene auspicabile che in occasione della presentazione di provvedimenti legislativi, almeno per quelli a maggior impatto, si possa pensare di aggiungere nella relazione tecnica di accompagnamento anche una previsione *ex ante* degli effetti sugli indicatori Bes interessati;
suggerisce, in un'ottica di *accountability*, che sarebbe importante dotarsi di strumenti di valutazione che misurino *ex post* l'efficacia delle misure adottate, affidandone la messa a punto e il monitoraggio ad apposita struttura, che potrebbe coincidere anche con l'Ufficio parlamentare di bilancio;
ritiene che sia importante poter disporre, oltre che dei livelli assoluti di Rda, anche dei suoi differenziali rispetto al Pil o al Reddito nazionale lordo, nonché delle cause che hanno generato tali divari;
ritiene opportuno che l'Istat predisponga gli adeguati accorgimenti metodologici per disporre nei prossimi mesi di una valutazione dell'impatto del Reddito di cittadinanza sulla povertà assoluta, in modo da poterne riferire a richiesta o nel corso di prossime audizioni.
In conclusione, la 5ª Commissione, pur tenendo conto che il lavoro sugli indicatori Bes per la valutazione delle *policies* è tutt'altro che concluso, come emerso da quanto illustrato, e che miglioramenti sostanziali sono attesi per il futuro, in considerazione dell'accuratezza dei dati trasmessi all'attenzione delle Camere e dei numerosi spunti di analisi e di riflessione offerti, esprime un giudizio positivo sulla Relazione 2019 al Parlamento,

1.4.2.3. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.3.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 65 (ant.) del 26/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 26 MARZO 2019
65ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[MONTEVECCHI](#)

indi del Presidente

[PITTONI](#)

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la FP CGIL il responsabile professioni socio sanitarie Gianluca Mezzadri e il capo area funzioni locali Alessandro Purificato; per la FP CISL il segretario nazionale Franco Berardi e il dirigente sindacale Massimiliano Marzoli; per la FPL UIL il responsabile dipartimento del terzo settore Bartolomeo Perna; per la USB il componente dell'esecutivo nazionale USB lavoro privato Carmela Bonvino, il componente del coordinamento nazionale USB lavoro privato Fabio Perretta e il componente del coordinamento nazionale USB coop sociali e terzo settore Paolo Vecchi.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(822-B) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra, per le parti di competenza, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, già approvato in prima lettura dal Senato. Illustra, in primo luogo, l'articolo 3, introdotto dalla Camera dei deputati, che differisce al 31 ottobre 2019 il termine - già fissato al 31 dicembre 2018 - per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso in atto, nonché a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli ex lettori di lingua straniera. Riferisce quindi in merito alle modifiche all'articolo 15, che reca disposizioni attuative della Direttiva (UE) 2017/1564, che mira a garantire alle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, l'accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni - compresi gli spartiti musicali -, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, e in formato digitale; a tal fine sono previste eccezioni al diritto d'autore e ai diritti connessi mediante novelle all'articolo 71-bis

della legge n. 633 del 1941 con l'aggiunta di dodici nuovi commi (da 2-*bis* a 2-*terdecies*) che, sostanzialmente, riprendono le previsioni della Direttiva.

Oltre ad avere inserito nella rubrica dell'articolo il riferimento alla Procedura di infrazione n. 2018/0354, la Camera dei deputati è intervenuta sul comma 2-*septies* dell'articolo 71-*bis* della legge n. 633 del 1941, inserito dal disegno di legge in esame. Con tale comma si specifica che sono consentite unicamente le modifiche, le conversioni e gli adattamenti strettamente necessari per rendere l'opera accessibile in base alle necessità specifiche dei beneficiari. Ogni copia in formato accessibile deve rispettare l'integrità dell'opera e deve essere sempre accompagnata dalla menzione del titolo, dei nomi di autori, editori e traduttori della stessa, nonché di eventuali ulteriori indicazioni che figurano sull'opera stessa. Nel determinare se modifiche, conversioni e adattamenti sono necessari, i beneficiari non hanno l'obbligo di condurre verifiche sulla disponibilità di altre versioni accessibili dell'opera. All'entità autorizzata - ossia all'entità, pubblica o privata, riconosciuta o autorizzata secondo le norme vigenti a fornire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni - non si applica l'eccezione qualora siano già disponibili in commercio versioni accessibili di un'opera o di altro materiale; con la modifica approvata dalla Camera, si fa però salva la possibilità di miglioramento dell'accessibilità o della qualità degli stessi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1018-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La presidente relatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) illustra, per le parti di competenza, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al provvedimento d'urgenza in titolo, già approvato in prima lettura dal Senato. Si sofferma in primo luogo sulle modifiche all'articolo 4, concernente le condizioni e gli obblighi inerenti al Reddito di cittadinanza, segnalando che la Camera ha soppresso al comma 2 la previsione in base alla quale sono esonerati dalla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro nonché alla sottoscrizione di un Patto per il lavoro coloro che frequentino un corso di formazione: tale ipotesi rientra ora tra quelle - di cui al successivo comma 3 - in presenza delle quali l'esonero è oggetto di valutazione. Con una modifica al comma 15 dell'articolo 4 viene poi demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni province autonome-città ed autonomie locali, la definizione delle forme, delle caratteristiche e delle modalità di attuazione dei progetti dei comuni relativi a settori culturali, sociali, artistici, ambientali, formativi e di tutela dei beni comuni ivi previsti: la partecipazione a tali progetti, ove attivati presso il comune di residenza, rientra tra gli obblighi cui sono tenuti i beneficiari del Reddito di cittadinanza, in coerenza con il profilo professionale e con le competenze acquisite. Sempre in tema di reddito di cittadinanza, l'articolo 10 attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la responsabilità del monitoraggio dell'attuazione del Reddito di cittadinanza. Il comma 1-*bis* dell'articolo 10, inserito dall'altro ramo del Parlamento, prevede - tra l'altro - che per la valutazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali utilizzi, oltre alle informazioni disponibili ai fini del monitoraggio, informazioni in materia economica e sociale messe a disposizione dall'INPS, dall'ANPAL e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Successivamente all'entrata a pieno regime della misura del Reddito di cittadinanza, i dati raccolti ai fini della valutazione, completamente anonimizzati, possono essere messi a disposizione di università ed enti ricerca, previa presentazione di un progetto di ricerca autorizzato dal Ministero medesimo.

Riferisce quindi sulle modifiche e integrazioni al Capo II del decreto-legge n. 4 in materia di pensioni, per quanto di competenza, illustrando i commi da 10-*octies* a 10-*undecies* dell'articolo 14, con i quali sono state introdotte norme transitorie in materia di procedure concorsuali e di assunzioni del Ministero per i beni e le attività culturali, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, al fine

dichiarato di far fronte alle esigenze di sostituzione del personale, derivanti dall'ampliamento delle possibilità di pensionamento operato dal decreto-legge, e di assicurare la funzionalità degli uffici del Dicastero.

In particolare, si autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali ad assumere personale allo scopo di garantire la funzionalità degli uffici preposti alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, in seguito alla entrata in vigore delle disposizioni in materia di pensionamento anticipato, previste dal provvedimento in esame. Tali assunzioni sono effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste in materia di mobilità volontaria. I concorsi pubblici per il reclutamento del richiamato personale possono essere espletati mediante concorso unico con una specifica procedura, richiesta al Dipartimento della funzione pubblica che ne assicura priorità di svolgimento, e con modalità semplificate; le specificità della procedura riguardano, in particolare la nomina e la composizione della commissione d'esame, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove d'esame e l'inclusione dei candidati idonei appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68 del 1999 nelle graduatorie tra i vincitori. A queste assunzioni il Ministero dei beni e delle attività culturali provvede con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.

Per le medesime finalità di funzionalità richiamate in precedenza, il Ministero dei beni e delle attività culturali è altresì autorizzato ad assumere personale non dirigenziale a tempo indeterminato, dal 15 luglio 2019, per un massimo di 551 unità, avvalendosi integralmente delle facoltà assunzionali ordinarie per il 2019. Alle risorse necessarie a queste assunzioni si provvede riducendo, per un importo pari a euro 898.005 per il 2019, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 14-ter amplia, rispetto a quanto attualmente previsto, la possibilità di utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego; in particolare, il suo comma 2 estende anche al personale educativo degli enti locali la deroga alla disciplina contenuta nei commi da 360 a 364 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 concernente le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, deroga già prevista per le assunzioni del personale scolastico (ivi compresi i dirigenti) e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Nell'ambito delle norme in materia di riscatti di periodi a fini pensionistici, recate dall'articolo 20 del decreto-legge in esame, si sofferma infine sulla modifica concernente la possibilità di applicazione di nuovi criteri di calcolo dell'onere di riscatto a fini pensionistici dei corsi di studio universitario: relativamente a periodi da valutare con il sistema contributivo, possibilità prevista dal comma 6 dello stesso articolo 20, la Camera ha infatti soppresso il limite massimo anagrafico per il richiedente, limite posto dal testo originario del decreto e pari a 45 anni.

Conclude proponendo di esprimersi in senso favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sulla proposta avanzata dalla relatrice.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD), nel prendere atto che il decreto-legge in esame non è stato modificato nelle sue parti salienti e soprattutto che non si è posto rimedio alle criticità già evidenziate nel corso dell'esame in prima lettura, ribadisce la contrarietà del suo Gruppo. In particolare, esprime preoccupazione per i ritardi nell'attivazione delle procedure concorsuali volte a colmare le carenze di organico delle scuole, segnalando l'assenza di docenti per alcuni specifiche materie, e per le carenze ulteriori che deriveranno dalle norme in materia pensionistica recate dal decreto-legge in esame. Per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno, oltre alle carenze di organico lamenta il disallineamento tra le procedure concorsuali previste e il termine di conclusione dell'apposito corso di specializzazione; stigmatizza inoltre l'assenza di misure per i cosiddetti diplomati magistrali che abbiano prestato servizio nelle scuole paritarie. Al riguardo, il suo Gruppo ha presentato emendamenti sia dinanzi alla Commissione di merito sia in Assemblea: auspica quindi che su tali proposte possa esserci il voto favorevole dei componenti della Commissione. Nell'indicare le finalità del provvedimento d'urgenza,

la maggioranza fa spesso ricorso all'espressione "abolizione della povertà": a suo giudizio, tale dizione sconta un errore di fondo, poiché le povertà sono differenti, a partire da quelle educativa e formativa, e dunque ad esse non è possibile dare una risposta unitaria. Conclude dichiarando il voto contrario del suo Gruppo.

La senatrice [GRANATO](#) (M5S) esprime stupore per l'intervento della senatrice Malpezzi, con particolare riferimento alle invocate misure per i cosiddetti diplomati magistrali, ricordando come il Gruppo PD abbia osteggiato gli interventi a favore di quei soggetti che l'attuale maggioranza ha posto in essere con il decreto-legge dignità, n. 87 del 2018; l'assenza di ulteriori misure viene ora lamentata a suo avviso in modo pretestuoso, visto il contenuto del decreto-legge in esame, e al solo scopo di gettare discredito sull'operato dell'attuale maggioranza. Si dice peraltro convinta che i cittadini siano in grado di comprendere la realtà, nonostante le povertà educative evocate, a suo giudizio generate e incrementate dalle politiche e dagli interventi legislativi proposti e approvati dal Partito Democratico nella passata legislatura quali la legge sulla buona scuola e i suoi decreti attuativi. Nell'auspicare quindi che i cittadini potranno comprendere l'impegno delle forze di maggioranza nel restituire qualità all'istruzione e alla tutela e valorizzazione dei beni culturali, conclude dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD) interviene nuovamente in via incidentale per precisare che la proposta emendativa cui ha accennato non ha natura pretestuosa, come affermato dalla senatrice Granato, poiché è connessa a una modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento derivante dall'apertura ad assunzioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.

Nessun altro chiedendo di intervenire e previo accertamento del prescritto numero legale, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente [MONTEVECCHI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La presidente [MONTEVECCHI](#) avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e degli ambiti occupazionali delle figure di educatori e di pedagogisti: audizione di rappresentanti della FP CGIL, della FP CISL, della FPL UIL e della USB

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 19 marzo.

La presidente [MONTEVECCHI](#) introduce l'audizione rappresentanti della FP CGIL, della FP CISL, della FPL UIL e della USB.

Il responsabile professioni socio sanitarie della FP CGIL MEZZADRI, il segretario nazionale della FP

CISL BERARDI, il responsabile dipartimento del terzo settore della FPL UIL PERNA, il componente del coordinamento nazionale USB lavoro privato PERRETTA e il componente del coordinamento nazionale USB coop sociali e terzo settore VECCHI svolgono i loro interventi.

Intervengono per svolgere considerazioni e porre quesiti le senatrici [IORI](#) (PD) e [VANIN](#) (M5S).

Rispondono il responsabile professioni socio sanitarie della FP CGIL MEZZADRI, il segretario nazionale della FP CISL BERARDI, il responsabile dipartimento del terzo settore della FPL UIL PERNA e il componente del coordinamento nazionale USB lavoro privato PERRETTA.

Ha nuovamente la parola per una precisazione la senatrice [IORI](#) (PD).

Il presidente [PITTONI](#) ringrazia i rappresentanti della FP CGIL, della FP CISL, della FPL UIL e della USB e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che le documentazioni acquisite nell'audizione odierna saranno rese disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(992\)](#) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, da ultimo rinviato nella seduta antimeridiana del 13 febbraio.

Il relatore [BARBARO](#) (L-SP-PSd'Az) segnala che sono stati assegnati in sede redigente alla 7a Commissione altri disegni di legge che disciplinano - anche se con contenuti in parte diversi - la materia oggetto dell'iniziativa in titolo, assegnata in sede referente: si tratta dei disegni di legge n. [567](#), n. [625](#), n. [646](#) e n. [1027](#). Propone di richiedere che tali disegni di legge siano nuovamente assegnati alla Commissione in sede referente, allo scopo di poterne svolgere l'esame congiuntamente a quello già avviato del disegno di legge n. 992.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato in sede redigente alla Commissione il disegno di legge n. 1146 recante "Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica" già approvato dalla Camera dei deputati e che è stato inoltre assegnato in sede deliberante il disegno di legge n. [1100](#) recante "Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico". Propone di integrare l'ordine del giorno delle sedute della Commissione che saranno convocate la prossima settimana con la discussione, rispettivamente, in sede redigente e in sede deliberante dei due disegni di legge richiamati.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 11,45.

1.4.2.3.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 67 (pom.) del 09/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 9 APRILE 2019
67ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena concluso ha svolto l'audizione di rappresentanti della Videorights, i quali hanno consegnato una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

[\(1100\) PATUANELLI ed altri.](#) - *Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico*
(Discussione e rinvio)

Il relatore, presidente [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az), illustra il disegno di legge n. 1100, che prevede la definizione di un piano triennale di interventi per il periodo 2019-2021 per semplificare e razionalizzare le procedure di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Segnala che il testo riprende il contenuto dell'emendamento 10.600 approvato in sede referente, ma dichiarato poi improponibile nel corso dell'esame in Assemblea, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 135 del 2018, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, poi convertito in legge dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(647) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica

(1146) Deputati GALLO ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica
(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice [DE LUCIA](#) (M5S), riferisce sui disegni di legge in titolo, con i quali si propongono modifiche alla disciplina in materia di libero accesso alle informazioni scientifiche prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici, recata dall'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013. Illustra, in primo luogo il disegno di legge n. 1146, approvato dalla Camera dei deputati, che interviene anche modificando la normativa in materia di diritto d'autore; passa quindi a illustrare il disegno di legge n. 647, con il quale è stato a suo tempo presentato anche in Senato il testo dell'originaria proposta di legge esaminata dalla Camera, l'Atto Camera n. 395, e ora in discussione come Atto Senato n. 1146.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(641) Michela MONTEVECCHI e PATUANELLI. - Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 30 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che in merito al disegno di legge n. 641 la Commissione ha convenuto di svolgere un ciclo di audizioni informali. Avverte che la relatrice, senatrice Vanin ha fatto pervenire un elenco di possibili audizioni, cui si sono aggiunte altre richieste di audizioni.

Interviene la senatrice [GRANATO](#) (M5S) proponendo una modifica all'elenco delle audizioni.

La Commissione conviene quindi sul programma di audizioni, come modificato alla luce della proposta della senatrice Granato.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(822-B) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il relatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), richiamati i contenuti della relazione illustrativa già svolta, propone di esprimersi per quanto di competenza in senso non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire e previo accertamento del numero legale, la proposta del relatore, pubblicata in allegato, è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(567) ROMEO ed altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù

(625) Donatella CONZATTI ed altri. - Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici

(646) CASTALDI ed altri. - Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(1027) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 992, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 567, 625, 646 e 1027 e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 992, sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il presidente **PITTONI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra, in sostituzione del relatore, i disegni di legge nn. 567, 625, 646 e 1027, inizialmente assegnati in sede redigente e successivamente nuovamente assegnati in sede referente su richiesta della Commissione, al fine di poterne abbinare l'esame a quello del disegno di legge n. 992, approvato dalla Camera dei deputati e assegnato in sede referente.

Riferisce in primo luogo sul disegno di legge n. 567, con il quale si intende promuovere la pratica sportiva nelle scuole e istituire i nuovi Giochi della gioventù: in particolare, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali, mediante l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù». Nel confermare, per i primi tre anni della scuola primaria, l'impianto delineato dagli attuali Giochi della gioventù, come forma di «gioco-sport» rivolto all'intera classe e preordinato anche alla socializzazione e all'integrazione scolastica, il disegno di legge n. 567 prevede che, a partire dal quarto anno della scuola primaria, sia introdotto un nuovo sistema di cooperazione tra gli istituti scolastici, le federazioni sportive e il CONI, che consenta di inserire strutturalmente lo sport come attività extracurricolare scolastica e di favorire la diffusione della pratica sportiva anche per quelle discipline considerate, ad oggi, «minori». I nuovi Giochi della gioventù sono promossi e organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Il disegno di legge stabilisce le condizioni e i requisiti di partecipazione da parte degli studenti e demanda a un regolamento del MIUR, adottato previa intesa con il CONI, la definizione dei criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e per la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili. I nuovi Giochi della gioventù si articolano in due sezioni: la prima sezione, denominata "Giovani in gioco", è riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è preordinata ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni; la seconda sezione, denominata "nuovi Giochi della gioventù", è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado ed è volta a una preparazione progredita nelle medesime discipline, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria. L'organizzazione dei giochi è affidata a una Commissione organizzatrice nazionale, che coordina sull'intero territorio nazionale lo svolgimento delle competizioni, mentre a livello territoriale è prevista l'istituzione di apposite Commissioni organizzatrici regionali. Al termine della fase nazionale dei nuovi Giochi della gioventù avviene la consegna dei diplomi d'onore agli studenti iscritti al terzo anno della scuola

secondaria di primo grado che siano risultati vincitori nella propria disciplina, i quali sono ammessi di diritto alle selezioni per la partecipazione alle Olimpiadi della gioventù (YOG). In sede di prima attuazione si prevede una sperimentazione in una provincia per ciascuna regione; agli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge si provvede istituendo un apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2018-2020.

Passa quindi a illustrare il disegno di legge n. 625, che si propone di introdurre percorsi di educazione motoria nella scuola primaria, istituendo, per le scuole statali del ciclo primario e a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, il ruolo del personale docente di educazione motoria e fisica, al quale possono accedere, tramite concorso per titoli ed esami, i laureati in scienze delle attività motorie e sportive specializzati e i diplomati presso gli ex istituti superiori di educazione fisica, che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento di educazione motoria e fisica. Il ruolo in questione viene istituito e disciplinato nelle sue modalità attuative da un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Si prevede di garantire l'educazione motoria e fisica per un minimo di due ore settimanali in ciascuna classe; negli istituti dove sono presenti studenti disabili che non hanno fatto richiesta di esonero è previsto lo svolgimento, prima dell'inizio dell'anno scolastico, di uno specifico corso di formazione, del periodo massimo di 10 ore, per gli insegnanti di educazione motoria e fisica, funzionale a insegnare le più efficaci metodologie d'insegnamento in considerazione delle esigenze presenti nelle loro rispettive classi.

Si prevede infine che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, sia revocata ogni iniziativa o convenzione con enti o organismi finalizzata alla valorizzazione dell'attività motoria e dell'educazione fisica nella scuola primaria e che comporti un costo per la finanza pubblica. I risparmi derivanti da tale revoca concorrono a sostenere i maggiori oneri conseguenti all'istituzione del nuovo ruolo di personale docente nella scuola primaria, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, cui il disegno di legge provvede anche mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il disegno di legge n. 646 mira a inserire nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria la figura del docente esperto in educazione motoria, che deve possedere l'abilitazione per le classi di insegnamento A-48, Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, e A-49, Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di primo grado, e deve aver partecipato allo specifico corso di qualificazione annuale, finalizzato all'acquisizione di competenze didattiche e pedagogiche relative all'insegnamento alle bambine e ai bambini in età compresa tra i tre e i dieci anni. Può altresì accedere al predetto ruolo il personale che abbia conseguito il diploma rilasciato da un Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o la laurea in scienze motorie, purché in possesso del titolo di studio che dà diritto all'accesso all'insegnamento dell'educazione motoria in uno qualsiasi dei gradi di scuola.

Il docente esperto avanza proposte per la progettazione educativa e partecipa agli organi collegiali. L'organizzazione delle attività motorie in orario curriculare è comunque definita sulla base di criteri di compresenza e contitolarità di tutti i docenti che operano nelle classi o nei gruppi di alunne e alunni coinvolti, secondo modelli finalizzati all'inclusione di tutti i bambini e le bambine, soprattutto di quelli in condizione di disagio, e alla ricerca di soluzioni motorie che valorizzino la diversità interindividuale. Si stabilisce poi che il docente esperto ha gli stessi obblighi di servizio dei docenti della scuola primaria e pari trattamento retributivo. La mobilità tra i diversi gradi e ordini di scuola è regolata dalla legge e dai contratti collettivi. Per coprire gli oneri, il disegno di legge si avvale del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Illustra infine il disegno di legge n. 1027, il quale, al pari di analoghi testi sulla stessa materia, istituisce nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria la figura del docente di educazione motoria e sportiva. Stabilisce inoltre che le modalità per l'insegnamento siano decise nel piano dell'offerta

formativa, purché siano garantite almeno due ore settimanali dall'età di 4 anni. Le scuole, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, possono stipulare accordi di rete e accordi con le università e le Federazioni sportive riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Possono accedere al ruolo di docente di educazione motoria e sportiva i laureati in possesso di laurea magistrale in scienze motorie e sportive, o titoli equipollenti, nonché i laureati in possesso di laurea magistrale con abilitazione alla qualifica di tecnici federali conseguita nell'ambito del Sistema nazionale di qualifica dei tecnici sportivi (SNaQ). L'inquadramento economico del docente di educazione motoria e sportiva è lo stesso dei docenti di scuola dell'infanzia e primaria. Sono previste norme specifiche per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, nell'ambito del Piano educativo individualizzato, nonché apposite linee guida sullo svolgimento dell'attività motoria e sportiva da parte degli alunni con disabilità, da adottare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Anche in questo caso, come nel disegno di legge n. 646, la copertura grava sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il Presidente conclude proponendo di congiungere l'esame dei disegni di legge n. 567, 625, 646 e 1027 ora illustrati a quello, già avviato, del disegno di legge n. 992; propone altresì di assumere sin d'ora a base dell'esame congiunto il disegno di legge n. 992, già approvato dalla Camera dei deputati.

Concorda la Commissione

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone, come convenuto prima dell'inizio della seduta, di convocare immediatamente un'ulteriore seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori. La seduta plenaria sarà contestualmente sospesa e riprenderà al termine, per comunicarne gli esiti.

Concorda la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, è immediatamente convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 17.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa.

In quella sede si è convenuto di chiedere l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva, proposta dal senatore Verducci, sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria, a svolgere un'indagine conoscitiva, proposta dal senatore Cangini, sull'impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento, nonché il deferimento, ai sensi dell'articolo 34, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, di due affari assegnati, proposti dalla senatrice Granato, su volontariato e professioni nei beni culturali e sugli esami di Stato.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,05.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 822-B**

"La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, si esprime, per quanto di competenza, in senso non ostativo".

1.4.2.4. 9[^] Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.4.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 46 (pom.) del 09/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 9 APRILE 2019

46ª Seduta

Presidenza del Presidente

VALLARDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
Manzato.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REDIGENTE

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari
di origine locale**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 26 marzo.

Il presidente VALLARDI comunica che, in relazione al disegno di legge n. 728, sono pervenuti i seguenti subemendamenti agli emendamenti del relatore: 1.100/1, 1.100/2, 1.7 (testo 2)/1, 1.300/1, 3.2 (testo 2)/1, 3.2 (testo 2)/2, 6.100/1, 10.1 (testo 2)/1 e 10.1 (testo 2)/2 (pubblicati in allegato unitamente agli emendamenti del relatore cui si riferiscono).

Sono inoltre pervenute anche le seguenti riformulazioni: 4.1 (testo 2), 4.6 (testo 2), 5.2 (testo 2), 7.0.1 (testo 2) (ugualmente pubblicate in allegato).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

**(822-B) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2018**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione agricoltura, tra le disposizioni modificate presso l'altro ramo del Parlamento richiama l'articolo 20, relativo allo smaltimento degli sfalci e delle potature del verde urbano, finalizzato a chiudere il pre-contenzioso EU-Pilot 9180/17/ENVI, evitando una conclusione negativa dello stesso e la conseguente apertura di una procedura d'infrazione per non corretto recepimento della direttiva europea sui rifiuti.

Ricorda che, in coerenza anche con le osservazioni formulate dalla Commissione agricoltura in sede consultiva alla Commissione di merito, il testo della norma approvato in prima lettura dal Senato modificava l'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del Codice dell'ambiente, in modo da escludere una serie di materiali dall'applicazione delle norme sul trattamento dei rifiuti previste nella parte quarta dello stesso Codice dell'ambiente. I materiali esclusi erano le materie fecali, la paglia nonché l'altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali - in un elenco che la norma medesima specificava avere carattere esemplificativo e non esaustivo - gli sfalci e le potature, ove effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali.

In virtù di una proposta emendativa approvata durante l'esame alla Camera in seconda lettura, l'esclusione è stata estesa anche alla categoria degli sfalci e delle potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, riproponendo per tale aspetto l'esclusione già prevista a legislazione vigente dal citato articolo 185 del Codice dell'ambiente, che era stata oggetto della procedura EU-Pilot. La norma modificata prevede inoltre che i materiali siano utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, con metodi che non danneggiano l'ambiente e la salute umana.

Esprimendo quindi apprezzamento per le modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, che hanno confermato ed anzi esteso le deroghe introdotte in prima lettura dal Senato, illustra uno schema di relazione favorevole sul provvedimento in titolo (pubblicato in allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di relazione del relatore.

La Commissione approva.

SULLA RECENTE APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI DECRETO CHE MODIFICA LA "DIRETTIVA HABITAT"

Il presidente [VALLARDI](#) informa che, come riportato in questi giorni anche da alcuni organi di stampa, lo scorso 4 aprile il Consiglio dei ministri ha approvato, in via definitiva, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica che modifica la disciplina relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, che recepisce nell'ordinamento italiano la cosiddetta "direttiva habitat".

Come noto, la questione della necessità di modificare la suddetta direttiva era emersa in Commissione nell'ambito dell'affare assegnato n. 101 sull'invasione della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*). Si tratta di un insetto onnivoro, particolarmente infestante, proveniente dall'Estremo Oriente, che da alcuni anni è approdato in Italia arrecando gravi danni alle coltivazioni di molte regioni, specie nel Nord.

L'ampio lavoro di approfondimento svolto dalla Commissione, attraverso il confronto con gli enti istituzionali competenti, ha evidenziato come lo strumento più efficace per contrastare la cimice asiatica, atteso che il ricorso a sostanze chimiche o ad altri insetti autoctoni si sono rivelati inutili, sia quello di contrapporre il suo antagonista naturale, la cosiddetta "vespa samurai" (*Trissolcus japonicus*), anch'essa originaria dell'Estremo Oriente.

Tale operazione di lotta biologica, già intrapresa in altri Paesi alle prese con il medesimo problema, non poteva finora essere fatta in Italia proprio a causa della normativa attuale contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, che ha recepito la "direttiva habitat" in termini estremamente rigidi, vietando l'introduzione nel territorio nazionale di specie e popolazioni non autoctone, per qualsiasi fine.

Grazie alla modifica approvata nel Consiglio dei ministri, ora anche in Italia si può quindi finalmente, in presenza di motivate ragioni di interesse pubblico, derogare al suddetto divieto, sulla base sia di studi che evidenzino l'assenza di effetti negativi sull'ambiente, sia di appositi criteri. Questo vuol dire che adesso si potranno avviare, per la cimice asiatica e per tutte le situazioni analoghe, azioni di lotta biologica laddove le circostanze lo richiedano e fatti salvi sempre i necessari controlli.

L'auspicio è quindi - prosegue il Presidente - che la norma possa essere rapidamente attuata: a tal fine, anche per dare compimento alla procedura dell'affare assegnato avviata in Commissione, si riserva di valutare con i colleghi l'adozione di eventuali atti di indirizzo al Governo per sollecitare l'adozione quanto mai celere dei necessari provvedimenti attuativi previsti dalla stessa norma, al fine di poter passare presto alle azioni concrete di contrasto alla cimice asiatica e a tutte le altre specie nocive.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) condivide la proposta del Presidente. Ricorda poi che, nel corso dell'audizione del CREA svolta nell'ambito dell'affare assegnato, aveva formulato un quesito circa la possibilità che la penetrazione in Italia di specie non autoctone dannose per l'agricoltura come la cimice asiatica possa essere legata, oltre che all'incremento dei traffici di merci e persone legati alla globalizzazione, anche a strategie deliberate volte a danneggiare l'agricoltura nazionale. Poiché il direttore *pro tempore* del CREA aveva precisato che anche tali aspetti erano oggetto di attenzione, chiede che la Commissione si faccia parte attiva presso gli organi competenti per approfondire la questione.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) esprime apprezzamento per la proposta del Presidente. L'approvazione della modifica della "direttiva habitat" attraverso lo schema di regolamento licenziato dal Governo era un passaggio fondamentale per consentire l'avvio della lotta biologica contro la cimice asiatica e altre specie non autoctone nocive per l'agricoltura. Occorre però adesso assicurarsi che tutto l'*iter* autorizzatorio necessario per il passaggio all'azione concreta in campo si concluda rapidamente e non richieda tempi inutilmente lunghi. Ritiene quindi giusto sollecitare il Governo e gli organismi competenti (in particolare l'ISPRA) perché i provvedimenti attuativi siano finalizzati rapidamente, possibilmente in tempo per l'attuale stagione agricola 2019.

La Commissione conviene infine con la proposta del Presidente di adottare in tempi rapidi un atto di risoluzione al Governo sull'affare assegnato n. 101.

SUGLI AFFARI ASSEGNATI NN. 214 E 215

Il [PRESIDENTE](#) informa che, in seguito alla richiesta da lui trasmessa, come convenuto dalla Commissione, sono stati assegnati dalla Presidenza del Senato l'affare n. 214 sulle problematiche di mercato del latte vaccino in Italia e l'affare n. 215 sulle problematiche riguardanti gli aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro.

Nel prossimo Ufficio di Presidenza si deciderà come organizzare le relative attività per l'esame dei suddetti affari.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dei responsabili del Progetto Olimpolli Montagnani sull'impollinazione degli olivi con l'ausilio di droni, svolta in data odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 822-B

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 20, premesso che, in coerenza anche con le osservazioni formulate dalla Commissione in sede consultiva in prima lettura, il testo della suddetta norma approvato dal Senato in prima lettura, modificava l'articolo 185, comma 1, lettera f), del Codice dell'ambiente, in modo da escludere una serie di materiali dall'applicazione delle norme sul trattamento dei rifiuti previste nella parte quarta dello stesso Codice dell'ambiente, tra i quali le materie fecali, la paglia nonché l'altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, tra cui gli sfalci e le potature, ove effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali; esprimendo apprezzamento per il fatto che, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, la suddetta modifica è stata mantenuta e si è altresì estesa l'esclusione dal novero dei rifiuti anche alla categoria degli sfalci e delle potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni; esprime relazione favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [728](#)

Art. 1

1.100/1

[DURNWALDER](#), [UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [LANIECE](#)

All'emendamento 1.100, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) principio della marginalità e della limitata produzione: la produzione dell'alimento in quantità limitata come integrazione del reddito;».

1.100/2

[TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#)

All'emendamento 1.100, lettera b), sostituire le parole: «come integrazione equivalente della produzione complessiva» con le seguenti: «come equivalente produzione complessiva».

1.100

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire la parola: «piccoli» con la seguente: «limitati»;*

b) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) principio della marginalità o della limitata produzione: la produzione dell'alimento in quantità limitata come integrazione del reddito o come integrazione equivalente della produzione complessiva;».

1.7 testo 2/1

[TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#)

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo le parole: «dell'azienda stessa» aggiungere le seguenti: «, e confezionati».

1.7 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «o trasformati», con le seguenti: «od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «provenienti dall'azienda stessa», con le seguenti: «primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda stessa».

1.300/1

[MOLLAME](#), [AGOSTINELLI](#), [ABATE](#), [FATTORI](#), [TRENTACOSTE](#), [NATURALE](#)

All'emendamento 1.300, dopo il comma 2-bis, inserire i seguenti:

«2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012, e dalla normativa dell'Unione europea e nazionale vigente sulla qualità, l'etichettatura, il controllo e la trasparenza della filiera dell'olio di oliva, per le produzioni di "olio extra-vergine di oliva" che rientrano nel regime delle produzioni PPL, è consentita la vendita diretta al consumatore finale di limitati quantitativi di prodotto sfuso, operata da parte delle aziende produttrici ammesse al medesimo regime delle produzioni PPL, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie stabilite dalla presente legge e dalle altre disposizioni vigenti europee e nazionali.

2-quater. La disposizione di cui al comma 2-ter si applica previo esperimento della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015.

2-quinquies. Con il decreto di cui all'articolo 10 della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di controllo, di trasporto e di vendita diretta, anche mediante l'utilizzo di appositi distributori

automatici, degli oli di cui al comma 2-ter.»

1.300

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ferme restando le deroghe previste dal paragrafo 3 dell'articolo 1, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi e di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica, i prodotti ottenuti da carni di animali provenienti dall'azienda agricola devono essere regolarmente macellati in un macello riconosciuto che abbia la propria sede nell'ambito della provincia o delle province contermini.»

Art. 3

3.2 testo 2/1

[DURNWALDER](#), [UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [LANIECE](#)

All'emendamento 3.2 (testo2), al primo periodo, sostituire le parole: «rilasciato dall'autorità sanitaria» fino a: «di cui all'articolo 10.» con le seguenti: «rilasciato ai sensi della normativa vigente.».

3.2 testo 2/2

[DE PETRIS](#), [DE BONIS](#)

All'emendamento 3.2 (testo 2), alla lettera a), sopprimere le parole: «a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda».

3.2 (testo 2)

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «e dal numero di registrazione dell'attività», aggiungere le seguenti: «rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 10. »;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, 145, nonché le vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008.».

Art. 4

4.1 (testo 2)

[TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#), [PATRIARCA](#), [MALPEZZI](#), [GARAVINI](#),
[D'ARIENZO](#), [FERRAZZI](#)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente:

«Tale marchio può essere utilizzato ed evidenziato, insieme alle caratteristiche dei prodotti, dai produttori di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, con le modalità previste dal decreto di cui al presente comma, e nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni previste dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, nei mercati, nei siti e nelle strutture commerciali in cui si vendono tali prodotti. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 10 sono fissate modalità e strumenti per i controlli *a posteriori* sulle differenti modalità di utilizzo, nonché modalità e durata della conservazione dei documenti di cui all'articolo 3, comma 2.».

4.6 (testo 2)

[TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#), [PATRIARCA](#), [MALPEZZI](#), [GARAVINI](#),
[D'ARIENZO](#), [FERRAZZI](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La concessione del diritto d'uso del marchio non obbliga al suo utilizzo. L'uso del marchio può avvenire, a cura dell'azienda agricola interessata, su carta da lettere, brochure, imballaggi, materiale pubblicitario, ed occasionalmente anche per pubblicità di fiere, manifestazioni e convegni. Detto utilizzo è regolamentato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito atto, predisposto secondo i criteri e le linee guida definite con il decreto di cui all'articolo 10».

Art. 5

5.2 (testo 2)

[LA PIETRA](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «almeno il 20 per cento del totale» con le seguenti: «spazi adeguati» e aggiungere in fine le seguenti parole: «, qualora disponibili».

Art. 6

6.100/1

[DE PETRIS](#), [DE BONIS](#)

All'emendamento 6.100, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, premettere il seguente periodo: "Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento delle PPL possono essere svolte presso i locali dell'azienda o presso l'abitazione del conduttore, senza determinare la necessità di cambiamento della destinazione d'uso.»

6.100

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, sopprimere le parole da: «in particolare, per la produzione primaria», fino alla fine del periodo;*
- b) al comma 3, sopprimere le parole: «autorizzati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, o».*

Art. 7

7.0.1 (testo 2)

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Sezione internet piccole produzioni agroalimentari locali)

1. È istituita, nell'ambito del sito internet istituzionale Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un'apposita sezione costituita per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti di cui all'articolo 1 della presente legge.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono, nell'ambito delle loro competenze e per i prodotti dei rispettivi territori, tutte le informazioni utili ai fini dell'aggiornamento della sezione internet di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono realizzate nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Art. 10

10.1 testo 2/1

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

All'emendamento 10.1 (testo 2), capoverso "Art. 10", comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il "Paniere PPL", definito come l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi limitati quantitativi in termini assoluti, entro i limiti di:
per i prodotti a base carne, 6 Unità Grande Bovino equivalenti;
per prodotti a base di miele, la produzione di 60 alveari;
per prodotti a base di frutta secca, 2000 kg di sgusciato;
per prodotti a base di frutta fresca e verdure, 3000 kg trasformati;
per prodotti a base cereali, 3000 kg di trasformato;
per produzioni oleicole, 2000 kg produzione trasformata;
che rientrano nella disciplina delle PPL di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1;».

10.1 testo 2/2

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

All'emendamento 10.1 (testo2), al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente legge;».

10.1 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Disposizioni applicative*). - 1. 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con un proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla cui base le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori:

- a) il "Paniere PPL", definito come l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi limitati quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina delle PPL di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1;
- b) le modalità per l'ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla presente legge;
- c) le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente legge, prevedendo in ogni caso, all'atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente, per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, autocontrolli su tutti i lotti di produzione;
- d) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.

2. Sono fatte salve, ove compatibili con il regolamento di cui al comma 1, le disposizioni in materia di PPL eventualmente già emanate a livello locale dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle PPL.

4. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

5. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con minoranze linguistiche riconosciute istituire l'etichettatura PPL ed il marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 in forma bilingue.

6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012,

dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008.

7. Ai prodotti delle produzioni PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.».

1.4.2.5. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.5.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 21 (ant., Sottocomm. pareri) del 28/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 28 MARZO 2019
21ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,25.

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 14ª Commissione:

(822-B) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: relazione favorevole

alla 3ª Commissione:

(1103) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

(1104) Deputato Marta GRANDE ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

1.4.2.6. 13[^] Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.4.2.6.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 54 (ant.) del 09/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 9 APRILE 2019
54ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 11,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(822-B) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MORONESE](#) (M5S) illustra il disegno di legge n. 822-B, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018", trasmesso dalla Camera dei deputati il 13 marzo 2019, esaminato in terza lettura dal Senato. L'articolato del disegno di legge europea 2018, originariamente di 13 articoli, dopo le modifiche apportate dapprima dal Senato e poi dalla Camera dei deputati contiene 22 articoli (suddivisi in 8 capi) che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo e per far fronte a procedure di infrazione.

Passando ai profili di interesse della Commissione, la relatrice segnala anzitutto l'articolo 18, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, al fine di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2021. Tale articolo novella il decreto legislativo n. 45 del 2014, introducendovi l'articolo 1-bis, che reca disposizioni sull'attribuzione delle responsabilità (in via sia principale sia sussidiaria) della sicurezza della gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi.

Sulla vicenda la Commissione europea, con lettera di costituzione in mora trasmessa il 18 maggio 2018, ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dello Stato italiano per la mancata attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Come evidenziato dalla Relazione del Ministro dell'ambiente relativa alla procedura di infrazione sopra citata trasmessa al Parlamento lo scorso agosto, la Commissione europea, per quanto concerne la responsabilità ultima dello Stato italiano riguardo allo smaltimento sicuro e responsabile di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi spediti in Stati membri o Paesi terzi, ha rilevato l'assenza di esplicite disposizioni normative al riguardo. Tale mancanza configurerebbe quindi una violazione

dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/70, ove si dispone che "ciascuno Stato membro ha la responsabilità ultima riguardo alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi generati nel suo territorio" e che "Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in uno Stato membro o un paese terzo per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilità ultima dello smaltimento sicuro e responsabile di questi stessi materiali, inclusi eventuali rifiuti come sottoprodotti, è dello Stato membro o del paese terzo da cui il materiale radioattivo è stato spedito". Al recepimento di tali disposizioni sono finalizzate le disposizioni dettate dai commi 2, 3 e 4 del nuovo articolo 1-*bis* introdotto dall'articolo 18 in esame.

La Commissione europea ha rilevato altresì che le disposizioni italiane non conferiscono la responsabilità primaria per il combustibile esaurito e i rifiuti radioattivi ai rispettivi generatori. Tale mancanza configurerebbe pertanto una violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera *f*), della direttiva 2011/70, ove si dispone che la legislazione nazionale deve disciplinare, tra l'altro, "la suddivisione delle responsabilità tra gli organismi coinvolti nelle diverse fasi di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi" e, in particolare, conferire "la responsabilità primaria per il combustibile esaurito e i rifiuti radioattivi ai rispettivi generatori oppure, in circostanze specifiche, al titolare della licenza cui è stata conferita la responsabilità dagli organismi competenti". Al recepimento di tale norma sono finalizzate le disposizioni dettate dal comma 1 del nuovo articolo 1-*bis* introdotto dall'articolo 18 in esame.

Più in dettaglio, il comma 1 citato attribuisce la responsabilità in via principale della sicurezza della gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi ai soggetti produttori di tali materiali e ai soggetti titolari di autorizzazioni per attività o impianti connessi alla gestione di tali materiali.

In mancanza di soggetti responsabili in via principale o di altre parti responsabili, il comma 2 dispone che lo Stato è responsabile in via sussidiaria riguardo alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi prodotti nel territorio nazionale. Lo stesso comma individua i casi di esclusione della responsabilità sussidiaria dello Stato in quelli riguardanti la restituzione di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o fabbricante in territorio estero o la spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca al Paese dal quale proviene la fornitura dei combustibili di reattori di ricerca o in cui sono stati fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili.

In base al comma 3, se i materiali radioattivi in questione sono spediti in uno Stato membro o in un paese terzo per il trattamento o il ritrattamento, allora è attribuita allo Stato italiano la responsabilità, in via sussidiaria rispetto agli altri soggetti obbligati, dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive prodotte nel territorio nazionale, inclusi eventuali rifiuti qualificabili come sottoprodotti, definiti come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento.

Qualora, invece, i materiali radioattivi in questione siano spediti in Italia, per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilità sussidiaria dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive, inclusi eventuali rifiuti come sottoprodotti, intesi come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento, è attribuita (ai sensi del comma 4) allo Stato membro o al Paese terzo dal cui territorio tali materie radioattive sono state spedite.

Il comma 5 dispone, infine, che agli eventuali oneri derivanti dai commi 2 e 3 (cioè dalle norme che attribuiscono responsabilità in via sussidiaria allo stato italiano) si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relatrice segnala poi l'articolo 20, modificato dalla Camera dei deputati, relativo allo smaltimento degli sfalci e delle potature. La disposizione novella l'articolo 185, comma 1, del cosiddetto Codice dell'ambiente, recante esclusioni dall'applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, la cui lettera *f*) viene interamente sostituita.

L'articolo si riferisce alla chiusura del Caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato come il legislatore nazionale non abbia correttamente trasposto l'articolo 2, paragrafo 1, lettera *f*), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Tale norma europea esclude dalla nozione di rifiuto, oltre alle materie fecali, la paglia e ogni "altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell'attività agricola, nella silvicoltura o per la produzione di

energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana".

Più in dettaglio, in base al testo della lettera *f*) in parola, si prevede che siano escluse dall'applicazione della parte quarta del Codice dell'ambiente, in materia di rifiuti, le materie fecali, la paglia nonché l'altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali - in un elenco che la norma medesima specifica avere carattere esemplificativo e non esaustivo - gli sfalci e le potature, ove effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali. In virtù di una proposta emendativa approvata durante l'esame alla Camera, l'esclusione si stabilisce altresì per la categoria degli sfalci e delle potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, riproponendo pertanto per tale aspetto l'esclusione già prevista a legislazione vigente. Si prevede che i materiali siano utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, con metodi che non danneggiano l'ambiente e la salute umana.

La relatrice rammenta che il testo originario del disegno di legge presentato in prima lettura in Senato (articolo 12 dell'Atto Senato n. 822), ricalcando la citata direttiva europea, espungeva - rispetto alla norma vigente, dunque non considerandoli più esclusi dalle norme del codice dell'ambiente sui rifiuti - gli sfalci e le potature provenienti dalle attività previste dall'articolo 184 del Codice dell'ambiente, al comma 2, lettera *e*) (ossia i rifiuti urbani individuati nei vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali), ed al comma 3, lettera *a*) (ossia i rifiuti speciali individuati nei rifiuti da attività agricole e agro-industriali).

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 11,45.

1.4.2.6.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 55 (pom.) del 09/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 9 APRILE 2019
55ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(822-B) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostantiva)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

La presidente **MORONESE** (M5S) relatrice, non essendovi richieste di intervento in discussione generale, formula una proposta di relazione non ostantiva sul disegno di legge in titolo.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di relazione non ostantiva è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 13,10.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 822-B

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, approva una relazione non ostantiva.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 822-B
XVIII Legislatura

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 108](#)

16 aprile 2019

Attività (esito)

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Esame art. *da 1 a 22*.

Voto finale

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 137, contrari 5, astenuti 85, votanti 227, presenti 228.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 108 del 16/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVIII LEGISLATURA -----

108a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 16 APRILE 2019

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente ROSSOMANDO

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 113 del 15 maggio 2019
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,04).

Si dia lettura del processo verbale.

CARBONE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 4 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'omicidio di un maresciallo dei carabinieri

PRESIDENTE. (Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi). Onorevoli senatori, alle 16,30 di oggi, alla presenza di numerose autorità, si terranno a San Severo i funerali di Stato per il maresciallo maggiore dei carabinieri Vincenzo Carlo Di Gennaro.

Sabato scorso, presso il Comune di Cagnano Varano, il maresciallo Di Gennaro stava semplicemente facendo il suo dovere: era in servizio, come ogni giorno, per garantire ai cittadini sicurezza e controllo del territorio. Insieme al carabiniere Pasquale Casertano, al quale va il nostro più affettuoso augurio di pronta guarigione, è stato colpito in quanto servitore dello Stato, simbolo di quelle regole che sono alla base del nostro Stato di diritto. Il suo omicida ha sferrato il suo folle agguato con una violenza inaudita, frutto di un odio ingiustificabile e del più totale disprezzo per il prossimo e per la vita umana. La migliore risposta è stata certamente quella fornita da tutta la comunità locale coinvolta: sin dalle prime ore successive al delitto, c'è stato un generale sentimento di vicinanza, solidarietà e affetto nei confronti di familiari, colleghi e dell'intera Arma dei carabinieri.

Alle istituzioni spetta ora il compito di far sentire concretamente la propria presenza, non abbassando l'attenzione su quanto accaduto e non lasciando soli mai i nostri eroi, che dedicano la propria vita al

bene comune.

In ricordo del maresciallo Di Gennaro, invito l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento.
(*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*).

Vi ringrazio. (*Applausi*).

Sull'incendio della cattedrale di Notre-Dame

PRESIDENTE. L'incendio che ieri sera ha devastato la cattedrale di Notre-Dame è un dramma collettivo che non ha colpito soltanto la Francia o la cristianità, ma ha colpito l'umanità intera, ne ha ferito profondamente la memoria, perché la cattedrale di Parigi non è soltanto un edificio religioso e un bene monumentale, ma è il cuore antico dell'Europa, un pezzo di cultura universale, un luogo simbolo di quella storia che appartiene a tutto il mondo e rispetto al quale nessuno, per gli altissimi valori artistici che essa esprime, può sentirsi in qualche misura estraneo.

Le immagini drammatiche delle fiamme che divorano il tetto di Notre-Dame e fanno crollare la sua celebre guglia, tra le massime espressioni dell'architettura gotica, sono ancora negli occhi di noi tutti. Per chi non è insensibile al fascino della storia e della bellezza o alle suggestioni della fede, l'impatto emotivo è stato fortissimo e terribile. Ma il tempo delle lacrime e della commozione, unite al ringraziamento per tutti coloro che hanno lavorato e stanno lavorando alacremente per salvare le opere d'arte e tutto ciò che resta di Notre-Dame, non deve farci dimenticare il dovere di non lasciare da solo, in questo frangente angoscioso, il popolo francese, che ancora una volta si ritrova duramente colpito nei suoi simboli più rappresentativi.

La cattedrale di Notre-Dame è sopravvissuta tante volte all'incuria, ai saccheggi, alle rivoluzioni, alle intemperie; con l'aiuto di tutta l'Europa deve poter rinascere ancora una volta dalle ceneri della storia ed essere ricostruita perché è un simbolo il cui valore storico, religioso e culturale va ben oltre le macerie di oggi.

Con questo augurio il Senato della Repubblica italiana oggi esprime tutta la sua vicinanza ideale alla Francia e ai francesi. (*Applausi*).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 30 maggio.

Nella seduta di oggi, che non prevede orario di chiusura, sarà discussa fino alla sua conclusione la legge europea 2018.

La mattinata di domani sarà dedicata ai lavori delle Commissioni, con particolare riguardo al Documento di economia e finanza 2019 e al decreto-legge stabilità finanziaria. La discussione del predetto decreto-legge avrà inizio alle ore 16 di domani per proseguire nella mattinata di giovedì 18.

La discussione del Documento di economia e finanza 2019 avrà luogo nel pomeriggio di giovedì 18 aprile. Le proposte di risoluzione sul documento dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione generale. Gli emendamenti alla risoluzione accolta dal Governo dovranno essere presentati entro trenta minuti dall'espressione del parere.

Il Presidente del Consiglio dei ministri renderà un'informativa sull'evoluzione della situazione in Libia alle ore 20 di giovedì 18 aprile.

Il *question time* già previsto per le ore 15 non avrà luogo.

La settimana dal 23 al 26 aprile sarà riservata ai lavori delle Commissioni.

L'Assemblea tornerà a riunirsi nelle giornate di lunedì 29 e martedì 30 aprile per la discussione dalla sede redigente del disegno di legge sulla donazione del corpo *post mortem*, del disegno di legge rinviato dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione sul contrasto del finanziamento alle imprese produttrici di mine antipersona, nonché per le ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri.

La settimana dal 6 al 10 maggio sarà riservata ai lavori delle Commissioni.

Il calendario della settimana dal 14 al 16 maggio prevede la discussione dei seguenti disegni di legge: voto di scambio, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati; videosorveglianza, ove concluso dalla Commissione; decreto-legge per il rilancio dei settori agricoli in crisi, ove trasmesso dalla Camera dei deputati.

L'Assemblea e le Commissioni non terranno seduta nella settimana antecedente le elezioni europee del 26 maggio.

Nella settimana dal 28 al 30 maggio si discuteranno, ove conclusi dalle Commissioni, i disegni di legge sul salario minimo orario e sul distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna.

Il calendario prevede inoltre, nelle giornate di giovedì 16 e 30 maggio, alle ore 15, il *question time*.

La Conferenza dei Capigruppo ha altresì confermato che nelle settimane riservate ai lavori dell'Assemblea le Commissioni potranno convocarsi solo per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge o per pareri su atti del Governo di imminente scadenza.

Limitate deroghe potranno essere autorizzate dalla Presidenza in relazione all'urgenza degli argomenti trattati.

Inoltre, in attesa di pervenire al necessario raccordo tra la previsione normativa di cui all'articolo 33, commi 4 e 5, del Regolamento e l'articolo 7 del disciplinare delle trasmissioni televisive di cui al decreto del Presidente del Senato dell'8 luglio 2005, la Conferenza dei Capigruppo ha convenuto che la pubblicità dei lavori delle Commissioni attraverso impianti audiovisivi sia limitata all'attivazione del circuito interno.

Infine, la Conferenza dei Capigruppo ha preso atto - a maggioranza - dell'esigenza segnalata dal Governo di apportare un *errata corrige* alla tabella del Bilancio programmatico dello Stato 2019-2021 di sola competenza, contenuta alla pagina 83 della Seconda Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, confluita a pagina 344 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 62/L del 31 dicembre 2018.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di marzo e aprile 2019:

- Disegno di legge n. 733 e connessi - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica (*dalla sede redigente*)
- Disegno di legge n. 1 - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo (*rinvio dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione*)
- Disegno di legge n. 510-B - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso (*approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1144 e connesso - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (*approvato dalla Camera dei deputati*) (*ove conclusi dalla Commissione*)
- Documenti di bilancio

Calendario dei lavori dell'Assemblea

Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 30 maggio:

Martedì	16	aprile	h. 16	- Disegno di
Mercoledì	17	"	h. 16	legge n. 822-B
Giovedì	18	"	h. 9,30	- L e g g e

				europea 2018 <i>(approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)</i> - Disegno di legge n. 1165 - Decreto-legge n. 22, Stabilità finanziaria <i>(voto finale entro il 25 aprile) (scade il 24 maggio)</i> - Doc. LVII, n. 2 - Documento di economia e finanza 2019 (giovedì 18, pomeriggio) - Informativa del Presidente del Consiglio dei ministri sull'evoluzione della situazione in Libia (giovedì 18, ore 20)
Venerdì	19	"	h. 9,30 <i>(se necessaria)</i>	

Le proposte di risoluzione sul documento LVII, n. 2 (Documento di economia e finanza 2019) dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione generale. Gli emendamenti alla risoluzione accolta dal Governo dovranno essere presentati entro trenta minuti dall'espressione del parere.

La settimana dal 23 al 26 aprile sarà riservata ai lavori delle Commissioni.

Lunedì	29	aprile	h. 17-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi
Martedì	30	"	h. 9,30	- Disegno di legge n. 733 e connessi - Donazione corpo <i>post mortem</i> <i>(dalla sede redigente)</i> - Disegno di

				<p>legge n. 1 - C o n t r a s t o f i n a n z i a m e n t o i m p r e s e p r o d u t t r i c i d i m i n e a n t i p e r s o n a (<i>rinviato dal Presidente d e l l a R e p u b b l i c a a i s e n s i d e l l ' a r t i c o l o 7 4 d e l l a C o s t i t u z i o n e</i>) - Ratifiche di a c c o r d i i n t e r n a z i o n a l i d e f i n i t e d a l l a C o m m i s s i o n e a f f a r i e s t e r i</p>
--	--	--	--	---

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1 (Contrasto finanziamento imprese produttrici di mine antipersona) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 26 aprile.

La settimana dal 6 al 10 maggio sarà riservata ai lavori delle Commissioni.

Martedì	14	maggio	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	15	"	h. 9,30-20	- Disegno di legge n. 510-B - Voto di s c a m b i o (<i>approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>)
Giovedì	16	"	h. 9,30-20	- Disegno di legge n. 897 e connessi - Videosorveglianza (<i>approvato dalla Camera dei deputati (ove conclusi dalla Commissione)</i>) - Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 27, Rilancio settori agricoli in crisi (<i>ove trasmesso dalla Camera dei deputati (scade il</i>

				<p>28 maggio) - Sindacato ispettivo - Interrogazioni a r i s p o s t a immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 16, ore 15)</p>
--	--	--	--	--

Gli emendamenti al disegno di legge n. 510-B (Voto di scambio) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 9 maggio.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 897 e connessi (Videosorveglianza) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 27, Rilancio settori agricoli in crisi) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

L'Assemblea e le Commissioni non terranno seduta nella settimana antecedente le elezioni europee del 26 maggio.

Martedì	28	maggio	h. 16,30-20	- Eventuale s e g u i t o argomenti non conclusi
Mercoledì	29	"	h. 9,30-20	- Disegni di legge nn. 310 e 658 - Salario minimo orario (ove conclusi d a l l a Commissione)
Giovedì	30	"	h. 9,30-20	- Disegno di legge n. 1144 e connesso - Distacco comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione M a r c h e e aggregazione alla regione Emilia-Romagna (approvato dalla Camera dei deputati) (ove conclusi dalla Commissione) - Sindacato ispettivo - Interrogazioni a r i s p o s t a

				immediata, ai s e n s i dell'articolo 151- b i s d e l Regolamento (giovedì 30, ore 15)
--	--	--	--	---

I termini per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 310 e 658 (Salario minimo orario) e n. 1144 e connesso (Distacco comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e aggregazione alla regione Emilia-Romagna) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 822-B
(Legge europea 2018)**

(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 3 ore, di cui:		
M5S		43'
FI-BP		30'
L-SP-PSd'Az		29'
PD		28'
FdI		18'
Misto		17'
Aut (SVP- PATT, UV)		15'
Dissenzianti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1165
(Decreto-legge n. 22, Stabilità finanziaria)**

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
M5S	1 h.	40'
FI-BP	1 h.	10'
L-SP-PSd'Az	1 h.	8'
PD	1 h.	4'

FdI		42'
Misto		39'
Aut (SVP-PATT, UV)		35'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del documento LVII, n. 2
(Documento di economia e finanza 2019)**

(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo		30'
Gruppi 3 ore e 30 minuti, di cui:		
M5S		50'
FI-BP		35'
L-SP-PSd'Az		34'
PD		32'
FdI		21'
Misto		20'
Aut (SVP-PATT, UV)		18'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 27, Rilancio settori agricoli in crisi)**

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1 h.	12'
FI-BP		50'
L-SP-PSd'Az		49'
PD		46'
FdI		30'
Misto		28'
Aut (SVP-PATT, UV)		25'
Dissenzienti		5'

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Signor Presidente, come lei ha ricordato, il calendario dei lavori è stato approvato a maggioranza.

Per quanto ci riguarda, desidero qui riproporre una questione che ho posto con forza nella riunione della Conferenza dei Capigruppo, che credo sia di interesse per molti senatori, come testimoniano le numerose mozioni presentate al riguardo. Mi riferisco alla vicenda di Radio Radicale e alla pervicace volontà da parte del Governo - ricordo le dichiarazioni del sottosegretario Crimi - di revocare la convenzione con Radio Radicale.

Sono prima firmataria di una mozione, sottoscritta da moltissimi altri senatori di vari Gruppi, e mozioni sono state presentate anche dal Partito Democratico, da Forza Italia e - credo - anche da altri Gruppi. Ritengo sia assolutamente necessario e urgente che il Senato discuta queste mozioni.

Signor Presidente, lei sa perfettamente che in tutti questi anni, tantissimi anni, anche la nostra voce - la voce di chi è intervenuto in quest'Aula - è potuta arrivare ai cittadini solo e unicamente perché c'era Radio Radicale che, con la trasmissione delle sedute, ha reso un servizio pubblico a tutti i cittadini.

Come lei ha ricordato, signor Presidente, è oggi all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge europea. Pertanto, rinnovo la richiesta di inserire all'ordine del giorno la discussione delle mozioni su Radio Radicale dopo la votazione sul disegno di legge europea. Qualora ciò non fosse possibile, chiedo che la discussione di tali mozioni venga calendarizzata almeno nella settimana subito dopo Pasqua (ossia quella dal 22 al 26 aprile), possibilmente il 23 aprile. Rinnovo qui questa proposta come opzione.

È assolutamente fondamentale - faccio un appello anche a tutti i senatori e a coloro che hanno sottoscritto le mozioni - che quest'Assemblea ne possa discutere. È in ballo anche la difesa dell'articolo 21 della nostra Costituzione, sulla libertà di informazione. Sappiamo che il tema è legato anche ai tagli all'editoria. Sono molti i piccoli giornali che, per decenni, hanno rappresentato il pluralismo in questo Paese (penso a «il manifesto», all'«Avvenire» e a tanti giornali delle diocesi).

Il Presidente della Repubblica ci ha richiamato al rispetto dell'articolo 21 e all'importanza della libertà di informazione e del pluralismo: l'inserimento all'ordine del giorno della discussione delle mozioni su Radio Radicale può essere l'occasione, anche per quest'Assemblea, di discutere di questioni rilevanti per la democrazia del nostro Paese. *(Applausi del senatore Grasso)*.

[MARCUCCI \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MARCUCCI \(PD\)](#). Signor Presidente, dal mio punto di vista quella di stamani è stata una riunione della Conferenza dei Capigruppo molto complicata e difficile su temi che noi consideriamo veramente importanti e che invece - così mi appare - sono stati derubricati a questioni marginali e burocratiche.

Lei ricorderà - lo ricordiamo tutti, purtroppo - come andarono le votazioni, il dibattito parlamentare e il confronto, che in Commissione fu impedito, sul disegno di legge di bilancio. Lei ricorderà come quel disegno di legge di bilancio fu approvato in fretta e furia, quasi che il Governo e il Parlamento si vergognassero di cosa stavano facendo, senza mettere i parlamentari nelle condizioni di conoscere il provvedimento che sarebbe stato votato di lì a poche ore. Si ricorderà anche che noi, proprio per questo, abbiamo chiesto l'intervento della Corte costituzionale, che si è pronunciata con grande chiarezza sul tema.

Questi sono aspetti rilevanti della vita politica e istituzionale di un Paese: il fatto che le istituzioni si rispettano. Invece, quel giorno, anzi, quella notte, il Governo italiano non rispettò il Parlamento e non rispettò il Senato, imponendoci una votazione al buio in tutti i sensi.

Ebbene, oggi vediamo i risultati di tutto questo. Oggi scopriamo, con una comunicazione fatta quasi segretamente alla Commissione, che tra le tabelle che ci sono state fatte votare in allegato alla legge di bilancio c'era, nello specifico, una tabella, che non era sbagliata per una virgola o per uno zero, ma completamente sbagliata. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Questo è ciò che succede quando le cose si fanno male e di prepotenza, a dispetto e in maniera irresponsabile contro le istituzioni.

Signor Presidente, noi avevamo chiesto di avere il tempo - che tra l'altro c'era - di poter lavorare con attenzione e con cautela, come meritano provvedimenti importanti come questo. La struttura ha deciso di procedere in maniera diversa e anche le sue decisioni ci hanno portato a fare quelle votazioni.

Oggi, con una comunicazione all'Assemblea, si vuol risolvere una questione così rilevante su un

provvedimento che è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* e che è andato in Europa. Noi oggi testimoniamo che abbiamo un Governo di incapaci, che non è in grado di mettere le tabelle giuste nei provvedimenti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Nel corso della Conferenza dei Capigruppo abbiamo chiesto con decisione che ci fosse da parte sua un'ipotesi seria e responsabile di soluzione su un tema che ha anche una valenza politica e istituzionale. Invece lei, Presidente, pensa di mettere tutto a silenzio, a servizio del Governo, dei loro errori e della loro incapacità, con una comunicazione. Credo che questo sia inaccettabile, signor Presidente, e mi appello al Governo affinché abbia senso di responsabilità; mi appello ai Gruppi di maggioranza, perché questo è un tema molto rilevante, che crea un precedente e getta nuovamente il Senato nel peggior discredito istituzionale possibile.

La soluzione che lei ha impostato, signor Presidente, è semplicemente sbagliata e penalizza nuovamente il Senato, crea un precedente e mina il rapporto equilibrato tra i poteri dello Stato previsto dalla Costituzione. Oggi stiamo commettendo un grave, gravissimo errore e le sue decisioni ci trovano assolutamente in disaccordo.

Dopodiché, ci sono anche problemi sul calendario dei lavori perché, proprio per i precedenti che sono stati creati, consolidati, approvati e avallati, con lo stesso metodo si decide di affrontare un provvedimento importante come il DEF, che andremo a discutere questa settimana, un documento di programmazione importante e rilevante, al quale tutto il mondo guarda. Ma il Governo decide improvvisamente, anche in questo caso, di avere fretta e di limitare il tempo di discussione in Commissione e che cosa fa la Conferenza dei Capigruppo, che cosa decidiamo noi? Decidiamo di soddisfare queste esigenze, che già tanto danno hanno arrecato al Parlamento e al Senato della Repubblica.

Allora dobbiamo votare entro giovedì sera, dobbiamo fare presto, chissà come mai. Forse perché ci sono in vista decisioni importanti, esternazioni o anche la pubblicità di decisioni di aziende che faranno il *rating* sui nostri conti pubblici. Forse prima del 28, del 29 e del 30 aprile - che erano le date previste, che avevamo seppur informalmente concordato - ci saranno delle informazioni che renderanno questo Documento carta straccia, lontana dalla realtà dell'economia italiana e dei conti pubblici del nostro Paese. Forse è questa la motivazione che sta dietro alla fretta che voi tutti avete di impedire un approfondimento su un DEF basato su dati sbagliati, volutamente falsi, che rendono incredibile il nostro Paese al cospetto degli italiani e di tutta l'Europa. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

L'ultima vicenda che voglio richiamare si ricollega alla proposta della collega De Petris, che anch'io ho sostenuto in Conferenza dei Capigruppo. La questione di Radio Radicale è molto chiara. C'è una posizione del Governo, anche in questo caso, perché il Sottosegretario che ha le competenze specifiche in materia ha rilasciato un'intervista ai giornali dicendo cosa vuole fare e quello che vuole fare è esattamente conseguenza di quello che sta avvenendo in Rai: ricordiamo tutti - lei lo ricorda molto bene, signor Presidente - come sono andate le elezioni per la Presidenza della Commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi; signor Presidente, come tutti noi, lei sa cosa sta accadendo alla libertà dei giornalisti nella più grande agenzia di produzione culturale e di informazione del Paese. Ebbene, questa decisione - perché impedirci di parlare di Radio Radicale oggi in Parlamento vuol dire prendere una decisione - è un attacco alla libertà di stampa ed è un attacco alla trasparenza dei lavori del Parlamento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Anche la sua decisione e la decisione della Conferenza dei Capigruppo sulla pubblicità dei lavori delle Commissioni va esattamente nella stessa direzione: si vuole impedire ai giornalisti e soprattutto si vuole impedire agli italiani di conoscere quello che state combinando a danno del Paese, in Italia, nel Parlamento e nel Governo: dobbiamo affrontare questo tema. Noi vogliamo tenere in vita una voce di libertà e la maggioranza ce lo vuole impedire! *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[RAUTI](#) (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RAUTI](#) (FdI). Signor Presidente, intervengo in merito al calendario dei lavori che abbiamo lungamente discusso in Conferenza dei Capigruppo. Nel mio brevissimo intervento vorrei richiamare con decisione l'attenzione dell'Assemblea su due punti dei tanti discussi in Conferenza.

Vorrei partire dall'aspetto emergenziale che riguarda la Libia, perché sinceramente mi sarei aspettata, entrando in Conferenza dei Capigruppo, che il Governo ci comunicasse prontamente la data in cui in quest'Aula si sarebbe svolta l'informativa del presidente Conte, che, come è noto, alla Camera dei deputati è intervenuto l'11 aprile. Dall'11 aprile ad oggi è passato un mondo, la questione si aggrava di ora in ora e si profila un'emergenza umanitaria, con centinaia di migranti. C'è chi li chiama migranti e chi li vuole chiamare profughi: non voglio aprire una polemica, ma c'è una guerra in corso. Invece, da parte del Governo abbiamo avuto una dilazione della data.

PRESIDENTE. Senatrice Rauti, forse non era in Aula quando ho annunciato che il presidente Conte verrà in Assemblea giovedì, alle ore 20.

RAUTI (*FdI*). Lo so, ero in Aula, ma lei sa come me che c'è stata una discussione per ottenere questo, anche grazie al suo intervento, durante la Conferenza dei Capigruppo, mentre penso che ci sarebbe dovuta essere non una discussione su questo punto, ma un'immediata comunicazione da parte del Governo sulla data dell'informativa del Presidente. So bene che ci sarà, ne sono lieta, ma ciò non mi esime dal sottolineare che ci si sia arrivati faticosamente. Questo non va bene e intendo ribadirlo.

Vengo al secondo argomento, che è decisamente di dimensione e di importanza diversa e minore, ma lo voglio ricordare: Fratelli d'Italia, insieme ad altri Gruppi parlamentari, seppure distintamente, ha presentato una mozione, di cui si è chiesto di discutere oggi in Aula, riguardante la situazione di Radio Radicale che, a questo punto, dopo le dichiarazioni di ieri del sottosegretario Crimi, non avrà alcuna proroga. Avevamo chiesto, insieme ad altri Gruppi parlamentari, che oggi, come sarebbe stato possibile, dopo la discussione e il voto sulla legge europea, si discutessero le mozioni su Radio Radicale. La risposta è stata un no, senza motivazioni. Sottolineiamo che questo è un attentato al pluralismo dell'informazione. Nulla ostava alla discussione in Aula di quelle mozioni. Lo vogliamo stigmatizzare e ci auguriamo che, visto che oggi non c'è stata data la possibilità, ne venga incardinata la discussione prima possibile. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

MALAN (*FI-BP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-BP*). Signor Presidente, vorrei svolgere due considerazioni e avanzare una proposta specifica. La prima considerazione: Forza Italia accoglie con soddisfazione la disponibilità del presidente del Consiglio Conte a venire a riferire giovedì in Aula sulla situazione della Libia. Sappiamo che in sede di Conferenza dei Capigruppo era stata manifestata disponibilità solo per l'8 maggio, cioè fra tre settimane. Abbiamo insistito nel chiedere che fosse presente prima, data la situazione estremamente delicata; abbiamo sentito parlare, da autorevoli fonti, del pericolo di 800.000 persone che potrebbero partire dalla Libia e che in gran parte sarebbero dirette verso l'Italia. In ogni caso, una situazione di guerra alle nostre porte, a poche centinaia di chilometri dal nostro Paese, deve essere affrontata con grande impegno, dando ascolto (speriamo) a tutte le forze politiche in Parlamento e non soltanto a conciliaboli più ristretti.

Seconda considerazione: il porre la discussione e il voto del DEF in tempi così stretti (oggi inizia la discussione e dopodomani finisce) è una decisione che noi sicuramente non condividiamo. Sarebbe stato necessario più tempo. È vero che si va in parallelo con i lavori della Camera, ma questo vuol dire che anche alla Camera ci sarà un esame affrettato. Il modo in cui è stata discussa la legge di bilancio alla fine dell'anno scorso, che ha portato quest'Assemblea a votare un testo che non si conosceva, perché era impossibile leggerlo nei tempi in cui è stato presentato all'attenzione del Senato, non è certamente un bel precedente. Esso ha causato un intervento - caso unico mai accaduto prima - della Corte costituzionale, che per il futuro, non ritenendo di intervenire per il passato (cioè sulla legge di bilancio che era già stata approvata), ha chiesto una più adeguata attenzione e un passaggio reale in Parlamento, non soltanto virtuale. La fretta ha determinato la necessità di intervenire, da parte del Governo, con una serie di provvedimenti e di decreti-legge; adesso abbiamo anche questo *errata corrige*. Qualunque sia lo strumento a cui si ricorre per correggerlo, si tratta di un errore di 15,7 miliardi di euro, non proprio una virgola spostata da un posto all'altro, non 100.000 euro, ma una cifra rilevante, pur nelle grandissime dimensioni del bilancio dello Stato.

Pertanto, noi non riteniamo di proporre modalità diverse, che sarebbero impossibili, visto che c'è la

decisione in parallelo della Camera, ma certamente denunciemo il fatto che si continua a cercare di ridurre il più possibile lo spazio di discussione del Senato sui documenti più importanti. Quello sul DEF è forse il voto più importante che c'è durante l'anno; la materia in esso trattata andrebbe ampiamente sviluppata e dovrebbe essere esaminata nelle Commissioni e in Aula. Invece si fa tutto nel giro all'incirca di quarantotto ore. È una situazione che noi non riteniamo assolutamente positiva; è questione, certo, di rispetto del ruolo del Parlamento, ma è anche questione di fare le cose per bene.

Abbiamo già assistito a un altro *errata corrige*: il testo di un decreto-legge in vigore da più di cinquanta giorni (mi riferisco al decreto Carige) ha dovuto essere corretto sulla *Gazzetta Ufficiale*, perché era stato copiato da un decreto-legge del Governo Gentiloni Silveri (che riguardava altre banche), ma in modo talmente pedissequo che era stato copiato anche il riferimento a un comma che non c'era più.

Ebbene, questo modo di fare le leggi è davvero un pessimo modo. Poi tutte queste cose hanno delle ripercussioni, perché questi sono dei macroerrori, ma ci sono tanti piccoli errori o mancanze di chiarezza che poi si riversano sulle imprese, sui cittadini e sulle pubbliche amministrazioni che devono applicare queste leggi. Qui non facciamo propaganda, facciamo le leggi; o almeno dovremmo fare le leggi e non fare propaganda.

Infine, mi associo alla richiesta di discutere al più presto, a cominciare da oggi - ma, ove non lo si ritenesse possibile, in qualunque momento di questa settimana - le mozioni su Radio Radicale.

Radio Radicale rappresenta un patrimonio straordinario per il nostro Paese e per le nostre istituzioni. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*. Da decenni, infatti, svolge un ruolo che effettivamente avrebbe dovuto essere svolto dalle stesse istituzioni. Radio Radicale, precedendo i tempi, da decenni mette a disposizione di tutti i cittadini italiani la possibilità di seguire i dibattiti parlamentari - e questo è l'elemento che più ci interessa - ma anche tanti altri aspetti della nostra vita politica e sociale, i processi, le istituzioni internazionali, i convegni e così via. Avrebbe potuto farlo qualcun altro, ma nessun altro si è fatto avanti; nessun altro si è fatto avanti a quelle condizioni, con quella cifra risibile nell'ambito del bilancio dello Stato. Eppure, il Governo evidentemente - e lo ha anche ribadito il Sottosegretario competente sull'editoria - ha affermato l'intendimento di chiudere Radio Radicale.

Forse una delle cose che dà fastidio di Radio Radicale è che quello che si dice resta; resta addirittura l'audio, in alcuni casi il video, per cui se si fanno delle affermazioni e la settimana dopo si contraddicono, ne rimane traccia, e ciò vale anche se ci si contraddice magari dopo vent'anni.

(Applausi dal Gruppo FI-BP). Forse questo dà fastidio a chi cambia idea ogni giorno e prende in giro gli italiani.

Chiediamo, allora, che siano discusse le mozioni per mantenere in vita Radio Radicale e soprattutto il servizio che essa offre agli italiani. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni)*.

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PATUANELLI](#) (M5S). Signor Presidente, ritengo doveroso intervenire perché, se fossi dalla parte delle opposizioni e intervenissi in Aula, come è stato appena fatto da tutti i Gruppi di opposizione, senza ottenere un intervento da parte delle forze di maggioranza, lo riterrei frustrante. Poiché, invece, ho grande rispetto per il ruolo che le opposizioni hanno in quest'Assemblea e nel Paese, ritengo giusto dare delle risposte e fare alcune precisazioni, al netto delle distinzioni che farò e che ovviamente mi portano a dire che confermeremo il calendario dei lavori d'Assemblea votando contro le proposte di modifica pervenute.

Partirei dalla questione della tabella alla Nota di variazioni. Come è noto, la legge di bilancio ha una sezione I che riguarda la parte normativa e la sezione II, ovvero il tomo che contiene la tabella errata, che rappresenta alcuni saldi finanziari degli effetti delle variazioni intervenute durante la discussione, che avviene anche con un emendamento su cui viene posta la fiducia, ma che va a modificare il testo della parte normativa, quindi gli effetti vengono iscritti nella seconda parte. Quegli effetti vengono poi riassunti in alcune tabelle, per l'appunto le tabelle riassuntive, e una di queste è marcatamente sbagliata, perché riprende quella approvata in prima lettura alla Camera. Quindi, trattasi di mero errore materiale, anche perché chiedere un intervento normativo per andare a fare una modifica - come è stato

chiesto da una parte delle opposizioni - è tecnicamente impossibile non potendo emendare quella parte del documento. A ulteriore rinforzo di questa tesi, dico che una norma primaria è sintomo di una volontà legislativa, mentre una tabella riassuntiva è un mero riepilogo di dati.

Nessuno contesta il fatto che vi sia l'errore; la contestazione avviene sul come andiamo a rimediare a quell'errore, e, come sempre si fa quando c'è un errore materiale, lo si fa attraverso un *errata corrige* in Gazzetta, cosa che il Governo farà prontamente.

Non mi sottraggo nemmeno al richiamo di cosa è successo durante la legge di bilancio perché io sono stato - ma penso che i componenti delle forze di maggioranza lo abbiano segnalato - tra coloro che erano ben consapevoli che quel processo che ha portato all'approvazione della legge di bilancio è stato troppo repentino e forse forzato. Lo è stato *in primis* perché era in corso un'interlocuzione con l'Europa che ci ha portato a modifiche sostanziali delle previsioni della legge di bilancio; lo è stato per una serie di motivazioni. Riteniamo non sia stata la prima volta che ciò accade in quest'Assemblea.

Nel 2016, come ho già avuto modo di dire più volte, il percorso è stato sostanzialmente lo stesso, anche se con altre motivazioni.

Credo quindi che come forze di maggioranza - e mi rivolgo al collega Romeo - assumiamo l'impegno affinché nella prossima legge di bilancio il percorso sia molto più ampio, più dibattuto, discusso, e che condivida appieno tutte le prerogative del Parlamento. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

Rispetto al DEF, è chiaro che la scadenza non è domani e non è oggi, però bisogna tener presente il momento economico che questo Paese e - oserei dire - tutto il continente europeo stanno attraversando. Penso alla locomotiva economica del vecchio continente, che ha dei dati che sono certamente peggiori dei nostri, quantomeno con riferimento alla produzione industriale e alle previsioni di crescita. Nessuno ricorda che, quando in Italia si parla di crescita ridotta rispetto alle previsioni di novembre, lo stesso sta accadendo in tutti i Paesi europei, compreso nel nostro Paese vicino, la Germania. Evidentemente c'è un problema che riguarda tutte le economie del nostro continente, legato probabilmente a fattori macroeconomici di scala mondiale - penso, ad esempio, al rapporto tra gli Stati Uniti e la Cina - che hanno incidenza sulle economie europee e che ovviamente anche noi paghiamo. Ciò fa sì che, anche se una scadenza possibile per il DEF è fine aprile, ci sarà necessità di dare un segnale di compattezza delle forze di maggioranza e di volontà del Governo di porre rimedio a una situazione macroeconomica ed economica difficile attraverso degli strumenti e delle misure che sono richiamate e collegate al DEF.

Chiedere, pertanto, alle Assemblee parlamentari di Camera e Senato di procedere rapidamente all'approvazione del Documento di economia e finanza ha anche il valore di segnalare agli altri e ai mercati l'attenzione del Governo rispetto a tendenze economiche difficili che vogliamo invertire.

Non mi sottraggo all'ultimo tema, che riguarda la mozione su Radio Radicale, però consentitemi di approcciarlo nel modo giusto. Ho fatto una piccola analisi storica, anche se non ho ancora dati completi. Mai come in questa Aula - parlo in specifico del Senato - si è dato corso alla discussione di mozioni di opposizione, a partire dalla prima della senatrice De Petris sull'istituzione di una Commissione sui diritti umani fino alle ultime che riguardavano addirittura la sfiducia a un Ministro della Repubblica. Abbiamo sempre garantito alle opposizioni la giusta propensione a opporsi attraverso strumenti che non siano semplicemente le interrogazioni o le interpellanze, ma anche attraverso documenti di impegno per il Governo come le mozioni, ovviamente partendo sempre dal presupposto che poi la maggioranza ha diritto di bocciare le mozioni proposte dall'opposizione. Non c'è mai quindi stata nessuna volontà di non discutere, per questioni politiche, un tema. Abbiamo affrontato il tema del TAV in quest'Assemblea; abbiamo sempre affrontato temi anche difficili per la maggioranza, come potrebbe essere la questione messa in questo modo di Radio Radicale. Noi riteniamo semplicemente che adesso non ci siano gli spazi per farlo. Pertanto, c'è un impegno della maggioranza di discutere su Radio Radicale anche in questa Aula, ma non possiamo introdurre questo pomeriggio la discussione sulle mozioni. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto alberghiero «Sandro Pertini» di Brindisi, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

[BONINO](#) (*Misto-PEcEB*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONINO (Misto-PEcEB). Signor Presidente, signori colleghi, vi sembrerà scontato che io, da radicale quale sono, intervenga in difesa di Radio Radicale. Non è così; Radio Radicale è anche e soprattutto la vostra storia, la storia delle istituzioni, come quella del Governo e delle opposizioni. È la storia dei grandi processi del nostro Paese; è la storia di tutti i congressi, di tutte le iniziative e di tutti i dibattiti. Ringrazio il presidente del Gruppo per le sue parole. Signor Capogruppo, il sottosegretario Crimi ha detto ieri che si tratta di un servizio da venticinque anni senza gara. Fatela, la gara. La chiediamo da ventiquattro anni questa gara e l'ultima volta è stata fatta nel 1994. (*Applausi dai Gruppi Misto, FI-BP e PD*).

Penso sia il grande patrimonio degli ultimi quarant'anni di storia politica del nostro Paese e rivendico che Radio Radicale è stata la più grande università popolare di politica istituzionale. Non sono molti i Paesi in cui i cittadini sanno come funziona un emendamento, cosa è una mozione, come si vota e come si interviene. E, mentre raccontate che volete che le istituzioni siano accanto ai cittadini, voi vi permettete di spegnere l'unica voce che portava queste istituzioni nelle case di tutti, anche nelle vostre. (*Applausi dai Gruppi Misto, FI-BP e PD*).

Volete fare una gara? Perfetto, è ventiquattr'anni che la chiediamo. Nel Governo del cambiamento, questo volete cambiare? Fatelo e fatelo in fretta, perché Radio Radicale è stata una grande intuizione e una grande istituzione utile al Paese sui temi della giustizia, sui processi, sulle carceri, sugli ultimi, su tutti i dibattiti, anche economici, che sono avvenuti.

Non è un problema di tempi. Giovedì sera, alle 20, ascolteremo il professor Conte; due ore si trovavano anche oggi, solo per permettere a voi, colleghi, a voi, di esprimere la vostra opinione, magari questa. Non è una questione di tempi, quindi, ma è una questione di decisione politica. Voi che siete i protagonisti di Radio Radicale da quarant'anni - perché i protagonisti siete voi e non certamente io - volete semplicemente chiuderla e cancellarla. Penso che non vi state facendo un favore, né a voi, né agli ascoltatori e alle ascoltatrici, che proprio da Radio Radicale hanno imparato a conoscere e apprezzare le istituzioni. (*Applausi dai Gruppi Misto, FI-BP e PD e della senatrice Taverna*).

[FERRARI](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI (PD). Signor Presidente, il Gruppo Partito Democratico intende sfruttare questo spazio perché, a differenza di altre volte (lo dico con tutto il rispetto che quest'Assemblea deve a ogni tipo di atto che viene esaminato), penso (come ha già ampiamente illustrato il presidente Marcucci) che non stiamo parlando solo di modificare il programma dei lavori; lo stiamo facendo con particolare riguardo a due questioni quantomeno imbarazzanti, dove per "imbarazzo" intendo qualcosa di molto prossimo alla vergogna.

Il mio intervento sul calendario è diretto a mantenere la discussione sul Documento di economia e finanza il 29 e 30 aprile e a trovare uno spazio visto che di spazio ce n'è a sufficienza per discutere le mozioni su Radio Radicale in questi giorni.

Parto dal DEF. Si capisce bene che il Documento di economia e finanza non è un atto di rilevanza significativa soltanto rispetto a tutti i lavori che durante l'anno vengono svolti da quest'Assemblea, ma lo è anche in ragione del contesto in cui cade. È per questa ragione che riteniamo inaccettabile - e lo abbiamo detto in sede di Conferenza dei Capigruppo - che vi sia una discussione così ristretta e soprattutto che non si tenga conto di ciò che accade mentre noi discutiamo il nuovo Documento di economia e finanza. Allo stesso modo non è irrilevante ciò che ci stanno dicendo le audizioni, anche quelle che ci sono state oggi. Non so se il Governo se ne renda conto. Volevamo consentirvi di lavorare ancora una settimana, forse per leggere bene le audizioni che si stanno susseguendo, perché il PIL non cresce come avevate previsto; il debito cresce molto di più di quello che avevate prefigurato, fino a raggiungere il 135 per cento nel 2022; l'IVA c'è e rimane e non c'è scritto nel vostro DEF che sarà tolta, come non c'è scritta nessun'altra norma di politica economica che vada nella direzione di rilanciare il nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Inoltre, come ci hanno ricordato questa mattina le associazioni dei commercianti, c'è anche una riduzione più che sensibile dei consumi in questo Paese. Questo è il contesto economico. Una settimana vi serviva; forse non vi bastava, ma di sicuro vi serviva.

A ciò si aggiunge ciò che, ancora una volta, il Presidente ha ricordato con riguardo alla tabella della Nota di variazioni. Signor Presidente, rimaniamo convinti della nostra posizione, ovvero che quest'Assemblea dovesse provvedere a sistemare l'errore con una norma di primo grado, non considerandolo semplicemente un errore materiale. Tuttavia, alle parole esaustive del presidente Marcucci vorrei aggiungere una considerazione, ovvero che se non ci fosse stata la nostra segnalazione puntuale a richiamare quanto accaduto durante la discussione della legge di bilancio, quest'Aula probabilmente non sarebbe stata nemmeno informata. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

La scorsa settimana per caso ero presente in Commissione bilancio e in quell'occasione il Presidente, in sede di Ufficio di Presidenza, ha semplicemente reso noto ai membri dello stesso Ufficio di Presidenza che una tabella della Nota di variazioni alla legge di bilancio era sbagliata, dopo che la Corte costituzionale si era espressa a seguito del nostro ricorso: questo è quanto è accaduto. Abbiamo quindi immediatamente informato il Presidente, chiedendole di intervenire quantomeno per trasmettere un'informativa a tutti i senatori, perché altrimenti - lo ribadisco - il presidente Pesco avrebbe informato solo i senatori presenti in Ufficio di Presidenza della Commissione bilancio. Credo che ciò sia inaccettabile e metta ancor più in evidenza quanto sia necessario avere un certo stile, oltre che contenuti più adeguati e alla portata del compito di governare il Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Serviva anche un certo stile istituzionale e non è la prima volta che lo facciamo notare. Mi sembra di rivivere la discussione - per usare una chiave grottesca - che abbiamo vissuto sul DEF dello scorso anno: sembra quasi di ritornare a quella maggioranza *in pectore* che in realtà prendeva le redini da chi aveva governato fino a quel momento e che era di altra marca politica. Questo è il DEF dopo un anno di governo, dopo una legge di bilancio e a tre mesi da una nuova legge di bilancio: non c'è scritto nulla.

L'altra questione, non meno importante, è quella di Radio Radicale. Penso che sia una vergogna: qui non si tratta di decidere se c'è uno spazio di un'ora oggi o uno spazio di un'ora forse più avanti. Qui si tratta di stabilire se il Movimento 5 Stelle e la Lega decidono che, dopo la scadenza del 20 maggio, vi è un atto di governo ratificato da questo Parlamento (qui discusso, condiviso e deciso anche con questo Parlamento), attraverso il quale uno dei più importanti patrimoni della nostra Repubblica continua ad essere tale o viene cancellato: questo è il tema. Discutere in questi giorni delle mozioni di Radio Radicale significava evitare quello che sta facendo la maggioranza sull'argomento, cancellando la trasparenza, la capacità di archiviare e di consegnare al futuro la storia di questo Parlamento e tutti gli altri eventi che hanno caratterizzato la storia del Novecento. Il Movimento 5 Stelle e la Lega stanno decidendo deliberatamente di cancellare tutto questo con la solita protervia istituzionale e culturale e lo stanno facendo con un colpo di bavaglio.

Oggi probabilmente perderemo questa battaglia, perché non siamo riusciti a calendarizzare le mozioni, anche se l'ultimo appello per ripensarci lo voglio fare in questo mio intervento. State certi che non smetteremo di difendere uno dei più bei patrimoni della nostra storia repubblicana. *(Applausi dai Gruppi PD, Aut (SVP-PATT, UV) e della senatrice Bonino)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dai senatori De Petris, Rauti, Marcucci e Malan, volta a inserire la mozione su Radio Radicale subito dopo la discussione della legge europea oppure la settimana prossima, intorno al 23 aprile.

Non è approvata.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dai senatori Marcucci e Malan, volta a discutere il DEF con tempi più ampi, come proposto dal senatore Malan, o,

come specificato dal senatore Marcucci, andando alla settimana del 29 e 30 aprile.

Non è approvata.

Dispongo comunque la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(822-B) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,03)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 822-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Licheri, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

LICHERI, relatore. Signor Presidente, con riferimento all'incendio occorso alla cattedrale di Notre-Dame, mi sia permesso riferire ad ella e all'Aula che la 14^o Commissione ha dato mandato a chi le parla di trasmettere una lettera di espressione di vicinanza, solidarietà e sostegno al Presidente dell'omologa Commissione francese, lungo il solco di quei valori universali ai quali lei ha poc'anzi fatto riferimento. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Signore senatrici, signori senatori, il disegno di legge europea 2018, presentato dal Governo nel settembre 2018, è stato approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 5 dicembre e in seconda lettura alla Camera il 12 marzo scorso. Per effetto delle modificazioni e integrazioni apportate in prima e in seconda lettura, il testo si compone ora di ventidue articoli, con cui si affrontano sei procedure di infrazione, quattro casi EU-Pilot e due casi di aiuto di Stato. Inoltre, si dà attuazione a due direttive; si provvede all'adeguamento a cinque regolamenti e si dà esecuzione a un accordo internazionale in materia di mandato di arresto europeo e procedura di consegna tra Stati membri.

Il provvedimento è di particolare importanza, poiché è volto a ridurre il numero delle procedure per violazione del diritto europeo, che sono ulteriormente aumentate con le ultime decisioni adottate dalla Commissione europea il 7 marzo scorso. Risultano infatti attualmente aperte nei confronti dell'Italia 74 procedure di infrazione, 64 delle quali per violazione del diritto dell'Unione e dieci per mancato recepimento di direttive.

Come ha precisato poc'anzi, signor Presidente, l'esame del disegno di legge in terza lettura si limita alle sole parti modificate o introdotte dall'altro ramo del Parlamento. La 14a Commissione quindi non ha apportato modifiche al testo, limitandosi all'approvazione di un ordine del giorno in materia di parità di condizioni tra professionisti italiani e provenienti da altri Stati membri per l'esercizio delle professioni per le quali in Italia è richiesto il previo svolgimento di un tirocinio.

È stato invece accolto dal Governo un altro ordine del giorno, anch'esso finalizzato a evitare situazioni di svantaggio per i professionisti italiani rispetto ai loro colleghi stranieri provenienti da Paesi i cui ordinamenti prevedono cicli di studi e di formazione più contenuti in termini di durata e complessità.

Le modifiche apportate alla Camera dei deputati sono le seguenti. L'articolo 1, recante modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al fine di definire le questioni oggetto della procedura europea d'infrazione n. 2018/2175, è stato modificato dalla Camera dei deputati limitatamente alla lettera *f*) del comma 1, che concerne alcune ipotesi relative alle misure compensative richieste nell'ambito del regime generale di riconoscimento di titoli di formazione, nel caso in cui la formazione svolta nell'altro Stato membro preveda materie sostanzialmente diverse da quelle previste in Italia per la professione in questione. In tali casi, è rimessa all'autorità competente - e non all'interessato - la scelta tra prova attitudinale e tirocinio di adattamento, prevedendo comunque l'obbligo di sottoporre l'interessato a una successiva verifica finale.

Con l'emendamento approvato alla Camera sono state accorpate in unico comma le ipotesi in cui è rimessa allo Stato, anziché al richiedente, la scelta della misura compensativa più idonea, tra il tirocinio di adattamento o la prova attitudinale. Si tratta quindi di una riformulazione meramente tecnica, priva di portata modificativa sostanziale.

L'articolo 3, inserito *ex novo* con un emendamento del Governo approvato alla Camera e recante disposizioni in materia di lettori di lingua straniera, in riferimento al caso EU-Pilot 2079/11/EMPL, posticipa di dieci mesi (dal 31 dicembre 2018 al 31 ottobre 2019) il termine entro il quale le Università dovranno stipulare i contratti integrativi di sede al fine di corrispondere agli ex lettori lo stesso trattamento economico previsto per i ricercatori universitari.

L'articolo 6, anch'esso introdotto durante l'esame alla Camera, con un emendamento del relatore, riguarda la designazione delle autorità competenti ai sensi del regolamento UE 2018/302 (cosiddetto *geoblocking*), finalizzato a impedire forme di discriminazione in base alla nazionalità, al luogo di residenza o di stabilimento nei confronti degli acquirenti di beni o servizi nel mercato interno. L'articolo designa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale competente ai fini dell'applicazione del regolamento (ai sensi dell'articolo 7 dello stesso) e affida al Centro nazionale della rete europea dei consumatori (ECC-Net) il compito di assistere i consumatori nelle controversie con i professionisti.

L'articolo 15 reca disposizioni attuative della direttiva UE 2017/1654, che ha dato attuazione agli obblighi imposti all'Unione dal Trattato di Marrakesh e alla quale gli Stati membri devono conformarsi entro l'11 ottobre 2018. La normativa mira a garantire che le persone non vedenti, con disabilità visive o altre difficoltà nella lettura di testi a stampa abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni, compresi gli spartiti musicali, su qualsiasi supporto, anche in formato audio e digitale. A tal fine, l'articolo prevede eccezioni al diritto d'autore e a quelli connessi per le copie di opere protette, trasformate in formato accessibile alle persone con disabilità visive, novellando in tal modo l'articolo 71-*bis* della legge n. 633 del 1941 con l'aggiunta di dodici nuovi commi che sostanzialmente riprendono le previsioni degli articoli da 1 a 5 della direttiva. Tale eccezione non si applica nel caso in cui siano già disponibili in commercio versioni accessibili. Con un emendamento approvato alla Camera è stato previsto che, qualora siano già disponibili versioni accessibili di un'opera o altro materiale protetto, sia comunque possibile fare nuove versioni al solo fine di migliorare l'accessibilità o la qualità delle versioni esistenti.

L'articolo 18 è stato aggiunto con un emendamento del Governo approvato alla Camera, relativo alla gestione dei rifiuti nucleari e radioattivi, finalizzato a risolvere due punti di contestazione della procedura di infrazione n. 2018/2021, allo stadio di messa in mora *ex* articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). In particolare, l'articolo prevede l'introduzione dell'articolo 1-*bis* nel decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, attuativo della direttiva 2011/70/Euratom, per stabilire che, per i danni derivanti da una cattiva gestione dei rifiuti nucleari o radioattivi, siano responsabili, in via principale, i produttori di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi e i soggetti titolari di autorizzazioni per attività o impianti connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi. In mancanza di tali soggetti, il comma 2 prevede che lo Stato subentri in tale responsabilità in via sussidiaria. Da tale responsabilità sussidiaria sono escluse le restituzioni in territorio estero di sorgenti sigillate dismesse o di combustibile esaurito di reattori di ricerca, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili.

Il comma 3 conferisce, invece, allo Stato la responsabilità sussidiaria per la spedizione in un altro Stato membro o in un Paese terzo, ai fini del trattamento o ritrattamento, del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi prodotti nel territorio nazionale, inclusi eventuali rifiuti come sottoprodotti. La responsabilità sussidiaria dello Stato è comunque limitata al solo smaltimento e non anche alle altre attività di gestione. Il comma 4, in aderenza a quanto previsto dalla direttiva, specifica che nel caso in cui rifiuti radioattivi o combustibile esaurito dovessero essere spediti in Italia per il trattamento o ritrattamento, la responsabilità sussidiaria dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive, inclusi eventuali rifiuti come sottoprodotti, è dello Stato membro o del Paese terzo a partire dal quale tali materie radioattive sono state spedite. Il comma 5 dispone che all'attuazione dei commi 2

e 3 si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 20 si riferisce al caso EU-Pilot concernente lo smaltimento degli sfalci e delle potature. In particolare, l'articolo specifica che sono esclusi dalle procedure di gestione dei rifiuti, di cui alla parte IV del codice dell'ambiente, anche gli sfalci e le potature effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali e che il loro utilizzo in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, può avvenire anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi. Infine, con un emendamento approvato dalla Camera, è stato previsto che siano esclusi dalla nozione di rifiuto anche gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico di Comuni e città metropolitane.

All'articolo 22, recante la clausola di invarianza finanziaria, con un emendamento approvato alla Camera si fa salvo quanto previsto dall'articolo 4, disposizione che comporta oneri finanziari per i quali è peraltro prevista apposita copertura dallo stesso articolo 4.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bossi Simone. Ne ha facoltà.

BOSSI Simone (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, prima di entrare nel merito del disegno di legge in discussione, vorrei ringraziare il presidente Licheri e tutta la Commissione, maggioranza e minoranza, per l'ottimo lavoro svolto. In questi mesi, durante l'esame del disegno di legge europea, non sono mancati i dibattiti, talvolta accesi ma sempre costruttivi e nell'interesse comune.

Passando al testo in discussione, è iniziato in Senato il 26 settembre 2018 l'*iter* del provvedimento che vede la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delle normative e delle politiche dell'Unione europea. Sono state dunque inserite nel disegno di legge le norme volte a prevenire l'apertura o a consentire la chiusura di procedure di infrazione.

Dei 22 articoli presi in considerazione intendo porre l'attenzione su quelli per i quali mi sono molto speso, perché li ritenevo alquanto bizzarri nel loro principio e nelle loro finalità; del resto, le iniziative a ricaduta diretta che abbiamo subito per decisione dell'Europa e per mano della Commissione europea sono già di per sé bizzarre sul nascere, figuriamoci nella loro interpretazione pratica (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Un esempio lampante si ha subito all'articolo 1, recante «Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali». Parliamo nello specifico di qualifiche professionali quali farmacisti, infermieri, fisioterapisti ed altri. Sono professioni che necessitano nel nostro Paese di un percorso formativo che inizia nel migliore dei casi con un *test* di ammissione ben preciso e con un costo notevole fatto di sacrifici da parte delle famiglie per portare al termine del percorso i propri figli. La stessa cosa, ad esempio, non vale in Paesi come Romania, Bulgaria o Ungheria, dove lo stesso percorso formativo dura sei mesi, e non tre anni o cinque come in Italia, e costa al massimo 1.500 euro, mentre da noi, se tutto va bene, costa 35.000 euro. E poi a fine percorso nei suddetti Paesi non si deve svolgere nemmeno il tirocinio finale.

Queste sono le regole sbagliate che mettono ancora una volta nero su bianco l'evidenza ormai nota di un'Europa che funziona a due, se non tre velocità; un'Europa che non riconosce nemmeno le diversità di preparazione; un'Europa che ci vuole sempre più tutti uguali, senza meriti, con tanti doveri e pochi diritti. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Abbiamo quindi inserito norme più restrittive per chi vuole svolgere queste attività equiparate con criteri europei, che siano di pari livello ai nostri, aggiungendo esami integrativi - veri e propri e *test* di ammissione - proprio per salvaguardare i giovani italiani che, diversamente, si vedrebbero scippare posti di lavoro senza avere nessuna voce in capitolo.

La stessa cosa l'abbiamo vista nell'articolo 2, dove la semplice parola «servizi» andava a mettere in ginocchio un'intera classe lavorativa, quella dei mediatori immobiliari o agenti immobiliari, già colpiti da una crisi di mercato ormai infinita. Con la nostra modifica potranno continuare ad avere la possibilità di gestire al meglio la loro attività lasciandoli lavorare proprio in quei servizi che oggi fanno girare l'intera filiera del commercio delle case e dell'affitto degli immobili stessi, così come ci hanno più volte rimarcato ascoltandoli in audizione, con la garanzia di aver reso incompatibile questa attività per tutti i dipendenti degli istituti di credito e delle compagnie assicurative. In questo modo si

garantisce a tutti gli operatori di questa categoria parità di lavoro e di libero mercato commerciale. Concludo infine con l'articolo 20 contenente disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature. E su questo mi voglio brevemente soffermare. È ormai nota la mia grande simpatia per gli amministratori locali sia dei piccoli, che dei medi Comuni, cosa che peraltro non ho mai nascosto, soprattutto in quest'Aula. Avendo avuto in passato la fortuna di fare amministrazione a livello locale e conoscendone molto bene le difficoltà, non resisto di fronte a queste cose. Mi dovete scusare, ma quando vedo atti comunitari o direttive comunitarie, o quel cavolo che volete, che mirano a minare il buon lavoro che i nostri sindaci fanno ogni giorno attraverso varie difficoltà amministrative, non riesco e non voglio girare la testa dall'altra parte. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Questo lo hanno già fatto altri fino ad oggi, e noi non lo facciamo. Poco importa se di fronte c'è l'Europa, la Commissione europea e le sue regole sbagliate. Le regole si cambiano e le Commissioni pure.

Grazie alla nostra modifica, i sindaci potranno mettere in sicurezza i nostri parchi, il verde pubblico, sfalciare l'erba, sistemare le rive, rimuovere le erbacce e quindi chiudere in santa pace i loro bilanci senza costi aggiuntivi per le casse comunali.

Apro e chiudo una parentesi: mentre ci siamo, vorrei ricordare a tutti noi che oggi la maggior parte dei sindaci di questo Paese sta anche tenendo in ordine quel verde pubblico che era di competenza provinciale e che oggi nessuno più riordina *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*, grazie a quei fenomeni che hanno abolito le Province. Ai sindaci la gente suona il campanello di casa ed ai parlamentari no. Mi auguro che presto ci si metta mano; giusto per non dimenticare, lo ricordo a tutti.

Tornando alla legge europea in discussione, possiamo quindi dire che l'euroidiozia che gli sfalci e le potature diventino rifiuti speciali per ora è stata scongiurata, ma sono sicuro che la partita non finirà qui.

Vedete, noi passiamo gran parte del tempo in Commissione cercando di risolvere infrazioni e dedicandoci al recepimento di deleghe, che il più delle volte sono delle vere e proprie follie, tanto che molte volte, leggendole, mi chiedo quali menti possano pensare cose del genere. Però ho una consapevolezza che mi dà speranza: tra quaranta giorni non saranno più gli sfalci e le potature a essere smaltiti, ma sarà una Commissione europea che non ci rappresenta e che non ha mai rappresentato nessuno. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Minuto. Ne ha facoltà.

MINUTO *(FI-BP)*. Signor Presidente, colleghi, il Parlamento europeo che risulterà dalle elezioni di maggio dovrà definire e concludere il dibattito e l'interazione con il Consiglio per predisporre il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, che è lo schema entro cui, di anno in anno, l'Unione deciderà le entrate e le uscite del bilancio.

Questo avviene in un contesto molto difficile. Avanzano in diversi Paesi le forze euroscettiche e sovraniste, è ancora apertissima la questione Brexit e l'economia mondiale stenta. Viste queste premesse, sembra difficile e controverso procedere verso un'integrazione comunitaria, che - in realtà - sarebbe assai necessaria, in particolare per definire la strategia di lungo periodo del bilancio. Una vera e propria condivisione strategica rafforzerebbe in positivo la considerazione che i nostri concittadini hanno dell'Unione europea. La preparazione delle proposte di bilancio è in corso da tempo e auspichiamo che il Governo faccia sentire con maggior forza e credibilità la propria voce.

È impensabile, infatti, che l'Italia, Paese fondatore, oltre che una delle economie più avanzate, assista ai margini del dibattito, isolata dagli altri, probabilmente - forse - a causa della vostra incomprensibile politica estera. Dovreste invece combattere nelle sedi opportune affinché vi sia un aumento considerevole degli stanziamenti di bilancio dell'Unione europea, che finora sono stati davvero insignificanti (siamo nell'ordine dell'1 per cento del PIL europeo). La scarsa disponibilità del bilancio è certamente uno degli aspetti che rende l'unione monetaria debole, perché non è accompagnata da un'unione fiscale.

Come Governo dovreste assolutamente vigilare affinché gli annunciati tagli alla politica agricola comune siano contenuti e preservino i nostri interessi nazionali. Bene ha fatto il presidente Conte a schierarsi apertamente contro questi tagli, ma le parole non bastano, servono i fatti.

L'Italia - lo sappiamo tutti - è isolata in Europa. E come intendete fare rete con gli altri Paesi per

scoraggiare questo rischio? L'agricoltura è martoriata, specie nel Sud, nella mia Puglia, dove da mesi siamo in piena emergenza xylella. Come ha dichiarato il commissario europeo per la salute e la politica dei consumatori, è finito il tempo delle chiacchiere o dei complotti. Oggi bisogna anche capire che serve una buona cooperazione con le autorità regionali e locali, agendo insieme come una squadra, e non come nel passato, quando le autorità locali e regionali prendevano le loro decisioni e il Governo nazionale era sempre in ritardo. L'Europa deve fare la sua parte e voi, come Governo, dovete esercitare tutte le pressioni necessarie per far sì che ciò avvenga.

Dovete anche parlare, ma soprattutto occuparvi del Mezzogiorno. Vi siete un po' dimenticati del nostro Mezzogiorno. Ultimamente siete sempre sul piede di guerra e non fate altro che litigare, magari semplicemente per mettervi in mostra (non lo so). Ma mentre voi vi sfidate a colpi di comunicati e interviste, il nostro Mezzogiorno aspetta e nel frattempo muore. Navigate meno su Facebook e fate meno proclami in televisione, ma andate in Europa a chiedere più fondi e soprattutto più attenzione per le nostre imprese e i nostri giovani. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Avviandomi a concludere, credo semplicemente che occorra una cura liberale, fatta di investimenti mirati allo sviluppo della competitività, delle infrastrutture e soprattutto, signori, della sanità. Non abbandonate il Mezzogiorno, la sanità ha seri problemi. La gente non sa dove curarsi e io, ogni volta che prendo la parola, non faccio altro che parlarvi della sanità: intervenite.

Come dicevo, possono migliorare le questioni del Mezzogiorno, ma mancano gli investimenti pubblici che creano occupazione e manca, soprattutto, una visione seria di rilancio del Sud per adeguarlo al resto dell'Europa. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mantovani. Ne ha facoltà.

[MANTOVANI](#) (M5S). Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, il provvedimento oggi all'esame dell'Aula del Senato, recante la legge europea 2018, ha come scopo principale quello di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. Data la sua natura, sono previsti interventi molto vari che incidono in diversi ambiti di pertinenza e in molteplici settori della nostra vita, non di poco conto, anzi spesso rilevanti.

In particolare, in questo intervento vorrei approfondire due aspetti che mi stanno a cuore: la lotta alla discriminazione in favore di tutti i consumatori italiani ed europei e l'attuazione del mercato unico digitale europeo, che purtroppo rimane da completare in maniera efficace.

Mi riferisco all'articolo 6, che adegua la normativa interna al regolamento UE n. 302 del 2018, il quale dispone il divieto della diffusa pratica del *geoblocking*. Il regolamento, entrato in vigore il 3 dicembre 2018, attendeva il completamento da parte ciascuno Stato membro con la designazione delle autorità competenti. Con la legge in votazione oggi designiamo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale organismo responsabile dell'applicazione del regolamento, con poteri inibitori e sanzionatori, nonché il Centro nazionale della rete europea per i consumatori quale organismo competente a fornire assistenza ai consumatori in caso di controversia tra consumatori e professionisti. Ma di cosa parliamo quando usiamo l'espressione *geoblocking*, ossia «blocco geografico»? Intendiamo quella pratica discriminatoria per cui non riusciamo a fare acquisti *online* in tutta Europa senza incappare nei soliti imprevisti, come sovrapprezzi o blocco delle carte credito, non accettate solo perché il nostro Paese di residenza è diverso da quello della sede del venditore. Come si manifesta il *geoblocking*? Mettiamo il caso che troviamo un'offerta di un prodotto che ci piace su un sito che si trova, ad esempio, nel Regno Unito o in Germania e che magari procediamo alla registrazione *online* e, infine, al pagamento. A questo punto veniamo reindirizzati sul sito italiano che, nella stragrande maggioranza delle volte, non è configurato per accettare l'offerta che abbiamo scelto sul sito di uno Stato membro. Il risultato è che non possiamo acquistare il prodotto scelto oppure ci viene proposto un prezzo superiore.

Tutto questo protezionismo dei mercati locali, che avvantaggiava solo le multinazionali a danno dei consumatori, oggi è ritenuto ingiustificato. Pertanto, nel *digital single market*, il mercato unico digitale su cui sta tanto investendo l'Unione europea, il *geoblocking* è stato vietato.

I dati della Commissione europea sono stati molto illuminanti nell'evidenziare le discriminazioni operate a danno dei cittadini consumatori residenti nell'Unione: nel 2017 il 57 per cento degli europei

ha acquistato *online* (una percentuale che sale al 68 per cento per chi frequenta abitualmente la rete), mentre un terzo dei consumatori si è rivolto a negozi di un altro Paese dell'Unione europea. Tuttavia, solo il 37 per cento dei tentativi di acquisto da parte di utenti di uno Stato membro su un sito *web* di un altro Paese europeo è andato a buon fine. Uno dei motivi alla base di questa situazione è proprio la pratica dei blocchi geografici. Lo scopo del regolamento è quindi di eliminare tali restrizioni e sbloccare il commercio elettronico, impedendo la discriminazione dei consumatori e delle imprese in materia di accesso a prezzi e condizioni di vendita o di pagamento negli acquisti di prodotti e servizi in un altro Paese dell'Unione europea.

In base alle nuove regole, gli operatori non possono più operare discriminazioni in base alla residenza dei clienti relativamente ai termini e alle condizioni generali, inclusi i prezzi, dal momento che le modalità di consegna devono essere concordate tra acquirente e venditore. La discriminazione viene inoltre esclusa per i servizi *online* (come i servizi *cloud*, l'archiviazione dei dati e l'*hosting* di siti *web*) oppure per i servizi quali l'alloggio in alberghi e il noleggio auto, che il cliente riceve nel Paese in cui ha sede l'operatore. Anche la discriminazione ingiustificata dei clienti in relazione ai metodi di pagamento è vietata. Sono esclusi alcuni servizi, come quelli finanziari, audiovisivi, di trasporto, sanitari e sociali, mentre saranno oggetto di riesame della Commissione europea i servizi connessi ai contenuti tutelati dal diritto d'autore o alle opere in forma immateriale, come i servizi musicali in *streaming* e i libri elettronici.

Il problema però nasce qui: sembra incredibile, ma quando si vanno a toccare i privilegi delle *lobby* degli editori e delle aziende dell'intrattenimento, il percorso è sempre molto accidentato, per i consumatori naturalmente. Dalle misure che ho descritto, è infatti evidente che l'azione europea sul *geoblocking* è ancora monca: rimangono esclusi i media digitali quali musica, *e-book*, *software* e giochi *online* e, soprattutto, rimangono favorite le grandi aziende di intrattenimento a danno dei semplici consumatori. Anche per la portabilità transfrontaliera di servizi *online*, cui fa riferimento l'altro regolamento, il n. 1128 del 2017, già in vigore dal 1° aprile, è stata fatta un'eccezione per le reti televisive pubbliche, che potranno decidere se concedere la portabilità o meno. Se quindi la fine dei blocchi geografici rappresenterà una nuova opportunità sia per i consumatori, che avranno più opportunità di scelta, sia per le imprese nel settore del commercio elettronico ancora molti muri di protezione devono cadere. Speriamo che il nuovo Parlamento europeo, dopo le elezioni di maggio, possa finalmente abbattere questi ostacoli. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Casolati. Ne ha facoltà.

[CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghe e colleghi senatori, siamo qui oggi per discutere della legge europea 2018, che assieme alla legge di delegazione europea rappresenta uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 per l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. Si tratta di uno strumento necessario, quindi, a recepire gli atti normativi dell'Unione nel nostro ordinamento e ad eliminare o a ridurre il più possibile i contrasti normativi tra l'ordinamento europeo e quello nazionale. Si tratta di contrasti che, se non risolti, comportano come noto l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, l'organo predisposto a garantire che tutti gli Stati membri applichino correttamente il diritto dell'Unione.

Mi permetto in proposito di sviluppare una breve riflessione di carattere politico sul funzionamento delle istituzioni europee. Negli ultimi anni abbiamo assistito letteralmente ad una esplosione delle procedure di infrazione a livello europeo, con numeri che sono esponenzialmente aumentati rispetto agli anni precedenti. Dal 2014 al 2017 sono state avviate in Europa, 3.337 procedure di infrazione in totale, per una media di circa 119 contenziosi a Paese e circa 834 procedure all'anno. Sono numeri che fanno riflettere e che assumono ancora più valore se accumulati ad un'altra tendenza che emerge, se si analizzano i dati relativi alle procedure. Si nota infatti come ci sia una diminuzione delle procedure di infrazione relative alla mancata applicazione delle indicazioni, mentre al contrario aumentano a livello europeo le procedure riguardanti il non corretto recepimento.

Non possiamo evitare, alla luce di questi dati, una riflessione sul funzionamento dell'Unione, un'istituzione che dal sogno iniziale di uno spazio di convivenza pacifica per i popoli europei si è

trasformata negli anni sempre più in un mostro burocratico, caratterizzato da una mania regolamentare; caratteristiche che contribuiscono in maniera preponderante al sentimento di avversione che i cittadini europei nutrono verso le istituzioni comunitarie, oramai viste come avulse dalla realtà e inconciliabili con le differenti necessità degli Stati membri. È per questi motivi che aspettiamo con ansia il voto del 26 maggio: solo un grande e reale cambiamento, non come quelli decantati negli scorsi anni e mai applicati nella realtà, può davvero salvare le istituzioni europee da loro stesse.

Mi permetto, ricollegandomi al discorso sulle procedure di infrazione, un secondo commento di carattere politico che riguarda il nostro Paese. L'Italia viene spesso e volentieri bistrattata da alcuni rappresentanti delle istituzioni europee o da rappresentanti di Stati membri che si proclamano virtuosi e attenti ai *Diktat* comunitari. Senza entrare nell'annosa questione del *deficit*, basta analizzare i numeri delle procedure pendenti nei confronti degli Stati membri per accorgersi che l'Italia si trova in una posizione nettamente migliore rispetto a grandi Paesi europei in questa spiacevole classifica. Davanti all'Italia per numero di procedure di infrazione pendenti si trovano, ad esempio, Spagna, Belgio e anche la grande Germania, a riprova che spesso la narrativa mediatica e politica che si fa rispetto al nostro Paese è tendenziosa, volta a sminuire l'impegno che l'Italia continua a promuovere in seno alle istituzioni europee e volta a sminuire anche il nostro sistema Paese. Un impegno, il nostro, costante, ma finalizzato sempre a un reale miglioramento dell'Unione, teso comunque sempre a difendere - e sottolineo a difendere - gli interessi del nostro Paese a livello comunitario. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Arrivando al provvedimento, come al solito la legge europea si configura come un disegno di legge *omnibus*; gli argomenti contenuti nel provvedimento sono quanto mai eterogenei: viene trattata la tematica della libera circolazione di persone, servizi e merci, la tutela della salute umana e del diritto d'autore, le questioni ambientali ed energetiche, il regime dell'IVA, la giustizia, la sicurezza e i trasporti. Mi preme sottolineare però l'importanza, tra gli altri, dell'articolo 5 della presente legge, che tratta l'annosa questione dei ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e in particolare allo scarto temporale tra il collaudo dell'opera eseguita dall'appaltatore e l'emissione del certificato di pagamento dalla quale decorrono i termini per eseguire il pagamento medesimo. L'articolo mira a superare la procedura di infrazione 2017/2090: secondo l'interpretazione della Commissione europea, la disciplina italiana attuale consente di fatto alle stazioni appaltanti pubbliche italiane di non rispettare il termine entro il quale deve essere effettuato il pagamento, che deve assolutamente avvenire entro trenta giorni di calendario dalla data in cui si compiono gli adempimenti di sorta. L'articolo in questione modifica la disciplina contenuta nel nostro codice dei contratti pubblici, con l'obiettivo di concentrare tutti gli adempimenti prodromici al pagamento in modo tale da poter adempiere tempestivamente alle obbligazioni e non danneggiare le imprese appaltatrici o fornitrici.

Altra importante modifica all'interno della presente legge è quella inserita nell'articolo 15, che porta con sé un grande valore simbolico. Si tratta dell'articolo che reca le disposizioni attuative della direttiva 2017/1564, che mira a garantire che le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni su qualsiasi supporto, anche in formati audio digitali. Le disposizioni hanno quindi un duplice obiettivo: da un lato introdurre un'eccezione al diritto d'autore a favore dei non vedenti, degli ipovedenti o delle persone con difficoltà visive, così da eliminare tutti i possibili ostacoli che trovano nel reperire opere in formato accessibile; dall'altro, quello di facilitare gli scambi transfrontalieri di opere di formato accessibile.

Onorevoli colleghi e colleghe, nel concludere, ci tengo a rimarcare l'importanza del provvedimento in questione che dà seguito all'attuazione di diverse direttive europee e disinnesci il processo di apertura di nuove procedure di infrazione. Ribadisco la necessità di un reale e sostanziale cambiamento delle istituzioni europee. L'obiettivo deve essere quello di avvicinare tali istituzioni ai reali bisogni che ogni Stato membro presenta, tenendo conto delle peculiarità e delle differenze strutturali, culturali ed economiche dei diversi Paesi europei. L'Unione europea deve esistere anche nel riconoscimento delle differenze tra i Paesi che la compongono e non trasformarsi in quella macchina burocratica che impone e sanziona, come ci ricordano le esperienze devastanti avvenute in Grecia o in Italia nel 2011.

Portare avanti gli interessi dell'Italia, dei nostri cittadini e del *made in Italy* è un impegno che ci siamo assunti all'inizio di questa legislatura. Mi sento di garantire che questo impegno proseguirà, insieme a molti altri che abbiamo in programma di portare in Europa, per poter attuare anche lì il Governo del buonsenso. Sempre e comunque: prima gli italiani! (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Bertoldi. Ne ha facoltà.

[DE BERTOLDI](#) (*FdI*). Signor Presidente, interveniamo sulla legge europea, che non è altro che una risposta per evitare le procedure di infrazione.

Noi di Fratelli d'Italia abbiamo parlato nel merito di questo disegno di legge - lo ha fatto il nostro presidente, lo feci anch'io lo scorso dicembre - e abbiamo visto che di fatto è uscito dalla Camera senza particolari variazioni, quindi è qui da noi oggi, in sede di terzo esame, confermando di essere l'ennesimo provvedimento nullità che nulla fa per migliorare questo Paese, per apportare al nostro sistema Paese quel qualcosa che davvero servirebbe.

È l'ennesimo provvedimento che inoltre inficia il tessuto economico e strutturale del Paese. Ricordo semplicemente un punto al riguardo, e cioè l'articolo 2, che citai nel mio intervento dello scorso 5 dicembre. Ebbene, l'articolo 2 va ad incidere - guarda caso ancora negativamente - sulla figura degli agenti d'affari in mediazione; una figura professionale che era tutelata dalla legge italiana preesistente e che oggi, dovendoci adeguare alle normative europee, di fatto diventa un colabrodo. In sostanza, andando nel concreto, dopo l'approvazione di questo disegno di legge, chiunque o quasi potrà diventare un mediatore: la dipendente piuttosto che il collaboratore di uno studio legale, magari impegnato nel campo fallimentare, quindi direttamente interessato al campo immobiliare, potrà iscriversi all'albo dei mediatori e quindi interferire in questo settore. Ecco come l'Europa incide concretamente sulle nostre professioni; ma ne ho parlato a lungo già a dicembre. Ci tenevo a fare un richiamo, un memento, e vado oltre. Siamo ora in fase di discussione generale, quindi preferisco intervenire sulla politica europea, parlare di questa Europa e di come ci avviciniamo a quelle elezioni che dovranno sancire uno spartiacque tra un'Europa di serie B, quale quella che oggi abbiamo, un'Europa dei burocrati e dell'alta finanza, e un'Europa dei popoli, che vorremmo davvero venisse realizzata con le destre nella prossima legislatura europea.

Ebbene, per parlare di Europa e di politica, amici del Partito Democratico, non posso che prendere a riferimento le parole del vostro presidente Zingaretti, il quale oggi ha affermato che se vincono le destre la nostra vita peggiorerà. Presidente Zingaretti, amici del Partito Democratico, vorrei solamente fare un breve riepilogo di quello che sono state l'Italia e l'Europa durante il quinquennio di Renzi e di Gentiloni Silveri e il ministero della Mogherini: un'Europa diventata il parco giochi degli interessi francesi e tedeschi grazie all'acquiescenza e alla passività di un Governo italiano che si è fatto eterodirigere da Bruxelles e che non ha mai avuto il coraggio di imporre la propria volontà politica a un'Europa che viaggiava su due binari. C'era il binario di chi comandava e aveva i privilegi, cioè i tedeschi e i francesi, e il binario dell'Italia, che subiva e anzi reagiva passivamente applicando tutte le indicazioni europee nella propria politica nazionale.

Queste non sono miei illazioni; sono fatti concreti e, allora, mi permetto di ricordare a voi e ai colleghi dell'Aula la recente sentenza dello scorso mese con la quale la Corte di giustizia europea apparentemente ha dato ragione all'Italia in merito alla vicenda della banca abruzzese Tercas, che non si era potuta salvare con i soldi del Fondo interbancario (e quindi con i soldi privati - lo sottolineo - del sistema bancario), come si era fatto fino ad allora, perché la Commissione europea li riteneva aiuti di Stato. Ho detto queste cose alla commissaria Vestager; ho detto che loro come Commissione europea hanno avuto figli e figliastri: i figli erano appunto i franco-tedeschi, che potevano fare ciò che volevano e poi c'erano gli altri che dovevano ossequiare alle disposizioni della Commissione.

Ebbene, l'Italia, quando la Commissione impedì di usare il Fondo interbancario per salvare la banca Tercas, non fece proprio nulla perché la signora Mogherini e i signori del Partito Democratico che governavano il nostro Paese stettero zitti e acriticamente accettarono le posizioni della Commissione europea, salvo adesso, quando il tribunale europeo ha sancito che non era proprio giusto ciò che era stato fatto, accoglierlo ovviamente con soddisfazione. Uno Stato che si fa rispettare e che ha a cuore gli interessi dei propri cittadini e dei propri imprenditori avrebbe alzato la voce allora e avrebbe reagito

al sistema. Tutti i problemi bancari che si sono susseguiti da Tercas in avanti (Banca Etruria, Monte dei Paschi e le banche popolari) avrebbero avuto molto più facilmente risoluzione se appunto l'Italia avesse avuto il coraggio di rispondere all'Europa, tutelando davvero gli interessi italiani. Così purtroppo non è stato fatto.

Oggi possiamo dirlo: l'Europa ha risposto dandoci di fatto ragione; mi viene però da pensare - alle volte, a pensar male ci si azzecca pure, come diceva qualcuno - che forse ci dà ragione quando ormai i tempi per noi sono scaduti, perché la Germania si trova di fronte ai gravissimi problemi della Deutsche Bank e nella necessità di portare all'unificazione pubblica la Deutsche Bank e la Commerzbank con soldi pubblici (gli stessi soldi pubblici che noi non abbiamo potuto usare). Guarda caso, ecco che allora interviene il tribunale europeo dando ragione tardivamente all'Italia, così magari questa permetterà alla Germania di procedere all'unione tra queste due banche tedesche in grave difficoltà.

Ecco quello che è stata l'Europa che voi, amici, avete voluto e governato nello scorso quinquennio. Ecco perché siamo certi di presentarci il 26 maggio con la forza e l'impegno di garantire agli italiani e agli europei tutti un'altra Europa, l'Europa che più di voi vuole rispondere allo spirito vero dei Trattati di Roma.

Il dilemma quindi è: Europa dei popoli o Europa dei burocrati? Noi siamo certamente per l'Europa dei popoli. Nel sovranismo sta il futuro dell'Europa, perché solamente nel momento in cui sapremo reagire alle imposizioni, ai binari preferenziali e salvaguardare il nostro continente europeo, le nostre tradizioni, i valori dei nostri popoli, le tradizioni dei nostri agricoltori, artigiani e imprenditori, solamente allora avremo un'Europa che saprà competere nel mondo. Se invece vorremo in nome di un falso europeismo aprire i confini di questa Europa (come è stato fatto per anni) e subire passivamente i *Diktat* delle banche e dell'alta finanza appiattendolo il tutto, se quella è l'Europa che dovesse guardare al prossimo futuro, poveri noi e povera le nostre imprese. Ma state certi che da parte nostra perlomeno, da parte di quelle destre sulle quali ironizza il presidente Zingaretti, ci sarà quella risposta, insieme agli elettori italiani e europei, che permetterà finalmente di ritrovare una schiena dritta e di avere un'Europa che difende i propri confini, le proprie tradizioni, i propri valori.

Qual è, allora, l'Europa - e mi avvio alla conclusione - alla quale ci vogliamo opporre? Un'Europa innanzitutto che - lo ricordo tanto per fare chiarezza - ci vede come contributori netti. Noi diamo all'Europa mediamente - e parlo degli ultimi sette anni - oltre 5 miliardi di euro in più rispetto a quello che riceviamo; questo tanto per chiarire. Quale Europa vogliamo andare allora ad affrontare? Un'Europa che, anche nel sistema bancario (e voglio concludere proprio sul sistema bancario e sui rapporti tra l'Europa e le banche) dovrà restituire all'Italia quella parità di confronto e di potenzialità che ci è stata fatta perdere. (*Richiami del Presidente*).

Abbiamo, signori miei, di fatto - e concludo, Presidente - visto scomparire in questi ultimi cinque anni le cosiddette banche di territorio, le banche di prossimità, quelle banche che in Germania sono l'ossatura del credito, con oltre il 40 per cento del credito tedesco e che noi, grazie alle riforme Renzi, abbiamo visto oggi calare al 10 per cento del credito. Banche popolari e casse rurali che erano il punto di riferimento delle nostre imprese, grazie a queste sconsiderate riforme, pilotate da Bruxelles, sono oggi di fatto scomparse nel nostro Paese.

Prendiamo atto con piacere che il ministro Fraccaro abbia detto la sua e abbia fatto una marcia indietro (lo vogliamo però vedere nei fatti), dicendo che bisognerà rimodulare questa vergognosa riforma che gli ultimi cinque anni della sinistra al Governo hanno portato.

FARAONE (PD). Impossibile.

PRESIDENTE. Termini, per cortesia, perché ha superato abbondantemente i tempi.

DE BERTOLDI (Fdl). Concludo chiedendo all'intero Parlamento di impegnarsi trasversalmente, pur nelle differenti posizioni, per far sì che andiamo tutti in Europa, magari con idee e posizioni diverse, ma con l'orgoglio di essere italiani, quindi italiani protagonisti in Europa e non passivamente eterodiretti dall'Europa o, meglio, dai franco-tedeschi. (*Applausi dal Gruppo Fdl. Congratulazioni*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti dell'Istituto pluricomprendivo di Brunico, in provincia di Bolzano, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [822-B](#) (ore 17,52)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.

GINETTI (PD). Signor Presidente, durante la prima lettura del provvedimento che stiamo discutendo oggi in Aula abbiamo ricordato quanto la legge europea rappresenti un passaggio politico importante e non possa essere considerata come mero adempimento formale di attuazione della normativa europea ma debba essere valutata in quanto strumento che mette in relazione diretta il nostro Paese rispetto alla responsabilità dell'appartenenza all'Unione europea: essa specifica il modo in cui noi vogliamo starci e partecipare al processo di integrazione e di armonizzazione (importante soprattutto ora, alle porte dell'appuntamento del 26 maggio con il rinnovo del Parlamento europeo e, successivamente, con la formazione degli altri organi decisionali, a partire dalla Commissione europea).

Con questo ultimo passaggio in Aula della legge europea abbiamo di certo avuto una conferma sul metodo, ovvero l'incapacità della maggioranza di Governo di dialogare in Commissione sui diversi temi con le opposizioni e nell'interesse del Paese: non un emendamento, anche riformulato, avete voluto prendere in considerazione (salvo poi adottarlo nell'altro ramo del Parlamento), né avete voluto trattare materie importanti, come ad esempio i tirocini per la libera circolazione delle professioni nel mercato interno, la materia ambientale con la definizione di rifiuto, e le disposizioni sugli *ex* lettori di lingua straniera.

Il vostro atteggiamento si riassume in un esercizio muscolare di potere e di posizione. Avete anche perso un'occasione, quella di valorizzare i lavori di quest'Assemblea e la sua stessa funzione, compresa la possibilità per i vostri senatori, i senatori del Movimento 5 Stelle e della Lega, di poter dare un loro contributo: appaiono troppo spesso muti e subordinati. Ormai, dunque, il vostro è un metodo quasi di disprezzo della funzione delle istituzioni democratiche. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Una legge europea che assume ancor più oggi un valore politico dalla firma dei Trattati di Roma, in un contesto del tutto particolare, in un'Unione che si trova oggi tra due fuochi contrapposti: da un lato la Brexit, il primo processo di disgregazione e di uscita dall'Unione con tutte le sue incertezze, dall'altra parte la proposta di accelerare verso un'Unione più stretta dell'Eurozona in un'ipotesi di Europa a due velocità. Un futuro politico, dunque, quello che si apre con le elezioni del Parlamento europeo, che non potete ridurre ad un mero scontro tra sovranisti ed europeisti, come è stato ribadito oggi in quest'Aula. Non ci stiamo a ridurre il dibattito tra due opposte tifoserie, perché anche per noi è prioritario l'interesse nazionale e può essere tutelato e garantito meglio stando nell'Unione e non contro l'Unione: lo abbiamo visto con il fenomeno delle migrazioni e con la necessità di progredire verso un controllo unico della frontiera esterna e un'unica politica di cooperazione e aiuto allo sviluppo in Africa e verso un'unica politica estera e di difesa comune, ora più che mai con il riesplodere della guerra in Libia. Voi invocate più Europa e agite contro: contro la revisione del Trattato di Dublino, contro il Migration compact, contro Frontex e contro il controllo europeo del Mediterraneo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Ma quali confini nazionali potranno mai difenderci da fenomeni e pressioni di tale portata? Di fronte alla debolezza dell'azione degli organismi internazionali, solo un'Europa più forte e credibile può rendersi protagonista nello scacchiere mobile della geopolitica internazionale. Ed è proprio nell'interesse del nostro Paese Italia, per la sua collocazione geografica e le sue debolezze, pretendere che i metodi di alleanze bilaterali vengano superati e che il metodo intergovernativo venga definitivamente consegnato alla storia.

L'Europa che noi immaginiamo è l'Europa che garantisce la legislazione più avanzata al mondo nel campo della concorrenza, della protezione dei consumatori, per la ricerca e lo sviluppo, per la tutela dell'ambiente e della salute. Un racconto dell'Europa è necessario, dei sessanta anni di pace, di diritti e di progresso: un enorme patrimonio valoriale e di vantaggi che i nostri ragazzi danno quasi per scontato, ma che oggi è minacciato. È l'Europa che Antonio Megalizzi e i suoi giovani colleghi di Europhonica volevano raccontare per dare coscienza di un progetto concreto per la gioventù europea che ci unisce, militanti europeisti da Lisbona a Helsinki e a Palermo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Un sistema che offre opportunità, ma certamente mostra anche storture; un sistema che senz'altro è da aggiornare in relazione alle nuove sfide, di fronte a una crescente domanda di protezione, verso

un'Europa più forte e più equa. Con le vostre proposte economiche e finanziarie, al contrario, ci allontanate da tale prospettiva e oggi rischiate di farci cadere nel vortice irreversibile d'infrazione e di crisi, fuori dalla possibilità di attingere a risorse per investimenti e per riforme. Lo scivolamento è certificato nel Documento di economia e finanza che avete presentato: più disoccupazione, più crisi e più debito.

Voi rischiate di far scivolare l'Italia in fondo, verso quello stato di sorveglianza e subordinazione all'euroburocrazia che dicevate di volere combattere, e a condannarci saranno proprio i vostri alleati, quelli del gruppo di Visegrád che ci considerano l'anello debole e instabile della catena.

Siamo convinti che proprio nei momenti di difficoltà, l'Europa non sia parte del problema, ma parte della soluzione alle grandi sfide del nostro tempo.

Certo è una strana Europa questa Europa: nel corto circuito che lega Inghilterra e Grecia, tra una Gran Bretagna che preme per uscire dall'Unione e una Grecia che quasi si sventa pur di rimanervi. Che si aprano dunque le porte con le prossime elezioni europee a un nuovo inizio, per una fase costituente, e si recuperi il progetto valoriale originario, per un'Europa dal volto umano e intelligente in quanto efficace rispetto ai problemi concreti da affrontare. Un'Europa più credibile e unita nelle relazioni esterne, più forte e maggiormente legittimata al suo interno. È l'Europa dei popoli l'Europa che vogliamo. L'Europa che si stringe e si commuove davanti a Notre-Dame in fiamme. Forti della nostra storia, nella consapevolezza che sapremo ricostruire la cattedrale e la sua bellezza. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pucciarelli. Ne ha facoltà.

[PUCCIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, membri del Governo, parlare di legge europea a poche settimane da un voto che si annuncia, comunque vada, rivoluzionario per gli equilibri della comunità degli Stati membri, penso faccia bene alla dialettica politica. Questo purché non diventi l'occasione di fare propaganda ideologica senza tenere conto dei fatti. E soprattutto, purché sia un'occasione di confronto franco e aperto sulla bontà o meno del rapporto che intercorre tra Stato nazionale e unione sovrastatale.

Come ho detto, vorrei guardare ai fatti. Ed i fatti sono che ci troviamo ad approvare uno dei due strumenti legislativi principali attraverso i quali il Parlamento applica le direttive legislative che ci provengono dall'Unione europea, adattando ad esse la nostra legislazione interna.

Senza dubbio, nel processo di integrazione tra entità statali differenti, si tratta, di anno in anno, di un passo avanti non indifferente che, allo stesso tempo, ci dà la misura di quanto sia in salita il percorso che tutti quanti, con visioni diverse e diversi modi per ottenere il risultato perseguito, ci proponiamo di conseguire, cioè la nascita di un'Europa efficiente e solidale.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 18,01)

(*Segue Pucciarelli*). Libera circolazione di persone, servizi e merci; giustizia e sicurezza; trasporti, fiscalità dogane e aiuti di Stato; diritto d'autore; tutela della salute umana; ambiente. Nell'ampiezza di questi temi, non si può non avere l'impressione che l'Europa voglia occuparsi di tutto, perdendo di vista il quadro di insieme in cui l'applicazione di una o più direttive o regolamenti dovrebbe inserirsi.

Per questo l'Europa, agli occhi dei cittadini, è un mostro di contraddizioni. Alcuni aspetti godono di consenso *bipartisan*, altri sono osteggiati dal popolo, perché percepiti come pericolosi o, nella migliore delle ipotesi, inutili e troppo spesso, molti di essi sono veramente pericolosi o inutili.

La precisione con la quale le direttive e i regolamenti europei normano aspetti, anche minimali, dei settori della cosa pubblica statale stride enormemente con l'ampiezza dei problemi aperti, non ancora risolti e ai quali l'Europa presta ascolto raramente. Ci troviamo in procedura di infrazione o EU-Pilot per molte materie nelle quali, a volte, essere in infrazione vuol dire tutelare o aver tutelato l'interesse nazionale, perché una normativa proveniente da Bruxelles è stata, magari, tarata sulle esigenze degli Stati del Centro o del Nord Europa, danneggiando così Paesi mediterranei, in primo luogo il nostro.

(*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Credere in un'Europa unita nelle diversità è un sogno, prima ancora che un progetto politico, che nessuno di noi ha deciso di abolire. Ma per farlo è doveroso una presa di coscienza dei problemi che

troppo spesso sono mascherati dalla pervasività di una regolamentazione che, per dire tutto, finisce per non dire niente.

La libera circolazione degli uomini e delle merci non deve essere sinonimo di concorrenza indiscriminata e, soprattutto, non deve dare il via a una guerra al ribasso sul costo del lavoro, con contratti fatti in uno Stato sulla base della legislazione o delle minori tutele sociali di un altro Stato.

Allo stesso modo, è ipocrita rispettare lo spirito del trattato di Dublino solamente per la parte che riguarda l'abolizione dei controlli alle frontiere interne, senza tener presente che le frontiere esterne non sono affatto state abolite da quel trattato e, anzi, in un'ottica di comunità interstatale diventano le sole veramente importanti. Solamente difendendo il nostro spazio geografico ed economico europeo è possibile stimolare l'interscambio interno e garantire la movimentazione di uomini e merci.

Il tema degli aiuti di Stato, poi, è un tema caro per i teorici dell'*austerità* e come tale va affrontato. In primo luogo, bisogna sottolineare che altri Paesi ne hanno fatto largamente uso in passato per salvare le proprie banche e le proprie economie, ma che oggi sembra non ne abbiano più memoria. La cura dell'austerità imposta alla Grecia è stata mortale per il popolo greco e salutare per le banche tedesche. La stessa Germania, che impone il rigore agli Stati in difficoltà, ha evitato il *default* per ben tre volte grazie al dimezzamento e alla sterilizzazione dei suoi enormi debiti di guerra, che non avrebbe mai potuto pagare: ebbene, tra i Paesi che decisero di non esigere il conto c'erano anche l'Italia e la Grecia. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Viene da dire, con il senno di poi, che avremmo dovuto non solo chiedere l'intero ammontare, ma anche esigere gli interessi.

Un'Europa veramente solidale non può stare alla mercé delle forze brute dell'economia finanziaria e del lobbismo. Non si può pensare infatti che lo Stato si astenga dall'agone economico, riducendo sempre più il perimetro della propria giurisdizione, a favore di una non ben precisata economia di mercato oggi ormai inesistente. Fin quando l'aiuto di Stato sarà concepito come un modo per truccare le carte in economia, non saremo in grado di difendere nel lungo termine le tutele sociali acquisite nel corso dei decenni dai lavoratori europei.

Tra i tanti provvedimenti che discutiamo nella Commissione affari europei, mi piacerebbe trovare qualcosa che accenna alla Banca centrale come prestatore di ultima istanza, ruolo che, se venisse assunto, consentirebbe di disinnescare le turbolenze dei mercati in nome della solidarietà transnazionale e di una prospettiva comune europea. Non ci sarebbero più colpi di Stato favoriti dallo *spread*.

In sostanza, va bene occuparsi delle guide vulcanologiche e di tutti gli altri minuziosi aspetti di cui tratta la legge europea 2018, ma non perdiamo di vista le macroquestioni che mettono in pericolo l'intera impalcatura europea. Al prossimo *choc* finanziario, l'Europa rischia di cadere come un castello di carta, se non cambiamo in fretta il suo modo di rapportarsi agli Stati e anche il modo degli Stati di rapportarsi tra loro. È ora di smettere di pensare, infatti, che il contrasto tra Nazioni abbia cessato di esistere con la nascita dell'Europa. Il contrasto è rimasto ed è stato ingessato in una struttura che non consente la mediazione, ma che copre in maniera opaca il dispiegarsi dei contrasti nei quali i Paesi più forti o efficienti sul piano internazionale hanno la meglio. Ce ne accorgiamo guardando la Libia, puntualmente destabilizzata dalla Francia ogni qual volta si orienta verso l'Italia, che è il suo interlocutore naturale grazie alla posizione geografica, e molti altri esempi si potrebbero fare.

Colleghi senatori, votiamo questa legge oggi e facciamolo usandola come spunto di riflessione per ciò che dovrà essere attuato dal 26 maggio, cioè gettare finalmente le basi per un'Europa dei popoli in cui tutti gli Stati hanno pari dignità e pari trattamento. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lonardo. Ne ha facoltà.

[LONARDO](#) (FI-BP). Signor Presidente, colleghi, la legge europea è un passaggio fondamentale nella vita democratica del nostro Paese ormai da molti anni. Stiamo quindi discutendo di una legge importante, necessaria per sanare una serie di infrazioni, apparentemente meri tecnicismi, ma che in realtà incidono profondamente nella vita di aziende, lavoratori e famiglie. Tale evidenza sfugge probabilmente a questo Governo.

Affermo ciò perché siamo ancora in attesa di sapere ufficialmente chi sono gli incaricati del Governo

chiamati ad occuparsi degli affari comunitari. Vi è certo un *interim* del presidente Conte e pare che alcune deleghe siano state nuovamente concesse al sottosegretario Barra Caracciolo, ma questo evidentemente non basta. Il Ministero per gli affari comunitari ha un ruolo centrale, avendo tra l'altro proprio la competenza sulle infrazioni cui l'Italia è soggetta. Qualche malizioso potrebbe pensare che la vostra non sia una semplice sciatteria, ma la volontà esplicita d'ignorare l'importanza e la centralità della partecipazione italiana alla vita dell'Unione europea.

Il Ministero, durante tutto l'anno in corso, non è stato in condizioni di lavorare e, da qui in poi, non si sa cosa accadrà. Se sommiamo quanto detto al fatto che proprio in queste settimane si sta discutendo del nuovo bilancio comunitario, in particolare per ciò che afferisce ai fondi tanto importanti per il nostro Mezzogiorno, capirete certamente il nostro sconcerto. Mi riferisco a uno sconcerto che si acuisce se aggiungiamo che siamo alla vigilia dell'appuntamento elettorale europeo e che all'orizzonte le nubi tempestose della Brexit, con le ricadute importanti che questo avvenimento avrà sulla nostra economia, non si sono affatto diradate.

Possiamo dunque affermare che, nel migliore dei casi, questo Governo mostra disinteresse per l'Europa, se non ostilità aperta e ciò è inaccettabile. Certo l'Europa non è perfetta, anzi, ma è la nostra casa; una casa che ha permesso quasi un secolo di pace e crescita economica, non lo dimentichiamo. Tale crescita nasce dai fondi strutturali, la cui programmazione 2021-2027 - come dicevo poc'anzi - è in fase di discussione.

In particolare, la presumibile uscita del Regno Unito porterà - ahimè! - una riduzione del *budget* a disposizione per l'attuazione della politica agricola comune. Molti Paesi si stanno mobilitando per scongiurare tale avvenimento che rappresenta un serio pericolo per la tenuta e la salvaguardia del nostro patrimonio agro-industriale. Dobbiamo lavorare intensamente, in particolare per garantire un futuro ai giovani agricoltori. Dobbiamo aiutare queste ragazze e questi ragazzi che vedono nell'agricoltura un'opportunità di riscatto e soprattutto un modo per restare nelle proprie aree di origine. Infatti, colleghi, il dramma dell'emigrazione non è soltanto legato a genti che vengono in Europa da Africa ed Asia, ma lo è anche per tante, forse troppe famiglie del nostro Sud, che vedono andar via i propri ragazzi in cerca di opportunità. Chi come me viene dal Sud questo lo sa molto bene; io, infatti, incontro tanta gente, tante madri e tanti padri a cui a volte devo asciugare le lacrime perché vedono partire i loro figli.

Incentivare l'imprenditoria agricola giovanile ci consentirà di avere innovazioni e rinnovato entusiasmo e, di conseguenza, una migliore risposta del mercato, cibo di qualità e uno sviluppo sostenibile per l'ambiente. I giovani che vogliono fare questo lavoro devono essere incentivati e sostenuti. Auspichiamo in tal senso che anche il Governo faccia sentire con autorevolezza la sua voce in Europa per tutelare i nostri interessi. Come potrà farlo senza il Ministro *ad hoc* sarà tutto da chiarire. Sempre per i giovani sarebbe necessario che il nuovo Fondo sociale europeo Plus (FSE+) fosse collocato all'interno della politica di coesione, così da farlo diventare uno strumento a sostegno degli investimenti nel capitale umano per l'inclusione sociale. Il Fondo sociale europeo dovrebbe inoltre poter contare su maggiori risorse aggiuntive, visto che questo nuovo strumento ha inglobato altri programmi, compresa la fondamentale iniziativa per l'occupazione giovanile cui è destinata una dotazione specifica nell'attuale programmazione.

Colleghi, tante opportunità ci potrebbero essere se solo volessimo coglierle, ma questo Governo sembra ignorarle, troppo preso a litigare e a caccia di voti. Il mio appello è quindi il seguente: occupatevi di Europa, criticatela se volete, ma occupatevi cercando di raccogliere il meglio che può offrire per la nostra Italia. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Moronese. Ne ha facoltà.

[MORONESE](#) (M5S). Signor Presidente, la legge europea 2018 è un provvedimento importante che ci permette di porre rimedio a norme volute dai precedenti Governi che hanno generato procedure EU-Pilot, quindi di pre-infrazione, che, se non risolte, porterebbero all'applicazione di salatissime multe per l'Italia.

Oggi intervengo, con grande soddisfazione, su una questione ben precisa e cioè sull'approvazione avvenuta in prima lettura al Senato di un emendamento a mia prima firma che ha messo la parola

«fine» ad un sistema drogato di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi, che in realtà avrebbe favorito soltanto inceneritori e discariche provocando una nuova procedura di infrazione con l'Europa.

L'emendamento approvato, che oggi costituisce l'articolo 21 della legge europea, abroga quanto previsto dalla legge di bilancio 2016. In quella legge di bilancio un emendamento che aveva la firma dell'allora maggioranza, quindi con tanto di nome e cognome, ovvero Partito Democratico, quindi Governo Renzi, stabilì che anche per quegli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, che avevano già usufruito degli incentivi fino al gennaio 2016 (poi prorogati fino al dicembre 2018), venisse prorogata l'opportunità di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta, in alternativa all'integrazione dei ricavi, fino al 31 dicembre 2021 o per cinque anni dal rientro in esercizio degli impianti.

In sostanza, questi operatori, grazie alle ripetute proroghe, avrebbero avuto a disposizione un doppio incentivo quindi, da un lato, l'incentivo sull'energia prodotta e, dall'altro, l'integrazione ai ricavi. L'erogazione di questi incentivi passa attraverso una procedura di competenza del Ministero dello sviluppo economico, ed è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea ai fini anche della verifica di compatibilità della stessa con la disciplina in materia di aiuti di Stato.

Grazie a questi passaggi dovuti alla procedura, abbiamo potuto sapere dal Ministero dello sviluppo economico che la Commissione europea ha già avuto modo da diverso tempo di sollevare alcune obiezioni ritenendo la misura non conforme rispetto alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020. Sempre dal Ministero dello sviluppo abbiamo saputo anche quali aziende e quali impianti avevano richiesto di accedere a questi incentivi, ad oggi mai erogati proprio perché oggetto di contestazione europea. Dall'elenco pubblicato dal Ministero si evince che in prevalenza si tratta di grandi inceneritori e discariche, perché - è bene precisarlo - la definizione comunitaria e nazionale di biomassa include la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

La Commissione europea dunque ritiene che l'Italia non abbia rispettato quanto previsto dalle linee guida per quanto concerne la definizione di un livello fisso dell'incentivo e uguale per tutti gli impianti, l'incongruenza del livello di incentivazione previsto e l'assenza di un meccanismo di controllo sistematico del regime. La Commissione europea, inoltre, contesta la contabilizzazione, tra i costi di esercizio, dei costi di ammortamento per manutenzione straordinaria e svalutazioni. Insomma, essa ritiene che questi incentivi siano dei veri e propri aiuti di Stato e dunque non consentiti. Per evitare l'apertura di una procedura di infrazione per violazione del diritto europeo, la rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha richiesto la sospensione della procedura di notifica.

Infine, signor Presidente, vorrei dire che l'approvazione di questo emendamento salva l'Italia da una sicura e salatissima nuova infrazione europea ed è la prova che dimostra ai cittadini che il Movimento 5 Stelle sta lavorando nel loro esclusivo interesse. Stiamo rispettando il nostro programma portando avanti importantissime leggi che hanno fatto nascere nuovi diritti come il reddito di cittadinanza, ma allo stesso tempo, oltre a metterci il cuore, ci stiamo mettendo anche la testa, e stiamo andando a riparare, con tanto lavoro, tutti gli errori e i danni commessi dai Governi precedenti. Questi sono i fatti concreti che i cittadini hanno sempre chiesto alla politica, ed oggi hanno un Governo, una maggioranza che è, in modo concreto e tangibile, dalla loro parte. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

LICHERI, relatore. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BARRA CARACCILO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, rinuncio anch'io ad intervenire.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Informo altresì che la Presidenza, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, dichiara inammissibili gli ordini del giorno G6.100, G18.100 e G20.100, in quanto non sono riferiti a modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[LICHERI](#), *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario sull'emendamento 1.1 e favorevole sull'ordine del giorno G1.100.

[BARRA CARACCILOLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Rizzotti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 non verrà posto ai voti.

[FAZZOLARI](#) *(Fdl)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FAZZOLARI](#) *(Fdl)*. Signor Presidente, desidero ringraziare la Commissione e il presidente Licheri per aver condiviso l'ordine del giorno che Fratelli d'Italia ha presentato in Commissione. L'ordine del giorno G1.100 affronta un tema importante ed è bello che a volte su questi temi, alla fine, si riesca a trovare un'ampia adesione e a fare battaglia comune.

Che cosa accade? Tra le varie norme che riguardano l'adeguamento della normativa interna a quella europea, anche questa volta - ma è una questione che si verifica sovente - viene chiesto, in sostanza, agli ordinamenti nazionali - in questo caso al nostro - di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione anche delle libere professioni. Chi ha conseguito un titolo professionale deve infatti avere il diritto di poterlo esercitare liberamente nei diversi Stati membri.

La scorsa volta Fratelli d'Italia aveva già sollevato il problema - e ringrazio il sottosegretario Barra Caracciolo che, anche in quell'occasione, aveva accolto il nostro ordine del giorno - ponendo un primo problema che attiene alla durata del percorso formativo dei ragazzi italiani e di quello dei ragazzi stranieri. Abbiamo il grande problema che in Italia il percorso formativo, dall'inizio della scuola fino al conseguito del titolo, è notevolmente più lungo di quello di molti altri Stati europei, a partire dal diploma. In molti Stati europei i ragazzi si diplomano a diciassette anni; in Italia spesso a diciannove.

L'università in molti Stati europei è configurata sul modello *college*, per cui alla fine dell'anno si superano gli esami, il che consente di conseguire il titolo di laurea in quattro anni netti. Anche per quanto riguarda l'accesso alla professione, viene spesso previsto un esame abilitativo immediato.

Tenuto conto, dunque, dell'inizio e della fine del percorso di studi, abbiamo una situazione per cui in molti Stati europei ci sono giovani che a ventuno e ventidue anni si sono laureati, mentre lo stesso percorso di studi viene concluso dai giovani italiani a venticinque, a ventisei o a ventotto anni e non perché sono più cialtroni, ma perché quello è l'*iter* che devono seguire. Questo è quindi un primo problema, che avevamo già posto con un altro ordine del giorno approvato, per cui chiediamo che ad esso si dia seguito, livellando i percorsi di studio.

Questa volta abbiamo un problema ancora più eclatante, se vogliamo, che riguarda la durata del tirocinio professionale. Attualmente, non solo nella legge europea che stiamo per approvare, ma in generale, non è equiparata l'esigenza del tirocinio che viene richiesto a chi consegue il titolo in Italia rispetto a chi consegue il titolo all'estero. Volendo fare degli esempi concreti, accade che un infermiere italiano ha giustamente l'obbligo di conseguire il titolo, dopo aver esercitato un periodo di tirocinio professionale, ma la stessa cosa non è richiesta in altri Stati europei. Questo non ha nessuna giustificazione. Mentre per quanto riguarda la durata del percorso formativo si può immaginare che in altri contesti il percorso sia più efficace e quindi possa durare di meno, non si può dire lo stesso per un

tirocinio professionale. Il tirocinio professionale o va fatto o non va fatto.

Nell'ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia, che la Commissione ha fatto proprio, si dice che, se il tirocinio professionale è previsto in Italia, lo stesso tirocinio professionale deve essere stato svolto da chi ha conseguito il titolo all'estero e vuole esercitare in Italia, oppure quella stessa persona deve svolgere il tirocinio secondo quanto previsto dalla normativa italiana.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.

FAZZOLARI (Fdl). Ho concluso.

Ci sembra che sia un ordine del giorno di buon senso. Siamo contenti che la Commissione lo abbia fatto proprio e ci auguriamo che seguano fatti concreti. *(Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Saluto ad una delegazione di amministratori locali

PRESIDENTE. Salutiamo e diamo il benvenuto al sindaco e all'amministrazione del Comune di Francavilla Fontana, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 822-B (ore 18,28)

PRESIDENTE. L'articolo 2 è identico all'articolo 2 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

LICHERI, relatore. Signor Presidente, il parere sull'emendamento è contrario.

BARRA CARACCILO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli articoli 4 e 5 sono identici rispettivamente agli articoli 3 e 4 del testo approvato dal Senato.

L'ordine del giorno G6.100 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6, introdotto dalla Camera dei deputati.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sono identici rispettivamente agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del testo approvato dal Senato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15, corrispondente all'articolo 13 del testo approvato dal Senato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli articoli 16 e 17 sono identici rispettivamente agli articoli 14 e 15 del testo approvato dal Senato.

L'ordine del giorno G18.100 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18, introdotto dalla Camera dei deputati.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'articolo 19 è identico all'articolo 16 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, corrispondente all'articolo 17 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il

rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[LICHERI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[BARRA CARACCILOLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.1 (testo 2), presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.3, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.5, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'ordine del giorno G20.100 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20, corrispondente all'articolo 17 del testo approvato dal Senato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Proteste del senatore Giarrusso)*.

CASTALDI *(M5S)*. Sono due legislature che siamo molto onesti!

PRESIDENTE. Senatore, se intende intervenire sull'ordine dei lavori può chiedere la parola e vedrò se concederla. Se deve segnalare qualche irregolarità, la segnali ai senatori Segretari.

MORONESE *(M5S)*. Non c'è il senatore e si vota per un collega assente! Togliete quella busta!

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto e verificherà. Proseguiamo con i nostri lavori.

L'articolo 21 è identico all'articolo 18 del testo approvato dal Senato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22, corrispondente all'articolo 19 del testo approvato dal Senato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

[DE PETRIS](#) *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, nell'annunciare il voto di astensione dei senatori di Liberi e Uguali, vorrei sottoporre all'attenzione dell'Assemblea alcune riflessioni.

La legge europea è un appuntamento assolutamente importante e fondamentale; tra l'altro, quest'anno capita proprio poco prima della presentazione delle liste per le elezioni europee e quindi ancor di più credo meriti una nostra riflessione. C'è una questione su cui ogni volta ci soffermiamo quando...

(Brusìo).

Io non riesco a parlare.

PRESIDENTE. Scusate, colleghi, siamo in dichiarazione di voto. Non è strettamente obbligatorio rimanere in Aula; è obbligatorio invece stare zitti o abbassare molto il tono della voce. Non costringetemi a richiamare i vari settori dell'emiclo.

Prego, senatrice De Petris.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Ricomincio.

Nell'annunciare il voto di astensione dei senatori di Liberi e Uguali, mi corre l'obbligo di sottolineare una serie di questioni e di sottoporre una serie di riflessioni all'attenzione dell'Assemblea e dei colleghi. La legge europea è certamente un appuntamento importante, ogni anno, perché permette di fare un bilancio del nostro rapporto con l'Unione europea. Lo è ancor di più quest'anno, credo, anche se siamo arrivati ormai alla terza lettura e anche se questa legge europea non comprende questioni di

chissà quale importanza, perché essa rappresenta un'occasione, tanto più alla vigilia delle elezioni europee, per fare una riflessione sulla presenza italiana all'interno dell'Unione europea e in particolare, proprio in merito alla legge europea, anche sulla nostra fragilità, che non riguarda solo questa legislatura o quest'ultimo anno. Mi riferisco alla fragilità della presenza italiana nella fase ascendente di formazione delle direttive e dei regolamenti. Questa è sempre stata una delle questioni fondamentali. A me e a tutti noi ha sempre colpito, magari andando a Bruxelles, vedere come vi fosse una partecipazione molto più ampia da parte dei vari Parlamenti nazionali alla fase di formazione delle direttive e dei regolamenti, quindi alla fase ascendente, che è la questione fondamentale.

Ogni volta, durante la discussione della legge europea, facciamo anche il bilancio delle procedure di infrazione e dei ritardi e ci rendiamo conto di quanto sia assolutamente insufficiente la partecipazione del nostro Paese. Questo ha riguardato tutti quanti, tutte le maggioranze e anche il nostro modo di rapportarci all'Europa stessa.

Lo dico a molti colleghi: il problema oggi, alla vigilia delle elezioni europee, non è evidentemente solo quello di presentare le nostre idee o le nostre critiche sull'Europa, ma anche quello di capire come intendiamo rafforzare questa presenza, per poter cambiare e incidere davvero. È facile venire qui a dire che finalmente staremo lì per fare gli interessi degli italiani, alla luce di tutte le alleanze sovraniste e magari dello *slogan* "gli italiani prima di tutto". Occorre avere una capacità sistematica di interagire con l'Europa e di essere protagonisti nella fase di formazione delle normative e questo alla luce del fatto che pensiamo - lo dico soprattutto da parte nostra - che questa Europa e il modo di funzionare dell'Europa stessa abbiano bisogno di cambiamenti radicali e profondi. A maggior ragione, proprio in considerazione della necessità di modificare, intervenendo in maniera incisiva, le politiche europee, soprattutto negli ultimi anni, occorre una capacità di presenza forte e qualificata e un grande lavoro, da parte dei parlamentari italiani e soprattutto del Governo, per poter dare il nostro contributo.

Nel merito di questa legge europea, come abbiamo visto, le modifiche apportate alla Camera non sono particolarmente significative, per quanto riguarda sia l'articolo 1 che l'articolo 3 perché questa legge europea non conteneva particolari questioni.

Per quanto concerne l'articolo 6, in tema di blocchi geografici ingiustificati, il fatto che alla Camera si sia inserita una possibilità di tutela maggiore dei consumatori, anche attraverso la designazione del Centro nazionale della rete europea per i consumatori e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato quali organismi responsabili per garantire gli stessi consumatori e il rispetto delle regole, è a mio avviso un elemento abbastanza importante.

Vi sono poi alcune questioni che mi stanno particolarmente a cuore e su cui, nell'ultima parte del mio intervento, desidero soffermarmi. Mi riferisco anzitutto all'articolo 18, che abbiamo votato nuovamente a seguito delle modifiche intervenute alla Camera.

Nel novellare il decreto legislativo n. 45 del 2014, attraverso l'introduzione dell'articolo 1-*bis* a quel provvedimento, l'articolo 18 è fondamentale perché reca finalmente disposizioni sull'attribuzione della responsabilità - sia in via principale sia in via sussidiaria - della sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Questo perché - ecco uno dei grandi problemi - noi dobbiamo molto all'Europa in campo ambientale, anche grazie alle procedure di infrazione che l'Europa ha ripetutamente aperto nei nostri confronti in tale settore. Questo è uno dei casi specifici proprio perché la Commissione europea ha avviato contro lo Stato italiano la procedura di infrazione n. 2018/2021 per la mancata attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. I profili di responsabilità richiesti, tracciati nei commi dell'articolo, sono molto importanti, perché si provvede ad attribuire finalmente la responsabilità in via principale ai soggetti produttori di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi e ai soggetti titolari di autorizzazioni per attività. Parimenti, gli altri commi dell'articolo delineano in modo chiaro - e speriamo finalmente non più suscettibile di inadempienza da parte del nostro Stato - le responsabilità in via sussidiaria degli Stati in caso di spedizione di materiali radioattivi.

Si tratta di una questione che dovrebbe ricordare a molti di noi anche le gravi colpe, negli anni, dovute alla mancata gestione responsabile dei rifiuti radioattivi, pur essendo noi uno dei Paesi che avrebbe

dovuto attrezzarsi più degli altri, avendo fatto, peraltro, molte discussioni, riflessioni, nonché votato un *referendum* sul nucleare, ma non stiamo parlando solo di questo.

Anche le altre modifiche intervenute nel codice dell'ambiente - penso all'articolo 20 - sono questioni non di primissima importanza ma che, tuttavia, ancora una volta ci richiamano al rispetto delle norme e delle direttive europee.

Nel confermare il voto di astensione, auspichiamo ancora una volta che la riflessione sul nostro contributo nella fase di formazione dei regolamenti e delle direttive europei non avvenga soltanto ogni volta che esaminiamo la legge europea, ma che tale esame sia un'occasione per implementare fortemente il senso di partecipazione e di presenza politica attiva all'interno dell'Unione europea: per cambiarla profondamente bisogna avere un ruolo forte e, da questo punto di vista, mettere tutta la presenza politica che un obiettivo come questo merita. (*Applausi dal Gruppo Misto-LeU*).

[FAZZOLARI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAZZOLARI (*FdI*). Signor Presidente, questa discussione della legge europea sembra un po' una scena surreale, un po' come l'orchestra del Titanic che continua a suonare mentre la nave affonda e di cui ci chiediamo se ha stonato o meno, mentre andiamo contro la catastrofe.

Siamo davanti al fallimento totale dell'Unione europea. Non lo diciamo noi, che siamo patrioti e sovranisti, ma tutti, a partire dal Regno Unito che ha deciso di abbandonare la casa comune europea e lo testimonia il gradimento dell'Unione europea, che era altissimo in tutta Europa e, in particolare, in Italia e oggi è ai minimi storici. Che sia un fallimento è anche dimostrato dal fatto che oggi non c'è nessuno che difenda l'Unione europea. Non viene difesa dal Partito Popolare Europeo; qui c'è Forza Italia che ne fa parte e il suo *slogan* per le prossime elezioni è: «Per cambiare l'Europa»; non la difende il Partito Democratico, che governava insieme al PPL Europa, che dice che l'Europa va cambiata, e non la difende nemmeno il partito +Europa di Emma Bonino, che dice che l'Europa, così com'è, non va bene perché il Consiglio europeo ha troppo potere e va dato più potere alla Commissione europea. Ovviamente noi non difendiamo questo modello di Unione europea e quindi, se in questo Parlamento si dovesse votare perché l'Unione europea rimanga così come è, la proposta raccoglierebbe zero voti. Eppure, come se tutto ciò non fosse vero, continuiamo con una totale inerzia e oggi discutiamo del recepimento nell'ordinamento italiano delle normative europee e decidiamo se la potatura deve o meno essere un rifiuto, se il concime può essere messo nei campi o vada portato in altra sede. Di questo stiamo parlando.

Mentre noi discutiamo di concime, abbiamo la Francia di Macron che interviene in Libia contro il Governo riconosciuto a livello internazionale, sostenendo Haftar, in chiave anti italiana, per piazzare la Total in sostituzione dell'Eni. Stiamo parlando di politiche neocoloniali francesi in Africa, a discapito dei *partner* europei e mentre questo avviene in Libia, noi discutiamo delle potature. Sembra veramente una presa in giro. Approfitto per dire che Fratelli d'Italia non voterà contro perché ci asterremo e vorremmo, anzi, abbandonare l'Aula perché non ci prestiamo a questa triste scena. Noi vogliamo cambiare tutto e che di tutto ciò non si abbia più a discutere da qui in avanti.

Nel primo passaggio in Senato della legge europea è stato approvato un emendamento alla risoluzione di maggioranza di Fratelli d'Italia che era rivoluzionario. Ribadiva la supremazia della normativa italiana su quella europea e imponeva la valutazione di costo-beneficio dell'introduzione della normativa europea nell'ordinamento italiano. È stato recepito non so quanto in modo consapevole dalla maggioranza, ma già è un primo passo. Il secondo passo avverrà con le elezioni europee, quando andremo nel Parlamento europeo a dire che deve essere cambiato tutto di questa impostazione: non più un modello federale, in cui gli Stati continuano a cedere sovranità a un'entità sovranazionale, ma una confederazione di Stati liberi e sovrani, nella quale ogni Stato mantiene la propria sovranità e demanda a un'entità di organizzazione di Stati ciò che è meglio che si faccia insieme, ossia la politica estera, il mercato comune e la politica di difesa. Atteggiamenti come quelli che abbiamo ricordato della Francia di Macron in Africa sono inaccettabili.

Questo è il modello dell'Europa delle Patrie. Oggi questa sembra una bestemmia; chi come noi, nel Gruppo dei conservatori ECR in Europa, la difende viene tacciato come un estremista, a partire dai

cattivoni del gruppo di Visegrád. Invito tutti, allora, a riaprire un qualunque libro di storia o un qualunque manuale dell'università, per chi l'ha fatta, e ricordo che il modello confederale era quello chiaramente voluto, ad esempio, da Churchill e De Gaulle, che non mi sembra di ricordare fossero due pericolosi nazifascisti.

Queste sono le battaglie che porteremo nel prossimo Parlamento europeo, insieme ai nostri alleati del gruppo di Visegrád che - lo rivendichiamo - sono i primi alleati di Fratelli d'Italia nel prossimo Parlamento europeo: abbiamo già condiviso delle linee insieme: la prima è la difesa dell'economia reale dall'economia finanziaria che oggi domina in Europa; la seconda è la difesa dei confini, con - certo - il blocco navale al largo delle coste libiche per impedire ai barconi di partire, soprattutto adesso che ci dicono che ci sono 800.000 persone pronte a partire. Il ministro Trenta ci dice che, visto che c'è la guerra in Libia, quelli sono profughi e non clandestini, dimostrando un analfabetismo giuridico di diritto internazionale che sorprende: se c'è la guerra in Libia, infatti, al limite i profughi sono i libici, non certo chi parte, magari, dalla Nigeria.

Rivendichiamo, ancora, la nostra battaglia contro il *global compact* per l'immigrazione. Visto che c'è già nell'Unione europea chi vorrebbe, con un artificio, fare in modo che sia vincolante per tutti gli Stati, noi faremo l'opposto: tutti gli Stati dell'Unione europea e tutta l'Unione europea fuori dal *global compact*.

Tema assolutamente tabù: difesa della nostra identità greco, romana e cristiana dal processo di islamizzazione in corso. Noi lo rivendichiamo: l'Europa è prima di tutto basata sui popoli e sulle identità e le identità sono nazionali, culturali e religiose. Non ci stiamo con chi pensa che, invece, la soluzione sia un'Europa senza identità, senza storia e senza futuro.

Questo è il modello che Fratelli d'Italia porterà avanti, perché è tempo di distruggere l'euromostro che oggi si è radicato in Europa e, sulle sue ceneri, costruire l'Europa delle Patrie e difendere i popoli europei. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

FEDELI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELI (PD). Signor Presidente, siamo tutti consapevoli, ciascuno dal suo punto di vista, dell'importanza particolare che riveste questo disegno di legge europea. In realtà, il disegno di legge in esame dà diretta attuazione, nell'ordinamento italiano, alle norme europee e permette, tra l'altro (lo vorrei sottolineare, perché poco si parla di questo), di superare le violazioni del diritto europeo che, peraltro, purtroppo in questo anno, con questo Governo giallo-verde, sono aumentate, mentre noi, nella scorsa legislatura, avevamo fatto veramente molto. Voglio sottolineare che questo risultato purtroppo porta in questo anno ad avere ben 74 procedure di infrazione, di cui 64 per violazioni del diritto dell'Unione e 10 per mancato recepimento di direttive.

A tutti quelli che criticano l'Unione europea bisognerebbe ricordare che c'è una fase ascendente delle direttive, di ciò che si stabilisce in Europa, in cui, se si partecipa, si fanno gli interessi del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Non è un tema burocratico, ma un tema politico centrale e quindi saper partecipare è quindi un elemento fondamentale.

Penso che il modo in cui si sta discutendo e si è arrivati a questo disegno di legge rappresenta, anche questo, il fallimento dell'Esecutivo nella gestione delle politiche europee. Sembra normale, ma non è normale il fatto che ci sia stata in quest'ultimo anno poca presenza dei nostri Ministri ai tavoli europei, a partire dall'ex ministro Savona, che ha brillato per totale assenza nelle sedi europee. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Mi perdoni un momento, senatrice Fedeli. Mi rivolgo ai colleghi di Forza Italia, perché hanno superato il limite acustico: vi devo richiamare.

FEDELI (PD). Vorrei dire anche al Ministro dell'Interno, che non ritiene mai di essere presente ai tavoli europei, che è esattamente in sede europea che si discutono le politiche per il governo dei flussi migratori e magari anche le politiche del rapporto con il Nord Africa e i temi della Libia che sono particolarmente significativi per il nostro Paese. Vorrei sottolineare come di fronte a tutto ciò vi sia un'incredibile miopia. Insisto nel dire che c'è una miopia politica del luogo e delle sedi di partecipazione europea per determinare le politiche utili al nostro Paese. Mi sembra necessario ribadire

che la presenza dell'Italia ai tavoli europei significa avere a cuore gli interessi del nostro Paese. Ma il Governo continua ad affrontare il suo rapporto con le istituzioni europee solo come se l'Europa fosse un avversario da sfidare e combattere e non un luogo in cui determinare le politiche utili anche per il nostro Paese. Ciò porta, ovviamente, alla conseguenza che non riusciamo a determinare ciò che continua a essere un tema fondamentale per il nostro Paese.

L'Europa è il luogo in cui bisogna affrontare le sfide dell'oggi sulla crescita, sulla sostenibilità, sugli impatti ambientali positivi, sulle interconnessioni, sulle necessarie politiche per incrementare ricerca e sviluppo e guardare esattamente alle sfide del futuro, come diceva nel suo intervento anche la senatrice Ginetti, che sono il tema fondamentale per non isolare l'Italia in Europa e per non isolare l'Europa, attraverso il nostro comportamento, dentro le sfide globali.

La legge europea rappresenta perciò, dal nostro punto di vista, un appuntamento importante, perché da essa passano anche le innovazioni che possono portare un futuro positivo alle persone: donne, giovani, famiglie, imprese e enti pubblici del nostro Paese. Penso ad esempio al riconoscimento delle qualifiche professionali, agli incentivi per gli impianti di biomasse, biogas e bioliquidi, dai quali derivano migliaia di posti di lavoro; all'individuazione dell'autorità competente in materia di dispositivi medici e diagnostici *in vitro*; penso soprattutto alla certezza e alla rapidità dei pagamenti alle imprese che effettuano opere pubbliche per le amministrazioni locali e centrali; penso al contributo alla riduzione delle emissioni dei gas serra. Il disegno di legge europeo dimostra in realtà che grazie all'Europa alle sue istituzioni si possono davvero difendere, aiutare e sostenere gli interessi nazionali.

Al pari essenziale sarebbe l'altro disegno di legge, quello relativo alla legge di delegazione europea, che giace inspiegabilmente in Commissione da mesi, senza riuscire a compiere un ben che minimo passo avanti nella Commissione politiche dell'Unione europea: simbolo anche questo, dal mio punto di vista, dell'evidente noncuranza con cui questa maggioranza e il Governo ritengono di poter trattare l'Unione europea come fosse altro da noi, tutt'altro da noi. Invece la legge europea, come la legge di delegazione europea, sono parte di *dossier* importanti e finali di un procedimento che parte da lontano e in cui il Parlamento è coinvolto, a più riprese, nell'espressione di un parere sulla sussidiarietà e proporzionalità anche - insisto su questo - nella fase ascendente, cioè nell'incorporazione nel diritto nazionale della legislazione europea.

Per questo, ciò che valutiamo non è solo il contenuto di questo disegno di legge, ma anche una valutazione politica a tutto tondo, che coinvolge il Governo e la sua maggioranza, anche nel modo con cui ci presentano qui il disegno di legge. È utile far notare come si giunge a votare in quest'Aula in terza lettura questo disegno di legge europeo - lo voglio sottolineare - in concomitanza con l'esame del DEF, come è successo in prima lettura. Si era, allora, in piena sessione di bilancio. Ci sarebbe da ricordare come allora, nello scorso dicembre, la mancanza di un dialogo costruttivo, in particolare con la Commissione europea, abbia determinato livelli di scontro mai sperimentati in passato, con la bocciatura del progetto di legge di bilancio, che ha costretto l'Esecutivo italiano a modificare *in extremis* il testo per evitare l'apertura della procedura di infrazione per debito eccessivo.

Una fase di tale conflittualità che ha alimentato nel nostro Paese sfiducia e clima di profonda incertezza: clima che si ripresenta oggi, purtroppo, non migliorato.

Nel *Country Report* del 2019, la Commissione europea ha ribadito forti preoccupazioni sulla situazione dell'Italia, la quale presenta squilibri economici eccessivi che unitamente al debito alto, alla protratta scarsa produttività e allo scarso sostegno agli investimenti e al lavoro, implicano rischi con rilevanza, oltre che nazionale, anche transnazionale. È un rischio oggettivo di contagio e di difficoltà nei rapporti con i Paesi europei.

Oggi, come allora, in fase di esame di questo DEF, l'Italia rappresenta oggettivamente l'anello debole dell'Europa e ogni misura introdotta da allora, nonostante i roboanti annunci dell'Esecutivo, ha un impatto negativo su *deficit*, debito pubblico e potenziale di crescita economica del Paese.

Ancora oggi, a distanza di mesi, quello che avrebbe dovuto essere un problema politico affrontato e superato (penso alla Brexit, che resta sul tavolo), lo si affronta con un decreto-legge che tenta di tamponare un'emergenza, ovvero la possibile uscita del Regno Unito dalla Unione europea senza un accordo. Il che creerebbe, non solo all'Europa, ma anche all'Italia e allo stesso Regno Unito, indicibili

difficoltà, non solo economiche.

Questo è il risultato di quando si pensa di governare un Paese guardando all'Unione europea, all'Europa e alle sue istituzioni esattamente come nemici, anziché come luoghi in cui costruire politiche utili, coordinate e armonizzate nell'interesse dei nostri cittadini.

Oggi, come allora, d'altronde, come Partito Democratico noi ci asterremo in sede di voto finale, con le motivazioni che in parte ho cercato di dare in questo intervento e che prima ha dato la collega Ginetti, esattamente per risottolineare l'ambiguità, il ritardo, la contraddittorietà che il Governo italiano ha e continua ad avere nei confronti delle politiche europee, delle sedi istituzionali europee, del confronto necessario di relazione con gli altri Paesi comunitari.

Come si è detto, il Governo avrebbe avuto un compito semplice: adeguare con velocità, appropriatezza e presenza, proprio per dividerlo al meglio, il nostro ordinamento alle norme europee, che, peraltro, vengono condivise in quella sede, la quale continuerà purtroppo, con questo Governo, ad essere qualcosa di lontano e di dannoso per il nostro Paese, se non sceglieremo insieme di innovare le politiche europee. Ma per innovarle, bisogna esserci e non continuare a pensare di delegittimare le sedi europee, le politiche europee e i nostri possibili alleati in Europa. Vale per le politiche migratorie, vale per le politiche di crescita.

Per questo, nonostante quello che ho detto, ci asterremo e non voteremo contro questo disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

BONFRISCO (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, illustri colleghi, rappresentanti del Governo, io ho avuto un momento di perplessità e mi sono rivolta ad alcuni colleghi più esperti di me e anche al Governo, per chiedere se la legge europea di cui stiamo parlando e che stiamo approvando in questa giornata, sia la legge europea di un'Europa immaginaria, che ho sentito descrivere in quest'Aula da più interventi, o se, invece, sia la legge europea 2018, che doveva sanare le settantaquattro procedure di infrazione aperte dall'Unione europea nei confronti del nostro Paese.

E infatti di questo si tratta, non di altro. Non c'è la procedura d'infrazione per l'eccesso di *deficit*, né perché i Ministri non vanno in Europa: c'erano 74 procedure d'infrazione accumulate dai precedenti Governi negli anni precedenti al 2018, che in questa legge europea dovevano essere sanate. Quindi, tutto ciò che ho ascoltato in quest'Aula oggi nelle dichiarazioni di voto, ma anche negli interventi in discussione generale, abbiamo l'obbligo di ascriverlo e spedirlo direttamente a chi ha governato negli anni precedenti, alimentando 74 procedure d'infrazione contro il nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*. Infatti, l'approvazione di questa legge europea - che penso, senza tanta altra retorica, possiamo rapidamente approvare, finalmente in via definitiva, visto che siamo alla terza lettura e oggi dovremmo solo occuparci delle parti che la Camera ha ritenuto di modificare - ci consentirà di scendere da 74 procedure d'infrazione a 52, perché nel frattempo molte sono venute meno.

Non stiamo qua a spiegare perché e per come l'Europa apra procedure d'infrazione e poi le chiuda, a seconda di alcuni determinati procedimenti che mette in atto e che evidentemente ci hanno visto assolti. È un po' come quando la Commissaria alla libera concorrenza ha stabilito che il caso delle banche italiane era da procedura d'infrazione e che gli aiuti di Stato - ben usati da molti altri Paesi *(applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)* - l'Italia non li poteva usare e poi la Corte di giustizia europea ha fatto giustizia anche di questo. Meno male che non ce la siamo trovata tra queste procedure d'infrazione. Invece, a quelle che ci siamo trovati, abbiamo provato a rimediare, per cui la legge europea al nostro esame - come sapete bene e come abbiamo già avuto modo di vedere nelle precedenti letture - tocca tantissime materie, quale il riconoscimento delle qualifiche professionali, le professioni degli agenti d'affari, le rivendite di tabacchi, le transazioni commerciali, l'uso del termine "cuoio", l'arresto europeo, gli esaminatori per quanto concerne le patenti di guida, i diritti aeroportuali, il trasporto di beni in franchigia, le emissioni di gas serra, la fabbricazione dei medicinali, le apparecchiature elettriche e, badate bene, addirittura gli sfalci e le potature dei gelsomini sui nostri terrazzi. Questi sono gli argomenti che stanno dentro questa legge europea, una legge europea che, sia

nella fase ascendente sia in quella discendente, com'è stato già ricordato, si occupa di un sacco di cose tranne delle emergenze dell'Europa. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Le emergenze, infatti, come ha ricordato bene prima chi mi ha preceduto, e le politiche ad esse dedicate, come le ondate migratorie che si sono riversate tutte nel nostro Paese, perché gli altri Paesi dell'Unione europea hanno chiuso le frontiere, non sono mai state all'attenzione cara dell'Unione europea, lasciando al nostro Paese di dover affrontare e risolvere, di volta in volta, questo tipo di tragedia.

Le politiche migratorie sono uno degli esempi, forse il più importante, certo quello che a noi sta più a cuore, perché ogni volta che si muove qualcosa sullo scacchiere del Mediterraneo, sappiamo che - gira, gira - chi paga il prezzo siamo noi italiani. E allora va bene lo stesso, anche se fa parte dell'Unione europea, la Francia, quando manda i suoi militari ad addestrare i mercenari del generale Haftar, perché questo conduce a un *golpe*, un colpo di Stato, che - come ci ha ricordato l'unica autorità riconosciuta dalle Nazioni Unite e da tutti gli organismi internazionali - udite udite, riverserà nel nostro Paese probabilmente 800.000 di coloro che chiamiamo profughi. Noi però a questo rispondiamo che, finché non se ne occupa l'Europa, l'Italia se ne occupa per la parte che la riguarda. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*). E va ricordato a tutti che questa volta non finirà come con i Governi precedenti. Noi non faremo ciò che hanno fatto i Governi precedenti, scaricando sulle periferie del nostro Paese una tragedia umana di proporzioni bibliche, che nessuno Stato può sopportare, men che meno il nostro.

Signor Presidente, un'Unione europea incapace di rispondere alle necessità dei propri cittadini l'abbiamo già vista e non occorre scomodare il sovranismo richiamato da più parti; sarebbe sufficiente che l'Unione europea applicasse il proprio principio fondante della sussidiarietà, per consentire ai Paesi membri di risolvere le questioni che gli Stati o le autorità locali possono affrontare e si dedicasse alle grandi questioni. Invece, accade il contrario.

Per questo, nell'esame del disegno di legge europea in discussione non ho visto i colleghi descritti prima dalla collega Ginetti; ho visto invece molti colleghi occuparsi in Commissione anche delle piccole sfumature, ad esempio della parificazione dei titoli tra gli studenti italiani e quelli di altri Paesi dell'Unione europea. È pacifico che nell'andare a svolgere una professione in Italia come in un altro Paese il nostro titolo di studio vale tanto quanto quello degli altri; invece non ci va bene che i nostri ragazzi debbano assolutamente poter produrre prove abilitative surrettizie della formazione e ne abbiamo discusso a lungo. Allo stesso modo abbiamo discusso, sempre in questo disegno di legge europea, di come invece fosse quanto mai giusto che una convenzione come quella di Marrakesh, che tutela le persone non vedenti, venisse recepita quanto prima da tutti gli Stati, compreso il nostro.

Noi abbiamo potuto fare un grande lavoro sulle questioni che il disegno di legge europea ci ha consegnato e lo abbiamo fatto con l'obiettivo di risolvere quelle infrazioni. Ebbene, alla fine di questo dibattito e di queste dichiarazioni di voto posso dire con grande serenità - non so se possono farlo anche altri - che questo lavoro lo abbiamo fatto con diligenza e con grande onestà, nella difesa degli interessi dell'Unione europea, senza calpestare gli interessi degli italiani. Questo ci conforta e ci fa dichiarare il nostro voto favorevole, ma soprattutto il fatto che, invece che riempirci la bocca delle procedure di infrazione, noi le abbiamo portate da 74 a 52. Essere più bravi di così era impossibile. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Congratulazioni*).

[MASINI](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASINI (FI-BP). Signor Presidente, colleghi, *fluctuat nec mergitur*: è sbattuta dalle onde, ma non affonda. Questo è il motto della città di Parigi, se qualcuno non lo sa, e con questo oggi tengo ad iniziare il mio intervento in Aula, esprimendo un pensiero di affetto e sostegno agli amici francesi e ai colleghi del Senato francese che pochi giorni fa hanno ospitato alcuni membri della 14a Commissione. (*Applausi dal Gruppo FI-BP e del senatore Paragone*).

La Francia e la nostra Italia sono Paesi fondatori e fondanti di questa Europa, certo tanto cara e forse un po' malmessa. In Aula oggi esaminiamo alcuni strumenti (potremmo definirli ferri chirurgici) con cui questa stessa Europa viene gestita come la legge europea, uno strumento importantissimo che ci permette di capire a che punto è arrivato il nostro ordinamento nell'adempiere ai principi comunitari

nel rispetto delle normative dell'Unione europea. Grazie alle nostre delegazioni, anche l'Italia prima costruisce e poi detta. Come ha detto anche la collega Fedeli, infatti, prima si costruisce e poi si detta. Questo è uno dei punti fondamentali delle critiche che noi sottolineiamo rispetto all'atteggiamento del nostro Paese e dei nostri organismi nell'Unione europea. Come tutti sappiamo, infatti, una normativa di riferimento comunitario ha prima una fase ascendente e poi una discendente e noi come sistema Paese siamo gravemente assenti nella fase ascendente. Non riusciamo a incidere quanto vorremmo, non siamo presenti quanto sarebbe necessario nel momento più importante, quello in cui si costruisce la norma, sia essa regolamentare o direttiva, quindi di diretta attuazione o con la necessità di essere recepita.

Quando esaminiamo la legge europea, trattiamo una sommatoria di temi estremamente diversi, ma che non sono semplicemente una normativa *omnibus*, una miscelanea di elementi che hanno poco a che fare l'uno o con l'altro, ma sono invece quei momenti che permettono al nostro sistema Paese di riuscire affettivamente ad adeguarsi al quadro normativo di riferimento. Ed è qui che fortemente cominciamo a sottolineare alcune problematiche. Bisogna ricordare che risultano ancora molto consistenti le procedure pendenti a carico del nostro Paese: sono oltre settanta, come è già stato ricordato, che siano del Governo precedente o meno, quindi non si può che sottolineare come lo sforzo compiuto dall'Esecutivo, a nostro parere, non sia sufficiente: non è sufficiente a ridurre in maniera adeguata il contenzioso; non è sufficiente a far sì che noi, Paese fondatore, titolato, nonché titolare di un'importanza assoluta rispetto all'Unione europea, non riusciamo ad essere capaci di dare adeguata attuazione alle normative a cui siamo tenuti, e a cui dovremmo, per quanto riguarda l'*iter* di funzionamento, partecipare attivamente.

Nonostante il fatto che tutti noi sappiamo che in questo momento l'Unione europea ha delle grandi criticità - è indubbio - riteniamo, come Forza Italia e anche come cittadini italiani, che bisogna continuare ad essere nettamente favorevoli all'Europa; quell'Europa che abbiamo in maniera importantissima contribuito a costruire, un'Europa i cui vantaggi sono enormi e sono quelli di cui tutti abbiamo fruito, di cui abbiamo certezza e di cui siamo consapevoli; un'Europa che se non ci fosse stata non ci avrebbe consentito settant'anni di pace che diamo troppo spesso per scontati. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Certo, noi siamo anche convinti che, purtroppo, l'Europa di oggi non risponda pienamente all'Europa ideale dei nostri padri fondatori; che sia un'Europa spesso percepita come lontana, distante, senz'anima, caratterizzata da eccessi di burocrazia e di politiche di austerità, rigida sui conti, e basata su algoritmi distanti dalla vita di ogni giorno.

Il ministro Salvini - e non solo lui, ma in molti nel Governo - ha detto che andrà in Europa per chiedere ed ottenere modifiche ai parametri e una loro maggiore flessibilità. Orbene, sicuramente è una giusta iniziativa, ma vorrei ricordare, sulla base anche di una spicciola economia domestica, che non si può spendere ciò che non si ha nel portafoglio, indebitandosi ulteriormente, fra l'altro per politiche in *deficit*, di spesa corrente, che non creano sviluppo e non permettono al sistema Paese quello *shock* fiscale di cui avremmo avuto bisogno. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Non ha senso quindi modificare i parametri per politiche che si riveleranno un buco nell'acqua, perché questo sarà il giudizio che l'Europa ci darà il 9 maggio, colleghi; è una previsione semplice, non è che faccio l'oroscopo: troppo debito, nessuna crescita, rallentamento dell'economia, disoccupazione in aumento. Servono davvero misure adeguate in favore di attività che permettano all'Unione europea di tornare invece ad essere un'Europa che riparte, che cresce, che dia fiducia ai propri cittadini e che dia una prospettiva per sentirsi fieri di essere europei, perché dobbiamo essere fieri di sentirci europei.

Un'Europa che non venga vista dai suoi cittadini come un ostacolo al proprio benessere e allo sviluppo, bensì come un supporto, un aiuto a migliorare questo stesso benessere. E questo, colleghi, è il *leitmotiv* di Forza Italia e della politica che vogliamo portare in Europa. Con l'Europa si deve interagire da Paese forte e credibile, non con metodi che sembrano voce grossa e poi si rivelano solo sussurri vacui, quanto però controproducenti, inutili, provocatori e superflui.

Ci aspettano sfide troppo importanti per poter continuare a guardare ai sondaggi, al consenso, ad una campagna elettorale continua, invece che al bene del Paese, ovvero ciò per cui tutti noi siamo chiamati

qui ad operare. L'ora dei giochi è finita; si torni in Aula, si torni a bordo, alle cose di buon senso. Abbiamo davanti la sfida Brexit e ciò che questa uscita comporterà soprattutto sul bilancio della PAC, basilare per l'economia dell'Italia, che sull'agricoltura fonda gran parte della propria economia.

Abbiamo la sfida della Cina, la gestione di un delicato rapporto relazionale che non può essere affrontato da soli mettendo a rischio la nostra sovranità, ma che invece va gestito - perché nessuno mette in discussione che il nostro Paese debba potenziare l'interscambio con la Cina - con prudenza e opportune valutazioni. Semmai, dovremmo essere il collante fra cultura del Nord e del Sud del nostro continente e senza mai perdere di vista la nostra naturale e storica connotazione di alleanze, soprattutto se si rischia di perderle per risultati di accordi commerciali risibili.

Abbiamo davanti una sfida dolorosa, difficile e inevitabile dei flussi migratori. È apertissima la questione libica, con probabili nuovi flussi da gestire, che certo non potranno, né dovranno vederci soli ad affrontare questa nuova emergenza. Né soli, né isolati, però. Quindi, sì, è necessario rivedere il Trattato di Dublino alla luce delle diverse esigenze sviluppatesi dai suoi primi periodi, così come bisogna combattere per l'obbligatorietà dei ricollocamenti. Ma certo non fa bene al nostro Paese aprirsi a sovranismi in totale competizione con i nostri interessi, minando l'unico sovranismo che possa avere un senso, quello europeo, come dice il nostro presidente Silvio Berlusconi, a cui auguriamo di tornare in Europa con la sua voce autorevole. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

Con il disegno di legge in esame si sono perse molte opportunità per apportare migliorie con azioni concrete nelle materie che erano oggetto di osservazione e valutazione. Insomma, è ancora una volta un'occasione persa e mal sfruttata. Si tratta, ancora una volta, di una politica senza visione e umiltà, con cui si cerca di mascherare la propria scarsa capacità di analisi e di incidere, sempre dando la colpa a qualcun altro, ovvero usando lo stesso metodo che utilizzate all'interno del Governo quando l'Esecutivo scricchiola. Da questo scricchiolio noi ci teniamo fuori e siamo lontani, perché in Europa servono voce nitida e capacità di analisi lucide, che noi abbiamo sempre saputo avere.

Per tutto questo, fin troppo buoni, ci asterremo dal votare il disegno di legge in esame, sperando che abbiano presto fine sia gli scricchiolii, che i troppi *tweet* del Governo e si torni a una politica del fare. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni).*

[ANGRISANI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGRISANI (M5S). Signor Presidente, colleghe, colleghi, oggi siamo qui riuniti per dare attuazione finale e procedere alla votazione definitiva di questo provvedimento, che consente di evitare al nostro Paese di incorrere nelle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea o per effetto di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione.

Si tratta di una normativa che ha un'importanza legislativa decisamente rilevante e prioritaria per il nostro Paese. Infatti, la legge europea, insieme alla legge di delegazione europea, è uno dei due strumenti predisposti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. Tale adeguamento riguarda disposizioni abrogative o modificative di leggi statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonché disposizioni necessarie per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea e disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea. Le disposizioni contenute nella norma, dunque, modificano o integrano la disciplina vigente nell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo e far fronte alle suddette procedure d'infrazione, componendosi, come ben sapete, di norme aventi natura eterogenea che intervengono in campi ben diversi tra loro.

I settori interessati dal disegno di legge in esame sono la libera circolazione di persone, servizi e merci, la giustizia e la sicurezza, i trasporti, la fiscalità, le dogane, gli aiuti di Stato, il diritto d'autore e la tutela della salute umana e dell'ambiente.

L'eterogeneità e la diversificazione anche concettuale degli argomenti trattati la rendono una norma atipica, che presenta dei caratteri giuridici anomali, in quanto omnicomprensivi di fattispecie regolatrici. Tuttavia, la sua natura particolare non ne sminuisce il valore complessivo o la sua

imprescindibile necessità normativa.

Il disegno di legge in esame, licenziato dal Governo il 6 settembre 2018 e approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 5 dicembre, con modifiche rispetto alla prima versione governativa, è stato poi votato nell'altro ramo del Parlamento il 12 marzo scorso. Per effetto delle modificazioni e integrazioni apportate in prima e seconda lettura, rispettivamente dal Senato e dalla Camera dei deputati, il testo si compone ora di 22 articoli con i quali si affrontano ben sei procedure di infrazione e quattro casi EU-Pilot. Inoltre, si risolvono due casi di aiuti di Stato illegali, si attuano due direttive già scadute, si adegua l'ordinamento nazionale a cinque regolamenti europei e si dà esecuzione a un accordo internazionale in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri.

L'aspetto peculiare del disegno di legge di cui si discute e che intendo rendere evidente nel poco tempo che mi è concesso in quanto è interessante porvi attenzione è che molte di queste norme regolatrici recano in sé una visione sociale delle problematiche per riequilibrare le condizioni di disparità sociale che meritano ogni tutela possibile e ogni intervento di tipo solidale e altruistico auspicabile.

Di particolare rilevanza, ad esempio, sotto l'aspetto della solidarietà civica, è a mio avviso l'attuazione della direttiva 1564/2017, contenuta nell'articolo 15 del disegno di legge in esame, che mira a garantire che le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni, compresi gli spartiti musicali. Si tratta di una disposizione che ha un chiaro carattere agevolatore e facilitatore in favore di persone con bisogni educativi speciali.

Inoltre, è di sostanziale portata innovativa, tra le altre, anche l'attuazione della direttiva 1572/2017 contenuta nell'articolo 16 del disegno di legge, oggi al voto dell'Assemblea, che disciplina le buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano. Questa direttiva impone, per i medicinali importati dall'estero, nonché per quelli sperimentali, il rispetto dei principi e delle linee guida fissati sul territorio nazionale per la produzione di medicinali per uso umano, al fine di garantire la conformità delle operazioni alle buone prassi di fabbricazione e la piena attuazione del più rigido ed efficiente sistema di garanzia della qualità farmaceutica.

Non mi dilungherò comunque oltre sulla mera elencazione dei tanti ed apprezzabili interventi normativi regolatori. Mi preme invece soffermarmi sul lato umano delle attività che sono alla base della stesura di questa legge, per quanto di nostra competenza, di spettanza parlamentare. Mi riferisco alle attività della Commissione di cui mi onoro essere membro. Certo, cari colleghi, il lato umano, quello che viene spesso trascurato, non evidenziato o non temperato, quando si parla di norme che adeguano discipline, di leggi che sanano altre leggi, di processi normativi che fermano altri procedimenti sanzionatori.

È per questo motivo che voglio fare encomio pubblico del lavoro della Commissione per le politiche europee e di ogni suo componente per l'impegno profuso e per il senso di responsabilità manifestato nel suo incarico istituzionale e nelle sue funzioni, durante tutto l'*iter* che l'ha riguardata, fino al voto di oggi. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

La Commissione per le politiche europee svolge le sue incombenze con la massima laboriosità, perizia ed efficacia, oltre che con i più nobili propositi etici ed è per questo che ringrazio, *in primis*, i colleghi di opposizione, che fanno il loro legittimo dovere nel pieno rispetto del ruolo politico delle parti in gioco. Ringrazio i nostri colleghi di maggioranza, sempre leali e pronti a fornirci il loro abile supporto, i colleghi del Movimento, straordinari «compagni d'armi» e ringrazio, infine, il Presidente per la competenza e l'imparzialità con le quali dirige i lavori.

Siamo arrivati al voto finale dopo un lungo e duro lavoro di mediazione legislativa e dopo una serie di certesine valutazioni politiche che pongono al centro del *focus* solo ed esclusivamente gli interessi dei cittadini italiani e dei loro bisogni sociali.

Questa normativa va nella direzione giusta: fa in modo che l'intervento, qualche volta in passato troppo invasivo dell'Europa, sia dunque indirizzato alla tutela e alla salvaguardia delle esigenze collettive del popolo italiano, tenendo presente le necessità delle sue specifiche, minoritarie e settoriali componenti sociali e le loro problematiche quotidiane.

È solo questo che la maggioranza ha veramente nel cuore e in testa: ridare all'Europa il grande peso

che merita nel processo decisionale, esecutivo e normativo dei suoi Paesi membri, ma sempre e comunque contemperando il rispetto delle specificità territoriali e sociali.

Soltanto coniugando queste due istanze e queste due forze, quella centralista e decisionista e quella periferica e minoritaria, sarà possibile costruire compiutamente l'Europa che i cittadini europei veramente agognano.

È questo il nuovo paradigma che piace al MoVimento 5 Stelle e che intendiamo portare avanti con sempre maggiore determinazione: fare il massimo possibile affinché i cittadini comuni e non più le oligarchie di potere ritornino al centro delle scelte politiche dell'Unione.

Siamo in prossimità della campagna elettorale per le elezioni europee, quindi sarebbe facile e scontato per me usare i meccanismi espositivi della retorica e dire che questa Europa così com'è non ci piace e che andrebbe cambiata. Non lo farò, perché ormai l'abbiamo capito tutti e non ha senso ripetersi in questo contesto.

Quello che invece voglio ribadire è che vogliamo un'Europa che sappia agire, proporre, intervenire per difendere i più deboli, gli ultimi, quelli che hanno minori tutele e quelli che sono rimasti indietro. Il provvedimento in esame segue la scia di questo auspicio e di questa evocazione politica ed è per questo che, a nome dell'intero Gruppo MoVimento 5 Stelle, dichiaro il nostro voto favorevole.

(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).

[TARICCO](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

TARICCO (PD). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire il dissenso dal Gruppo perché devo dire che, onestamente, il continuo richiamo in quest'Aula a procedure di infrazione lasciate dalle precedenti legislature e dai precedenti Governi è un modo subdolo - se vogliamo dire così - di lasciar intendere cose assolutamente false. Voglio citare alcuni dati per suffragare questa affermazione.

All'inizio della passata legislatura le procedure di infrazione aperte erano 104 e peraltro erano già ridotte rispetto alle 136 che aveva trovato il Governo Monti, dopo un Governo sostenuto da Lega e Forza Italia. Le procedure sono state ridotte, a giugno del 2018, a 59 e sono risalite, alla fine del gennaio di quest'anno, a 72 *(Applausi dal Gruppo PD)*, nel saldo tra quelle aperte e quelle chiuse.

Penso che questa modalità di dire, di lasciar pensare e di lasciare intendere continuamente cose assolutamente false vi appartenga, ma non credo sia accettabile. Pertanto, in dissenso dal Gruppo, voterò contro. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[CIRIANI](#) (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (Fdl). Signor Presidente, intervengo solo per annunciare che il Gruppo Fratelli d'Italia non parteciperà al voto, perché consideriamo questa una legge farsa, offensiva per il Parlamento di uno Stato sovrano, che è continuamente costretto a subire procedure di infrazione e direttive comunitarie cervelotiche e assurde, che sono generate sicuramente nell'interesse di pochi e non degli italiani.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore, perché la dichiarazione di voto per il suo Gruppo è stata già effettuata dal senatore Fazzolari.

CIRIANI (Fdl). Annuncio semplicemente che il nostro Gruppo non parteciperà al voto e abbandonerà l'Aula. *(I senatori del Gruppo Fdl abbandonano l'emiciclo)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[MODENA](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODENA (FI-BP). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire a fine seduta perché vorrei far presente quello che sta accadendo nella mia Regione. È una questione che non voglio toccare dal punto di vista degli atti e delle azioni che vengono poste in essere dalla magistratura. Voglio tuttavia parlarne perché il popolo dell'Umbria è estremamente scosso in questo momento ed è un popolo che ha

scoperto con *shock* quello che si è sempre saputo e che è sempre stato oggetto di tante battaglie. Devo dire che forse ci sono state delle generazioni che hanno combattuto queste battaglie; ma sono comunque scioccanti le cose riportate dalla stampa. È soprattutto scioccante (perché ha girato dappertutto) vedere raffigurato nero su bianco, nelle ordinanze e nei provvedimenti, un sistema in base al quale l'accesso ai concorsi pubblici della sanità era nella sostanza ingessato e soprattutto frutto di un accordo di carattere e di natura politici.

Vorrei parlarne perché credo sia giusto, in un momento come questo, mandare alcuni messaggi. Un messaggio a cui tengo molto riguarda il fatto che quanto accaduto non deve mai comunque far ritenere ai nostri ragazzi, alle persone che hanno bisogno di lavorare e alle persone che si sono trovate tante volte davanti a un muro che non esista una strada attraverso la quale i risultati si raggiungono con il merito. Questa è un'idea che credo sia giusto far transitare, quantomeno per riprendersi dallo *shock* di quello che si è visto e di quello che si è letto.

È giusto anche pensare che le persone che operano all'interno delle strutture sanitarie, al di là dei singoli casi che ci potranno essere o meno, siano comunque al di sopra di tutte le vicende legate o connesse all'esercizio del potere politico, perché ovviamente parliamo di situazioni dove le persone si vanno a curare (noi paghiamo le tasse per avere la copertura della sanità pubblica). Da questo punto di vista, io credo che sia giusto tutelare in prospettiva coloro i quali operano ogni giorno, sempre e comunque, nell'interesse dei nostri malati e tranquillizzare la struttura e tutti coloro che svolgono questo mestiere per le persone che stanno male.

PRESIDENTE. Devo invitarla a concludere, senatrice Modena.

MODENA (*FI-BP*). Ho finito.

Il terzo messaggio è che in questi giorni è come se si fosse consumata la vita di persone che per anni hanno fatto delle battaglie contro un sistema di cui parlavano, ma che non si era mai visto concretamente in azione. Mi auguro che giovani, ragazzi, persone nuove e persone che hanno voglia di fare possano cancellare questo tipo di sistema e ridare un'aria di alternanza e di libertà alla Regione che ho l'onore di rappresentare. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

[PELLEGRINI Marco](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Marco (*M5S*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, poco fa abbiamo commemorato il povero maresciallo maggiore dei carabinieri Vincenzo Carlo Di Gennaro, caduto a Cagnano Varano nell'adempimento del dovere.

La sua è stata una morte assurda - come è stato ricordato - che ci ha scioccato e lasciato davvero sgomenti. Lo sono ancor di più i familiari e chi lo ha conosciuto come uomo e come carabiniere irreprensibile e apprezzato da tutti. A tal proposito, davvero mi si consenta una nota personale: mi spiace non aver potuto partecipare ai funerali di oggi pomeriggio a causa dei lavori di Assemblea e di Commissione.

Il suo non è stato un omicidio di mafia, ma è figlio di una mentalità mafiosa. L'assassino probabilmente ha ritenuto insopportabile l'ennesimo controllo al quale stavano per sottoporlo i valorosi carabinieri di Cagnano, e probabilmente ha ritenuto insopportabile che lo Stato si comportasse da Stato, e volesse far rispettare la legge per mezzo delle Forze dell'ordine.

In questi ultimi mesi, il Paese sta operando un grande sforzo per elevare il livello di contrasto alla criminalità e per controllare e presidiare il territorio. Infatti, è stato istituito il reparto prevenzione crimine a San Severo ed è stato creato lo squadrone eliportato dei cacciatori di Puglia, di stanza nella base aerea militare dell'Amendola, presso Foggia. I risultati non si sono fatti attendere e gli arresti degli ultimi mesi lo dimostrano, grazie anche al lavoro straordinario dei magistrati e delle Forze dell'ordine. Purtroppo, però, la situazione è ancora gravissima e nell'intera Provincia esiste una vera e propria emergenza nazionale, che non si può più ignorare e che necessita di ulteriori e urgenti interventi legislativi e governativi. A tal proposito, spero che a breve il ministro Salvini risponda all'interrogazione [4-01214](#) del 6 febbraio 2019, a mia prima firma, con la quale chiedevamo l'aumento del numero di uomini e donne delle Forze dell'ordine nella Provincia di Foggia e l'istituzione di una sezione operativa dislocata della direzione investigativa antimafia.

Parimenti, spero che a breve il ministro Bonafede risponda all'interrogazione [4-00984](#) del 6 dicembre 2018, sempre a mia prima firma, con la quale chiedevamo - in accordo con quanto deliberato dal CSM nella risoluzione del 18 ottobre 2017 - la rivisitazione dei modelli organizzativi della DDA di Bari, favorendo e incentivando il sistema dell'applicazione di sostituti procuratori della procura ordinaria di Foggia alla DDA, considerato che, tra l'altro, con le applicazioni o le co-assegnazioni, si può concorrere alla formazione di professionalità anche in vista dei successivi *turnover* nella Direzione distrettuale antimafia.

Spero, infine, che a breve possa essere incardinato e approvato il disegno di legge n. 758, a mia prima firma, che propugna, tra le altre, l'istituzione a Foggia di una sezione della Direzione distrettuale antimafia, il che consentirebbe a magistrati e Forze dell'ordine di lavorare al meglio delle loro possibilità e di concentrarsi su quelle compagini mafiose ritenute al momento le più pericolose in Italia - e non sono parole mie ma del procuratore nazionale antimafia - e che operano in un territorio vasto e difficile da controllare, anche per motivi orografici.

A ciò si aggiunga che la situazione al tribunale di Foggia è drammatica relativamente alla pianta organica. Infatti, in procura praticamente non vuole andare nessuno; basti pensare che gli ultimi sette su otto magistrati ivi assegnati erano MOT, ossia magistrati ordinari in tirocinio, e, in genere, dopo i tre anni, chiedono l'assegnazione ad altra sede perché il carico di lavoro, il numero di processi da seguire è altissimo, praticamente insostenibile.

Attualmente i processi pendenti sono circa 12.000 e purtroppo molti di essi si prescrivono, anche quelli relativi a reati che destano particolare allarme sociale. L'ovvia conseguenza è che il presunto reo non viene giudicato, il che aumenta ancora di più il senso di rassegnazione e di sfiducia dei cittadini che, quindi, rinunciano sempre più spesso a denunciare. Ciò aggiunge illegalità a illegalità.

In conclusione, invito i Ministri citati ad affrontare con la massima urgenza la situazione in Provincia di Foggia e a dotare finalmente il territorio di personale, mezzi e presidi di legalità e di giustizia.

(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Buccarella).

[BOLDRINI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BOLDRINI](#) (PD). Signor Presidente, «quando saremo grandi faremo riaprire Auschwitz e vi ficcheremo tutti nei forni crematori, ebrei di (...)». Questa frase terribile è stata pronunciata da alcuni studenti a Ferrara una settimana fa, nel rivolgersi a un loro compagno di religione ebraica prendendolo per il collo negli spogliatoi della palestra. Questo grave atto di bullismo a sfondo antisemita e questo rigurgito di razzismo amplificati dagli stessi *social* sono veramente degli atti incredibili e terrificanti.

Purtroppo, c'è consapevolezza dell'inconsapevolezza della storia. Questi ragazzi forse non sanno neanche cosa avevano detto, ma sono molto preoccupata e addolorata per quanto successo. In una scuola media con un'età così bassa si possono usare termini di questo genere. Sono preoccupata non solo per il bambino bullizzato, ma anche per i bambini che hanno bullizzato. Questo è un grave problema.

C'è un clima generale di imbarbarimento culturale e nella società respiriamo questi sentimenti di odio. L'intervento nelle scuole non riesce più a limitare questi eccessi. I *social* poi annientano il pudore di tutto ciò che avviene; hanno sdoganato un linguaggio fatto di violenza e razzismo che non può più portare nulla di buono e questi sono gli atti che si verificano. Occorre un lavoro di prevenzione nelle scuole, ma anche intercettare le famiglie.

L'articolo 3 della nostra bellissima Costituzione, così è stata disegnata dai nostri Padri costituenti, ci dice - e lo devo ripetere - che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, di lingua e di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. Questo episodio non deve considerarsi una ragazzata in sé, ma un campanello d'allarme grave che tutti noi dobbiamo cogliere per contrastarlo con responsabilità e recuperare un *deficit* di educazione condivisa.

Prego il ministro Bussetti affinché, invece di togliere la traccia di storia, inserisca più storia contemporanea nei programmi perché vi sia più coscienza di ciò che è avvenuto solo ottanta anni fa con le leggi razziali. Ascoltateci, per cortesia! I ragazzi hanno bisogno di aiuto. *(Applausi dal Gruppo*

PD).

[DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, lo scorso 28 marzo, attorno alle ore 13, presso gli uffici della Polizia di frontiera dell'aeroporto Leonardo da Vinci, l'agente Giuseppe Filosa, con tempestivo intervento, è riuscito a mettere in sicurezza un uomo che tentava il suicidio. Si tratta di un atto eroico di un agente di polizia in borghese che ha salvato una vita umana.

Voglio rivolgere i miei ringraziamenti a Giuseppe Filosa e a tutti gli agenti della Polizia di Stato di frontiera dell'aeroporto di Fiumicino, a tutte le Forze dell'ordine, che tutti i giorni in un aeroporto così importante compiono il semplice dovere di assistere i passeggeri, i lavoratori, ma soprattutto le persone in difficoltà. In aeroporto ci sono moltissime persone che vivono un disagio e hanno preso l'aeroporto Leonardo Da Vinci come la loro casa. Queste persone sono assistite non solo dai dipendenti, ma anche dagli agenti di polizia. A loro va il mio ringraziamento. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 17 aprile 2019

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 17 aprile, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (*ore 19,49*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018 ([822-B](#))

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE, SERVIZI E MERCI
ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali - Procedura di infrazione n. 2018/2175)

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, la lettera *n-septies*) è sostituita dalla seguente:

«*n-septies*) "legalmente stabilito": un cittadino dell'Unione europea è legalmente stabilito in uno Stato membro quando soddisfa tutti i requisiti per l'esercizio di una professione in detto Stato membro e non è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio di tale professione. È possibile essere legalmente stabilito come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente»;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1, lettera a), le parole: «Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio per lo sport» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per le professioni di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6»;

2) al comma 1, lettera *l-quater*), la parola: «insegnante» è sostituita dalle seguenti: «insegnante di autoscuola»;

3) al comma 2-*bis*, le parole: «il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

4) al comma 3, lettera a), le parole: «Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio per lo sport»;

- c) all'articolo 5-*ter*, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se del caso, l'autorità competente rilascia ogni certificato di supporto richiesto sulla base del presente decreto»;
- d) all'articolo 5-*quinquies*:
- 1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «dal ricevimento della domanda di tessera professionale europea» sono sostituite dalle seguenti: «dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5-*ter*, comma 3,»;
 - 2) al comma 5, terzo periodo, le parole: «è ammessa per una volta sola» sono sostituite dalle seguenti: «può essere ripetuta una volta sola»;
- e) all'articolo 6, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-*bis*. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 prestano piena collaborazione ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti e, se richiesto, trasmettono a questi ultimi tutte le informazioni pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali»;
- f) all'articolo 22:
- 1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In deroga al principio enunciato al comma 1, che lascia al richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui al medesimo comma 1 le autorità competenti di cui all'articolo 5 subordinano il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento:
a) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), l'articolo 18, comma 1, lettera d), limitatamente ai medici e agli odontoiatri, l'articolo 18, comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimento per attività professionali esercitate da infermieri professionali e per attività professionali esercitate da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2, o l'articolo 18, comma 1, lettera g);
b) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1, lettera a), limitatamente alle attività esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una società per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali;
c) se è richiesto dal titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), nei casi in cui la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera c);
d) se è richiesto dal titolare di qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), nei casi in cui la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettere d) o e)»;
 - 2) il comma 4-*bis* è abrogato;
 - 3) al comma 6, le parole: «L'applicazione del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «L'applicazione dei commi 1 e 4» e le parole: «dello Stato membro di provenienza» sono soppresse;
- g) all'articolo 32, comma 6:
- 1) dopo le parole: «anteriormente al 25 giugno 1991» sono inserite le seguenti: «e, per la Croazia, anteriormente all'8 ottobre 1991»;
 - 2) le parole: «le autorità dello Stato membro sopra citato» sono sostituite dalle seguenti: «le autorità degli Stati membri sopra citati»;
 - 3) le parole: «per detto Stato membro» sono sostituite dalle seguenti: «per detti Stati membri»;
 - 4) le parole: «di tale Stato membro, nel territorio di questo,» sono sostituite dalle seguenti: «di tali Stati membri, nel territorio di questi,»;
- h) all'articolo 49, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-*bis*. I diritti acquisiti in ostetricia non si applicano ai seguenti titoli ottenuti in Croazia anteriormente al 1° luglio 2013: *visa medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera* (infermiere di livello superiore in area ostetrico-ginecologica), *medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera* (infermiere in area ostetrico-ginecologica), *visa medicinska sestra primaljskog smjera* (infermiere di livello superiore con diploma in ostetricia), *medicinska sestra primaljskog smjera* (infermiere con diploma in ostetricia), *ginekolosko-opstetricka primalja* (ostetrica in area ostetrico-ginecologica) e *primalja* (ostetrica)».

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

1.1

[Rizzotti](#), [Testor](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Cesaro](#), [Minuto](#)

Respinto

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso "4", alinea, sostituire le parole: "subordinano il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento", con le seguenti: "subordinano il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale e di un tirocinio di adattamento".

G1.100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018»,

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge europea 2018 reca norme relative alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e prevede alla lettera *f*) alcune novelle all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, inerenti la disciplina delle misure compensative relative ai casi in cui la formazione ricevuta all'estero riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia, o in cui la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente e la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente;

nulla è disposto al fine di prevedere, anche per i titolari di qualifiche professionali acquisite all'estero, i medesimi requisiti di tirocinio professionale previsti per i titolari delle stesse qualifiche acquisite in Italia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito del decreto legislativo n. 206 del 2007, di attuazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali, salvo il caso in cui si tratti di cittadino dell'UE che abbia esercitato la professione nello Stato membro d'origine per un periodo congruo alla normativa italiana, che il riconoscimento di cui al capo II del citato decreto legislativo sia subordinato alternativamente:

a) al compimento di un tirocinio professionale della medesima durata di quella richiesta dalla normativa nazionale italiana, qualora non sia stato già effettuato nello Stato membro d'origine;

b) all'attestazione del compimento di un tirocinio professionale nello Stato membro d'origine della medesima durata di quella richiesta dalla normativa nazionale italiana.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Identico all'articolo 2 approvato dal Senato

(Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione - Procedura di infrazione n. 2018/2175)

1. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni in materia di lettori di lingua straniera -Caso EU Pilot 2079/11/EMPL)

1. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2019».

EMENDAMENTO

3.1

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#), [Masini](#), [Giammanco](#), [Cesaro](#), [Minuto](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: "31 ottobre 2019," con le seguenti: "31 luglio 2019".

ARTICOLI 4, 5 E 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Identico all'articolo 3 approvato dal Senato

(Criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi - Caso EU-Pilot 8002/15/GROW)

1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b):

1) dopo la parola: «distanza» sono inserite le seguenti: «, non inferiore a 200 metri,»;

2) le parole: «produttività minima» sono sostituite dalle seguenti: «di popolazione, nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti»;

b) la lettera c) è abrogata;

c) alla lettera d):

1) le parole: «produttività minima» sono sostituite dalla seguente: «popolazione»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui alla lettera b)»;

d) alla lettera e), le parole da: «di parametri certi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui alla lettera b)»;

e) alla lettera f), le parole: «, rispettivamente,» e «nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttività minima per il rinnovo» sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1087 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, quanto a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sul fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, quanto a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 1.

4. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti già prodotti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38.

Art. 5.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

(Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali - Procedura di infrazione n. 2017/2090)

1. L'articolo 113-*bis* del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

«Art. 113-*bis*. - *(Termini di pagamento. Clausole penali)* - 1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale».

Art. 6.

Approvato

(Designazione delle autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2018/302, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno)

1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 139, comma 1, dopo la lettera *b-ter*) è aggiunta la seguente:

«*b-quater*) regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno»;

b) all'articolo 144-*bis*, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9-*bis*. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata quale organismo responsabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/302. In relazione al regolamento (UE) 2018/302, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera *c*), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni del medesimo regolamento (UE) 2018/302, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15, del presente codice. *9-ter*. Il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) è designato quale organismo competente a fornire assistenza ai consumatori in caso di controversia tra un consumatore e un professionista ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/302. Per le finalità di cui al primo periodo si applica la procedura di cui all'articolo 30, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59».

ORDINE DEL GIORNO

G6.100

[Mallegni](#)

Inammissibile

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018",

premessi che:

la legge europea e la legge di delegazione europea sono strumenti normativi di estrema importanza, con particolare riguardo alla esigenza di sanare le procedure di infrazione aperte ma soprattutto di chiudere con celerità i casi di pre-contenzioso;

l'articolo 6 del disegno di legge in esame, inserito nel corso dell'esame alla Camera, reca alcune modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, c.d. Codice del consumo, volte ad adeguare la normativa interna alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, , recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) n. 2017/2394 e la direttiva n. 2009/22/CE, è entrato in vigore il 3 dicembre 2018;

la pressione migratoria, attraverso il Mediterraneo, sul confine Sud dell'Unione europea, colpisce soprattutto l'Italia, che in questi anni ha rappresentato il luogo di primo approdo, con conseguenze di grande rilievo sia in termini di impegno nelle operazioni di salvataggio, coordinate quasi sempre dalla Guardia costiera italiana, che di identificazione, registrazione e trattamento delle domande di asilo, sia nelle capacità di accoglienza. Va evidenziato che l'azione italiana ha scongiurato il verificarsi di nuove tragedie in mare evitando nuove vittime,

impegna il Governo:

ad adottare misure affinché siano richiamati il ruolo e i compiti di coordinamento della Guardia costiera italiana, nelle sue operazioni e articolazioni, sostenendone l'implementazione più efficiente e con maggiori dotazioni di uomini e di mezzi;

a meglio specificare le misure finalizzate a superare i limiti strutturali della politica migratoria dell'Unione e degli strumenti di cui essa attualmente dispone, tali da imporre una riscrittura delle regole e una piena collaborazione tra l'Unione europea e Paesi, come l'Italia, più direttamente investiti dai flussi migratori;

a prevedere misure volte a supportare con apposite risorse economiche l'Italia, ovvero a consentirle di sottrarre i maggiori oneri derivanti dalla gestione del fenomeno migratorio dai trasferimenti finanziari italiani che concorrono a sostenere il bilancio UE.

ARTICOLI DA 7 A 18 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Identico all'articolo 5 approvato dal Senato

(Delega al Governo per l'adozione di nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi. Caso EU-Pilot 4971/13/ENTR)

1. Ferma restando l'abrogazione della legge 14 gennaio 2013, n. 8, disposta dall'articolo 26 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati e dei pertinenti principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
3. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 si provvede ad abrogare le disposizioni nazionali non più applicabili e ad adottare le necessarie disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto.
4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è sottoposto alla procedura di informazione prima della definitiva adozione, in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, recepita con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto al comma 1, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 4.
6. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA

Art. 8.

Identico all'articolo 6 approvato dal Senato

(Disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri)

1. All'articolo 1 della legge 22 aprile 2005, n. 69, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì attuazione dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, fatto a Vienna il 28 giugno 2006, relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia, Accordo che si applica nei limiti in cui le sue disposizioni non sono incompatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti e libertà fondamentali.
4-ter. I riferimenti delle disposizioni della presente legge al "mandato d'arresto europeo" e allo "Stato membro" devono intendersi fatti, nell'ambito della procedura di consegna con l'Islanda o la Norvegia, rispettivamente, al "mandato di arresto" che costituisce l'oggetto dell'Accordo di cui al comma 4-bis e alla Repubblica d'Islanda o al Regno di Norvegia».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 9.

Identico all'articolo 7 approvato dal Senato

(Disposizioni relative agli esaminatori di patenti di guida)

1. All'Allegato IV, punto 2.2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero essere in possesso di diploma di laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea specialistica o magistrale in ingegneria».

Art. 10.

Identico all'articolo 8 approvato dal Senato

(Disposizioni in materia di diritti aeroportuali - Procedura di infrazione n. 2014/4187)

1. L'articolo 73 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

«Art. 73. - (*Autorità nazionale di vigilanza*) - 1. L'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, svolge le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza di cui al presente decreto anche con riferimento ai contratti di programma previsti dall'articolo 17, comma 34-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. L'Autorità suddetta attua le funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel proprio bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E AIUTI DI STATO

Art. 11.

Identico all'articolo 9 approvato dal Senato

(Disposizioni relative all'IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia - Procedura di infrazione n. 2018/4000)

1. All'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), le parole: «assoggettati all'imposta a norma» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi nella base imponibile ai sensi»;

b) al numero 4), le parole: «assoggettati all'imposta a norma» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi nella base imponibile ai sensi»;

c) il numero 4-*bis*) è sostituito dal seguente:

«4-*bis*) i servizi accessori relativi alle spedizioni, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente decreto e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta;».

Art. 12.

Identico all'articolo 10 approvato dal Senato

(Disposizioni relative ai termini di prescrizione delle obbligazioni doganali)

1. L'articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - (*Termini per la notifica dell'obbligazione doganale*) - 1. I termini per la notifica dell'obbligazione doganale avente ad oggetto diritti doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea.

2. Qualora l'obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è di sette anni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016».

Art. 13.

Identico all'articolo 11 approvato dal Senato

(Disposizioni relative alla partecipazione alle aste delle quote di emissioni dei gas a effetto serra)

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte II, titolo II, capo I, dopo l'articolo 20-*bis* è aggiunto il seguente:

«Art. 20-*ter*. - (*Autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, come modificato dal regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione, del 23 novembre 2011*) - 1. Ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, la Consob autorizza a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra, secondo quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 2, del medesimo regolamento, i soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano

dell'esenzione prevista dall'articolo 4-*terdecies*, comma 1, lettera *l*), del presente decreto.

2. La Consob esercita nei confronti dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 i poteri informativi, di indagine, ispettivi, di intervento, nonché il potere di adottare provvedimenti ingiuntivi previsti nella presente parte, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione previste ai sensi del comma 4 del presente articolo.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettere *b*) e *c*), del regolamento (UE) n. 1031/2010 in relazione alla presentazione di offerte in conto proprio, le banche italiane iscritte nell'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le Sim iscritte nell'albo previsto dall'articolo 20 del presente decreto, possono presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti, se autorizzate, ai sensi del presente decreto allo svolgimento dei servizi di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni previste nel citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e nel presente decreto, anche ai fini del rispetto, da parte di tali soggetti, delle norme di condotta di cui all'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 2-*bis*, del presente decreto, la Consob può dettare disposizioni di attuazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1031/2010, con riferimento alla procedura di autorizzazione dei soggetti previsti dal comma 1 del presente articolo, e per l'eventuale revoca dell'autorizzazione nelle ipotesi di cui all'articolo 59, paragrafo 6, lettere *b*) e *c*), del regolamento (UE) n. 1031/2010, nonché alle regole di condotta che i soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste sono tenuti ad osservare ai sensi del predetto regolamento»;

b) all'articolo 190, al comma 3 è premesso il seguente:

«2-*quater*. La medesima sanzione prevista al comma 1 si applica per la violazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione nei confronti di:

a) Sim e banche italiane autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti ai sensi dell'articolo 20-*ter*;

b) soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo 4-*terdecies*, comma 1, lettera *l*), autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 20-*ter*»;

c) all'articolo 194-*quater*, comma 1, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente:

«*c-ter*) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma 2-*quater*»;

d) all'articolo 194-*septies*, comma 1, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma 2-*quater*».

2. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'Autorità interessata provvede agli adempimenti del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

Identico all'articolo 12 approvato dal Senato

(Abrogazione di aiuto di Stato individuale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Caso SA.50464 (2018/N))

1. Il comma 1087 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

Art. 15.

Approvato

(Attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e

di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa - Procedura di infrazione n. 2018/0354)

1. All'articolo 71-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-*bis*. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2 del presente articolo e in deroga agli articoli 13, 16, 17, 18-*bis*, comma 2, 64-*bis*, 64-*quinquies*, 72, comma 1, lettere a), b) e d), 78-*ter*, comma 1, lettere a), b) e d), 79, comma 1, lettere b), d) ed e), 80, comma 2, lettere b), c) ed e), e 102-*bis*, sono liberi gli atti di riproduzione, di comunicazione al pubblico, messa a disposizione del pubblico, distribuzione e prestito di opere o altro materiale, protetti ai sensi della normativa vigente sul diritto d'autore e sui diritti ad esso connessi, intendendosi per tali le opere letterarie, fotografiche e delle arti figurative in forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altri tipi di scritti, notazioni, compresi gli spartiti musicali, e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli audiolibri, e in formato digitale, protette da diritto d'autore o da diritti connessi, pubblicate o altrimenti rese lecitamente accessibili al pubblico, previa la loro trasformazione, ai sensi del comma 2-*quater*, in "copie in formato accessibile", intendendosi per tali quelle rese in una maniera o formato alternativi che consentano al beneficiario di avere accesso in maniera agevole e confortevole come una persona che non ha alcuna menomazione né alcuna delle disabilità di cui al comma 2-*ter*.

2-*ter*. L'eccezione di cui al comma 2-*bis* è riconosciuta alle seguenti categorie di beneficiari, indipendentemente da altre forme di disabilità:

a) non vedenti;

b) con una disabilità visiva che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilità e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente alle persone prive di tale disabilità;

c) con disabilità percettiva o di lettura e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilità;

d) con una disabilità fisica che le impedisce di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere.

2-*quater*. La disposizione di cui al comma 2-*bis* si applica alle operazioni necessarie per apportare modifiche, convertire o adattare un'opera o altro materiale ai fini della produzione di una copia in formato accessibile. Sono altresì comprese le modifiche che possono essere necessarie nei casi in cui il formato di un'opera o di altro materiale sia già accessibile a taluni beneficiari mentre non lo è per altri, per via delle diverse menomazioni o disabilità o della diversa gravità di tali menomazioni o disabilità. Per consentire l'utilizzo delle opere e degli altri materiali protetti ai sensi del presente articolo trova applicazione l'articolo 71-*quinquies*.

2-*quinquies*. In attuazione di quanto previsto dai commi 2-*ter* e 2-*quater* è consentito:

a) a un beneficiario, o una persona che agisce per suo conto secondo le norme vigenti, di realizzare, per suo uso esclusivo, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui il beneficiario ha legittimamente accesso;

b) a un'entità autorizzata di realizzare, senza scopo di lucro, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui ha legittimamente accesso, ovvero, senza scopo di lucro, di comunicare, mettere a disposizione, distribuire o dare in prestito la stessa copia a un beneficiario o a un'altra entità autorizzata affinché sia destinata a un uso esclusivo da parte di un beneficiario.

2-*sexies*. Ai fini di quanto previsto al comma 2-*quinquies*, lettera b), per "entità autorizzata" si intende un'entità, pubblica o privata, riconosciuta o autorizzata secondo le norme vigenti a fornire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni. Nella categoria rientrano anche gli enti pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono ai beneficiari istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni come loro attività primarie, obbligo istituzionale o come parte delle loro missioni di interesse pubblico. Le entità autorizzate stabilite sul territorio nazionale trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme stabilite

dalla normativa vigente, attestando la loro denominazione, i dati identificativi, i contatti, il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente comma. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per la famiglia e le disabilità, stabilisce con proprio decreto le modalità per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi di cui ai commi *2-undecies*, *2-duodecies* e *2-terdecies*.

2-septies. Ogni copia in formato accessibile, realizzata ai sensi dei commi da *2-bis* a *2-sexies*, deve rispettare l'integrità dell'opera o di altro materiale interessato, essendo consentiti unicamente le modifiche, le conversioni e gli adattamenti strettamente necessari per rendere l'opera, o altro materiale, accessibile nel formato alternativo e rispondenti alle necessità specifiche dei beneficiari di cui al comma *2-ter*. A tal fine, ogni copia in formato accessibile deve essere sempre accompagnata dalla menzione del titolo dell'opera, o di altro materiale, dei nomi di coloro che risultano autori, editori e traduttori dell'opera nonché delle ulteriori indicazioni che figurano sull'opera o altro materiale secondo quanto previsto dalla legge. Nel determinare se le modifiche, conversioni o adattamenti siano necessari, i beneficiari non hanno l'obbligo di condurre verifiche sulla disponibilità di altre versioni accessibili dell'opera o altro materiale. L'eccezione di cui al comma *2-bis* non si applica all'entità autorizzata nel caso in cui siano già disponibili in commercio versioni accessibili di un'opera o di altro materiale, fatta salva la possibilità di miglioramento dell'accessibilità o della qualità delle stesse.

2-octies. L'esercizio delle attività previste dai commi *2-bis* e seguenti è consentito nei limiti giustificati dal fine perseguito, per finalità non commerciali, dirette o indirette, e senza scopo di lucro; esso non è subordinato al rispetto di ulteriori requisiti in capo ai beneficiari. Sono prive di effetti giuridici le clausole contrattuali dirette a impedire o limitare l'applicazione dei commi da *2-bis* a *2-septies*. Gli utilizzi consentiti non devono porsi in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o di altro materiale e non devono arrecare ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei relativi diritti.

2-novies. Alle entità autorizzate non è imposto alcun obbligo di produzione e diffusione di copie in formato accessibile di opere o altro materiale protetto e possono chiedere ai beneficiari esclusivamente il rimborso del costo per la trasformazione delle opere in formato accessibile nonché delle spese necessarie per la consegna delle stesse.

2-decies. Le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano possono effettuare le operazioni di cui ai commi *2-bis*, *2-quater* e *2-quinquies* per un beneficiario o un'altra entità autorizzata stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea. I beneficiari o le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano possono ottenere o avere accesso a una copia in formato accessibile da un'entità autorizzata stabilita in qualsiasi altro Stato membro dell'Unione europea.

2-undecies. Le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in ordine al trattamento dei dati personali, devono:

- a) distribuire, comunicare e rendere disponibili le copie in formato accessibile unicamente ai beneficiari o ad altre entità autorizzate;
- b) prendere opportune misure per prevenire la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico non autorizzate delle copie in formato accessibile;
- c) prestare la dovuta diligenza nel trattare le opere o altro materiale e le relative copie in formato accessibile e nel registrare tutte le operazioni effettuate;
- d) pubblicare e aggiornare, se del caso nel proprio sito *web*, o tramite altri canali *online* o *offline*, informazioni sul modo in cui le entità autorizzate rispettano gli obblighi di cui alle lettere a), b) e c).

2-duodecies. Le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano devono fornire le seguenti informazioni in modo accessibile, su richiesta, alle categorie di beneficiari di cui al comma *2-ter*, alle entità autorizzate, anche stabilite all'estero, e ai titolari dei diritti:

- a) l'elenco delle opere o di altro materiale per cui dispongono di copie in formato accessibile e i formati disponibili;
- b) il nome e i contatti delle entità autorizzate con le quali hanno avviato lo scambio di copie in formato accessibile a norma del comma *2-decies*.

2-terdecies. Le informazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma *2-duodecies* sono comunicate annualmente ai competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali ai fini della comunicazione periodica alla Commissione europea».

Capo VI

DISPOSIZIONI DI TUTELA DELLA SALUTE UMANA

Art. 16.

Identico all'articolo 14 approvato dal Senato

(Attuazione della direttiva (UE) 2017/1572 che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano)

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo, le parole: «, nonché della direttiva 2003/94/CE» sono soppresse;

b) all'articolo 52-*bis*, comma 1, alinea, le parole: «e di origine biologiche» sono sostituite dalle seguenti: «, di quelle biologiche e di quelle derivanti da tessuti, organi, liquidi umani e animali,»;

c) all'articolo 53:

1) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-*bis*. L'AIFA tiene altresì conto della raccolta delle procedure dell'Unione sulle ispezioni e sullo scambio di informazioni - *Compilation of Community Procedures on Inspections and Exchange of Information*, regolarmente aggiornata dall'EMA, pubblicata dalla Commissione»;

2) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

«14-*bis*. L'AIFA è dotata, nell'ambito del proprio servizio ispettivo, di un sistema di qualità adeguatamente concepito periodicamente aggiornabile, cui si attengono il personale e la dirigenza di tale servizio»;

3) al comma 15, le parole: «e la Commissione consultiva tecnico-scientifica» sono soppresse;

d) all'articolo 58, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente capo fissa i principi e le linee guida relativi alle norme di buona fabbricazione dei medicinali per uso umano la cui produzione o importazione è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 50. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, i principi e le linee guida di cui al presente capo si applicano anche ai medicinali sperimentali per uso umano la cui produzione è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211»;

e) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del presente capo valgono le seguenti definizioni e, per quanto non previsto, le definizioni contenute nel regolamento delegato (UE) 2017/1569 della Commissione, del 23 maggio 2017:

a) medicinale sperimentale: una forma farmaceutica di un principio attivo o di un placebo saggiato come medicinale sperimentale o come controllo in una sperimentazione clinica, compresi i medicinali che hanno già ottenuto un'AIC ma che sono utilizzati o preparati, secondo formula magistrale, o confezionati, in forme diverse da quella autorizzata, o sono utilizzati per indicazioni non autorizzate o per ottenere ulteriori informazioni sulla forma autorizzata;

b) produttore: qualunque persona impegnata in attività per le quali è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 50 del presente decreto, ovvero l'autorizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, concernente l'autorizzazione alla fabbricazione e all'importazione di medicinali sperimentali;

c) sistema di qualità farmaceutica: la somma di tutte le procedure messe in atto per garantire che i medicinali abbiano la qualità richiesta per l'uso cui sono destinati;

d) norme di buona fabbricazione: le regole tecniche relative al sistema di qualità che garantiscono che i medicinali sono costantemente prodotti, importati e controllati secondo norme di qualità adeguate all'uso cui sono destinati;

e) mascheramento: oscuramento intenzionale dell'identità di un medicinale sperimentale secondo le

istruzioni del promotore della sperimentazione, così come definito all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211;

f) smascheramento: rivelazione dell'identità di un medicinale mascherato»;

f) all'articolo 60, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate sono prese in considerazione le linee guida relative alle buone prassi di fabbricazione specifiche per tali medicinali, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate»;

g) l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

«Art. 61. - (*Conformità alle norme di buona fabbricazione*) - 1. Il produttore è tenuto a eseguire le operazioni di produzione conformemente alle norme di buona fabbricazione e all'autorizzazione alla produzione. Questa disposizione si applica anche ai medicinali destinati esclusivamente all'esportazione.

2. I medicinali importati da Paesi terzi rispondono a norme di produzione almeno equivalenti a quelle in vigore nell'Unione europea e sono prodotti da fabbricanti debitamente autorizzati a tal fine. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, concernente l'autorizzazione alla fabbricazione e all'importazione di medicinali sperimentali, l'importatore di medicinali sperimentali garantisce la rispondenza a norme di produzione almeno equivalenti a quelle in vigore nell'Unione europea e che tali medicinali sono prodotti da fabbricanti notificati alle autorità competenti e da queste abilitati allo scopo»;

h) l'articolo 62 è sostituito dal seguente:

«Art. 62. - (*Conformità all'autorizzazione all'immissione in commercio*) - 1. Il produttore è tenuto ad eseguire tutte le operazioni di produzione o di importazione dei medicinali soggetti a un'AIC in conformità alle informazioni fornite nella relativa domanda di autorizzazione approvata dall'AIFA. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, concernente l'autorizzazione alla fabbricazione e all'importazione di medicinali sperimentali, il produttore di medicinali sperimentali è tenuto a eseguire tutte le operazioni di produzione in conformità alle informazioni fornite dal promotore della sperimentazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e accettate dalle competenti autorità.

2. Il produttore riesamina a intervalli regolari, adeguati rispetto alle esigenze tecniche, i propri metodi di produzione alla luce del progresso tecnico e scientifico e dello sviluppo dei medicinali sperimentali. Quando è necessaria una variazione di AIC, la richiesta di variazione è presentata all'AIFA.

3. Per i medicinali sperimentali, nelle more dell'applicazione dell'articolo 16 del citato regolamento (UE) n. 536/2014, quando è necessaria una modifica alla domanda di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, la relativa richiesta è presentata all'AIFA»;

i) l'articolo 63 è sostituito dal seguente:

«Art. 63. - (*Sistema di garanzia della qualità*) - 1. Il produttore istituisce, attua e mantiene un efficace sistema di qualità farmaceutica, sulla base delle linee guida adottate dall'EMA, che implica l'attiva partecipazione della dirigenza e del personale a tutte le diverse attività di produzione, documentazione e controllo»;

l) all'articolo 64, comma 1, dopo la parola: «produttivo» sono inserite le seguenti: «o di importazione»;

m) all'articolo 65:

1) al comma 1, dopo la parola: «sanitaria,» sono inserite le seguenti: «il produttore garantisce che»;

2) al comma 2, le parole: «Gli stabilimenti e gli impianti» sono sostituite dalle seguenti: «I locali e le attrezzature»;

3) al comma 3, le parole: «Gli stabilimenti e gli impianti» sono sostituite dalle seguenti: «I locali e le attrezzature» e dopo la parola: «produttivo» sono inserite le seguenti: «o di importazione»;

4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Locali e attrezzature»;

n) l'articolo 66 è sostituito dal seguente:

«Art. 66. - (*Documentazione*) - 1. Il produttore istituisce e aggiorna un sistema di documentazione basato su specifiche, formule di produzione, istruzioni di lavorazione e di imballaggio, procedure e

registrazioni per ogni operazione produttiva eseguita. Il sistema di documentazione garantisce la qualità e l'integrità dei dati. La documentazione è chiara, veritiera, aggiornata. Il produttore tiene a disposizione procedure prestabilite e condizioni della produzione generale e i documenti specifici alla produzione di ciascun lotto. Tale insieme di documenti permette di ricostruire l'*iter* di produzione di ogni lotto. La documentazione sui lotti di un medicinale è conservata per almeno un anno dalla data di scadenza dei lotti cui si riferisce o per almeno cinque anni dal rilascio degli attestati di cui all'articolo 52, comma 8, lettera c), se questo termine è più lungo.

2. Se in luogo di documenti scritti si utilizzano sistemi di documentazione fotografica, di elaborazione elettronica o di altro tipo, il produttore convalida preventivamente i sistemi, provando che i dati verranno adeguatamente memorizzati durante il periodo di conservazione previsto. I dati memorizzati da tali sistemi sono resi disponibili in forma semplice e leggibile e forniti alle autorità competenti su loro richiesta. I dati memorizzati in forma elettronica sono protetti contro l'accesso illecito, perdite o danneggiamenti, per esempio mediante metodi quali la duplicazione o la produzione di copie di riserva trasferite su altri sistemi di stoccaggio; è inoltre conservata traccia delle modifiche apportate ai dati»;
o) all'articolo 67:

1) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I produttori garantiscono che le varie operazioni di produzione siano effettuate secondo istruzioni e procedure prestabilite e in base alle norme di buona fabbricazione. I produttori mettono a disposizione altresì risorse adeguate e sufficienti per l'esecuzione dei controlli durante la produzione. Deviazioni dalle procedure e difetti di produzione sono documentati e accuratamente investigati.

2. Adeguati provvedimenti tecnico-organizzativi sono presi per evitare contaminazioni crociate e frammischiamenti.

3. Ogni nuova produzione o modifica importante alla produzione di un medicinale è convalidata. Fasi critiche dei processi produttivi sono regolarmente oggetto di nuova convalida»;

2) il comma 4 è abrogato;

p) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

«Art. 68. - (*Controllo di qualità*) - 1. Il produttore istituisce e mantiene un sistema di controllo della qualità posto sotto la responsabilità di una persona adeguatamente qualificata e indipendente dalla produzione. Tale persona dispone o ha accesso a uno o più laboratori di controllo della qualità dotati di personale e di strumenti adeguati per analizzare e testare le materie prime, i materiali da imballaggio e i prodotti intermedi e finiti.

2. Per i medicinali, compresi quelli importati da Paesi terzi, può essere fatto ricorso a laboratori esterni, autorizzati conformemente agli articoli 69 e 30, comma 2, secondo periodo.

3. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, per i medicinali sperimentali, il promotore della sperimentazione fa sì che il laboratorio esterno sia conforme ai requisiti descritti nella domanda di autorizzazione della sperimentazione, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211. Quando i prodotti sono importati da Paesi terzi, le analisi non sono obbligatorie, ferma restando la responsabilità dell'importatore di verificare che essi siano prodotti e controllati secondo *standard* almeno equivalenti a quelli previsti dalle normative europee.

4. Durante il controllo finale del prodotto finito, prima della distribuzione o dell'immissione in commercio, il sistema di controllo della qualità tiene conto, oltre che dei risultati delle analisi, anche di informazioni essenziali come le condizioni di produzione, i risultati dei controlli nel corso del processo, l'esame dei documenti di produzione, la conformità del prodotto alle specifiche e dell'imballaggio definitivo.

5. I campioni di ogni lotto di medicinale finito sono conservati per almeno un anno dalla data di scadenza. I campioni delle materie prime usate nel processo di produzione, esclusi solventi, gas o acqua, sono conservati per almeno due anni dal rilascio del lotto del medicinale. Tale periodo può essere abbreviato se il periodo di stabilità della materia prima, indicato nella specifica che la riguarda, è più breve. Tutti i campioni sono tenuti a disposizione delle autorità competenti. Con l'approvazione dell'AIFA possono essere definite altre condizioni di campionamento e di conservazione delle materie

prime e di taluni medicinali quando sono prodotti singolarmente o in piccola quantità, o il loro immagazzinamento solleva particolari problemi»;

q) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:

«Art. 69. - (*Appalto di operazioni*) - 1. Ogni operazione di importazione, di produzione o operazione collegata, affidata contrattualmente a terzi, forma oggetto di un contratto scritto.

2. Il contratto definisce chiaramente le responsabilità delle parti e in particolare l'obbligo dell'appaltatore di rispettare le norme di buona fabbricazione e il modo in cui la persona qualificata, di cui all'articolo 50, comma 2, lettera c), responsabile della certificazione di ciascun lotto, deve esercitare le proprie funzioni.

3. L'appaltatore non può subappaltare alcun lavoro affidatogli senza un'autorizzazione scritta del committente.

4. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 63, paragrafo 4, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, l'appaltatore rispetta i principi e le linee guida delle norme di buona fabbricazione applicabili alle operazioni interessate e stabiliti nel territorio dell'Unione europea e si sottopone alle ispezioni effettuate dalle autorità competenti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del presente decreto e all'articolo 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211»;

r) all'articolo 70:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per i medicinali, il produttore mette in opera un sistema che registra ed esamina i reclami e un sistema efficace di ritiro rapido, in qualunque momento, dei medicinali già nella rete di distribuzione. Egli registra ed esamina ogni reclamo relativo a difetti e informa l'AIFA e, se del caso, il titolare dell'AIC di tutti i difetti che possono dar luogo a ritiri dal mercato o ad anormali limitazioni delle forniture e, nei limiti del possibile, indica i Paesi di destinazione. I ritiri dal mercato sono effettuati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 7»;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Reclami e ritiri del medicinale»;

s) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

«Art. 71. - (*Autoispezione*) - 1. In seno al sistema qualità farmaceutica, il produttore effettua ripetute autoispezioni per controllare l'applicazione e il rispetto delle norme di buona fabbricazione e proporre le necessarie azioni correttive o le misure preventive. Le autoispezioni sono registrate come pure tutti i successivi correttivi e tali registrazioni sono conservate per almeno dieci anni»;

t) all'articolo 142, comma 1, dopo la parola: «successivamente» sono inserite le seguenti: «o che non sono stati osservati gli obblighi e le condizioni imposti all'atto del rilascio dell'AIC o all'atto dell'approvazione delle variazioni da parte dell'AIFA»;

u) all'articolo 157, dopo il comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente:

«1-ter. I farmaci ritirati sono stoccati dalla ditta titolare di AIC presso appositi magazzini individuati dalla stessa. Dopo la verifica del numero di confezioni rientrate, effettuata dal Comando dei Carabinieri per la tutela della salute, e a seguito dell'autorizzazione da parte dell'AIFA, il titolare dell'AIC procede alla distruzione dei medicinali rientrati, con oneri a suo carico, sotto la vigilanza del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute competente per territorio. Per la distruzione dei farmaci posti sotto sequestro vale quanto disposto per i farmaci ritirati, salvo diversa disposizione da parte dell'autorità giudiziaria».

Art. 17.

Identico all'articolo 15 approvato dal Senato

(Designazione dell'autorità competente in materia di dispositivi medici e dispositivi medici diagnostici in vitro ai sensi dei regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746)

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

«e-bis) autorità competente: Ministero della salute;

e-ter) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute»;

b) all'articolo 24, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:

«4-ter. L'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-bis*), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 101 del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi. L'autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-ter*), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*).

4-quater. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/745, da aggiornare almeno ogni tre anni. Fino all'adozione del suddetto decreto, alle attività di valutazione conseguenti alle domande presentate ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/745 si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro della salute 14 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2004».

2. Al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera *e*) sono inserite le seguenti:

«*e-bis*) autorità competente: Ministero della salute;

e-ter) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute»;

b) all'articolo 12, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. L'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-bis*), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 101 del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi medici. L'autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-ter*), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*).

3-ter. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/745, da aggiornare almeno ogni tre anni. Fino all'adozione del suddetto decreto, alle attività di valutazione, di competenza del Ministero della salute, conseguenti alle domande presentate ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/745 si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro della salute 14 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2004».

3. Al decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *e*) sono inserite le seguenti:

«*e-bis*) autorità competente: Ministero della salute;

e-ter) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute»;

b) all'articolo 20, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. L'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e-bis*), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 96 del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi medici. L'autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-ter*), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2017/746, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*).

3-ter. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/746. Le tariffe sono aggiornate ogni tre anni.

3-quater. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 3-ter, alle attività di valutazione di competenza del Ministero della salute previste dagli articoli 34, 40, paragrafo 4, e 42, paragrafo 1, del regolamento

(UE) 2017/746 si applica la tariffa prevista per il costo complessivo per il riconoscimento dell'organismo dal decreto del Ministro della salute 14 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2004»;

c) il comma 2 dell'articolo 21 è abrogato.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 18.

Approvato

(Disposizioni relative alla responsabilità primaria e alla responsabilità ultima in materia di combustibile esaurito o rifiuti radioattivi - Procedura di infrazione n. 2018/2021)

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - *(Principi generali)* - 1. I soggetti produttori di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi e i soggetti titolari di autorizzazioni per attività o impianti connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi sono responsabili in via principale della sicurezza della gestione di tali materie radioattive.

2. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 o di altra parte responsabile, lo Stato è responsabile in via sussidiaria riguardo alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi prodotti nel territorio nazionale, con esclusione dei casi riguardanti la restituzione di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o al fabbricante in territorio estero o la spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca al Paese dal quale proviene la fornitura dei combustibili di reattori di ricerca o in cui sono stati fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili.

3. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in uno Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo per il trattamento o il ritrattamento, lo Stato è responsabile, in via sussidiaria rispetto agli altri soggetti obbligati, dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive prodotte nel territorio nazionale, compresi eventuali rifiuti qualificabili come sottoprodotti, definiti come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento.

4. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in Italia, per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilità sussidiaria dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive, compresi eventuali rifiuti qualificabili come sottoprodotti, definiti come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento, è dello Stato membro dell'Unione europea o del Paese terzo dal cui territorio tali materie radioattive sono state spedite.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

ORDINE DEL GIORNO

G18.100

[Mallegni](#)

Inammissibile

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018",

premessi che:

la legge europea e la legge di delegazione europea sono strumenti normativi di estrema importanza, con particolare riguardo alla esigenza di sanare le procedure di infrazione aperte ma soprattutto di chiudere con celerità i casi di pre-contenzioso;

l'articolo 18, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, al fine di superare le censure mosse

dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2021, novella il decreto legislativo n. 45 del 2014, introducendovi l'art. 1-bis, che reca disposizioni sull'attribuzione delle responsabilità (in via sia principale sia sussidiaria) della sicurezza della gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi,

impegna il Governo:

ad adottare misure finalizzate a sostenere una politica delle infrastrutture che permetta alle imprese italiane di accrescere la produttività, consenta all'Italia di restare inserita nei flussi commerciali tra l'Europa e il resto del mondo, abbattendo così i costi di trasporto e le strozzature della logistica che sono un freno anche alla localizzazione di nuove imprese, permetta di puntare all'obiettivo strategico di fare del nostro Paese il primo Paese manifatturiero in Europa, in questo modo garantendo la creazione di nuovi e migliori posti di lavoro;

ad assumere impegni per la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali (almeno 28) e della TAV, opera che non solo risponde ad una opportunità infrastrutturale dell'Italia ma rappresenta una necessaria battaglia politica, fra quanti sostengono l'importanza di un Paese finalmente all'altezza delle grandi sfide internazionali e quanti preferiscono pronunciare i soliti no sterili e vuoti, che condanneranno i territori all'isolamento economico, politico e sociale dal resto d'Europa.

ARTICOLI 19 E 20 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 19.

Identico all'articolo 16 approvato dal Senato

(Disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - Corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE - Caso EU-Pilot 8718/16/ENVI)

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, i produttori e i terzi che agiscono in loro nome trasmettono annualmente e gratuitamente all'ISPRA i dati relativi ai RAEE:

a) ricevuti presso i distributori;

b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento;

c) oggetto di raccolta differenziata»;

b) all'articolo 23, comma 3, le parole: «oppure qualora le stesse siano avviate al trattamento al di fuori dei sistemi di cui all'articolo 8, comma 2» sono soppresse;

c) all'articolo 28, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio del produttore e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale, dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica»;

d) all'articolo 30, comma 2, le parole: «deve nominare» sono sostituite dalle seguenti: «deve designare, con mandato scritto»;

e) all'Allegato V, il titolo dell'Allegato è sostituito dal seguente: «Obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 19»;

f) all'Allegato V, Parte 1, dopo le parole: «Obiettivi minimi applicabili per categoria dal» sono inserite le seguenti: «13 agosto 2012»;

g) all'Allegato VI, punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le AEE difettose sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per riparazione sotto garanzia ai fini del riutilizzo; o»;

h) all'Allegato VI, punto 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o da terzi che agiscono a suo nome».

Art. 20.

Approvato

(Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature - Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI)

1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

«*f*) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

20.1 (testo 2)

[Malan](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso, lettera f), sopprimere le parole: «derivanti dalla manutenzione del verde pubblico di comuni,».

20.3

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#), [Masini](#), [Giammanco](#), [Cesaro](#), [Minuto](#)

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: "pubblico dei comuni,".

20.5

[Gallone](#), [Berutti](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#), [Masini](#), [Giammanco](#), [Cesaro](#), [Minuto](#), [Malan](#)

Respinto

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Fatta salva l'esclusione di cui alla presente lettera per gli sfalci e le potature costituiti da sostanze naturali e non pericolose provenienti da attività agricole e forestali, resta ferma, in ogni caso, la possibilità di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 184-bis per la qualifica come sottoprodotto per materiali diversi o provenienti da attività diverse o destinati a impieghi diversi da quelli su indicati."

G20.100

[Mallegni](#)

Inammissibile

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018",

premesso che:

la legge europea e la legge di delegazione europea sono strumenti normativi di estrema

importanza, con particolare riguardo alla esigenza di sanare le procedure di infrazione aperte ma soprattutto di chiudere con celerità i casi di pre-contenzioso;

l'articolo 20, modificato dalla Camera dei deputati, è finalizzato alla chiusura del Caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI concernente specifiche ulteriori 'esclusioni' dalla normativa sui rifiuti introdotte dal legislatore nazionale all'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152/2006,

impegna il Governo:

a prevedere misure dettagliate relative alla procedura di esclusione delle concessioni demaniali dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE, considerato che la direttiva *Bolkestein* non è una normativa dell'Unione Europea relativa ai "beni", ma riguarda i servizi nel mercato europeo comune;

ad escludere il commercio su aree pubbliche dall'applicazione della direttiva citata, nel rispetto degli articoli della Costituzione della Repubblica Italiana che tutelano l'interesse dell'impresa quale struttura sociale ed economica, anche in deroga ai trattati internazionali che ne vincolino il libero esercizio, ritenuto prevalente l'interesse nazionale al sostegno economico dell'attività imprenditoriale in straordinarie fasi congiunturali di grave crisi economica.

ARTICOLI 21 E 22 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 21.

Identico all'articolo 18 approvato dal Senato

(Abrogazione delle disposizioni recanti estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 149, 150 e 151 sono abrogati.

Capo VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 22.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente .

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 822-B e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle risposte fornite dal Governo, che confermano, in relazione all'articolo 18, commi 2 e 3, in tema di responsabilità sussidiaria dello Stato in materia di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi, che la copertura di eventuali oneri sarà assicurata con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, formula, per quanto di propria competenza, un parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- valuti il Governo la predisposizione o il rafforzamento, in successivi provvedimenti, di adeguati sistemi di garanzia atti a potenziare, sotto il profilo finanziario, la sostenibilità e l'efficacia della normativa sulla responsabilità in materia di gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi.

Esprime, inoltre, parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.1 e 20.5.

Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Barbaro, Bogo Deledda, Borgonzoni, Bossi Umberto, Candiani, Cattaneo, Cerno, Cioffi, Cirinna', Crimi, Damiani, D'Angelo, De Poli, Di Marzio, Garnero Santanchè, Grimani, Marti, Merlo, Monti, Napolitano, Nocerino, Patriarca, Rizzotti, Ronzulli, Santangelo, Siri, Solinas, Testor e Zanda.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i Senatori: Augussori e Grassi, per attività della 1^a Commissione permanente; Petrocelli, per attività della 3^a Commissione permanente; Martelli, per attività del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione; Alderisi, per attività del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Con lettera in data 9 aprile 2019, il Presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti, con decorrenza dal 10 aprile 2019:

3a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Crimi, sostituito in quanto membro del Governo dal senatore Di Nicola; cessa di farne parte il senatore Puglia;

5a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Leone; cessa di farne parte il senatore Turco;

6a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Turco; cessa di farne parte la senatrice Leone;

9a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Puglia; cessa di farne parte il senatore Crimi, sostituito in quanto membro del Governo dal senatore Puglia.

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 10 aprile 2019, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i reati ministeriali, costituito presso il Tribunale di Roma, ha disposto, con decreto in data 5 aprile 2019, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità penale nei confronti del signor Matteo Salvini.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro per la pubblica amministrazione

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo (920-B)

(presentato in data 11/04/2019)

S.920 approvato dal Senato della Repubblica C.1433 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati (assorbe C.781);

Ministro della Giustizia

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (1200)

(presentato in data 08/04/2019)

C.1455 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.1003, C.1331, C.1403, C.1457, C.1534);

Onn. Baroni Massimo Enrico, D'Uva Francesco, Bologna Fabiola, Chiazzese Giuseppe, D'Arrando Celeste, Lapia Mara, Volpi Leda, Loreface Marialucia, Mammi' Stefania, Menga Rosa, Nappi Silvana, Nesci Dalila, Provenza Nicola, Sapia Francesco, Sarli Doriana, Sportiello Gilda, Trizzino Giorgio, Troiano Francesca, Di Lauro Carmen, Ianaro Angela, Tuzi Manuel, Molinari Riccardo, Spadoni Maria Edera

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie (1201)

(presentato in data 08/04/2019)

C.491 approvato dalla Camera dei deputati;

Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale

Ministro della difesa

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017 (1225)

(presentato in data 11/04/2019)

C.1468 approvato dalla Camera dei deputati;

Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale

Ministro della difesa

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016 (1226)

(presentato in data 11/04/2019)

C.1469 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

DDL Costituzionale

senatori Patuanelli Stefano, Romeo Massimiliano

Modifica dell'articolo 111 della Costituzione recante l'introduzione di principi inerenti la funzione e il ruolo dell'avvocato (1199)

(presentato in data 04/04/2019);

senatori Bernini Anna Maria, Rizzotti Maria, Binetti Paola, Gallone Maria Alessandra, Conzatti Donatella, Minuto Anna Carmela, Perosino Marco, Testor Elena, Masini Barbara, Aimi Enrico, Cangini Andrea, Toffanin Roberta, Paroli Adriano, Siclari Marco, Berutti Massimo Vittorio

Disposizioni in favore dei soggetti affetti da Sensibilità Chimica Multipla (MCS) (1202)

(presentato in data 04/04/2019);

DDL Costituzionale

senatore Perilli Gianluca

Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni (1203)

(presentato in data 02/04/2019);

senatori Saccone Antonio, Floris Emilio

Requisiti per l'ammissione alle procedure concorsuali per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale (1204)

(presentato in data 03/04/2019);

senatori Papatheu Urania Giulia Rosina, Mallegni Massimo, Zaffini Francesco

Modifiche all'articolo 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 in materia di competenze dei comuni nella adozione di regolamenti per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici, di radiodiffusione e di telefonia mobile nonché per minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (1205)

(presentato in data 03/04/2019);

senatori Rossi Mariarosaria, Caliendo Giacomo, Carbone Vincenzo, Cesaro Luigi, De Siano Domenico, Papatheu Urania Giulia Rosina, Serafini Giancarlo, Masini Barbara, Giro Francesco Maria, Aimi Enrico, Testor Elena, Craxi Stefania Gabriella Anastasia, Modena Fiammetta, Perosino Marco, Berutti Massimo Vittorio, Tiraboschi Maria Virginia, Messina Alfredo

Disposizioni in materia di tutela del credito (1206)

(presentato in data 03/04/2019);

senatore Nastri Gaetano

Disposizioni per lo sviluppo dell'economia circolare (1207)

(presentato in data 03/04/2019);

senatori Fedeli Valeria, Marcucci Andrea, Valente Valeria, Mirabelli Franco, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Malpezzi Simona Flavia, Alfieri Alessandro, Astorre Bruno, Bini Caterina, Boldrini Paola, Cirinna' Monica, D'Arienzo Vincenzo, Ferrazzi Andrea, Garavini Laura, Giacobbe Francesco, Iori Vanna, Laus Mauro Antonio Donato, Magorno Ernesto, Manca Daniele, Parrini Dario, Pittella Gianni, Rojc Tatjana, Sbrollini Daniela, Stefano Dario

Riforma della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di diritto del minore ad una famiglia (1208)
(presentato in data 03/04/2019);

senatori Romano Iunio Valerio, Patuanelli Stefano, Matrisciano Susy, Castellone Maria Domenica, Mininno Cataldo, Di Micco Fabio, Donno Daniela, Ortis Fabrizio, Lucidi Stefano, Turco Mario, Romagnoli Sergio, Dell'Olio Gianmauro, Gallicchio Agnese, Pirro Elisa, Lannutti Elio, Corrado Margherita, De Lucia Danila, Di Girolamo Gabriella, Trentacoste Fabrizio, Anastasi Cristiano, Auddino Giuseppe, Campagna Antonella, Guidolin Barbara, Nocerino Simona Nunzia, Marinello Gaspare Antonio, Pisani Giuseppe, L'Abbate Patty, Giannuzzi Silvana, Lorefice Pietro, Angrisani Luisa, Lupo Giulia, Corbetta Gianmarco, Buccarella Maurizio, Grassi Ugo, Garruti Vincenzo, Pellegrini Marco

Disposizioni per l'assegnazione temporanea dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (1209)
(presentato in data 04/04/2019);

senatori Pichetto Fratin Gilberto, Conzatti Donatella, Serafini Giancarlo, Damiani Dario, Mangialavori Giuseppe Tommaso Vincenzo, Cangini Andrea, Barboni Antonio, Aimi Enrico, Rizzotti Maria, Berutti Massimo Vittorio, Gallone Maria Alessandra, Battistoni Francesco, Modena Fiammetta, Perosino Marco, Caliendo Giacomo, Moles Giuseppe, Tiraboschi Maria Virginia, Toffanin Roberta

Disposizioni in materia di esenzione IMU (1210)
(presentato in data 04/04/2019);

senatori Crucioli Mattia, Ferrara Gianluca

Istituzione della Banca dati centrale informatizzata per i soggetti detentori di armi o in possesso del porto d'armi (1211)

(presentato in data 04/04/2019);

senatori Toffanin Roberta, Floris Emilio, Malan Lucio, Gallone Maria Alessandra, Pichetto Fratin Gilberto, Aimi Enrico, Alderisi Francesca, Barachini Alberto, Battistoni Francesco, Berardi Roberto, Berutti Massimo Vittorio, Caliendo Giacomo, Cangini Andrea, Carbone Vincenzo, Causin Andrea, Craxi Stefania Gabriella Anastasia, Cesaro Luigi, Conzatti Donatella, Dal Mas Franco, Damiani Dario, De Poli Antonio, De Siano Domenico, Ferro Massimo, Galliani Adriano, Gasparri Maurizio, Giammanco Gabriella, Giro Francesco Maria, Mallegni Massimo, Mangialavori Giuseppe Tommaso Vincenzo, Masini Barbara, Messina Alfredo, Minuto Anna Carmela, Modena Fiammetta, Moles Giuseppe, Pagano Nazario, Papatheu Urania Giulia Rosina, Paroli Adriano, Perosino Marco, Quagliariello Gaetano, Rizzotti Maria, Ronzulli Licia, Rossi Mariarosaria, Schifani Renato, Serafini Giancarlo, Testor Elena, Tiraboschi Maria Virginia, Vitali Luigi

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cooperative spurie (1212)
(presentato in data 04/04/2019);

senatori Mallegni Massimo, Bernini Anna Maria, Vitali Luigi, Lonardo Alessandrina, Caliendo Giacomo, Carbone Vincenzo, Pichetto Fratin Gilberto, Papatheu Urania Giulia Rosina, Pagano Nazario, Barachini Alberto, Tiraboschi Maria Virginia, Giammanco Gabriella, Berardi Roberto, Damiani Dario, Serafini Giancarlo, Dal Mas Franco, Toffanin Roberta, Barboni Antonio, Aimi Enrico, Cangini Andrea, Testor Elena, Floris Emilio, Minuto Anna Carmela, Masini Barbara, Conzatti Donatella

Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie e modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria e delle professioni sanitarie (1213)

(presentato in data 04/04/2019);

iniziativa CNEL

Istituzione presso il CNEL del Comitato Nazionale per la produttività (1214)

(presentato in data 05/04/2019);

senatore Trentacoste Fabrizio

Equiparazione delle vittime di mafia alle vittime del terrorismo (1215)

(presentato in data 08/04/2019);

senatori Toffanin Roberta, Gallone Maria Alessandra, Pichetto Fratin Gilberto, Vitali Luigi, Rizzotti Maria, Carbone Vincenzo, Floris Emilio

Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate (1216)

(presentato in data 08/04/2019);

senatore Anastasi Cristiano

Istituzione dell'Albo esperti danni e valutazioni e modifiche al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (1217)

(presentato in data 08/04/2019);

Senatrice De Petris Loredana

Introduzione dell'insegnamento dell'educazione sentimentale nelle scuole del primo e del secondo ciclo dell'istruzione (1218)

(presentato in data 09/04/2019);

senatori Binetti Paola, Rizzotti Maria, Minuto Anna Carmela, Conzatti Donatella, Testor Elena, Masini Barbara, Cangini Andrea, Perosino Marco, Bernini Anna Maria, Gallone Maria Alessandra, Aimi Enrico, Toffanin Roberta, Paroli Adriano, Siclari Marco, Berutti Massimo Vittorio

Disposizioni in favore delle persone affette da epilessia (1219)

(presentato in data 04/04/2019);

Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016 (1220)

(presentato in data 10/04/2019);

Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011 (1221)

(presentato in data 10/04/2019);

Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo - svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017 (1222)

(presentato in data 10/04/2019);

Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016 (1223)

(presentato in data 10/04/2019);

senatori Ronzulli Licia, Gallone Maria Alessandra

Modifiche al codice civile in materia di affido condiviso (1224)

(presentato in data 10/04/2019);

Senatrice Floridia Barbara

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche, in materia di semplificazioni procedurali del sistema delle adozioni nazionali (1227)

(presentato in data 10/04/2019);

senatori La Pietra Patrizio Giacomo, Iannone Antonio, Vescovi Manuel, Masini Barbara, Bini Caterina

Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival (1228)

(presentato in data 10/04/2019);

senatori La Pietra Patrizio Giacomo, Bertacco Stefano, Calandrini Nicola, Garnerò Santanche' Daniela, Iannone Antonio, Rauti Isabella, Ruspandini Massimo
Modifica all'articolo 5 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (1229)
(presentato in data 10/04/2019);
senatori Conzatti Donatella, Pichetto Fratin Gilberto, Damiani Dario, Testor Elena, Minuto Anna Carmela, Masini Barbara, Serafini Giancarlo
Disposizioni correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (1230)
(presentato in data 10/04/2019);
senatori Papatheu Urania Giulia Rosina, Rossi Mariarosaria, Berardi Roberto, Modena Fiammetta, Conzatti Donatella, Carbone Vincenzo, Damiani Dario, Ferro Massimo, Pagano Nazario, Mangialavori Giuseppe Tommaso Vincenzo, Dal Mas Franco, Causin Andrea, Minuto Anna Carmela, Berutti Massimo Vittorio, Biasotti Sandro Mario, Barboni Antonio, Masini Barbara, Testor Elena, Gasparri Maurizio, Aimi Enrico, Rizzotti Maria, Siclari Marco, Fantetti Raffaele, Alderisi Francesca, Malan Lucio, Tiraboschi Maria Virginia, Perosino Marco, Pichetto Fratin Gilberto, Messina Alfredo, Gallone Maria Alessandra, Toffanin Roberta, Lonardo Alessandrina, Battistoni Francesco, Caliendo Giacomo, De Poli Antonio, Giammanco Gabriella, Stabile Laura, Galliani Adriano, Sciascia Salvatore, Floris Emilio
Legge quadro dei lavoratori dello spettacolo (1231)
(presentato in data 10/04/2019);
iniziativa CNEL
Codice unico dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (1232)
(presentato in data 05/04/2019);
senatori Romeo Massimiliano, Iwobi Tony Chike, Pucciarelli Stefania, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Bonfrisco Anna Cinzia, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Solinas Christian, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano
Disposizioni in materia di donazioni per la cooperazione internazionale per lo sviluppo presso ipermercati, supermercati, discount alimentari e grandi magazzini (1233)
(presentato in data 11/04/2019);
senatori Durnwalder Meinhard, Unterberger Julia, Steger Dieter, Laniece Albert
Modifiche all'articolo 60 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico (1234)
(presentato in data 11/04/2019);
senatori Bernini Anna Maria, Malan Lucio, Galliani Adriano, Gallone Maria Alessandra, Giammanco Gabriella, Lonardo Alessandrina, Mallegni Massimo, Mangialavori Giuseppe Tommaso Vincenzo, Moles Giuseppe, Rizzotti Maria, Ronzulli Licia, Pichetto Fratin Gilberto, Vitali Luigi, Alderisi Francesca, Cangini Andrea, Giro Francesco Maria, Carbone Vincenzo, De Poli Antonio, Floris Emilio, Toffanin Roberta
Disposizioni in materia di riscatto della laurea a fini pensionistici (1235)
(presentato in data 12/04/2019);
senatori Turco Mario, Piarulli Angela Anna Bruna, Castaldi Gianluca, Romano Iunio Valerio, Mininno Cataldo, Corbetta Gianmarco, Vanin Orietta, Montevecchi Michela, Ortis Fabrizio, Matrisciano Susy,

Di Girolamo Gabriella, Trentacoste Fabrizio, Naturale Gisella, Accoto Rossella, Corrado Margherita, Lannutti Elio, Ferrara Gianluca, Maiorino Alessandra, Mantero Matteo, Donno Daniela
Misure sulla decarbonizzazione e di sostegno alle energie rinnovabili (1236)
(presentato in data 12/04/2019).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Valente Valeria ed altri

Disposizioni in materia di contrasto alla diffusione di dati personali idonei a rivelare la vita sessuale (1166)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 10/04/2019);

2ª Commissione permanente Giustizia

Gov. Conte-I: Ministro giustizia Bonafede ed altri

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (1200)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

C.1455 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.1003, C.1331, C.1403, C.1457, C.1534)

(assegnato in data 10/04/2019);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Zanda Luigi

Nuove norme in materia di adeguamento del trattamento economico dei membri del Parlamento a quello dei parlamentari europei (1107)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 15/04/2019);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Dal Mas Franco ed altri

Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in materia di negoziazione assistita nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio (1073)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 15/04/2019);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Bottici Laura ed altri

Misure a sostegno del sistema creditizio (1118)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 15/04/2019);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Romeo Massimiliano ed altri

Norme riguardanti l'organizzazione e gestione dell'autodromo nazionale di Monza per lo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1 (1150)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 15/04/2019);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

sen. Bossi Simone ed altri

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di abbandono di rifiuti (1096)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 15/04/2019);

Commissioni 1^a e 2^a riunite

sen. Crucioli Mattia

Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche (1075)
previ pareri delle Commissioni 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 15/04/2019);

Commissioni 1^a e 6^a riunite

sen. Fregolent Sonia ed altri

Criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco videolottery, nonché pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e dei giochi con vincita in denaro (1072)

previ pareri delle Commissioni 2^a (Giustizia), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 10^a (Industria, commercio, turismo), 12^a (Igiene e sanità), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 15/04/2019).

In sede referente

11^a Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Nannicini Tommaso

Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale (1132)
previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 11/04/2019);

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. Ronzulli Licia, sen. Gallone Maria Alessandra

Modifiche al codice civile in materia di affido condiviso (1224)
previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)
(assegnato in data 12/04/2019);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Calderoli Roberto

Estensione del suffragio per l'elezione del Senato (1116)
(assegnato in data 15/04/2019);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Calderoli Roberto

Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione, concernente il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (1124)
(assegnato in data 15/04/2019);

8^a Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Gov. Conte-I: Pres. Consiglio Conte, Ministro pubblica amministrazione Bongiorno ed altri
Delega al Governo per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa in materia di contratti pubblici (1162)
previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria, commercio, turismo), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 15/04/2019);

11^a Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Gov. Conte-I: Ministro pubblica amministrazione Bongiorno ed altri

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo (920-B)
previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 3^a (Affari esteri, emigrazione), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 10^a (Industria, commercio, turismo), 14^a (Politiche dell'Unione europea),

Commissione parlamentare questioni regionali

S.920 approvato dal Senato della Repubblica C.1433 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati (assorbe C.781)

(assegnato in data 15/04/2019).

Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

Su richiesta di un quinto dei componenti la 2^a Commissione permanente - a norma dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento - i seguenti disegni di legge, già assegnati alla medesima Commissione in sede redigente, sono stati rimessi alla discussione e alla votazione dell'Assemblea il 9 aprile 2019:

De Poli ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi (45);

De Poli. - Norme in materia di mediazione familiare nonché modifica all'articolo 337-*octies* del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi (118);

Pillon ed altri. - Norme in materia di affidamento condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità (735);

Gallone ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare (768);

Balboni ed altri. - Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio (837).

Su richiesta di un quinto dei componenti la 11^a Commissione permanente - a norma dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento - i seguenti disegni di legge, già assegnati alla medesima Commissione in sede redigente, sono stati rimessi alla discussione e alla votazione dell'Assemblea il 10 aprile 2019:

Laus ed altri. - Istituzione del salario minimo orario (310);

Catalfo ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario (658).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 16/04/2019 la 6^a Commissione permanente Finanze ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

sen. Amati Silvana "Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo" (1)

(presentato in data 23/03/2018).

In data 15/04/2019 la 12^a Commissione permanente Sanita' ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

sen. Sileri Pierpaolo ed altri "Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica" (733)

con proposta di assorbimento dei disegni di legge:

sen. De Poli Antonio "Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione" (122);

sen. Rizzotti Maria ed altri "Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione" (176);

sen. Binetti Paola "Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione" (697).

Indagini conoscitive, annunzio

La 1^a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione.

Affari assegnati

È stato deferito, in data 9 aprile 2019, alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulla situazione dei cittadini italiani detenuti all'estero (Atto n. 230).

È stato deferito, in data 10 aprile 2019, alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulla riforma del mercato elettrico infragiornaliero al fine di ridurre il costo dell'energia elettrica per i clienti (Atto n. 232).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 2 aprile 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 22 luglio 2014, n. 110 - lo schema di decreto ministeriale concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte (n. 77).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 12 aprile 2019 - alla 7^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 2 maggio 2019. La 5^a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 7^a Commissione entro il 27 aprile 2019.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 aprile 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 633, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - la proposta di nomina dell'ingegnere Rocco Sabelli a presidente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute Spa (n. 19).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è stata deferita - in data 12 aprile 2019 - alla 7^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 2 maggio 2019.

Il Ministro della salute, con lettera in data 8 aprile 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 633, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - la proposta di nomina del dottor Francesco Landi a componente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute Spa (n. 20).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è stata deferita - in data 12 aprile 2019 - alla 7^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 2 maggio 2019.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 8 aprile 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 633, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - la proposta di nomina Simona Vittoriana Cassarà a componente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute Spa (n. 21).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è stata deferita - in data 12 aprile 2019 - alla 7^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 2 maggio 2019.

Governo, trasmissione di documenti e assegnazione

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera pervenuta in data 10 aprile 2019, ha inviato, ai sensi degli articoli 7, comma 2, lettera a), e 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Documento di economia e finanza 2019 (Doc. LVII, n. 2). Alla sezione II del Documento è allegata la nota metodologica sui criteri di formulazione delle previsioni tendenziali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge n. 196 del 2009.

Al Documento sono altresì allegati:

il rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica, di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Doc. LVII, n. 2-Allegato/I);

la relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e all'articolo 7 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Doc. LVII, n. 2-Allegato/II);

la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, di cui all'articolo 10, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Doc. LVII, n. 2-Allegato/III);

il documento sulle spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome, di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Doc. LVII, n. 2-Allegato/IV);

la relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della PA e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip, di cui all'articolo 2, comma 576, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Doc. LVII, n. 2-Allegato/V);

la relazione sul monitoraggio degli obiettivi di spesa dei Ministeri del ciclo 2018-2020, di cui all'articolo 22-bis, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Doc. LVII, n. 2-Allegato/VI).

Il Documento di economia e finanza, con i relativi allegati, è stato deferito, in data 11 aprile 2019, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, alla 5a Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti, nonché, per eventuali osservazioni, alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 16 aprile 2019, ha trasmesso, quale allegato al Documento di economia e finanza 2019 (Doc. LVII, n. 2), il rapporto sugli indicatori di benessere equo e sostenibile, predisposto ai sensi dell'articolo 10, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Doc. LVII, n. 2-Allegato/VII).

Il documento è deferito, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, alla 5a Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti, nonché, per eventuali osservazioni, alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 16 aprile 2019, ha trasmesso, quale allegato al Documento di economia e finanza 2019 (Doc. LVII, n. 2), il documento "Strategie per una nuova politica della mobilità in Italia", predisposto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (Doc. LVII, n. 2-Allegato/VIII).

Il documento è deferito, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, alla 5a Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti, nonché, per eventuali osservazioni, alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 16 aprile 2019, ha inviato una nota concernente alcune correzioni al testo del Documento di economia e finanza 2019 (Doc. LVII, n. 2).

La documentazione è trasmessa alla 5a Commissione permanente nonché a tutte le altre Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 28 marzo 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 278, la relazione della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi relativa all'impiego delle risorse per la realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati, per l'anno 2018. È altresì allegato il Documento di programmazione economia per l'esercizio finanziario 2019 e la Relazione programmatica 2019.

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (Atto n. 231).

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 11 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 59 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificato dall'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, copia del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di approvazione del bilancio di previsione del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2019 ed il triennio 2019-2021, con i relativi allegati.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 235).

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 10 aprile 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, la relazione concernente gli interventi realizzati e avviati nell'ambito del piano strategico "Grandi progetti beni culturali", riferita all'anno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (Doc. CXI, n. 2).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 2 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito dall'articolo 6 della legge 4 aprile 1997, n. 93, la relazione sullo stato di esecuzione della Convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati dall'Italia, relativa all'anno 2018 (*Doc. CXXXI*, n. 1).

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 4a Commissione permanente.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 10 aprile 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato del trasporto pubblico locale, predisposta dall'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, per l'anno 2017.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. CCXXII*, n. 1).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 2 aprile 2019, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - la comunicazione concernente la nomina, per la durata di un anno a decorrere dal 15 febbraio 2019, del prefetto dottor Mario Papa a Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 1ª Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 8 aprile 2019, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - la comunicazione concernente la nomina dell'ingegner Alfredo Principio Mortellaro a Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (n. 10).

Tale comunicazione è trasmessa, per competenza, alla 8a Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 26 marzo 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la comunicazione del capo del Dipartimento della protezione civile concernente l'invio di un *Emergency medical team* della regione Piemonte nel territorio della Repubblica del Mozambico.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 13a Commissione permanente (Atto n. 233).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 5 aprile 2019 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, le osservazioni formulate dall'Austria, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535, dalla Commissione europea in ordine alla notifica 2019/0004/I relativa al progetto di regola tecnica recante "*Linee guida contenenti le Regole tecniche e Raccomandazioni afferenti la generazione di certificati elettronici qualificati, firme e sigilli elettronici qualificati e validazioni temporali elettroniche qualificate*".

La predetta documentazione è deferita alla 1a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 169-bis).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettere in data 10 aprile 2019, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, ha inviato:

la richiesta di informazioni supplementari formulata dalla Commissione europea relativamente alla notifica 2019/0060/I, concernente il "Progetto di regola tecnica recante modifica alle regole tecniche in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni" (Atto n. 194, già annunciato all'Assemblea nella seduta del 5 marzo 2019);

la richiesta di informazioni supplementari formulata dalla Commissione europea relativamente alla notifica 2019/0061/I, concernente il "Progetto di regola tecnica recante modifica alle regole tecniche in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni" (Atto n. 195, già annunciato all'Assemblea nella seduta del 5 marzo 2019).

La predetta documentazione è deferita alla 6a e alla 14a Commissione permanente (Atti nn. 194-bis e 195-bis).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 10 aprile 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, il rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo relativo all'anno 2018 (*Doc. LXXV*, n. 3).

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente.

Con lettere in data 28 marzo 2019 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Corropoli (Teramo), Senna Comasco (Como).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (COM(2019) 160 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (COM(2019) 161 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare (COM(2019) 162 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Raccomandazione della Commissione del 26 marzo 2019 - Cibersicurezza delle reti 5G (C(2019) 2335 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1a e 14a;

Proposta di Decisione del Consiglio sulla posizione da assumere a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 (COM(2019) 167 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 9a e 14a;

Proposta di Decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in occasione della 18a riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (COP 18 della CITES) (COM(2019) 146 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 9a e 14a;

Raccomandazione di Decisione del Consiglio che integra le direttive di negoziato per l'agenda di Doha per lo sviluppo per quanto riguarda i negoziati plurilaterali sulle norme e sugli impegni relativi al commercio elettronico (COM(2019) 165 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Comunicazione della Commissione - Un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica in materia di energia e di clima dell'UE (COM(2019) 177 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 13a e 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli investimenti relativa all'attuazione del piano d'azione strategico sulle batterie: creare una catena del valore strategica delle batterie in Europa (COM(2019) 176 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 13a e 14a;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e

sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Creare fiducia nell'intelligenza artificiale antropocentrica (COM(2019) 168 definitivo), alla 7a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a; Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli investimenti - Quarta relazione sullo stato dell'Unione dell'energia (COM(2019) 175 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 13a e 14a.

Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 aprile 2019, ha trasmesso le seguenti sentenze della Corte di giustizia o del Tribunale dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 144-ter del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 14a Commissione permanente:

sentenza della Corte (Quinta sezione) del 21 marzo 2019, causa C-498/17, Commissione europea contro Repubblica italiana. La Corte ha dichiarato che l'Italia è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 14, lettere *b*) e *c*), della direttiva 1999/31, relativa alle discariche di rifiuti, non avendo adottato tutte le misure necessarie per far chiudere al più presto o per adeguare una serie di specifiche discariche non conformi alla medesima direttiva (*Doc. XIX*, n. 33) - alla 13a Commissione;

sentenza della Corte (Quarta sezione) del 21 marzo 2019, cause riunite C-350/17 e C 351/217, Mobit Scarl contro Regione Toscana e Autolinee Toscane Spa contro Mobit Scarl, domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato. La Corte ha dichiarato che gli articoli 5 e 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, devono essere interpretati nel senso che il citato articolo 5 non è applicabile a un procedimento di aggiudicazione svoltosi prima del 3 dicembre 2019, cosicché un'autorità competente che, mediante una decisione di aggiudicazione conclusiva di una procedura di gara, attribuisca prima di tale data un contratto di concessione di un servizio pubblico di trasporto locale di passeggeri su strada non è tenuta a conformarsi al medesimo articolo 5 (*Doc. XIX*, n. 34) - alla 8a Commissione;

sentenza della Corte (Decima sezione) del 21 marzo 2019, causa C-245/18, Tecnoservice Int. Srl contro Poste italiane Spa, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale di Udine. La Corte ha dichiarato che l'articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che, ove un ordine di pagamento sia eseguito in conformità all'identificativo unico fornito dall'utente di servizi di pagamento, che non corrisponde al nome del beneficiario specificato dall'utente stesso, la limitazione della responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, prevista dalla disposizione in oggetto, si applica sia al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, sia al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario (*Doc. XIX*, n. 35) - alla 6a Commissione;

sentenza della Corte (Prima sezione) del 21 marzo 2019, causa C-702/17, Unareti Spa contro Ministero dello sviluppo economico e altri, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. La Corte ha dichiarato che il diritto dell'Unione europea in materia di concessioni di servizio pubblico, letto alla luce del principio della certezza del diritto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento, che modifica le norme per il calcolo del rimborso al quale i titolari di concessioni di distribuzione di gas naturale rilasciate in assenza di una procedura di gara hanno diritto a seguito della cessazione anticipata di tali concessioni ai fini di una loro nuova assegnazione mediante gara (*Doc. XIX*, n. 36) - alla 8a e alla 10a Commissione;

sentenza del Tribunale (Terza sezione ampliata) del 19 marzo 2019, cause riunite T-98/16, T-196/16 e T-198/16, Repubblica italiana e altri contro Commissione europea. Il Tribunale ha disposto l'annullamento della decisione (UE) 2016/1208 della Commissione, relativa all'aiuto di Stato SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore della Cassa di risparmio della provincia di Teramo Spa (Banca Tercas) tramite intervento del Fondo interbancario di tutela dei

depositi (*Doc. XIX, n. 37*) - alla 6a Commissione;

sentenza del Tribunale (Quarta sezione) del 12 marzo 2019, causa T-135/15, Repubblica italiana contro Commissione europea. Il Tribunale ha respinto il ricorso presentato dall'Italia contro alcune rettifiche imposte con la decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, ai fini dell'esclusione dal finanziamento di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), con riferimento al regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero, al pagamento tardivo del saldo dei premi di macellazione relativi all'anno 2004 e al pagamento tardivo di alcune spese relative alle azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli (*Doc. XIX, n. 38*) - alla 9a Commissione;

sentenza della Corte (Decima sezione) del 28 marzo 2019, cause riunite C-487/17 e C 489/17, domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Corte suprema di cassazione nell'ambito di procedimenti penale a carico di Alfonso Verlezza e altri. La Corte ha dichiarato che l'allegato III della direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, e le altre norme dell'Unione europea vigenti in materia di rifiuti pericolosi, devono essere interpretati nel senso che il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui composizione non è immediatamente nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare tale composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi onde stabilire se il rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008 o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale, e che in tale contesto il principio di precauzione deve essere interpretato nel senso che, qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa, il detentore del rifiuto si trovi nell'impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che il rifiuto presenta, quest'ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso (*Doc. XIX, n. 39*) - alla 13a Commissione.

Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 18 febbraio al 7 aprile 2019, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.

L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 8 aprile 2019, ha trasmesso la deliberazione n. 6/2019/G - Relazione concernente "Lo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale tra l'Italia e i Paesi dell'Unione europea 2019".

La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (Atto n. 234).

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 2 aprile 2019, ha trasmesso la deliberazione n. 5/2019/G del 29 marzo 2019 - Relazione concernente "Le opere previste dal piano irriguo nazionale per il Mezzogiorno. Misure consequenziali adottate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo".

La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 229).

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 3 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalla Corte stessa a Sezioni riunite con delibera n. 4/SSRRCO/RQ/19, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-

dicembre 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc. XLVIII*, n. 4).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 29 marzo e 4 aprile 2019, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

di ANPAL Servizi S.p.A., per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 131);

della Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione per azione (MEFOP S.p.A.), per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 132);

della Fondazione istituto italiano di tecnologia (IIT), per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 133);

dell'Istituto Luce-Cinecittà S.r.l., per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 134);

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale, per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 135);

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centro-Settentrionale, per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 136);

della Società italiana per le imprese all'estero - SIMEST SpA, per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 137);

dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - Onlus (E.N.S. - Onlus), per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 138);

della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 139).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali, deferiti, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

dalla Regione Emilia-Romagna recante "Sessione Europea 2019. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea" (n. 26), alla 14a Commissione permanente;

dalla Regione Lombardia concernente il Programma di lavoro della Commissione europea - anno 2019 - e politiche dell'Unione europea di maggiore interesse per il tessuto socio-economico lombardo (n. 27), alla 14a Commissione permanente;

dalla regione Emilia-Romagna concernente l'attivazione di azioni e momenti di confronto, con il Governo e con le categorie impegnate nella filiera editoriale e dell'informazione, volti a scongiurare la riduzione delle risorse assegnate a tali settori (n. 28), alla 1a e alla 5a Commissione permanente.

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni. Deferimento

Il Difensore civico regionale della Lombardia, con lettera in data 29 marzo 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. CXXVIII*, n. 11).

Regioni e province autonome, trasmissione di atti

Con lettera in data 9 aprile 2019, la Presidenza della Regione autonoma della Sardegna, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Regione del 5 aprile 2019, n. 44, concernente lo scioglimento del Consiglio comunale di Cagliari.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 27 marzo 2019, ha inviato il testo di quarantasette risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dall'11 al 14 febbraio 2019, deferite, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sotto indicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 14a Commissione permanente:

risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 su un progetto di regolamento del Parlamento europeo che fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (statuto del mediatore europeo) e che abroga la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 283);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell'UE, alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 284);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock ittici nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (UE) 2016/1139 che istituisce un piano pluriennale per il Mar Baltico e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008, alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 285);

risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile, alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 286);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua, alla 13a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 287);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 167/2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali, alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 288);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826, alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 289);

risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di misure tecniche dettagliate per il funzionamento del sistema dell'IVA definitivo per l'imposizione degli scambi tra Stati membri, alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 290);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'Agenzia europea di controllo della pesca (codificazione), alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 291);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti, alla 2a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 292);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021/2027 (programma "Pericle IV"), alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 293);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, alla 2a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 294);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il

regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti"), alla 2a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 295);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti, alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 296);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero, alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 297);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie, che modifica la direttiva 2011/24/UE, alla 12a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 298);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea, alla 6a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 299);

risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione), alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 300);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro, alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 301);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria, alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 302);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1073/2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus, alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 303);

risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica [modificata dalla direttiva (UE) 2018/XXX] e il regolamento (UE) 2018/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [Governance dell'Unione dell'energia], a motivo del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 304);

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024), alla 3a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 305);

risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024), alla 3a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 306);

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e dello scambio di lettere che accompagna l'accordo, alla 3a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 307);

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale, alla 3a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 308);

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato

economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 309);
risoluzione sulla necessità di rafforzare il quadro strategico dell'UE per il periodo successivo al 2020 per le strategie nazionali di integrazione dei Rom e intensificare la lotta contro l'antiziganismo, alla 1a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII*, n. 310);
risoluzione sull'attuazione delle disposizioni del trattato relative alla cooperazione rafforzata, alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 311);
risoluzione sull'attuazione delle disposizioni del trattato relative alle prerogative del Parlamento in materia di controllo politico sulla Commissione, alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 312);
risoluzione sull'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel quadro istituzionale dell'UE, alla 1a, alla 3a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII*, n. 313);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore, alla 3a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 314);
risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore, alla 3a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 315);
risoluzione sul progetto di proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, alla 3a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 316);
risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, alla 3a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 317);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 318);
risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 319);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti, alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 320);
risoluzione sulle sfide strategiche e le strategie contro i tumori femminili e comorbilità correlate, alla 12a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 321);
risoluzione sulla situazione in Cecenia e il caso di Ojub Titiev, alla 3a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII*, n. 322);
risoluzione sul diritto di manifestazione pacifica e sull'uso proporzionato della forza, alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 323);
risoluzione sui diritti delle persone intersessuali, alla 1a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII*, n. 324);
risoluzione sul futuro dell'elenco di azioni a favore delle persone LGBTI, alla 1a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII*, n. 325);
risoluzione futuro del trattato INF e l'impatto sull'Unione europea, alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 326);
risoluzione su NAIADES II - un programma di azione a sostegno del trasporto sulle vie navigabili

interne, alla 8a Commissione permanente (*Doc.* XII, n. 327);
risoluzione sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione europea, alla 9a Commissione permanente (*Doc.* XII, n. 328);

risoluzione sui risultati delle deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso del 2018, trasmessa, unitamente alla relazione della commissione per le petizioni, ai parlamenti nazionali degli Stati membri e alle rispettive commissioni per le petizioni, alla 1a Commissione permanente (*Doc.* XII, n. 329).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Magorno, Rojc, Sudano, Sbroolini, Boldrini, Assuntela Messina, Comincini, Nannicini, Alfieri, Vattuone e Ferrazzi hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00742 della senatrice Cirinnà e del senatore Parrini;

Le senatrici Taverna, Montevecchi, Riccardi e Bottici hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00762 della senatrice Mantovani ed altri;

I senatori La Pietra e Fazzolari hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01548 del senatore Calandrini ed altri.

Mozioni

[STEGER](#), [UNTERBERGER](#), [DURNWALDER](#), [CASINI](#), [LANIECE](#), [BRESSA](#), [D'ALFONSO](#), [GRIMANI](#) - Il Senato,

premessi che:

radio Radicale, attraverso una programmazione incentrata sulla pubblicizzazione dei momenti centrali della vita istituzionale e politica italiana, è qualificabile, di fatto, come una struttura privata efficacemente impegnata nello svolgimento di un servizio pubblico nazionale;

i principali eventi istituzionali e politici, incluse le registrazioni audiovisive di tutte le sedute della Camera e del Senato a partire dal 1998, sono trasmessi dall'emittente in versione integrale e senza alcuna mediazione giornalistica, al fine di assicurare un servizio pubblico da sempre fonte di riconoscimenti unanimi per la sua elevata qualità;

a partire dal primo rinnovo triennale con decorrenza 21 novembre 1997, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 224 del 1998, la convenzione stipulata con il Centro di produzione SpA, titolare dell'emittente Radio Radicale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 602 del 1994, poi decaduto per mancata conversione, approvata con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 21 novembre 1994, è stata costantemente prorogata nel corso degli anni, allo scopo di garantire la continuità del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, mediante un'autorizzazione di spesa pari, a decorrere dal 2007, a 10 milioni di euro annui;

da ultimo, l'articolo 1, comma 88, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) ha autorizzato il Ministero dello sviluppo economico a prorogare la convenzione per un periodo di soli sei mesi, fino al 20 maggio 2019, mediante un'autorizzazione di spesa pari complessivamente a 5 milioni di euro per il medesimo anno;

il termine di scadenza relativo all'ultima proroga è oramai imminente e si ritiene doveroso garantire la continuità di un prezioso servizio pubblico che, se non adeguatamente sostenuto, non sarebbe altrimenti svolto da nessuno,

impegna il Governo:

1) a reperire le risorse per il rinnovo della convenzione dopo il 21 maggio 2019 e fino alla fine dell'anno, consentendo il completamento della programmazione editoriale della Radio che verrebbe ad interrompersi inopinatamente a metà anno fiscale;

2) a rinnovare, conseguentemente, la convenzione con lo Stato italiano.

(1-00111)

[BERNINI](#), [MALAN](#), [MOLES](#), [GALLIANI](#), [GALLONE](#), [GIAMMANCO](#), [LONARDO](#), [MALLEGNI](#), [MANGIALAVORI](#), [RIZZOTTI](#), [RONZULLI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [VITALI](#), [AIMI](#), [ALDERISI](#), [BARACHINI](#), [BARBONI](#), [BATTISTONI](#), [BERARDI](#), [BERUTTI](#), [BIASOTTI](#), [BINETTI](#), [CALIENDO](#), [CANGINI](#), [CARBONE](#), [CAUSIN](#), [CESARO](#), [CONZATTI](#), [CRAXI](#), [DAL MAS](#),

[DAMIANI](#), [DE POLI](#), [DE SIANO](#), [FANTETTI](#), [FAZZONE](#), [FERRO](#), [FLORIS](#), [GASPARRI](#), [GHEDINI](#), [GIRO](#), [MASINI](#), [MESSINA](#) Alfredo, [MINUTO](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [PAPATHEU](#), [PAROLI](#), [PEROSINO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [ROMANI](#), [ROSSI](#), [SACCONI](#), [SCHIFANI](#), [SCIASCIA](#), [SERAFINI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#), [TESTOR](#), [TIRABOSCHI](#), [TOFFANIN](#) - Il Senato,

premessi che:

dal 1976 l'emittente Radio Radicale svolge un servizio pubblico e attività di informazione di interesse generale, come riconosciuto dalla legge del 7 agosto 1990, n. 230;

Radio Radicale ha portato le istituzioni nelle case dei cittadini e i suoi microfoni nelle strade e nelle piazze, raccontando quattro decenni di vita italiana; molto più che una semplice radio di partito, quella Radicale è una emittente che si occupa di politica in tutte le sue forme;

nel 1998 fu la prima radio italiana ad avere un suo sito *internet*, che realizzò il primo sistema di *webcast* nostrano, attraverso il quale gli utenti potevano seguire in diretta le sedute del Senato, della Camera, del Parlamento europeo o della Corte dei conti;

Radio Radicale è diventata così l'unica radio a percepire un finanziamento, stabilito con la citata legge n. 230 del 1990, con cui lo Stato sostiene le imprese radiofoniche private che trasmettono "quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno di nove ore comprese tra le ore sette e le ore venti";

nel 2001 e 2004 (Governo Berlusconi) e nel 2006 (Governo Prodi) la convenzione con Radio Radicale venne rinnovata, ogni volta all'interno delle disposizioni della legge finanziaria;

anche il Governo Berlusconi IV, con il decreto-legge proroga 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, prorogò di ulteriori due anni la convenzione, stanziando a tale scopo 10 milioni di euro annui;

la sopravvivenza della Radio, divenuta un'istituzione, è stata messa a rischio dalla decisione del Governo Conte, ampiamente anticipata in campagna elettorale, di tagliare i fondi all'editoria, riducendo il contributo ministeriale da 10 a 5 milioni di euro; infatti, la legge del 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), all'articolo 1, comma 88, ha prorogato la convenzione per un solo semestre stanziando, a tale scopo, 5 milioni di euro per l'anno 2019; nel corso dell'esame di tale legge al Senato, il Gruppo Forza Italia ha presentato un emendamento, respinto, per riportare il contributo a 10 milioni di euro;

tenuto conto che:

la programmazione di Radio Radicale, essendo prevalentemente concentrata sulla trasmissione dei lavori parlamentari, caratterizzati da tempistiche talvolta incerte, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 20, non consente a questa emittente le stesse aperture di mercato delle altre, mentre i tempi residui sono utilizzati per la documentazione delle altre istituzioni;

Radio Radicale vanta un archivio di inestimabile valore, che conta oltre 540.000 registrazioni delle sedute dei due rami del Parlamento, 102.000 interviste, 23.500 udienze dei più importanti processi degli ultimi decenni, 3.300 giornate di congressi di partiti, associazioni o sindacati, più di 32.000 tra dibattiti e presentazioni di libri, oltre 6.900 tra comizi e manifestazioni, 22.600 conferenze stampa e più di 16.100 convegni;

occorre, peraltro, rilevare che con riferimento al servizio pubblico radiotelevisivo anche l'emittente RAI percepisce finanziamenti pubblici attraverso il pagamento del canone, pur non fornendo un'informazione di dettaglio, come Radio Radicale, considerato che RAI Parlamento trasmette solo servizi sommari,

impegna il Governo ad assumere le opportune e urgenti iniziative per il reperimento delle risorse necessarie per il rinnovo del vigente regime convenzionale, in scadenza il 21 maggio 2019, al fine di consentire all'emittente la prosecuzione del proprio servizio e la trasmissione delle sedute dei lavori parlamentari che, diversamente, si interromperebbero inopinatamente a metà anno fiscale, interrompendo il servizio che, forse più di qualunque altro, ha consentito di avvicinare i cittadini alle istituzioni.

(1-00112)

[PINOTTI](#), [MARCUCCI](#), [ALFIERI](#), [GIACOBBE](#), [MALPEZZI](#), [MIRABELLI](#), [STEFANO](#), [VALENTE](#)

, [COLLINA](#), [FERRARI](#), [BINI](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [BELLANOVA](#), [FEDELI](#), [FERRAZZI](#), [GARAVINI](#), [IORI](#), [LAUS](#), [MANCA](#), [MARGIOTTA](#), [MARINO](#), [MESSINA Assuntela](#), [MISIANI](#), [PITTELLA](#), [RICHETTI](#), [ROJC](#), [SUDANO](#), [VERDUCCI](#), [ZANDA](#) - Il Senato,

premessi che:

da circa 17 anni i militari italiani partecipano alle missioni internazionali in Afghanistan, un impegno che ha visto avvicinarsi diverse migliaia di uomini e donne delle diverse forze armate, con la presenza attualmente, secondo gli ultimi dati pubblicati nel settembre 2018, di un contingente di 895 unità. Due le missioni principali che si sono svolte senza soluzione di continuità: la International security assistance force (Isaf) della Nato, autorizzata dall'Onu il 20 dicembre 2001 e terminata il 31 dicembre 2014, alla quale è subentrata il 1° gennaio 2015 la missione Resolute support, caratterizzata dal solo addestramento delle forze di sicurezza, delle forze armate e delle forze di polizia afgane;

l'Italia, che ha pagato in termini umani un prezzo altissimo con 55 vittime dall'inizio della missione Isaf, ha garantito alla Nato ed alla Repubblica dell'Afghanistan il proprio supporto attraverso il Train advise assist command West (TAAC-W) che ha svolto attività di addestramento, assistenza e consulenza a favore delle istituzioni e delle forze di sicurezza locali concentrate nella regione ovest del Paese. L'area di responsabilità italiana in cui ha operato il TAAC-W è, infatti, un'ampia regione dell'Afghanistan occidentale, grande quanto il Nord Italia, che comprende le quattro province di Herat, Badghis, Ghor e Farah;

a quanto detto, si aggiunga che gli sforzi congiunti del Governo italiano e della comunità internazionale da un lato e del Governo afgano e delle organizzazioni locali della società civile dall'altro hanno portato, in particolare nella provincia di Herat, a progressi sostanziali per le donne e le ragazze afgane con percentuali decisamente più alte rispetto alle altre province del Paese, in termini di istruzione, partecipazione politica e ruolo nell'economia;

occorre anche evidenziare come negli ultimi anni l'*empowerment* delle donne sia ritornato ad essere una questione cruciale per l'Afghanistan, dopo anni di oblio legati ad emergenze politiche, economiche e di sicurezza. Il National unity government (NUG), infatti, si è impegnato da subito per l'*empowerment* delle donne, l'eradicazione della violenza contro le donne e per il cambiamento di una mentalità sociale sessista, riconoscendo il raggiungimento della parità dei diritti delle donne quale elemento cruciale per la stabilizzazione e lo sviluppo del Paese;

le ultime elezioni politiche svoltesi nell'ottobre 2018 hanno visto, infatti, un numero *record* di donne candidate: 417 donne, circa il 16 per cento del totale, dunque, una partecipazione femminile senza precedenti per il Paese. Come noto, la nuova Costituzione afgana, approvata dopo la caduta del regime dei talebani nel 2001, ha dichiarato l'uguaglianza di tutti i cittadini, uomini e donne, davanti alla legge e stabilito che almeno il 25 per cento dei 250 seggi nella Camera bassa siano riservati alle donne;

la condizione femminile in Afghanistan ha registrato, dunque, in questi anni miglioramenti in vari ambiti: la frequenza scolastica è aumentata, molte più bambine possono studiare, anche se il tasso di scolarizzazione delle donne non è arrivato al 40 per cento, con l'eccezione della provincia di Herat dove si registrano tra i tassi di alfabetizzazione più alti. Tuttavia, in vari parti del Paese, soprattutto in quelle ancora controllate dai talebani, continuano a esistere retaggi culturali che vietano alle ragazze di andare a scuola. Nelle zone rurali i veri centri di potere sono ancora i consigli di villaggio, prettamente maschili, che comandano e prendono decisioni. La comunità internazionale, e le varie organizzazioni non governative presenti nel territorio afgano hanno svolto un lavoro di sensibilizzazione sugli esponenti religiosi locali al fine di consentire alle donne di studiare, acquistare un'indipendenza anche economica e, infine, essere maggiormente coinvolte nelle decisioni;

ad ogni modo, l'Afghanistan resta uno dei Paesi dove essere donna oggi è ancora un rischio. Le donne, infatti, subiscono quotidianamente pressioni e minacce e sono i soggetti più vulnerabili. A tal riguardo, occorre evidenziare come una delle piaghe più radicate e diffuse sia quella dei matrimoni forzati e precoci. Secondo i dati forniti da "ActionAid", tra il 60 e l'80 per cento delle afgane sono spinte a sposarsi giovanissime e contro il loro volere. Il fenomeno è distribuito diversamente tra le zone del Paese: nelle regioni rurali e in quelle controllate dai talebani ovviamente è largamente diffuso e

radicato. Infine, occorre evidenziare come ancora oggi circa il 70 per cento delle donne afgane subisce violenza, spesso all'interno del nucleo familiare;

a riprova di quanto esposto, recentemente sono state diffuse drammatiche immagini che riprendono due donne frustate dai talebani per aver ascoltato musica e assistito ai balli durante un matrimonio al quale erano state invitate;

considerato che:

nel novembre 2018 il presidente afgano, Ashraf Ghani, in occasione della conferenza per l'Afghanistan a Ginevra, ha annunciato la formazione di un *team* di negoziazione per avviare le trattative di pace nel Paese. I principi richiesti da Ghani, quale base di ogni accordo di pace in Afghanistan, sono stati il rispetto della Costituzione afgana, specialmente nelle disposizioni sulle donne, ed il rifiuto delle interferenze negli affari interni da parte di gruppi terroristici e criminali stranieri;

la conferenza di Ginevra segue ad una serie di iniziative messe in campo dalla comunità internazionale negli anni, al fine di giungere ad un accordo di pace nel Paese afgano. Nel 2011, a Bonn, la comunità internazionale si era impegnata per un programma di aiuti per l'Afghanistan chiamato "decennio della trasformazione", affinché lo Stato potesse essere indipendente per il 2024. Successivamente durante la Conferenza di Tokyo, nel 2012, è stato istituito un sistema di controlli periodici attraverso incontri ministeriali e creato il cosiddetto Tokyo mutual framework (TMAF), strumento di coordinamento tra il Governo afgano e gli Stati partecipanti per lo sviluppo del Paese. Ulteriori conferenze si sono tenute nel 2014 e nel 2016, rispettivamente a Londra e a Bruxelles, dove sono state discusse politiche di collaborazione internazionale;

nel dicembre 2018 il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato il ritiro di una parte consistente delle truppe statunitensi dall'Afghanistan, secondo quanto riportato dal New York Times, circa 7.000 uomini. Tuttavia, il Senato americano, nel mese di febbraio 2019, ha approvato un provvedimento, ora passato all'esame della Camera, che prevede una raccomandazione urgente rivolta al presidente, in cui si chiede di non ritirare "precipitosamente" le truppe americane dalla Siria e dall'Afghanistan fino a quando "i gruppi terroristi non siano definitivamente sconfitti";

secondo fonti del Ministero della difesa riportate da diverse agenzie di stampa e quotidiani nazionali, il ministro Elisabetta Trenta avrebbe dato disposizioni al comando operativo interforze di valutare l'avvio di una pianificazione per il ritiro del contingente italiano in Afghanistan con un orizzonte temporale di circa 12 mesi. Come noto, alle notizie fatte filtrare dal dicastero della difesa, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, ha risposto di non esserne a conoscenza, mostrando, come spesso accaduto all'interno dell'attuale maggioranza di governo, la mancanza di una visione condivisa in materia di politica estera;

nel mese di gennaio a Doha è stato discusso un primo accordo tra gli Stati Uniti e i talebani. Le tematiche affrontate sono state il ritiro totale delle forze militari straniere secondo un calendario concordato, l'impegno da parte talebana di impedire che l'Afghanistan possa ospitare gruppi terroristi, come lo Stato Islamico o Al-Qaeda, in grado di minacciare la sicurezza statunitense e degli alleati, scambio di prigionieri e cancellazione dalle *black list* del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dei vertici talebani impossibilitati a viaggiare. Infine, altri due importanti temi affrontati sono stati la possibilità di un "cessate il fuoco" e la partecipazione al negoziato del Governo afgano che i talebani non riconoscono;

sull'accordo pesano diverse incognite: l'Afghanistan, infatti, sta vivendo un preoccupante fenomeno di jihadismo di ritorno. Nel Paese si sono riversati miliziani reduci della guerra in Siria: oltre agli afgani, anche uzbeki, uiguri, ceceni, arabi ed europei che non possono tornare nel vecchio continente. Si aggiunga che a Doha il ruolo e i diritti delle donne non sono stati oggetto di un accordo chiaro nonostante siano, invece, una delle richieste principali del presidente afgano, come già precedentemente evidenziato,

impegna il Governo, a fronte dell'impegno profuso dall'Italia in tutti questi anni, ad adoperarsi in tutte le sedi internazionali al fine di garantire che qualunque accordo di pace in Afghanistan includa espresse clausole a garanzia del rispetto dei diritti delle donne afgane.

(1-00113)

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [BINI](#), [FEDELI](#), [SBROLLINI](#), [BOLDRINI](#), [STEFANO](#), [MAGORNO](#), [PITTELLA](#), [D'ARIENZO](#), [BITI](#), [CUCCA](#), [MANCA](#), [ROJC](#), [COMINCINI](#), [LAUS](#), [MESSINA](#) *Assuntela*, [D'ALFONSO](#), [GARAVINI](#), [ALFIERI](#), [MARINO](#), [SUDANO](#), [VATTUONE](#), [MISIANI](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [GIACOBBE](#), [ROSSOMANDO](#), [CIRINNA'](#), [PATRIARCA](#), [VERDUCCI](#), [COLLINA](#), [GINETTI](#) - Il Senato,

premessi che:

il diritto alla mensa, seppur non direttamente citato dal diritto internazionale e, in particolare, dalla Convenzione dell'Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, è da considerare strettamente connesso al diritto alla salute e all'accesso all'istruzione;

la mensa è un "momento" educativo, in cui attraverso il cibo si trasmettono importanti valori, poiché è durante il tempo dedicato al pasto che le scuole devono prestare particolare attenzione per favorire: 1) l'educazione alimentare, con riferimenti all'igiene e alla salute; 2) l'educazione relazionale, con il riconoscimento dei ruoli e delle diversità; 3) l'educazione comportamentale, attraverso la condivisione e il rispetto delle regole. In tal senso, i servizi di ristorazione scolastica, contribuendo a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla salute, all'assistenza e all'istruzione, dovrebbero essere considerati servizi pubblici essenziali;

è il "momento" in cui tutti i bambini devono insieme, nessuno escluso, poter accedere ad un pasto sano, caldo e di qualità;

il "tempo mensa" fa parte, infatti, del progetto educativo e, indipendentemente dalle risorse della famiglia, deve essere garantito a tutti i bambini;

l'attuale normativa, che qualifica la mensa come un servizio pubblico a domanda individuale, utilizzato a richiesta dell'utente, porta ogni amministrazione comunale a decidere se e come organizzare il servizio con piena discrezionalità gestionale e compatibilmente con le proprie esigenze di bilancio; cosa che spesso determina l'attivazione di politiche restrittive che poco hanno a che vedere con le finalità educative del garantire un pasto a tutti i bambini e che, sempre più spesso, fanno ricadere sulle loro spalle le conseguenze delle difficoltà economiche delle famiglie;

la mensa, invece, dovrebbe essere riconosciuta come un servizio pubblico essenziale, garantendo così la possibilità a ogni alunno, in qualsiasi comune abiti e qualsiasi sia la condizione economica della famiglia di provenienza, di accedervi con le stesse possibilità;

con la raccomandazione 2013/11/UE "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale" del 20 febbraio 2013 la Commissione europea sollecita gli Stati membri a mettere al centro dell'agenda politica il tema dell'infanzia e degli investimenti per combattere la povertà dei bambini, al fine di garantire a tutti di crescere uguali, nonché a utilizzare gli strumenti esistenti in favore dei minori svantaggiati, come il Fondo di aiuti europei agli indigenti, istituito nel 2012, il Programma di distribuzione di frutta e latte nelle scuole, attivo dal 2009, il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo di sviluppo regionale;

il 19 novembre 2013, in occasione della Giornata internazionale dell'infanzia e dell'adolescenza, la Camera dei deputati ha approvato mozioni di diversi gruppi contro la povertà minorile. Con quella del Partito democratico, in particolare, si è impegnato il Governo a diverse azioni tra cui si segnala quella di assumere iniziative volte a evitare che finanziamenti e obiettivi concordati con le Regioni e con gli enti locali vengano disattesi, al fine di garantire i diritti di cittadinanza come, ad esempio, il diritto all'istruzione, alla fruizione delle mense, al trasporto scolastico e altri;

tale orientamento è riconosciuto anche nel IV Piano nazionale infanzia del 2016, per il quale l'alimentazione a scuola è un fattore cruciale per l'apprendimento, lo sviluppo fisico e la socialità e diviene ancor più indispensabile per i bambini a rischio di esclusione sociale. Per tali motivi il piano prevede tra le azioni per il contrasto della povertà dei bambini e delle famiglie, nell'obiettivo specifico di rafforzare l'influenza del sistema educativo per il contrasto del disagio sociale, un'azione esclusivamente dedicata all'accesso alla mensa scolastica;

nel corso della XVII Legislatura, i Governi in carica hanno più volte riconosciuto l'importanza della mensa e la necessità di mettere in campo forme di monitoraggio per verificare sistematicamente se

siano garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione con riferimento ai minori e, in particolare, per accertare come gli enti locali garantiscano un servizio di refezione; considerato che, a quanto risulta ai proponenti del presente atto di indirizzo: si verificano, sempre più spesso, casi di esclusione dal servizio mensa dei bambini che provengono da famiglie in condizioni economiche difficili, che non riescono a sostenere il costo delle rette; anche in caso di morosità della famiglia, il minore non dovrebbe essere escluso da un momento fondamentale per la sua educazione e la sua salute; l'esclusione dal servizio è per i presentatori del presente atto una sconfitta educativa importante; in Italia oltre un milione e 200.000 bambini e ragazzi vivono in povertà assoluta e il doppio in condizioni di povertà relativa. In un contesto simile il servizio di mensa scolastica dovrebbe garantire a tutti i minori almeno un pasto proteico al giorno, aiutando le tante famiglie in difficoltà; "Save the Children", per il quarto anno consecutivo, denuncia, attraverso il rapporto «(Non) Tutti a Mensa», le disparità di accesso al servizio mensa nelle scuole primarie e la mancanza di equità; nel rapporto, l'organizzazione ha analizzato le prassi per le scuole primarie relative alla mensa scolastica in Italia, prendendo in esame 45 Comuni capoluogo di provincia con più di 100.000 abitanti valutando l'accesso, le tariffe, agevolazioni ed esenzioni, il trattamento delle famiglie morose e l'eventuale esclusione dei bambini dal servizio. In Italia a fronte di 13 Comuni che offrono il servizio a più del 95 per cento degli alunni (tra questi Milano, Prato, Bologna, Cagliari, Forlì, Monza e Bolzano alla totalità o quasi degli alunni), altri 15 garantiscono l'accesso alla mensa a meno del 40 per cento degli alunni frequentanti le scuole primarie. Ma purtroppo all'interno del panorama esistono anche quei Comuni che offrono il servizio mensa a meno del 10 per cento degli alunni, come Siracusa (0,88 per cento), Palermo (2,60 per cento), Catania (6 per cento) Foggia (8 per cento) e Taranto (11 per cento); quanto alle tariffe, sono 33 i Comuni che prevedono l'esenzione totale legata a qualche tipo di svantaggio sociale, di questi 9 solo su segnalazione e valutazione dei servizi sociali; 5 la prevedono per composizione familiare (in base al numero dei figli). Solo 19 Comuni sui 45 esaminati riconoscono un'esenzione alle famiglie in situazione di povertà, sotto una certa soglia ISEE. Il Comune di Salerno e quello di Vicenza addirittura non prevedono alcun tipo di esenzione. Tutti i Comuni presi in esame applicano agevolazioni su base economica, ponendo ognuno una soglia ISEE differente; 37 di loro modulano le tariffe a seconda della composizione familiare; 28 sulla base di disagi sociali, perdita del lavoro o segnalazione dei servizi. Tra questi, i Comuni di Bergamo, Bologna, Padova e Palermo riducono la tariffa per i nuclei familiari con disabilità; nei comuni presi in esame, le tariffe massime variano dai 2,5 euro (Perugia) ai 7,2 euro (Ravenna), le tariffe minime passano da 0,30 euro (Palermo) ad un massimo di 6 euro (Rimini). Il risultato di queste differenze è che una famiglia con un figlio in disagio economico (ISEE 5.000 euro) sarebbe esentata dal pagamento solo in 10 comuni, mentre tra i restanti comuni le tariffe applicate variano da 0,35 euro a pasto di Salerno ai 6 euro di Rimini. In 26 comuni, tra cui quest'ultimo, si garantisce però l'esenzione, e dunque tariffa 0 euro, per le famiglie in condizioni di necessità economiche se segnalate dai servizi sociali. Infine anche la compartecipazione delle famiglie ai costi è disomogenea: varia da un massimo nei comuni di Bergamo (95 per cento), Forlì (96,7 per cento) a un minimo dichiarato da Reggio Calabria (20 per cento), Cagliari (27,48 per cento), Bari (30 per cento), Napoli (30,75 per cento) e Perugia (35 per cento); inoltre, il quadro che emerge dal monitoraggio mostra una possibile correlazione tra dispersione scolastica, tempo pieno a scuola e presenza del servizio di ristorazione scolastica. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sul numero di bambini che non usufruiscono del servizio mensa in Italia, rimangono senza servizio percentuali altissime di alunni in Sicilia (80 per cento), Puglia (73 per cento), Molise (70 per cento), Campania (65 per cento) e Calabria (63 per cento). Il mancato accesso al servizio mensa, superiore al 50 per cento degli alunni in ben 9 regioni italiane, è allarmante: un bambino su 2 in queste regioni non ha la possibilità di usufruire di tale servizio e, dunque, dell'opportunità che esso richiama in termini non solo nutrizionali, ma anche educativi. L'Italia, infatti, registra una media del 68 per cento delle classi senza tempo pieno, con

percentuali superiori all'80 per cento nelle regioni del Sud come Sicilia (91 per cento) e Molise (94 per cento), Campania (85 per cento), Abruzzo e Puglia (84 per cento). Campania, Calabria, Puglia e Sicilia sono dunque ai primi posti per la maggiore percentuale di alunni che non usufruiscono del servizio mensa, del tempo pieno e sono le stesse regioni in cui la dispersione scolastica raggiunge i picchi più alti;

recenti dati diffusi dai rapporti di enti e associazioni lanciano l'allarme sul continuo divario crescente tra Settentrione e Mezzogiorno in termini di investimenti, carenza di servizi a supporto delle famiglie e lo scarso apporto degli enti locali per quanto riguarda mense, trasporti, sussidi didattici, asili nido;

l'articolo 1, commi 728 e 729, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), intende incrementare il tempo pieno nella scuola primaria prevedendo l'incremento di soli 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria;

mediamente nelle classi non a tempo pieno della scuola primaria operano su ogni classe 1,5 docenti. Invece nelle classi a tempo pieno i docenti sono due. Quindi per trasformare a tempo pieno tutte le 86.658 classi aperte oggi solo al mattino occorrerebbe aggiungere una mezza unità di personale a classe, circa 43.329 docenti;

appare, dunque, urgente l'assunzione di responsabilità da parte del Ministero dell'istruzione, del Ministero della salute, dall'Anci e delle Regioni;

in Francia, nell'ambito del piano nazionale contro la povertà, ha preso il via la sperimentazione della mensa a un euro e delle "colazioni gratuite" nelle scuole. Si tratta di una misura che affronta alle radici la disuguaglianza e che prevede che i comuni committenti ricevano un aiuto di Stato di due euro a pasto, che addebiteranno agli utenti a un euro,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative, per quanto di competenza, in collaborazione con gli enti locali, volte a tutelare il diritto alla ristorazione di tutti gli alunni;

2) a riconoscere il diritto al servizio di mensa scolastica come un livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e in attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, che sancisce, in particolare, il diritto dei bambini a un'alimentazione sana e adeguata per garantire loro il miglior stato di salute possibile;

3) a riconoscere i servizi di ristorazione scolastica, che costituiscono un momento sociale e di continuità didattica basato sulla condivisione, come parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche attraverso il piano dell'offerta formativa previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e, in particolare, dell'educazione alimentare, di cui all'articolo 1, comma 7, lettera *g*), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

4) ad assumere iniziative volte, per quanto di competenza, a fornire pasti di elevata qualità nutrizionale, adeguati alle diverse esigenze nutrizionali, psicologiche e relazionali della comunità infantile, e di garantire, in deroga al regime di compartecipazione alla spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, l'effettività del diritto universale all'accesso al servizio di mensa per tutti gli alunni delle scuole primarie statali, che attivano il tempo pieno;

5) ad istituire presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Fondo per garantire il servizio di ristorazione nella scuola primaria, alle famiglie incapienti;

6) ad assumere iniziative, per quanto di competenza, volte ad avviare un piano assunzionale di almeno 40.000 posti aggiuntivi, rispetto alle previsioni di cui l'articolo 1, commi 728 e 729, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge bilancio per il 2019), e ad estendere la disponibilità delle strutture e dei servizi, necessari all'ampliamento del tempo pieno.

(1-00114)

[QUAGLIARIELLO](#), [BERNINI](#), [PAGANO](#), [DAMIANI](#), [FANTETTI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [SACCONE](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [ROSSI](#), [SCIASCIA](#) - Il Senato,

premessi che:

Tercas, Cassa di risparmio della provincia di Teramo SpA è la capogruppo di un gruppo bancario

(Tercas) che opera principalmente in Abruzzo. Alla fine del 2011, il principale azionista della capogruppo era la fondazione Tercas, che all'epoca deteneva una partecipazione del 65 per cento; alla fine del 2011, il gruppo Tercas era costituito dalla capogruppo e da banca Caripe SpA (Caripe), una banca regionale attiva soprattutto in Abruzzo che era stata acquisita da Tercas alla fine del 2010 (con una partecipazione del 90 per cento);

nel medesimo periodo Tercas evidenziava un totale attivo di 5,3 miliardi di euro, 4,5 miliardi di euro di crediti verso i clienti, 2,6 miliardi di euro di debiti verso la clientela, 165 filiali e 1.228 dipendenti; tra il 5 dicembre 2011 e il 23 marzo 2012, la Banca d'Italia sottopose Tercas ad ispezione. La Banca d'Italia avrebbe rilevato irregolarità e anomalie diffuse circa la gestione e la *governance* della banca, la funzione di *audit* interno, il processo di credito e la comunicazione di informazioni agli organi di gestione e all'organo di vigilanza;

il 17 aprile 2012 Banca d'Italia ha proposto al Ministro dell'economia e delle finanze di sottoporre la banca ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70 del testo unico bancario (di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni);

il Ministro dell'economia, con decreto 30 aprile 2012, ha sottoposto Tercas ad amministrazione straordinaria e nominato un commissario straordinario al fine di accertare la situazione, porre fine alle irregolarità e promuovere soluzioni utili nell'interesse dei depositanti. Il commissario straordinario si è insediato il 4 maggio 2012;

considerato inoltre che:

il 22 febbraio 2012 la Commissione europea ha prorogato fino al 30 giugno 2012 il sistema che consentiva la concessione di garanzie dello Stato per enti creditizi in Italia;

nel quadro di questo sistema, le autorità italiane hanno concesso una garanzia sui titoli obbligazionari emessi da Tercas per un valore nominale di 300 milioni di euro. In base a informazioni pubblicamente accessibili risulta che "In data 28 novembre 2014, Tercas procede all'integrale estinzione dei titoli obbligazionari" e che "la garanzia (...) verrà estinta a decorrere dalla data del 28 novembre 2014";

il commissario straordinario di Tercas si è attivato per risolvere le problematiche sollevate dalla Banca d'Italia, oltre che nell'analisi e nella valutazione delle diverse opzioni sul tavolo per porre fine alle difficoltà di Tercas. In prima battuta sono state considerate, e successivamente scartate, le ipotesi di ricapitalizzazione di Tercas-Cassa di risparmio, tramite l'intervento della fondazione Tercas (principale azionista della banca) ovvero del Credito valtellinese (che detiene una partecipazione del 7,8 per cento);

nell'ottobre 2013, il commissario straordinario di Tercas, in accordo con la Banca d'Italia, ha preso contatti con la banca Popolare di Bari ScpA (BPB) che aveva manifestato interesse verso un'iniezione di capitale in Tercas a condizione che gli attivi di Tercas e Caripe fossero soggetti a *due diligence* e che il Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) coprisse interamente il *deficit* patrimoniale di Tercas;

il 25 ottobre 2013, in base all'articolo 29 dello statuto del FITD, il commissario straordinario di Tercas ha trasmesso al Fondo stesso un'istanza di intervento di sostegno per un massimo di 280 milioni di euro, che prevedeva una ricapitalizzazione a copertura del *deficit* patrimoniale di Tercas al 30 settembre 2013 e l'impegno del FITD ad acquistare attività deteriorate fino a un determinato valore;

il comitato di gestione del FITD, in data 28 ottobre 2013, ha deciso di intervenire a sostegno di Tercas a norma dell'articolo 96-ter, comma 1, lettera d), del testo unico, per un importo massimo di 280 milioni di euro. Il 29 ottobre 2013 l'intervento è stato ratificato dal consiglio del FITD;

il 30 ottobre 2013, il FITD ha trasmesso alla Banca d'Italia una richiesta di autorizzazione dell'attuazione di tale intervento di sostegno. Il 4 novembre 2013 la Banca d'Italia ha concesso al FITD l'autorizzazione richiesta;

il 18 marzo 2014, la *due diligence* sugli attivi di Tercas e Caripe si è conclusa con un disaccordo tra gli esperti del FITD e quelli del gruppo bancario controllato dalla capogruppo Banca popolare di Bari ScpA, in seguito risolto da un arbitro nominato dalla Banca d'Italia;

a seguito del risultato della *due diligence* il 1° luglio 2014, il FITD ha trasmesso alla Banca d'Italia una seconda richiesta di autorizzazione ad effettuare un intervento di sostegno a Tercas a condizioni

modificate autorizzato dalla Banca d'Italia il 7 luglio 2014;

il nuovo intervento di sostegno del FITD prevedeva un contributo a fondo perduto di 265 milioni di euro, a copertura del *deficit* patrimoniale di Tercas, una garanzia di 35 milioni di euro per tre anni a copertura del rischio di credito associato a determinate esposizioni di Tercas e una garanzia di 30 milioni di euro a copertura parziale dei possibili costi e delle possibili perdite supplementari (di 60 milioni di euro) associati al trattamento fiscale del contributo a fondo perduto di 265 milioni;

il commissario di Tercas è stato autorizzato dalla Banca d'Italia a convocare una riunione straordinaria degli azionisti di Tercas, al fine di decidere in merito alla copertura delle perdite verificatesi nel corso dell'amministrazione straordinaria e in merito a un contestuale aumento di capitale di 230 milioni di euro, riservato alla Banca popolare di Bari;

il 27 luglio 2014, l'assemblea degli azionisti di Tercas ha deliberato la copertura parziale delle perdite, tra l'altro azzerando il capitale e annullando tutte le azioni ordinarie in circolazione e ratificando l'aumento del capitale fino a 230 milioni di euro con l'emissione di nuove azioni ordinarie riservate alla Popolare di Bari;

il 1° ottobre 2014 l'amministrazione straordinaria di Tercas è stata chiusa e BPB ha nominato i nuovi organi sociali;

considerato che:

il 16 settembre 2014, in seguito ad una richiesta informale della Commissione europea dell'8 agosto 2014, le autorità italiane hanno inviato una breve descrizione degli interventi di sostegno concessi dal sistema di garanzia dei depositi italiano, ossia il FITD, a favore della banca Tercas;

il 10 ottobre 2014, la Commissione ha trasmesso una richiesta formale di informazioni alle autorità italiane al fine di comprendere meglio i termini di tali interventi del FITD. La Commissione ha chiesto informazioni anche sull'intervento a favore di Banca delle Marche, deliberato dal FITD, il quale però, a differenza dell'intervento in Tercas, non era ancora stato realizzato. Le autorità italiane hanno fornito risposta in data 14 novembre 2014;

l'articolo 1, comma 627, della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) aveva inoltre stabilito che "Ai fini del riassetto economico e finanziario dei soggetti in amministrazione straordinaria, gli interventi di sostegno disposti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla formazione del reddito dei medesimi soggetti";

il 23 dicembre 2014, le autorità italiane hanno prenotificato alla Commissione "l'esenzione fiscale degli interventi di sostegno disposti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, ai fini del riassetto economico e finanziario dei soggetti in amministrazione straordinaria" in base al suddetto all'articolo 1, comma 627;

considerato inoltre che:

la base giuridica degli interventi del FITD a favore di Tercas è costituita dall'articolo 96-*bis*, comma 1, ultimo periodo, del testo unico bancario e dall'articolo 29 dello statuto del FITD, che stabilisce due condizioni alle quali il FITD può intervenire a sostegno delle banche consorziate soggette ad amministrazione straordinaria, ossia "quando sussistano prospettive di risanamento e ove sia prevedibile un minor onere rispetto a quello riveniente dall'intervento in caso di liquidazione";

in linea generale, conformemente al punto 63 della comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure a favore delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria globale (la comunicazione sul settore bancario del 2013), gli interventi dei sistemi di garanzia dei depositi volti a sostenere la ristrutturazione di enti creditizi possono costituire aiuti di Stato anche laddove le risorse utilizzate provengano dal settore privato, qualora i fondi siano soggetti al controllo dello Stato e la decisione che dispone l'intervento sia imputabile allo Stato;

nel caso di specie, tuttavia, gli interventi non potevano configurarsi come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea poiché le risorse del FITD non potevano essere considerate come soggette al pubblico controllo e la decisione di utilizzarle era imputabile esclusivamente alle consorziate del FITD;

preso atto che:

sono numerosi i precedenti giuridici che dimostrano come in casi simili gli aiuti non siano stati classificati come aiuti di Stato: la decisione 2000/600/CE della Commissione, del 10 novembre 1999, sull'aiuto al Banco di Sicilia e a Sicilcassa, la sentenza della Corte di giustizia del 2004 nella causa Pearle e altri, la sentenza della Corte di giustizia nella causa Doux Élevage;

la direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 11, paragrafo 3, consente, a determinate condizioni, di mantenere gli interventi dei fondi per misure alternative volte ad evitare il fallimento di un ente creditizio, *inter alia* se i costi delle misure non superano i costi necessari ad adempiere il mandato statutario o contrattuale dei sistemi di garanzia dei depositi;

l'esenzione fiscale di cui all'articolo 1, comma 627, della legge di stabilità per il 2014 sarebbe risultata in linea con le disposizioni contenute in una nota della Banca d'Italia indirizzata al Ministro dell'economia *pro tempore*, che suggeriva che l'esenzione non costituisse aiuto di Stato;

l'esenzione fiscale degli interventi del FITD non attribuiva un vantaggio diretto alle istituzioni finanziarie e non mirava a favorire determinati operatori, alterando la parità concorrenziale, ma tendeva invece ad assicurare che l'intervento del FITD, preposto a tutela del risparmio, non fosse ridotto per effetto della sua inclusione nell'imponibile fiscale delle istituzioni finanziarie;

tuttavia, il 23 dicembre 2014, le autorità italiane hanno prenotificato come aiuto di Stato l'esenzione fiscale degli interventi di sostegno del FITD;

preso atto inoltre che:

in data 2 marzo 2015 la Commissione europea ha notificato l'avvio di un'istruttoria ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nei confronti della Repubblica italiana per presunta violazione della disciplina sugli aiuti di Stato in relazione ad alcuni interventi di sostegno effettuati dal Fondo interbancario di tutela dei depositi in favore della banca Tercas, in relazione all'acquisizione di questa da parte della banca Popolare di Bari, interventi risultati risolutivi della crisi senza che ne venissero coinvolti i risparmiatori;

a seguito del ricorso presentato dallo Stato italiano e dal Fondo interbancario, il Tribunale dell'Unione europea, con sentenza del 19 marzo 2019, ha ribaltato la posizione tenuta nel 2015 dall'Autorità europea *antitrust* sul salvataggio di banca Tercas stabilendo che l'intervento del FITD non avrebbe sollevato alcun problema di aiuti di Stato;

l'interlocuzione con la Commissione sul caso Tercas avrebbe influenzato la soluzione prospettata dal FITD per il salvataggio delle altre quattro banche regionali commissariate (Banca delle Marche, Cassa di risparmio di Ferraara, Banca Etruria e Cassa di risparmio di Chieti), oltre che ritardato per mesi l'intervento sulle quattro banche aggravando la situazione di liquidità degli istituti, nell'attesa della decisione europea sul caso Tercas;

anche il dottor Barbagallo, capo del Dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, nel corso di un'audizione nell'ambito dell'istruttoria condotta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario della XVII Legislatura, ha dichiarato che "ad Agosto 2015 DG-COMP comunica formalmente il divieto di procedere alla ricapitalizzazione delle quattro banche da parte del FITD, in assenza di una sua decisione in merito (Caso Tercas)";

la posizione della Commissione sul caso Tercas (e quindi sulle quattro banche) seppur non definitiva fino al 2015, emerse con chiarezza in una *e-mail* inviata in data 19 novembre 2015 da Lord Hill e Margrethe Vestager al Ministro dell'economia *pro tempore*, nella quale si precisava che l'utilizzo del Fondo interbancario si sarebbe configurato come aiuto di Stato, con le relative conseguenze di attivazione della BRRD (Bank recovery and resolution directive);

tale anticipazione avrebbe indotto il FITD a non effettuare il salvataggio delle quattro banche attraverso l'utilizzo delle disponibilità finanziarie del Fondo obbligatorio;

in conseguenza di tali fatti si è proceduto, con il decreto-legge n. 183 del 2015, alla scissione delle quattro banche (Banca delle Marche, CariFerrara, Banca Etruria e Cari-Chieti), in "*good bank*" e "*bad bank*" messe in liquidazione, nonché allo scorporo dei crediti in sofferenza;

tale svalutazione massiva ha determinato di fatto l'insolvenza delle banche e l'azzeramento dei risparmi degli azionisti ed obbligazionisti subordinati;

considerato infine che, se l'intervento del FITD non fosse stato inquadrato come aiuto di Stato, e perciò

bloccato dall'Antitrust UE, lo stesso schema si sarebbe potuto applicare per il salvataggio, nel novembre 2015, delle quattro banche Etruria, Marche, Cariferrara e Carichieti evitando con ogni probabilità l'azzeramento dell'investimento di azionisti e obbligazionisti subordinati (*burden sharing*), impegna il Governo:

- 1) a promuovere sui tavoli negoziali europei una riflessione rispetto alle modalità di gestione delle crisi bancarie da parte delle istituzioni europee, affinché dopo gli errori si possa nuovamente scorgere un volto dell'Unione meno funzionale e più popolare, meno autoritaria e più autorevole, che utilizzi meno le leve del rigore e dell'austerità e promuova azioni per colmare il grave *deficit* ideale e democratico e la disaffezione dei popoli europei al confronto delle burocrazie comunitarie;
- 2) a verificare il supporto ad eventuali azioni risarcitorie in favore degli oltre 3.000 azionisti a seguito dell'integrale svalutazione delle azioni Tercas, dell'ammontare complessivo di circa 337,1 milioni di euro;
- 3) a quantificare il danno subito dalla Banca popolare di Bari in seguito all'avvio della procedura di infrazione da parte della Commissione, la quale è stata costretta a restituire al Fondo interbancario circa 300 milioni di euro ed è stata vittima di un'importante emorragia di liquidità che ha incoraggiato gli azionisti a mettere in vendita le azioni, con conseguenze sulla liquidità dei titoli, l'obbligo di quotazione al mercato Hi-Mtf, il calo del prezzo delle azioni e la protesta dei soci per un titolo non liquidabile, nonché a valutare ogni azione percorribile di supporto;
- 4) a quantificare i danni subiti da risparmiatori, lavoratori e imprese, dal sistema bancario, nonché dalle finanze pubbliche come conseguenza della decisione (UE) 2016/1208, relativa agli aiuti di stato su banca Tercas, annullata in data 19 marzo 2019 dal Tribunale dell'Unione europea;
- 5) a valutare e promuovere ogni misura di supporto attivabile al fine di garantire la possibilità di richiesta di rimborso a beneficio dei risparmiatori, delle banche danneggiate, nonché dello Stato italiano a fronte delle conseguenze della decisione della Commissione che imposero la risoluzione delle "quattro banche" e altri interventi di salvataggio bancario più onerosi delle preventive iniziative del FITD.

(1-00115)

[NENCINI](#), [MARTELLI](#), [BUCCARELLA](#), [RAMPI](#), [DE BONIS](#), [MANTERO](#), [CERNO](#), [DE PETRIS](#), [BONINO](#) - Il Senato,

premessi che:

la revisione del Concordato fatta nel 1984 tra Stato italiano e Santa Sede aveva introdotto tre importanti novità: la religione cattolica non era più la religione di Stato, il suo insegnamento nella scuola statale aveva carattere facoltativo, e il finanziamento diretto della Chiesa da parte dello Stato (congrua) veniva sostituito dall'autofinanziamento da parte dei fedeli grazie al meccanismo dell'8 per mille;

le scelte politiche degli anni successivi si mossero in direzione opposta, riportando in essere i privilegi accordati nel 1929;

le conseguenze furono che la religione cattolica è rimasta di fatto "religione di Stato" nel sentire e soprattutto nei comportamenti della classe politica; il suo insegnamento in molte scuole è tuttora di fatto "obbligatorio", per la casualità o la totale mancanza di alternative; lo stipendio dei suoi insegnanti è a carico dello Stato ed essi entrano nei ruoli della scuola senza concorso, con l'impegno a trovare loro un'altra collocazione nel caso in cui la Chiesa, che li designa, ritiri loro la sua legittimazione; l'abolizione della congrua è stata più che compensata dal meccanismo dell'8 per mille e dai criteri con cui viene eseguita la ripartizione della quota "non destinata" dai contribuenti (circa la metà del totale); un meccanismo che privilegia la Chiesa Cattolica, "interpretando" in suo favore la volontà di quanti non esprimono alcuna opzione fra quelle possibili;

tutti questi privilegi contrastano con la crescente secolarizzazione della società italiana dove i cattolici praticanti sono circa il 30 per cento della popolazione, e scendono al di sotto di questa percentuale fra i giovani;

nel Paese si assiste ad un crescente imbarbarimento della vita civile per la carenza di informazioni, sulla Costituzione e le leggi dello Stato e sui doveri e diritti dei cittadini, fornite ai ragazzi dalle

famiglie, dai *mass media* e dalla stessa scuola;
considerato che è opportuno prevedere nei programmi scolastici un'ora delle religioni e un'ora obbligatoria di educazione civica;
considerata, altresì, l'opportunità di modificare il meccanismo di destinazione delle quote inesprese relative all'8 per mille;
considerata, infine, l'opportunità di rivedere le norme relative all'applicazione dell'imposta municipale unica (IMU) sui beni immobili della Chiesa Cattolica,
impegna il Governo ad avviare le procedure per la revisione del Concordato stipulato nel 1984 tra lo Stato italiano e la Santa Sede.

(1-00116)

Interrogazioni

[MISIANI](#), [ALFIERI](#), [ASTORRE](#), [BELLANOVA](#), [BINI](#), [BITI](#), [BOLDRINI](#), [CIRINNA'](#), [COLLINA](#), [COMINCINI](#), [CUCCA](#), [D'ALFONSO](#), [D'ARIENZO](#), [FARAONE](#), [FEDELI](#), [FERRAZZI](#), [GARAVINI](#), [GIACOBBE](#), [GINETTI](#), [IORI](#), [LAUS](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MESSINA Assuntela](#), [PARENTE](#), [PINOTTI](#), [PITTELLA](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SBROLLINI](#), [STEFANO](#), [VALENTE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. - Premesso che:

tra il 2006 e il 2016 lo statuto della Banca d'Italia è stato oggetto di diverse modifiche, con cui sono state rafforzate la trasparenza e l'indipendenza della banca;

in particolare, con la riforma del 2006, in attuazione della legge 28 dicembre 2005, n. 262, relativa alla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, sono state ridefinite le procedure di nomina e revoca del governatore e dei membri del direttorio, introducendo per i relativi mandati un termine di sei anni con una sola possibilità di rinnovo;

il 28 marzo 2019, il consiglio superiore della Banca d'Italia, su proposta del governatore e ai sensi dello statuto, in seduta straordinaria, ha nominato direttore generale Fabio Panetta, già membro del direttorio. Nella stessa seduta sono stati inoltri nominati vice direttori generali, il dottor Daniele Franco e l'avvocato Alessandra Perrazzelli;

l'iter procedurale prevede ora la ratifica delle suddette nomine con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri;

considerato che:

i membri uscenti del direttorio della Banca d'Italia sono stati nominati il 7 maggio 2013 e le relative nomine approvate con decreto del Presidente della Repubblica il 10 maggio 2013, quindi solamente tre giorni dopo la seduta del consiglio superiore della Banca d'Italia;

nonostante siano passati otto giorni dalle nomine espresse dal consiglio superiore della Banca d'Italia, il Governo non ha ancora avviato *l'iter* procedurale previsto dalla normativa vigente per la ratifica; le nuove nomine del direttorio della Banca d'Italia avranno decorrenza dal 10 maggio;

tenuto conto che:

al direttorio spetta la competenza di assumere provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge alla banca o al governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali;

al direttorio, inoltre, spettano le competenze derivanti dalla partecipazione della Banca d'Italia al SEBC (sistema europeo delle banche centrali), salvi i poteri e le competenze del governatore;

un membro del direttorio partecipa al consiglio di vigilanza dell'SSM (single supervisory mechanism) e un altro al consiglio delle autorità di vigilanza dell'EBA (European banking authority);

i membri del direttorio sono chiamati a svolgere, almeno tre volte all'anno, audizioni parlamentari, in occasione della presentazione alle Camere dei principali provvedimenti di bilancio del Governo: il Documento di economia e finanza, la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e il disegno di legge di bilancio,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno finora impedito l'avvio dell'*iter* procedurale che prevede la ratifica delle suddette nomine con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Presidente del

Consiglio dei ministri di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri;

se il Governo non ritenga una priorità inserire nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei ministri la questione relativa alla ratifica delle nomine del direttorio della Banca d'Italia, proposte dal governatore e approvate dal consiglio superiore della Banca d'Italia lo scorso 28 marzo;

se non ritenga che l'ingiustificato prolungamento dei tempi per la ratifica delle nomine impedisca la piena operatività degli organi centrali dell'istituto, che hanno l'obiettivo di rendere più sicuro ed efficiente il sistema finanziario, nell'interesse dei cittadini, dei risparmiatori e dell'economia nel suo complesso.

(3-00765)

[FERRAZZI](#), [TARICCO](#), [MIRABELLI](#), [MESSINA Assuntela](#), [SUDANO](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#), [BITI](#), [ROJC](#), [D'ARIENZO](#), [VATTUONE](#), [GRIMANI](#), [BINI](#), [ASTORRE](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* -

Premesso che:

per effetto della legge n. 221 del 2015, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 2016, è vietata l'immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate. Nella legge è previsto il divieto di foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo;

la legge n. 157 del 1992, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", inserisce la specie cinghiale tra le specie oggetto di prelievo venatorio, stabilendo l'arco temporale massimo di tale prelievo e stabilisce che alle Regioni, attraverso le leggi di recepimento della norma nazionale e i calendari venatori, spetta la regolamentazione del prelievo;

è in costante aumento, in tutte le regioni, il numero degli abbattimenti della specie cinghiale, sia attraverso la modalità della caccia in battuta, sia della caccia in braccata e sia nella tipologia della caccia di selezione;

la legge n. 157 del 1992 dispone, all'art. 1, comma 1, che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale e al comma 2 che l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole;

la legge, all'articolo 10, comma 8, lettera *f*), stabilisce che nei piani faunistici venatori approvati dalle Regioni sono ricompresi criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere *a*), *b*), e *c*);

considerato che:

con sempre maggiore assiduità si registrano incidenti stradali causati dall'attraversamento di animali selvatici con particolare riferimento alla specie cinghiale. L'Osservatorio ASAPS nell'anno 2017 ha registrato 155 incidenti significativi (solo quelli con persone ferite o decedute) col coinvolgimento di animali, nei quali 14 persone sono morte e 205 sono rimaste seriamente ferite. 123 incidenti sono avvenuti di giorno e 32 di notte. 145 sulla rete ordinaria e 10 nelle autostrade. Nei primi 10 mesi del 2018 l'Osservatorio ASAPS ha registrato 118 eventi gravi che hanno causato 10 morti e 155 feriti. L'*escalation* dei danni, delle aggressioni e degli incidenti che causano purtroppo anche vittime è il risultato dell'incontrollata proliferazione dei cinghiali presenti in Italia, con una diffusione che ormai si estende dalle campagne alle città;

negli ultimi 10 anni il numero dei cinghiali presenti in Italia è praticamente raddoppiato secondo le stime delle organizzazioni professionali agricole. La sicurezza nelle aree rurali e urbane è a rischio per il loro proliferare con l'invasione di campi coltivati, centri abitati, strade ed anche autostrade dove rappresentano un grave pericolo per le cose e le persone. Gli animali selvatici che distruggono i raccolti agricoli, sterminano gli animali allevati, causano incidenti stradali per un totale di danni stimato in quasi 100 milioni di euro all'anno, senza contare i casi in cui ci sono state purtroppo anche vittime;

sono aumentate le richieste di risarcimento danni da parte delle imprese agricole e dei conduttori di

fondi agricoli. Per tali incombenze si attinge ai fondi derivanti dalle tasse regionali pagate dai cacciatori, che potrebbero essere meglio utilizzate per la gestione faunistica e ripristino di *habitat* da parte dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini;

ritenuto che:

le sollecitazioni e le richieste avanzate in sede di 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato di avviare sul tema della presenza e della gestione dei cinghiali una specifica riflessione, scevra da condizionamenti pregiudiziali e fondata su statistiche e dati scientifici, anche attraverso specifiche audizioni delle associazioni, delle organizzazioni e degli enti interessati a tale problematica, sono rimaste inevase, nonostante il largo consenso ottenuto da tale proposta;

tale riflessione sarebbe stata propedeutica alla possibilità di giungere a proposte condivise che tengano unite salvaguardia faunistica, tutela dei territori e rispetto del lavoro agricolo e quindi avviare l'*iter* di modifica dell'attuale legislazione,

si chiede di sapere il Governo intenda istituire un tavolo di confronto e di lavoro con Regioni e Commissioni parlamentari competenti per valutare l'intera problematica e definire un piano straordinario di contenimento della specie cinghiale, anche attraverso specifiche iniziative legislative.

(3-00767)

[IORI](#), [MARCUCCI](#), [MALPEZZI](#), [STEFANO](#), [COMINCINI](#), [LAUS](#), [CUCCA](#), [SBROLLINI](#), [BOLDRINI](#), [COLLINA](#), [FARAONE](#), [ALFIERI](#), [D'ALFONSO](#), [ROJC](#), [MARINO](#), [PATRIARCA](#), [BINI](#), [FEDELI](#), [VATTUONE](#), [PITTELLA](#), [MARGIOTTA](#), [ROSSOMANDO](#), [MESSINA Assuntela](#), [GIACOBBE](#), [RAMPI](#), [CIRINNA'](#), [BELLANOVA](#), [VERDUCCI](#), [SUDANO](#), [D'ARIENZO](#), [FERRAZZI](#), [VALENTE](#), [ASTORRE](#), [MISIANI](#), [GINETTI](#), [PARRINI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la famiglia e le disabilità.* - Premesso che:

la legge n. 112 del 2016, recante "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" (detta "Dopo di noi"), ha introdotto nuove disposizioni nell'ambito delle politiche a sostegno delle persone con disabilità grave, tanto con riferimento ai beneficiari quanto con riferimento agli interventi in loro favore, con l'obiettivo di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia;

l'articolo 8 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la famiglia e le disabilità trasmettano alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della legge e sull'utilizzo delle risorse;

il percorso attuativo per una legge che introduce, nel campo delle politiche sociali, interventi particolarmente innovativi nell'ordinamento deve evidentemente tener conto delle competenze costituzionali dei diversi livelli di governo e richiede un'analisi puntuale e articolata per valutare le criticità e verificare lo stato di applicazione;

come è noto, la materia dal punto di vista legislativo e della programmazione degli interventi è di competenza esclusiva delle Regioni, tranne la definizione dei livelli essenziali che rimane in capo allo Stato;

in tale quadro, pertanto, la relazione del primo anno di attività pubblicata nel dicembre 2017, si è limitata a descrivere lo stato di avanzamento di questa prima fase in cui le Regioni hanno definito gli indirizzi di programmazione, propedeutica all'erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi sul territorio;

l'analisi, quindi, fa riferimento alle risorse complessivamente stanziati nel biennio 2016-2017. Si tratta di una cifra corrispondente a poco più di 128 milioni di euro;

l'attuazione concreta degli interventi e dei servizi a favore dei beneficiari della legge è di competenza dei Comuni e dovrebbe essere oggetto della seconda relazione;

la seconda relazione al Parlamento sullo stato di applicazione della legge avrebbe, dunque, dovuto essere presentata entro il mese di giugno 2018, ma così non è stato;

ciò appare grave anche alla luce del fatto che l'attuazione della legge su base regionale sembra, però, procedere a velocità diversa da Regione a Regione. Risulta, infatti, che soltanto in Lombardia, Marche, Molise e Toscana si è partiti con la stesura dei progetti individuali previsti dalla normativa; nelle Regioni Lazio, Campania, Basilicata, Calabria si è dato avvio all'attivazione delle richieste di

redazione e approvazione dei progetti individuali; in Friuli-Venezia Giulia e Veneto si è deciso di co-progettare con gli "enti gestori" e di attuare per loro tramite gli interventi previsti dalla legge n. 112 del 2016; Emilia-Romagna e Liguria sono invece partite dall'individuazione e dall'intervento sugli immobili. In altre Regioni, invece, il processo sembra ancora agli inizi: ad esempio in Abruzzo, Puglia e Piemonte risulterebbe essere stata avviata solo una programmazione di carattere generale; i progetti individuali sono identificati come una tappa necessaria per la corretta applicazione della legge e occorre vigilare con attenzione su questo aspetto. Il punto principale del provvedimento è, infatti, la costruzione di percorsi di autonomia della persona con disabilità, si chiede di sapere quando verrà presentata alle Camere la seconda relazione sullo stato di applicazione della legge n. 112 del 2016.

(3-00768)

LANZI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

la deliberazione n. 47 del 7 marzo 2019 della Giunta del Comune di Salsomaggiore Terme (Parma) ha approvato l'inizio dell'*iter* di individuazione della subconcessione mineraria per la coltivazione e lo sfruttamento delle concessioni minerarie denominate Tabiano I e Tabiano II;

la concessione trentennale dello sfruttamento di tali concessioni minerarie era stata prorogata dalla Provincia di Parma nel 2004 concedendo la subconcessione nel 2007;

le proroghe di concessioni e la recente delibera sono avvenute senza sottoporre la richiesta a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), necessaria per valutare che le condizioni ambientali non siano variate rispetto al periodo di inizio della concessione;

la Corte costituzionale si è espressa con la sentenza n. 1 del 2010 sulla facoltà delle Regioni di derogare all'obbligo di VIA nella proroga di concessioni relative allo sfruttamento di acque minerali e termali;

tale pronuncia ha sottolineato come la sottrazione alla procedura di valutazione d'impatto ambientale di intere categorie di progetti di opere nuove connesse ai rinnovi delle concessioni determinerebbe un'evidente elusione delle norme di derivazione comunitaria contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, ponendosi anche in contrasto con l'indirizzo interpretativo seguito dalla Corte di giustizia delle comunità europee con la sentenza 7 gennaio 2004 (C-201/02, Delena Wells);

la Consulta ha inoltre affermato che ciò impedirebbe la verifica della permanenza della compatibilità ambientale con i mutamenti delle condizioni territoriali ed ambientali eventualmente sopravvenuti nel tempo pur se di opere a suo tempo già sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale. Questo, inoltre, contrasterebbe con i principi della disciplina di cui all'art. 95 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che "sottopone a regolazione dell'Autorità concedente finalizzata a garantire il minore deflusso vitale nei corpi idrici di tutte le concessioni di derivazione di acque pubbliche";

l'emersione del problema ambientale ha, poi, spinto il legislatore ordinario a provvedere anche alla tutela delle acque, ed il vigente decreto legislativo n. 152 del 2006, all'art. 144, comma 1, sancisce che "Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato", mentre l'ultimo comma dello stesso articolo stabilisce che "Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da norme specifiche, nel rispetto del riparto delle competenze costituzionalmente determinato". Per questo il riparto delle competenze dipende proprio dalla distinzione tra uso delle acque minerali e termali, di competenza regionale residuale, e tutela ambientale delle stesse acque, che è di competenza esclusiva statale, ai sensi del vigente art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione;

della tutela ambientale dà inconfutabile conferma l'art. 97 del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo il quale: "Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del Piano di tutela di cui all'art. 121". In altri termini, le concessioni di acque minerali e termali, e cioè i provvedimenti amministrativi che riguardano il loro utilizzo, devono osservare i limiti di tutela ambientale posti dal piano di tutela delle acque, in modo che non sia pregiudicato il patrimonio idrico, secondo quanto dispone il comma 3 del citato art. 144, e sia assicurato l'equilibrio del bilancio idrico, come prevedono l'art. 145 ed il comma 6 dell'art. 96;

si tratta di un evidente concorso di competenze sullo stesso bene (le acque minerali e termali), competenze che riguardano, per quanto attiene alle Regioni, l'utilizzo del bene e, per quanto attiene allo Stato, la tutela o conservazione del bene stesso (sentenza n. 225 del 2009 e sentenza n. 105 del 2008);

considerato che, a parere dell'interrogante:

come disposto dall'art. 96, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, confermato dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2010, appare chiaro che il Comune di Salsomaggiore Terme debba richiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la valutazione di impatto ambientale in quanto le concessioni hanno superato i 30 anni dal loro iniziale rilascio;

la proroga della concessione per la coltivazione e lo sfruttamento delle concessioni minerarie denominate Tabiano I e Tabiano II nonché la recente approvazione dell'*iter* di sub-concessione, dovrebbero essere sospesi fino ad espletamento della procedura di VIA,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga che la citata proroga della concessione avvenuta nel 2004, nonché la subconcessione deliberata dalla Giunta di Salsomaggiore il 7 marzo 2019, debbano essere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, come confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2010, e se non intenda attivarsi affinché i soggetti coinvolti si adeguino in tempi rapidi a quanto sancito dalla normativa in materia.

(3-00769)

[ROSSOMANDO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

l'art. 7, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, norma fortemente voluta dal Ministro *pro tempore* della giustizia, Andrea Orlando, stabilisce la gratuità dell'uso degli alloggi collettivi di servizio per gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria;

la Direzione generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha fornito una, invero non richiesta, interpretazione "autentica" della norma, con la quale ha revocato le precedenti disposizioni impartite dalla stessa Direzione generale, che ribadivano la gratuità stabilita dalla norma della fruizione degli alloggi ed ha inoltre disposto il recupero delle somme arretrate a titolo di oneri di utilizzo;

tale disposizione non risulta essere condivisibile, considerando che in questo modo si ripristina per via amministrativa la normativa previgente, abrogando una legge dello Stato attraverso una circolare della Direzione generale;

la pretesa di recuperare le somme arretrate, per di più, contrasta col principio del legittimo affidamento nei confronti della pubblica amministrazione;

questi alloggi sono pressoché ovunque entro le mura delle carceri e vengono utilizzati dal personale del Corpo di Polizia penitenziaria, che in grandissima parte lavora lontano dalla propria regione di residenza e che molto spesso lavora anche oltre l'orario del programmato turno di servizio, non essendo pensabile quindi, per ragioni organizzative ed economiche ed anche per lunghi periodi, un rientro quotidiano a casa,

si chiede di sapere che cosa intenda fare il Ministro in indirizzo per garantire il pieno rispetto della normativa vigente e mantenere la gratuità dell'alloggio per i poliziotti penitenziari.

(3-00770)

[MIRABELLI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

la legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), all'articolo 1, comma 703, ha previsto specifiche disposizioni per il completo utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate per il periodo 2014-2020;

con la delibera del 1° maggio 2016, il CIPE ha destinato una quota pari a 150 milioni di euro delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione a favore di interventi, ciascuno dei quali non superiore a 10 milioni di euro, afferenti al progetto di recupero di luoghi culturali dimenticati, denominato "Bellezza - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati";

a seguito della segnalazione di un numero elevato di luoghi da recuperare (139.689 *e-mail* con segnalazione di luoghi da recuperare) è stata istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, un'apposita commissione per la selezione degli interventi segnalati. In data 15 dicembre 2017, la commissione è pervenuta ad un primo elenco di 312 siti, per un importo complessivo di 370 milioni di euro. Di conseguenza la commissione ha provveduto ad un'ulteriore selezione, addivenendo all'individuazione di 273 interventi, per un importo complessivo di 149,42 milioni di euro;

in data 22 febbraio 2018, a seguito di alcune correzioni operate dalla commissione per errori materiali, è stato redatto un nuovo elenco contenente 271 interventi selezionati, che è stato successivamente comunicato ai Comuni interessati, al fine di acquisire tutta la documentazione necessaria per la stipula della convenzione, da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, tra i soggetti attuatori e il Ministero assegnatario delle risorse in base alla delibera CIPE del 1° maggio 2016;

in data 8 marzo 2018 è stato adottato il decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il quale è stata prevista la documentazione che gli enti attuatori dei 271 interventi selezionati erano tenuti a predisporre per la stipula della convenzione. Il termine per il deposito della documentazione necessaria per l'accesso ai finanziamenti da parte dei Comuni è stato inizialmente fissato alla data del 12 giugno 2018;

numerosi Comuni non sono stati messi nelle condizioni di fornire tutta la documentazione richiesta dal decreto 8 marzo 2018 e di rispettare i termini di deposito dei medesimi;

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018 è stato disposto che, per l'accesso alla fase successiva di stipula della convenzione, i 271 enti attuatori degli interventi sono tenuti a produrre, entro sei mesi dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto medesimo, una dichiarazione recante l'indicazione precisa del bene o luogo, l'indicazione del proprietario del bene e del soggetto proponente, la dichiarazione dell'ente proponente della necessità dell'intervento, e l'indicazione di eventuali provvedimenti di approvazione, nonché ad allegare il quadro economico di spesa, il programma operativo e il progetto esecutivo. Il decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 2018 e la scadenza per la presentazione di tutta la documentazione è pertanto prevista per il 14 maggio 2019;

considerato che:

il Comune di Cornaredo (Milano) è stato selezionato dalla suddetta commissione per l'intervento di recupero di un "ex mobilificio". Tale intervento è stato inserito nell'elenco allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018 tra i 271 interventi meritevoli di accesso al finanziamento pubblico previsto dalla delibera CIPE del 1° maggio 2016;

l'immobile di circa 2.000 metri quadri è stato confiscato alla criminalità organizzata nel 2009 e assegnato al Comune di Cornaredo nel 2015 dall'Agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Nelle intenzioni del Comune, l'immobile dovrebbe diventare un centro multifunzionale nel quale saranno collocati servizi, enti e associazioni, con finalità di solidarietà, formazione e incontro, vissuto dai giovani e, soprattutto, capace di creare opportunità di lavoro e impresa;

attualmente l'immobile versa in uno stato di completo abbandono e degrado e rappresenta una ferita al centro del tessuto urbano del comune di Cornaredo;

con apposita comunicazione inviata nei giorni scorsi dalla segreteria tecnico-amministrativa della commissione per l'attuazione del progetto, il Comune è stato invitato a depositare entro il termine del 14 maggio 2019 tutta la documentazione indicata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018, la dichiarazione che tale bene rientra tra i beni individuati ai sensi degli articoli 10 o 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché gli eventuali cofinanziamenti individuati nella domanda depositata;

la richiesta ha sollevato particolari preoccupazioni nell'amministrazione comunale di Cornaredo e fra i residenti, in quanto è stato già approvato il progetto esecutivo per il recupero dell'immobile e in ragione del fatto che la stessa impone nuovi gravosi adempimenti da eseguire in tempi estremamente ristretti e del fatto che il bene su cui effettuare l'intervento di recupero, seppure incluso nell'elenco allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non avrebbe tutti i requisiti previsti dagli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti intenda adottare il Governo per garantire al Comune di Cornaredo un esito positivo dell'istruttoria in corso per l'assegnazione del finanziamento destinato al recupero dell'ex mobilificio confiscato alla criminalità organizzata inserito nell'elenco allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018;

se intenda adottare misure di semplificazione delle procedure e della documentazione prevista per l'assegnazione del finanziamento e se intenda eventualmente prorogare il termine in scadenza del 14 maggio 2019 per consentire al Comune di Cornaredo di completare tutta la documentazione necessaria al buon esito dell'istruttoria in corso;

se vi siano altri Comuni in difficoltà nel produrre la documentazione richiesta per l'accesso al finanziamento degli interventi inseriti nell'elenco allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018 e quali iniziative abbia intenzione di predisporre per garantire, comunque, a tutti i Comuni l'erogazione dei finanziamenti previsti per gli interventi inseriti nel predetto elenco.

(3-00771)

[TARICCO](#), [NANNICINI](#), [FEDELI](#), [MALPEZZI](#), [CUCCA](#), [GARAVINI](#), [PATRIARCA](#), [SBROLLINI](#), [IORI](#), [VALENTE](#), [FARAONE](#), [BELLANOVA](#), [PARRINI](#), [SUDANO](#), [LAUS](#), [D'ALFONSO](#), [GINETTI](#), [GIACOBBE](#), [MESSINA Assuntela](#), [COMINCINI](#), [D'ARIENZO](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [ROJC](#), [ALFIERI](#), [STEFANO](#), [BOLDRINI](#), [BITI](#), [VATTUONE](#), [PINOTTI](#), [CIRINNA'](#), [COLLINA](#), [MANCA](#), [PARENTE](#), [MISIANI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, il diritto a conseguire la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, detta "quota 100";

la possibilità è ammessa in favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, nonché in favore degli altri lavoratori, diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative gestioni pensionistiche dell'INPS;

la pensione "quota 100" non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui;

per quanto riguarda la decorrenza, sono stabilite norme specifiche; in ogni caso, la prima finestra utile per la decorrenza del trattamento pensionistico è il 1° aprile 2019;

considerato che:

le domande presentate a inizio aprile per pensione "quota 100" sono oltre 110.000;

a seguito della presentazione delle prime domande, tuttavia, si sta creando una situazione a dir poco paradossale: la volontà di accelerare la definizione delle pratiche per quota 100 per procedere altrettanto celermente all'erogazione nella prima finestra utile ha determinato il serio rallentamento nella definizione di tutte le pratiche "altre", legate a pensioni di vecchiaia, anzianità o reversibilità, per tutti quei cittadini, cioè, che hanno chiesto o chiedono oggi la pensione secondo i requisiti "comuni";

in primo luogo, infatti, secondo quanto previsto nel messaggio n. 1008 della Direzione centrale pensioni INPS, per le sole pensioni quota 100 con decorrenza 1° aprile 2019, è stato ritenuto "opportuno" consentire in via straordinaria di procedere alla liquidazione provvisoria anche in assenza del certificato Unilav, ovvero del documento del datore di lavoro che attesta la cessazione del rapporto di lavoro, che è requisito richiesto dallo stesso decreto-legge che ha previsto quota 100;

pur di velocizzare l'*iter*, dunque, si è preferito rischiare di corrispondere ratei indebiti per poi procedere, in un secondo tempo, al loro recupero, piuttosto che procedere ad ogni opportuna verifica, come avviene per qualsiasi altro cittadino che richiede la pensione, ed in particolare alle verifiche della corrispondenza tra le dichiarazioni rese nella domanda e le informazioni presenti in Unilav;

in secondo luogo, sono stati previsti premi di produttività ai dipendenti, legati alla velocità di definizione delle pratiche per quota 100, cioè indicatori di qualità specifici fondati su coefficienti di ponderazione tanto più elevati quanto minore è il tempo di definizione; un ulteriore elemento che rende quantomeno evidente la volontà dell'amministrazione di favorire la definizione celere delle pensioni quota 100;

in terzo luogo, si procede sia ad un'accelerazione dei tempi di definizione delle domande, sia dei tempi

tra liquidazione della pensione quota 100 e gli accrediti della pensione stessa, a differenza di quanto accade per tutti gli altri tipi di pensione;

valutato che, ad avviso degli interroganti:

la corsia preferenziale aperta per le pensioni quota 100, su cui si sta concentrando il lavoro, sta determinando, dunque, una seria discriminazione verso ogni altro cittadino in diritto di pensione, che viene scorrettamente relegato in coda e i cui tempi di attesa si stanno allungando indefinitamente; uno svantaggio per la grande maggioranza dei cittadini che in pensione sono o devono andare, anche considerando l'ulteriore danno che essi subiranno a causa della praticamente concomitante riduzione nella rivalutazione dell'inflazione delle pensioni; una riduzione che sarà percepibile dagli interessati, in ogni caso, solamente a giugno, dopo le elezioni europee, da quando cioè si procederà al recupero della differenza;

tale concomitanza di eventi, denunciata da più parti, non può che creare solidi dubbi circa l'utilizzo in chiave prettamente elettoralistica delle misure del decreto-legge n. 4 del 2019, che tuttavia creano un apparente vantaggio per alcuni ed un danno certo per molti altri,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le loro valutazioni in merito; se non ritengano ingiusto ed ingiustificato porre su un binario preferenziale la definizione delle pratiche, la liquidazione e l'erogazione delle pensioni per "quota 100", laddove tale scelta determina un evidente danno nei confronti di ogni altro cittadino che ha avanzato richiesta per pensioni diverse, anche considerando le deroghe, le premialità promesse, e una velocità di procedimento non garantita a nessun altro;

quali urgenti iniziative di propria competenza intendano porre in essere, al fine di evitare che la rapida erogazione delle pensioni quota 100 non determini l'ingiustificato ritardo per tutte le altre pensioni cui hanno diritto i cittadini italiani.

(3-00772)

[IORI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

da notizie apparse sugli organi di stampa si apprende che in una scuola elementare di Minerbe (Verona) a una bambina di origine straniera non è stato consentito di consumare lo stesso pasto dei compagni perché i suoi genitori, in difficoltà economica, non sono in regola con il pagamento della retta della mensa;

l'amministrazione comunale, per voce del vicesindaco con delega all'istruzione pubblica, ha giustificato tale scelta affermando che seppur "umanamente dispiaciuto" per quanto avvenuto, bisogna "essere corretti verso tutte le famiglie che pagano regolarmente la mensa";

nel comune di Minerbe, le famiglie in difficoltà, individuate sulla base dell'Isee, vengono già aiutate a pagare la mensa e sono ben 36 i bambini coinvolti nelle sovvenzioni: tra questi anche la bambina esclusa dal pasto;

appaiono discutibili le modalità di "gestione" di questo caso poiché pongono in essere un'odiosa discriminazione nei confronti di una minore che non può consumare un pasto caldo perché la sua famiglia è indigente;

è del tutto evidente che questo rappresenta una situazione traumatica che potrebbe causare danni psicologici e disturbi nello sviluppo di un bambino;

il diritto alla mensa, seppur non direttamente citato dal diritto internazionale e, in particolare, dalla Convenzione dell'Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, è da considerare strettamente connesso al diritto alla salute e all'accesso all'istruzione;

la mensa è un momento educativo, in cui attraverso il cibo si trasmettono importanti valori tra cui l'integrazione, la socializzazione, la prevenzione e l'educazione alimentare. È il momento in cui tutti i bambini devono insieme, nessuno escluso, poter accedere ad un pasto sano, caldo e di qualità;

il momento del pasto fa parte, infatti, del progetto educativo ed è per questo inserito nel piano di offerta formativa e, indipendentemente dalle risorse della famiglia, deve essere garantito a tutti i bambini;

l'attuale normativa, che qualifica la mensa come un servizio pubblico a domanda individuale, utilizzato

a richiesta dell'utente, porta ogni amministrazione comunale a decidere se e come organizzare il servizio con piena discrezionalità gestionale;
l'esclusione dal servizio di alcune famiglie rappresenta una sconfitta educativa importante;
l'istituto scolastico di per sé non ha responsabilità sul servizio mensa, affidato dal Comune ad una ditta esterna,
si chiede di sapere quali iniziative, per quanto di competenza, in collaborazione con gli enti locali, il Ministro in indirizzo intenda mettere in campo per una ristorazione scolastica che tenga conto delle diverse esigenze, tutelando il diritto alla ristorazione degli alunni.

(3-00773)

[LA PIETRA, RUSPANDINI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

nel mese di febbraio 2019, a seguito di avverse condizioni atmosferiche, la strada statale 64, al chilometro 30, in località Pàvana, nel comune di Sambuca Pistoiese, è stata interrotta in entrambi i sensi di marcia;

la citata arteria è l'unico collegamento viario alternativo alla A1 per valicare l'Appennino fra Firenze e Bologna e, soprattutto nei mesi estivi, è particolarmente frequentata da turisti, che la scelgono in sostituzione alla viabilità autostradale;

i *media* locali hanno riportato comunicati stampa dell'ANAS e degli amministratori locali, secondo i quali sarebbero state stanziato risorse per il ripristino e la messa in sicurezza della strada statale 64, ma nel contempo non sarebbero stati presentati i progetti attuativi, propedeutici all'apertura dei cantieri;

l'evento sta provocando gravi ripercussioni negative sulla già debole economia locale, infatti le associazioni di categoria, ed in particolare la Confcommercio, lamentano una diminuzione del 40 per cento del volume di affari per le attività commerciali del comprensorio, senza considerare l'indotto ed i maggiori costi che devono sopportare i residenti, che devono allungare di svariati chilometri il percorso per transitare fra le località di Ponte alla Venturina e Taviano;

la società Autostrade, tramite la segnaletica cosiddetta variabile, informa chi percorre le proprie tratte con una generica indicazione "SS64 Interrotta al Km.30",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia contezza di quali siano i tempi per il ripristino del regolare transito veicolare della strada statale 64 in località Pàvana;

se possa fornire dettagliatamente l'ammontare complessivo delle risorse stanziato per la riapertura alla viabilità dell'arteria;

a chi sia stata affidata la progettazione e se questa preveda interventi immediati sulla rete viaria alternativa in gestione al Comune ed alla Provincia;

se non ritenga di segnalare la necessità di una modifica della segnaletica apposta dalla società Autostrade, affinché sia permesso il transito almeno ai veicoli leggeri, anziché scoraggiare genericamente il transito a tutti i viaggiatori.

(3-00774)

[D'ARIENZO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

dopo mesi trascorsi invano a cercare un contatto con il Governo, il commissario straordinario per il *tunnel* del Brennero, ingegner Ezio Facchin, nel mese di dicembre 2018 ha lasciato l'incarico;

con una nota il commissario ha spiegato che determinante per questa decisione è stata "l'assenza di interesse del Governo verso i progetti di sviluppo delle tratte di accesso";

l'ingegner Ezio Facchin era stato nominato nel 2015 su proposta del Ministro *pro tempore* delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio;

le dimissioni di Facchin hanno avuto una forte valenza politica che ha destato l'attenzione di diverse forze politiche;

sul *tunnel* del Brennero si sono susseguite dichiarazioni quantomeno "singolari" da parte di esponenti del Governo, sia da parte del Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta Riccardo Fraccaro, che in campagna elettorale aveva detto di voler fermare i lavori, sia con l'incredibile *gaffe* del ministro Danilo Toninelli secondo cui il *tunnel* era già pronto e finito, tanto da consentire il

passaggio delle merci a bordo dei tir;
gli interventi infrastrutturali sono stati programmati fin dal 2003 ed in particolare la realizzazione della nuova linea tra Fortezza e Ponte Gardena, in continuità con il nuovo *tunnel* del Brennero e alle circonvallazioni ferroviarie di Bolzano, Trento e Rovereto oltre ai i nuovi accessi al nodo di Verona, per complessivi 85 chilometri di linea a doppio binario;
al *tunnel* del Brennero, quindi, sono collegati altri progetti divisi in lotti, tra i quali il IV lotto funzionale Verona-Pescantina;
sulle opere del corridoio del Brennero si sta lavorando da decenni perché rappresentano una strada indispensabile per lo sviluppo, quella della mobilità sostenibile che vuol spostare le merci dalla strada alla ferrovia;
gli interventi hanno lo scopo di inserire a pieno titolo Verona nel sistema dell'alta velocità e di confermare il "quadrante Europa" quale principale *terminal* in grado di acquisire l'aumento del traffico merci sulla linea del Brennero, a partire dal 2027;
nel corso del 2017 RFI ha sviluppato uno studio interno che, nel ridimensionare i valori di traffico ferroviario previsti da BBT SE nel 2007, in quanto condizionati dalla capacità delle tratte di accesso, individua nella realizzazione del 1° e 4° lotto e del sistema ERMTS L2 sull'intera linea le opere essenziali per fornire un'adeguata risposta alla domanda di trasporto merci sull'asse del Brennero a partire dal 2028;
la galleria di base del Brennero permetterà di risparmiare 45 minuti anche per i treni viaggiatori che, sul corridoio tra Verona e Monaco, potranno risultare più attraenti e concorrenziali rispetto alla strada; l'aggiornamento di RFI prevede, con l'apertura del tunnel di base nel 2027, un carico di treni sul nodo di Verona di 30 coppie di treni viaggiatori (inferiore all'offerta attuale) e 65 coppie di treni merci diretti, nella loro maggior parte, a quadrante Europa. Con questo tipo di offerta RFI ritiene di saturare la potenzialità della linea del Brennero;
complessivamente quindi, e fino ad una completa revisione del corridoio per portarlo alla capacità di circa 320 treni al giorno come presunto dallo studio iniziale di BBT SE, il numero di treni previsti in ingresso a Verona con l'apertura del *tunnel* di base nel 2027 è rispettivamente di 65 coppie sulla linea merci (ovest) e di 30 coppie sulla linea viaggiatori (est);
la realizzazione della tratta unitamente al percorso ad alta velocità Brescia-Verona consentirà l'impiego della linea storica per modalità di trasporto ferroviario cadenzato;
è imprescindibile fare chiarezza in un momento in cui sulle sorti del *tunnel* del Brennero c'è grande incertezza, in particolare sulle tratte d'accesso (non ancora finanziate) che prevedono ricadute fondamentali sulle province di Trento, Bolzano e Verona in termini ambientali, economici e sociali;
ad oggi non è stato nominato alcun commissario né risulta che stiano proseguendo le progettazioni dei vari lotti funzionali,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda confermare la realizzazione di queste opere infrastrutturali;
quale sia lo stato attuale delle progettazioni;
se non ritenga opportuno nominare un commissario per seguire ogni altra azione e dare impulso a tutte le iniziative possibili per rispettare i termini temporali assunti con la UE;
se saranno rispettati i tempi previsti;
se risulti allo studio la possibilità di utilizzare le stazioni ferroviarie minori presenti nella provincia di Verona per un sistema di trasporto cadenzato.

(3-00775)

[OSTELLARI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la circoscrizione della Corte d'appello di Venezia ha un'elevata popolazione residente, pari a quasi 5 milioni di abitanti, collocandosi al terzo posto a livello nazionale; una consistente ulteriore presenza di persone si registra sul territorio per ragioni diverse dalla residenza, tra cui il turismo, studio e lavoro; tutte le persone che insistono sul territorio della Corte d'appello, residenti e non, concorrono a comporre una domanda di amministrazione della giustizia nel distretto territoriale di competenza; il distretto della Corte d'appello di Venezia equivale sostanzialmente all'intera regione del Veneto,

territorio nel quale si collocano numerose e importanti realtà imprenditoriali e finanziarie; è evidente, pertanto, che alla presenza di persone e imprese si associa in modo coesistente un contenzioso a cui l'organizzazione giudiziaria è chiamata a fare fronte; risulta tuttavia una consistente carenza degli organici della Corte d'appello di Venezia, del tribunale distrettuale e del tribunale per i minorenni rispetto alle altre realtà italiane, per numero di magistrati; analoga carenza si registra in seno alla consistenza del personale amministrativo; ciò fa sì che l'organico disponibile per la Corte d'appello di Venezia non riesca a far fronte alle nuove iscrizioni, che sono in costante aumento, tanto nel settore penale quanto in quello civile; ciò determina un prolungamento dei giudizi che si traduce inevitabilmente in un contenzioso sull'eccessiva durata del processo, con conseguenti esborsi a carico dello Stato, si chiede di sapere:

se consti al Ministro in indirizzo che la situazione descritta corrisponda al vero; quali iniziative intenda intraprendere per far fronte a tale situazione emergenziale nella Corte d'appello di Venezia, nel tribunale distrettuale e nel tribunale per i minorenni.

(3-00776)

[MODENA](#), [VITALI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

l'articolo 7 del decreto-legge n. 135 del 2018 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019 ("decreto semplificazioni"), prevede che, per far fronte all'emergenza delle carceri determinata dal progressivo sovraffollamento e per consentire una più celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso, vengono assegnate specifiche funzioni al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e precisamente: a) effettuazione di progetti e perizie per la ristrutturazione e la manutenzione, anche straordinaria, degli immobili in uso governativo all'amministrazione penitenziaria, nonché per la realizzazione di nuove strutture carcerarie, ivi compresi alloggi di servizio per la Polizia penitenziaria, ovvero per l'aumento della capienza delle strutture esistenti; b) gestione delle procedure di affidamento degli interventi di cui sopra, delle procedure di formazione dei contratti e di esecuzione in conformità alla normativa vigente in materia; c) individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o di enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e idonei alla riconversione, alla permuta, alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi al fine della loro valorizzazione per la realizzazione di strutture carcerarie; il programma dei lavori da eseguire, nonché l'ordine di priorità, deve essere approvato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con decreto del Ministro della giustizia, adottato, d'intesa col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

in data 27 marzo 2019, il Garante delle persone private della libertà personale ha denunciato, ancora una volta, l'andamento progressivo dell'aumento dei detenuti, ben 2.047 in più nell'ultimo anno;

il 2 aprile, è stato reso dall'ultimo rapporto "Space", un documento che fotografa la situazione del sistema penitenziario negli Stati membri del Consiglio d'Europa al 31 gennaio 2018: in Italia ci sono troppi detenuti in attesa di un primo giudizio o di una sentenza definitiva (il 34,5 per cento, contro una media europea del 22,4 per cento), le carceri italiane sono tra le più sovraffollate del continente e il nostro Paese è tra quelli con la più alta percentuale di persone condannate per reati legati alla droga;

in numeri assoluti si tratta di 20.000 persone, di cui quasi la metà sono in attesa di un primo giudizio, mentre gli altri hanno fatto appello contro la condanna o sono entro i limiti temporali per farlo;

l'Italia, secondo quanto emerge dal rapporto, è tra gli otto Paesi del Consiglio d'Europa che "hanno indicato di avere un serio problema di sovraffollamento nel loro sistema penitenziario";

il Ministro in indirizzo, il 25 gennaio 2019, durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario ha dichiarato: "Nell'ambito della grave emergenza in cui versano le nostre strutture penitenziarie - attualmente sono presenti 59.947 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 50.569 - si è deciso di intervenire come segue, sul presupposto che non è accettabile che in uno Stato di diritto, detenuti e agenti di polizia penitenziaria vivano e lavorino in condizioni fortemente sotto la minima soglia della dignità: oltre all'incremento delle risorse umane cui sopra si è già fatto cenno, sono stati destinati all'edilizia penitenziaria numerosi fondi, alcuni dei quali saranno spesi nel corso del 2019,

tramite agevolazioni procedurali contenute nell'articolo 7 del c.d. Decreto semplificazioni, attualmente in fase di conversione";

ad oggi non risulta approvato il decreto di cui all'articolo 7 citato avente ad oggetto i lavori da eseguire,

si chiede di sapere quali siano i tempi di approvazione del decreto di cui all'articolo 7 richiamato in premessa.

(3-00777)

[MALPEZZI](#) - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

in data 13 dicembre 2018 tra l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni) e le organizzazioni sindacali rappresentative dell'area dirigenziale istruzione, AFAM, università e ricerca è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2016-2018;

il precedente contratto collettivo, relativo al quadriennio 2006-2009, stipulato il 15 luglio 2010, è scaduto il 31 dicembre 2009 e pertanto sono decorsi ben 9 anni dall'ultimo rinnovo;

il procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo del contratto relativo al triennio 2016-2018 si è svolto nell'assoluto rispetto dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avendo l'ARAN avuto a riferimento gli appositi atti di indirizzo emanati dal Governo, ultimo dei quali in data 19 ottobre 2017;

con apprezzabile sollecitudine l'ARAN ha provveduto all'espletamento delle procedure di sua competenza prescritte dal successivo comma 4, primo periodo, dell'articolo 47 citato;

al momento non si dispone di accertate notizie circa l'ulteriore *iter* procedurale stabilito dai restanti periodi dello stesso comma 4, solo all'esito dei quali l'ARAN, una volta acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, possa trasmettere alla Corte dei conti la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio;

tale adempimento comporterà un'ulteriore dilatazione dei tempi di effettiva conclusione della procedura di rinnovo;

l'effettiva erogazione dei benefici economici è subordinata agli atti dispositivi di aggiornamento stipendiali di ciascun dirigente, a cura delle competenti amministrazioni dello Stato, rendendo ulteriormente intollerabile un ritardo che sta in loro generando viva preoccupazione e profondo sconcerto,

si chiede di sapere:

quale sia l'effettivo stato dell' *iter* di rinnovo del contratto collettivo nazionale;

quali siano state le ragioni per le quali, dopo oltre 4 mesi dalla sottoscrizione dell'ipotesi di rinnovo del contratto, ancora non si sia potuto procedere alla stipula definitiva e quali dovessero, malauguratamente, ancora permanere;

quali passi abbiano finora compiuto i Ministri in indirizzo sia di informativa che di sollecito, tesi a rimuovere i ritardi sicuramente inusuali fin qui maturati;

se non ritengano opportuno dare un'indicazione relativa a una data certa per la stipula definitiva del contratto, accompagnata dall'impegno a garantirne il rispetto.

(3-00779)

[MALPEZZI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

come è noto, le Regioni Lombardia e Veneto, attraverso un *referendum* consultivo, e la Regione Emilia-Romagna hanno fatto richiesta, in base all'articolo 116 della Costituzione, di forme ulteriori di autonomia anche in materia di istruzione e formazione;

la proposta avanzata dalle Regioni si basa sulle previsioni contenute nell'art. 116 della Costituzione, modificato dalla riforma del Titolo V approvata nel 2001 ma che fino ad oggi non erano mai state applicate, essendo già riconosciuta alle Regioni l'autonomia legislativa, ovvero la potestà di dettare norme di rango primario, articolata sui 3 livelli di competenza: esclusiva o piena, concorrente o ripartita, di attuazione delle leggi dello Stato;

come segnalato in un recente appello dei sindacati della scuola e del mondo dell'associazionismo si

rischia di promuovere un sistema scolastico con investimenti e qualità legati alla ricchezza del territorio: "Si avranno, come conseguenza immediata, inquadramenti contrattuali del personale su base regionale; salari, forme di reclutamento e sistemi di valutazione disuguali; livelli ancor più differenziati di welfare studentesco e percorsi educativi diversificati. Di fatto viene meno il ruolo dello Stato come garante di unità nazionale, solidarietà e perequazione tra le diverse aree del Paese; ne consegue una forte diversificazione nella concreta esigibilità di diritti fondamentali";

in tal senso, dunque, le richieste avanzate dalla Regioni nel senso di un'autonomia regionale ulteriormente rafforzata rischiano di indebolire il sistema di istruzione, ledendo i principi contenuti negli articoli 3, 33 e 34 della nostra Costituzione che stabiliscono, tra l'altro, che sia dovere dello Stato assicurare un pari livello di formazione scolastica e di istruzione a tutti, con particolare attenzione alle aree territoriali con minori risorse disponibili e alle persone in condizioni di svantaggio economico e sociale;

il diritto allo studio, dunque, si colloca, nella Costituzione garantita e solidarista, nel novero dei diritti sociali ovvero di quei diritti che promuovono l'intervento dello Stato diretto a soddisfare le esigenze essenziali dei singoli, garantendo *erga omnes* l'offerta di istruzione nonché la fruibilità della scuola con una serie di sostegni alle famiglie degli studenti bisognosi, realizzando così l'eguaglianza dei "punti di partenza" voluta dall'art. 3, comma secondo, della Costituzione;

la proposta delle Regioni è quella di stabilire i trasferimenti di risorse sulla base della riduzione del "residuo fiscale", la differenza tra gettito fiscale complessivo dei contribuenti di una regione e restituzione in termini di spesa per i servizi pubblici. In tal senso, appare evidente come il divario tra Nord e Sud sarebbe destinato ad aumentare poiché la scuola sarebbe organizzata a livello regionale sulla base di specifiche disponibilità economiche;

se la proposta diventasse legge, si verrebbe a creare un sistema educativo differenziato in materia di offerta formativa, trattamento economico del personale scolastico e criteri per la selezione del personale e dello scorrimento delle graduatorie. Infatti la regionalizzazione della scuola prevede la differenziazione di questi aspetti. In particolare, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna chiedono di differenziare la programmazione, l'offerta formativa e i percorsi di alternanza scuola-lavoro; disciplinare autonomamente l'assegnazione di contributi alle istituzioni scolastiche paritarie; regionalizzare i fondi statali per il diritto allo studio, anche universitario; regionalizzare il trattamento economico del personale scolastico;

in altre parole, la proposta sembra voler creare sistemi scolastici differenziati, basati sulle risorse economiche delle singole Regioni e senza tener conto del principio dell'unitarietà culturale e politica del sistema di istruzione e ricerca, che è condizione irrinunciabile per garantire uguaglianza di opportunità alle nuove generazioni nell'accesso alla cultura, all'istruzione e alla formazione fino ai suoi più alti livelli;

la scuola non è un semplice servizio, ma una funzione primaria garantita dallo Stato a tutti i cittadini italiani, quali che siano la regione in cui risiedono, il loro reddito, la loro identità culturale e religiosa; appare, dunque, preoccupante che l'intero percorso venga gestito con modalità che non consentono un'approfondita discussione di merito, dal momento che le Camere potrebbero essere chiamate non a discutere e a valutare, ma unicamente a pronunciarsi su ciò che le Regioni richiedenti e il Governo avranno precedentemente sottoscritto; tutto ciò con vincoli giuridici decennali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda promuovere un confronto immediato tra tutti i soggetti istituzionali e sociali;

come intenda garantire il principio di unitarietà del sistema di istruzione;

quali iniziative intenda mettere in campo per migliorare la qualità del sistema di istruzione su tutto il territorio nazionale, senza distinzioni e gerarchie, nel rispetto del dettato costituzionale.

(3-00780)

D'ALFONSO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

nel mese di marzo 2019 Wind 3 (la nuova società operativa dal 1° gennaio 2017 nel mercato nazionale

della telefonia, nata dalla fusione di WIND Telecomunicazioni SpA e H3G SpA) ha annunciato di voler riorganizzare alcune delle funzioni tipiche legate al chief financial officer (CFO) spostandole da Roma a Milano, con accentramento nel capoluogo lombardo;

le organizzazioni dei lavoratori contestano, infatti, il piano della compagnia telefonica di proprietà della cinese Ck Hutchison, che prevede trasferimenti di personale del settore *finance* da Roma a Milano e un progetto di *spin off* di *data center*;

l'11 aprile 2019, ha avuto luogo lo sciopero proclamato dalle segreterie nazionali di categoria, dopo lo *stop* già avvenuto il 2 aprile per l'intero turno di lavoro del reparto *finance, control & procurement*; considerato che:

secondo i primi calcoli dei sindacati, sarebbero coinvolti circa 200 dipendenti nei trasferimenti verso Milano e 130 sarebbero a rischio per la vendita dei *data center*;

dei lavoratori coinvolti circa il 70 per cento sono donne;

continuano a registrarsi ulteriori e analoghe crisi, come quella riguardante i lavoratori di Vodafone, che sempre nel mese di marzo 2019 aveva annunciato circa 1.130 esuberanti in Italia ma per i quali, a differenza di Wind Tre, è stato raggiunto in meno di un mese un accordo con i sindacati che prevede nessun licenziamento, ma gestione condivisa della situazione grazie a "riconversione professionale, progressiva internalizzazione delle attività, mantenimento delle attuali sedi e perimetro delle attività" (da "Il Sole-24 ore" del 4 aprile 2019),

si chiede di sapere:

quali provvedimenti siano stati adottati o si intenda adottare rispetto alle iniziative riguardanti il personale avanzate dalla società Wind 3 e alla necessaria e celere condivisione con i sindacati di un piano di riorganizzazione a tutela dell'occupazione;

se si abbia la consapevolezza dei già negativi dati relativi all'occupazione femminile in Italia e quali provvedimenti si intenda adottare al fine di introdurre nuove e apposite misure a sostegno e tutela delle madri che lavorano, in particolare rispetto al caso di specie.

(3-00782)

[TOTARO](#) - Al Ministro della giustizia. - Considerato che:

l'interrogante ha avuto notizia, da parte di alcuni avvocati che svolgono il gratuito patrocinio nel Tribunale di Firenze, di alcune problematiche;

il dirigente dell'ufficio spese di giustizia del Tribunale di Firenze, a richiesta di un avvocato che ha svolto in diversi procedimenti il gratuito patrocinio, ha indicato come ragione della riduzione notevole nell'ultimo anno dei pagamenti dei compensi agli avvocati che lo praticano al fatto che dallo stesso capitolo di spesa destinato al pagamento degli avvocati vengono prelevati i fondi dei difensori dei richiedenti asilo, ovvero di coloro che, vistisi rifiutare la domanda di richiedente asilo dalle commissioni prefettizie, interpongono appello, che viene sistematicamente accolto;

costoro sono ammessi d'ufficio al patrocinio a spese dello Stato, il che comporta un esborso che varia dagli 800 ai 1.600 euro a pratica;

spesso questi ricorsi sono solo strumentali per evitare di essere allontanati o espulsi dall'Italia e, come già detto, regolarmente contestati dalla Prefettura;

i procedimenti pendenti ad oggi sono circa 5.800 tutti radicati presso la competente sezione del Tribunale di Firenze;

Firenze è competente per tutta la regione Toscana e per tutta l'Umbria;

così i fondi destinati a remunerare i difensori d'ufficio dei processi penali, non essendo stati aumentati, ma anzi drasticamente diminuiti dagli esborsi per la tutela dei richiedenti asilo, sono divenuti del tutto insufficienti per pagare i penalisti, con ritardi che possono durare anche diversi anni;

atteso che molti cittadini in difficoltà economica utilizzano il gratuito patrocinio, ma le complicazioni nel riscuotere le parcelle da parte degli avvocati stanno portando ad un progressivo allontanamento da questo compito da parte di molti legali, con grave danno per persone meno abbienti o in grave disagio economico e sociale,

si chiede di sapere:

se quanto esposto corrisponda al vero;

quanti siano i richiedenti asilo che hanno opposto appello;
quanti appelli vengano respinti e quanti accolti;
quale sia stato l'esborso per la tutela legale dei richiedenti asilo nel 2018;
quale sia l'ammontare, per le due regioni, del finanziamento per la difesa d'ufficio nel suo complesso;
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere per verificare le cause che portano il Tribunale di Firenze ad avere tanti appelli pendenti dei richiedenti asilo;
come mai questi vengano accolti in gran numero nonostante i pareri contrari della prefettura;
quale sia la motivazione per cui il pagamento di questi appelli blocca le altre liquidazioni del fondo del patrocinio gratuito ai legali che difendono altri cittadini in difficoltà economica;
considerato il grave danno che ne deriva ai cittadini italiani, se non ritenga necessario attivarsi al fine di scindere il patrocinio dei richiedenti asilo da quello per gli altri cittadini.

(3-00783)

[STABILE](#), [RIZZOTTI](#) - *Ai Ministri dell'interno, della salute e per gli affari regionali e le autonomie.* -

Premesso che:

in data 1° marzo 2019, nel primo pomeriggio, la centrale unica di risposta (CUR) 112 attivava il 118 per il recupero di uno scalatore rimasto bloccato, ma illeso, durante la discesa di una via attrezzata nel comune di Pont Canavese (Torino), e il 118 allertava l'elisoccorso sanitario, nonostante non si trattasse con tutta evidenza di un problema sanitario ma di un soccorso tecnico urgente, tanto che l'elisoccorso una volta recuperato l'alpinista lo trasportava a valle senza necessità di ospedalizzazione;

il 9 marzo, la sala operativa 118 attivava il comando dei Vigili del fuoco di Torino per un incidente aereo (precipitazione di un aliante) nel comune di Rubiana (Torino) con un ritardo di circa 25 minuti rispetto alle prime informazioni dell'evento da parte della centrale 112;

in data 17 marzo, la sala operativa 118 attivava il comando dei Vigili del fuoco di Torino per un altro incidente aereo (precipitazione di un aliante) a Germagnano (Torino) con un ritardo di 40 minuti dalla prima attivazione della centrale 112;

già in precedenza erano state segnalate ripetute anomalie nella gestione delle attività di soccorso che quotidianamente svolgono i Vigili del fuoco, i sanitari 118 e tutte le associazioni di volontariato, soprattutto quando si tratta di operare in zone impervie;

sulla base dei regolamenti inerenti alle attivazioni delle centrali operative di secondo livello (Psap2) per le specifiche competenze in base alla tipologia di soccorso richiesto, nei casi descritti la centrale unica di risposta avrebbe dovuto attivare come primo ente la sala operativa dei Vigili del fuoco e non solo la sala operativa del 118;

molte tipologie di soccorso, anche sanitario, devono essere trattate prioritariamente come soccorsi tecnici per dare la possibilità ai Vigili del fuoco di mettere in sicurezza le zone interessate e garantire alla componente sanitaria di operare in sicurezza, evitando così gravi rischi per l'incolumità di soccorritori e vittime;

gli interroganti hanno già avuto modo di evidenziare, in diversi atti di sindacato ispettivo, le numerose segnalazioni di eventi avversi, anche ad esito letale, determinati dall'evidente disfunzionamento delle centrali numero unico di emergenza 112, e finora non è stato adottato alcun provvedimento efficace;

nell'attuale situazione economica non va trascurato lo spreco derivante dall'utilizzo di risorse non appropriate o ridondanti quando si usi l'eliambulanza per interventi di soccorso tecnico urgente in sostituzione o addirittura "in competizione" con i mezzi aerei dei Vigili del fuoco a ciò preposti su tutto il territorio nazionale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato e delle numerose disfunzioni delle centrali numero unico di emergenza 112 su tutto il territorio nazionale, e in particolare in Piemonte;

se ritengano di adottare misure urgenti per porre rimedio agli errori, ritardi e sprechi determinati dal malfunzionamento del numero unico emergenza 112 a tutela della salvaguardia della vita, della salute e della sicurezza delle persone.

(3-00784)

[MORONESE](#), [L'ABBATE](#), [LA MURA](#), [FLORIDIA](#), [LANNUTTI](#), [CASTELLONE](#), [DI MICCO](#),

[ANGRISANI](#), [FERRARA](#), [TRENTACOSTE](#), [PELLEGRINI Marco](#), [CORRADO](#), [GAUDIANO](#), [RICCARDI](#), [SANTILLO](#), [GIANNUZZI](#), [DE LUCIA](#), [DONNO](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali.* - Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti:

il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, avrebbe dichiarato alla stampa ("Il Mattino" del 26 marzo 2019) che la Campania a settembre 2019 dovrà affrontare un'emergenza rifiuti che sarà dovuta alla chiusura dell'inceneritore di Acerra, e che la Regione sta provvedendo ad individuare siti dove stoccare temporaneamente i rifiuti, che non potranno essere inceneriti nei 40 giorni di fermo previsti per la manutenzione dell'impianto;

la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo denunciava con l'atto 3-01282 del 9 ottobre 2014 e successivamente con l'atto 3-02745 del 6 aprile 2016 le criticità presenti nella Regione Campania relative alla mancata impiantistica per il trattamento della parte umida dei rifiuti urbani, in particolare l'inerzia dell'amministrazione regionale e lo spreco di denaro pubblico perpetrato nella mancata realizzazione degli impianti di compostaggio;

il giorno 16 marzo 2017, in 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) al Senato della Repubblica, il sottosegretario di Stato, Barbara Degani, rispondeva all'atto 3-02745, dichiarando che il sito di compostaggio di San Tammaro in provincia di Caserta era in fase di completamento;

a seguito di un sopralluogo effettuato recentemente dalla prima firmataria, ad oggi il sito di compostaggio di San Tammaro, che consta esclusivamente di due capannoni vuoti, appare in evidente stato di abbandono e necessiterebbe di interventi strutturali, in quanto il tetto sembra essere stato danneggiato probabilmente da eventi atmosferici;

considerato che:

l'Italia, a seguito della sentenza della corte di giustizia dell'Unione europea, C-653/13 del 16 luglio 2015, è stata condannata per la cattiva gestione dei rifiuti in Campania e da predetta data paga 120.000 euro al giorno, oltre ad aver già pagato una somma forfettaria di 20 milioni di euro;

il 2 ottobre 2013 con decreto n. 1863 venivano apposti una serie di vincoli di natura paesaggistica e storica dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, per tutelare la Reale Tenuta di Carditello sull'area in cui risiede il sito di compostaggio di San Tammaro;

successivamente all'apposizione del predetto decreto n. 1863, sono sorti nella stessa zona un impianto di produzione biogas da reflui zootecnici della potenza di 1MW terminato nel 2016 ed in gestione al consorzio Agrorinasce ed un centro di educazione e documentazione ambientale anch'esso in gestione al consorzio Agrorinasce;

considerato, infine, che:

l'impianto di compostaggio previsto dalla Regione Campania nel comune di San Tammaro sarebbe dovuto essere di tipo aerobico ed avrebbe dovuto trattare una quantità di rifiuti umidi pari a circa 30.000 tonnellate all'anno;

a giudizio degli interroganti tale impianto di compostaggio potrebbe essere di importanza strategica per una gestione corretta della frazione umida dei rifiuti nella provincia di Caserta, per la sua tipologia impiantistica (aerobico) e per la sua posizione, la sua mancata ultimazione potrebbe portare anche a ulteriori sanzioni dal punto di vista contabile o a nuove sanzioni di tipo europeo, in quanto la struttura esistente, ma mai entrata in funzione, è stata realizzata con fondi europei,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano informati dei fatti esposti;

se sull'area nella quale insiste il sito di compostaggio ancora non completato di San Tammaro esistano vincoli paesaggistici o di qualsiasi altra natura, che ne impedirebbero la sua ultimazione;

se intendano adoperarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, affinché sia sollecitato il completamento dell'impianto di compostaggio aerobico previsto nel Comune di San Tammaro, visto l'impiego di danaro pubblico fino ad oggi utilizzato per detto sito e considerato che, come illustrato in premessa, già nel marzo 2017 il Ministero dell'ambiente dichiarava essere prossimo all'ultimazione.

(3-00785)

[ZAFFINI](#) - *Al Ministro della salute.* -

(3-00786)

(Già 4-01333)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[LONARDO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il vice ministro dell'economia e delle finanze, Laura Castelli, nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella mattinata del 4 aprile 2019 in Campidoglio, con il sindaco Virginia Raggi, ha annunciato la chiusura, dal 2021, della gestione commissariale del debito di Roma capitale, affermando che, grazie a una norma che sarebbe stata inserita nel "decreto-legge crescita", approvato, con la formula salvo intese, nel Consiglio dei ministri del 4 aprile, lo Stato si farà carico di una parte dei debiti finanziari compensando con una riduzione minima del contributo statale destinato ogni anno al commissario;

tale manovra consentirà di mettere in sicurezza il piano di rientro del debito fino al 2048, dando, nel contempo, piena copertura ai 12 miliardi di euro di debiti in essere, che verranno pagati in parte dalle casse pubbliche e in parte dai romani;

quindi, come ha affermato lo stesso vice ministro, "lo Stato si accolla una parte del debito finanziario e riduce i costi che dà alla gestione commissariale";

a parere dell'interrogante, tale decisione da un lato appare inverosimile e ingiusta nei confronti dei cittadini che, in questa fase di persistente recessione, continueranno ad essere ulteriormente penalizzati; dall'altro, l'assunzione da parte dello Stato dei debiti di Roma capitale e non anche delle situazioni deficitarie di altri Comuni, che versano nelle medesime condizioni, reca in sé profili di incostituzionalità,

si chiede di sapere:

quale sia la reale situazione debitoria del Comune di Roma e in che modo lo Stato, e quindi i cittadini, si farà carico della stessa;

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare rispetto ad analoghe situazioni di tanti Comuni italiani dissestati, che rischiano di non sopravvivere.

(3-00766)

[COMINCINI](#), [MARCUCCI](#), [MALPEZZI](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [STEFANO](#), [COLLINA](#), [FERRARI](#), [BINI](#), [CIRINNA'](#), [ALFIERI](#), [ASTORRE](#), [BELLANOVA](#), [BITI](#), [BOLDRINI](#), [BONIFAZI](#), [CERNO](#), [CUCCA](#), [D'ALFONSO](#), [D'ARIENZO](#), [FARAONE](#), [FEDELI](#), [FERRAZZI](#), [GARAVINI](#), [GIACOBBE](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [IORI](#), [LAUS](#), [MAGORNO](#), [MANCA](#), [MARGIOTTA](#), [MARINO](#), [MESSINA Assuntela](#), [MISIANI](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [PARRINI](#), [PATRIARCA](#), [PINOTTI](#), [PITTELLA](#), [RAMPI](#), [RENZI](#), [RICHETTI](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SBROLLINI](#), [SUDANO](#), [TARICCO](#), [VATTUONE](#), [VERDUCCI](#), [ZANDA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in data 8 aprile 2019 il Consiglio comunale di Calolziocorte, in provincia di Lecco, ha approvato una delibera con la quale si prevede l'adozione del nuovo regolamento comunale sulle strutture di accogliimento per migranti, al quale è allegata una planimetria contenente l'individuazione di "zone sensibili";

l'articolo 2 del regolamento prevede che al fine di "favorire processi di integrazione condivisi con i residenti e ritenuto fondamentale che il Comune possa programmare e supervisionare eventuali insediamenti di centri di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo vengono individuate alcune zone dette "sensibili" così come da planimetria (...). In particolare le zone segnate in rosso (stazione ferroviaria e scuole) si intendono vietate e quelle in blu (biblioteca e oratori) necessitano di nulla osta. Tra centri di accoglienza e zone sensibili dovrà esserci una distanza minima di 150 mt, misurata calcolando il percorso pedonale più breve. Per zone sensibili si intendono la superficie occupata dall'immobile e le aree limitrofe ad uso pubblico";

l'articolo 3 prevede che "i privati, anche sotto forma di associazioni/cooperative, che volessero ospitare rifugiati/richiedenti asilo presso strutture di proprietà o di cui abbiano godimento a qualsiasi titolo, ubicate all'interno di una delle zone dette 'sensibili blu' dovranno far pervenire agli uffici competenti

idonea richiesta preventiva di nulla osta, al fine di verificarne la compatibilità. Il comune si impegna a dare risposta entro 30 giorni dalla richiesta. In tutti gli altri casi, cioè nelle zone non considerate 'sensibili', va data comunicazione al comune dell'insediamento almeno 30 giorni prima, fornendo tutta la documentazione necessaria";

l'articolo 4 prevede sanzioni in caso di violazione delle disposizioni previste;

considerato che a giudizio degli interroganti le disposizioni richiamate dal regolamento approvato dal Consiglio comunale di Calolziocorte sono fortemente discriminatorie e contrarie ai principi costituzionalmente garantiti dal nostro ordinamento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato e quali siano le sue valutazioni a riguardo;

se non ritenga opportuno e doveroso intervenire, coordinandosi con la Prefettura, affinché il regolamento sia immediatamente sospeso, in modo da scongiurare l'attuazione di vere e proprie misure di *apartheid* in un comune del nostro Paese.

(3-00778)

[BELLANOVA](#), [IORI](#), [MARCUCCI](#), [MALPEZZI](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [STEFANO](#), [FERRARI](#), [BINI](#), [CIRINNA'](#), [ALFIERI](#), [BITI](#), [BOLDRINI](#), [CUCCA](#), [D'ALFONSO](#), [FARAONE](#), [FEDELI](#), [FERRAZZI](#), [GARAVINI](#), [GIACOBBE](#), [GINETTI](#), [LAUS](#), [MAGORNO](#), [MANCA](#), [MESSINA](#), [Assuntela](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [PINOTTI](#), [PITTELLA](#), [RICHETTI](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SBROLLINI](#), [SUDANO](#), [TARICCO](#), [VATTUONE](#), [VERDUCCI](#), [COMINCINI](#) -

Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

la legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante "Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici", ha introdotto per la prima volta tutele concrete per gli orfani di femminicidio;

in particolare, il comma 1 dell'articolo 11 estende l'accesso al fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti anche agli orfani per crimini domestici disponendo che: "La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti";

il comma 2 dispone che: "Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario";

considerato che

nonostante la citata legge n. 4 del 2018 sia entrata in vigore alla data del 16 febbraio 2018, ad oggi non risulta emanato il decreto interministeriale volto a stabilire i criteri di accesso al fondo;

secondo quanto riportato da diverse stime, in Italia sarebbero circa 2.000 gli orfani di femminicidio, figli che in molti casi sono vittime della "violenza assistita", vale a dire costretti ad essere testimoni delle violenze perpetrate a danno della madre;

orfani che subiscono nei fatti un duplice lutto, uno sgretolamento drammatico dell'assetto familiare e dei quali molto spesso si fanno carico parenti, amici della vittima o famiglie affidatarie;

appare, pertanto, di tutta evidenza la necessità che a tali orfani sia riconosciuto oltre ad un adeguato sostegno socio-psico-pedagogico per uscire da quel cono d'ombra di soprusi e violenza al quale sono stati costretti, anche un risarcimento economico come opportunamente previsto dalla citata legge, al fine di garantire loro la possibilità di riprogettare un futuro drammaticamente spezzato;
l'Italia è il primo Paese in Europa che si è dotato di una legge che tutela gli orfani di femminicidio, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario e urgente intraprendere le dovute iniziative, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro della salute, al fine di emanare in tempi rapidi il decreto interministeriale recante il citato regolamento e consentire l'utilizzo dei fondi in favore degli orfani di femminicidio.

(3-00781)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[GARAVINI](#), [PATRIARCA](#), [MARGIOTTA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* -

Premesso che:

la provincia di Modena è sede di importanti distretti produttivi *leader* a livello mondiale, è tra le prime province a livello nazionale per fatturato legato all'*export* e vanta il maggior numero di prodotti a marchio DOP e IGP;

un tale dinamismo economico e sociale deve essere supportato e dotato di infrastrutture moderne ed efficaci, senza le quali le produzioni industriali rischiano di non essere adeguatamente collegate alla platea di potenziali clienti e destinatari;

allo stato attuale non sono stati fatti passi in avanti sugli impegni assunti a fine 2017 dal precedente Governo in merito alla concessione della A22;

alla concessione autostradale è legato lo sblocco delle risorse dedicate alla costruzione della rete di adduzione alla stessa A22, come il raddoppio del ponte al passo dell'Uccellino, l'ampliamento della rotonda Rabin, l'allargamento dell'asse che conduce da Nonantola alla tangenziale di Modena;

nessuna rassicurazione né manifestazione di intenti è giunta dal Governo neppure in merito a opere di fondamentale importanza come la bretella Campogalliano-Sassuolo, la Cispadana, il completamento della complanare alla A1 fino al casello di Modena sud,

si chiede di sapere quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo al fine di favorire la realizzazione delle opere citate, soprattutto in quelle situazioni in cui l'*iter* procedurale sia giunto a positiva conclusione.

(4-01551)

[BARBONI](#), [AIMI](#), [MALLEGNI](#), [MOLES](#) - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della difesa.* - Premesso che:

da autorevoli fonti di stampa si apprende che il consiglio di facoltà dell'università Cattolica di Piacenza ha recentemente deliberato di rimuovere l'aereo F-104 dal giardino interno all'ateneo;

attualmente l'aereo, in comodato d'uso presso l'università piacentina e di proprietà dell'Aeronautica militare, è posato in onore della passione per il volo e gli studi scientifici di padre Agostino Gemelli, fondatore dell'ateneo;

la decisione di rimuovere l'aereo è stata giustificata dal direttore della sede piacentina della Cattolica Mauro Balordi con la motivazione che l'F-104 richiami "scenari di guerra e non di pace";

secondo il generale Dino Tricarico, ex capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, quella sull'F-104 simbolo di guerra è "una polemica stantia, ammuffita, senza senso, frutto della cultura della Difesa che c'è oggi in Italia. L'F-104 nasce come un sistema di difesa aerea e molti di questi aerei sono stati destinati a proteggere i cieli d'Italia da qualsiasi pericolo";

non si ravvede il motivo per cui, dopo otto anni da quando è stato ubicato in tale posizione, l'aereo debba essere rimosso con motivazioni prive di ogni giustificazione,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e se non ritengano opportuno adoperarsi, ciascuno per la propria competenza, al fine di mantenere il velivolo all'interno del cortile dell'università piacentina.

(4-01552)

[BOTTO](#), [MANTOVANI](#), [GUIDOLIN](#), [NOCERINO](#), [ANGRISANI](#), [MATRISCIANO](#), [CORBETTA](#), [PESCO](#), [LANZI](#), [RICCIARDI](#), [MORRA](#), [AIROLA](#), [CRUCIOLI](#), [GIROTTI](#), [LANNUTTI](#), [MAIORINO](#), [TRENTACOSTE](#), [FEDE](#), [PUGLIA](#), [ROMANO](#), [CROATTI](#), [CAMPAGNA](#), [LEONE](#), [VANIN](#), [CORRADO](#), [GALLICCHIO](#), [DONNO](#), [LOREFICE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la revisione dell'ordinamento del Corpo dei Vigili del fuoco è stata disposta in attuazione di una delega prevista dalla legge di riforma della pubblica amministrazione (legge n. 124 del 2015, cosiddetta legge Madia);

l'articolo 8 della legge ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato. In particolare, il comma 1, lett. a), ha conferito una specifica delega per l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2006, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo n. 217 del 2005 (ordinamento del personale), anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche;

la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018, art. 1, commi 389-393) reca un incremento di 1.500 unità per la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale. La modulazione temporale di questo incremento è così disegnata: non prima del 10 maggio 2019: 650 unità; non prima del 1° settembre 2019: 200 unità; non prima del 1° aprile 2020: 650 unità;

il decreto-legge sicurezza (decreto-legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018), all'art. 34, incrementa di 5,9 milioni di euro per il 2019 e di 5 milioni a decorrere dal 2020 gli stanziamenti per la retribuzione del personale volontario dei Vigili del fuoco;

per quanto riguarda l'ordinamento generale del Corpo dei Vigili del fuoco, il decreto legislativo n. 97 del 2017 ha rimarcato la collocazione del Corpo nell'ambito del Ministero dell'interno, facendo riferimento alle funzioni di soccorso pubblico, antincendio, difesa civile, affidate a tale Dicastero dal decreto legislativo n. 300 del 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

i Vigili del fuoco sono i responsabili tecnici materiali della salvaguardia e del soccorso pubblico integrato, condizioni irrinunciabili per la crescita del Paese e per il miglioramento della vita dei cittadini;

la soppressione del Corpo forestale ha assegnato le competenze della lotta incendi boschivi al Corpo dei Vigili del fuoco;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

in data 30 giugno 2017 il Consiglio regionale della Liguria ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno 255, presentato dai consiglieri del Movimento 5 Stelle recante "Sulle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile nell'ambito degli interventi di soccorso tecnico urgente";

in data 18 febbraio 2019 l'Unione sindacale di base Vigili del fuoco ha inoltrato al Ministro in indirizzo una lettera per la riapertura del contratto collettivo nazionale del lavoro. All'interno della stessa si specifica che "attualmente per la categoria dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art 9 del DPR n.41 del 15 marzo 2018, sono normativa vigente il CCNQ del 7 agosto 1998, il CCNL quadriennio normativo 1998/2001, il CCNLI del 24 aprile 2002, il CCI del 30 luglio 2002, il CCNL quadriennio 2002/2005, il DPR del 7 maggio 2008 - recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Senza di fatto nessun beneficio normativo per la categoria. Si richiede quindi l'applicazione di quanto contenuto nella legge di bilancio 2019 (Legge, 30/12/2018 n°145, G.U. 31/12/2018) all'art 1 comma 441";

durante la giornata del 26 marzo 2019 un enorme incendio ha interessato la zona a ponente di Genova. Le fiamme sono divampate nella notte sulle alture di Cogoleto, in località Capieso. Gli sfollati sono tornati nelle loro abitazioni, tranne due famiglie che hanno avuto la casa seriamente danneggiata. Le scuole sono state chiuse, mentre la A10, inizialmente chiusa tra Varazze (Savona) e Arenzano (Genova), è stata riaperta dopo diverse ore. I Carabinieri della forestale escludono con certezza il gesto doloso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

con quali modalità intenda dare attuazione all'incremento di organico e agli ulteriori stanziamenti economici per i contratti previsto dagli ultimi sviluppi normativi;

se intenda aprire un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali per definire ruoli, funzioni e inquadramento contrattuale del Corpo dei Vigili del fuoco.

(4-01553)

[ASTORRE](#), [MARCUCCI](#), [ROSSOMANDO](#), [CIRINNA](#), [PARENTE](#), [FEDELI](#), [IORI](#), [MARGIOTTA](#), [CUCCA](#), [D'ARIENZO](#), [BOLDRINI](#), [LAUS](#), [PATRIARCA](#), [PITTELLA](#), [VERDUCCI](#), [ROJC](#), [BINI](#), [FERRAZZI](#), [MALPEZZI](#), [STEFANO](#), [MISIANI](#), [GIACOBBE](#), [MARINO](#), [MIRABELLI](#), [GARAVINI](#), [COLLINA](#), [MESSINA Assuntela](#), [COMINCINI](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che, a giudizio degli interroganti:

i fatti scaturiti dal trasferimento di una comunità di 77 nomadi, tra cui 22 donne e 33 minori, nel centro di accoglienza di Roma, nel quartiere di Torre Maura, sono di una gravità inaudita e preoccupante per la tenuta democratica e civile del nostro ordinamento repubblicano, ispirato ai valori costituzionali della tolleranza e del rispetto della dignità della persona umana in quanto tale;

calpestare fino a distruggere il cibo destinato alla comunità ospite della struttura di accoglienza è un atto indegno, reso ancor più riprovevole dalle parole che hanno accompagnato quel gesto: parole cariche di violenza e odio razziale;

tenuto conto che:

i fatti come quelli di Torre Maura si ripetono con sempre maggiore frequenza e intensità nel nostro Paese, e sempre a danno di minoranze etniche: rom, sinti, immigrati, rifugiati, ebrei;

il malessere sociale, sempre evocato a giustificazione di tali accadimenti, è un espediente utile a spostare l'attenzione da fenomeni di istigazione all'odio razziale e discriminazione razziale, di puro razzismo, che nel frattempo lievitano nel nostro tessuto sociale, compromettendo irrimediabilmente la convivenza civile;

purtroppo il malessere sociale, lo sfruttamento della prostituzione, la dispersione scolastica, l'emarginazione, il degrado, nelle aree periferiche, sono dovuti a cause molto più complesse, quali, ad esempio, la cronica assenza servizi pubblici essenziali e di presidi territoriali di assistenza e non certo alla presenza di minoranze etniche;

considerato che:

forze di estrema destra, dichiaratamente di ispirazione neofascista, come "Casapound" e "Forza Nuova", alimentano l'odio razziale e il rancore nei luoghi in cui le condizioni di disagio si manifestano con maggiore evidenza e preoccupazione;

gli accadimenti di Torre Maura non sono nuovi. Per rimanere nel perimetro di Roma capitale, già nel 2014 esponenti della destra estrema attaccarono, anche con lanci di bombe *molotov*, il centro "Morandi", nel quartiere di Tor Sapienza; nel 2015 militanti di Casapound hanno tentato di impedire con la forza, fino ad arrivare allo scontro con le forze dell'ordine, l'arrivo di un gruppo di rifugiati nel centro di accoglienza allestito presso l'ex scuola Socrate, nel quadrante nord della città, presso Casale San Nicola; nel 2017 in via del Frantoio, nel quartiere Tiburtino III, si è verificata una irruzione nella struttura gestita dalla Croce Rossa di accoglienza per profughi,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti di sua competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di scioglimento di organizzazioni e partiti di ispirazione fascista, che incitano all'odio e alla discriminazione razziale e che si sono macchiati ripetutamente di apologia del fascismo.

(4-01554)

[BALBONI](#), [STANCANELLI](#) - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:

mentre è ancora vivo nel Paese il forte turbamento generato dall'omicidio del giovane Stefano Leo, morto il 23 febbraio 2019 a Torino (zona Murazzi) per mano di Said Machaouat, un 27enne marocchino con cittadinanza italiana (omicidio motivato esclusivamente dall'intenzione, dichiarata dall'assassino al momento della confessione, di "uccidere un italiano che aveva il sorriso sulle labbra e

così manifestava la sua felicità") a distanza di pochi giorni, un nuovo colpo viene inflitto alla coscienza civica nazionale e all'apparato delle garanzie fondamentali poste a presidio della libertà personale e della tutela dell'incolumità dei cittadini;

da un'inchiesta giornalistica del quotidiano "La Stampa" si apprende, infatti, che l'assassino, reo confesso di un omicidio efferato e dall'inaudito movente, per effetto di una sentenza definitiva comminata per reati di maltrattamenti in famiglia, avrebbe dovuto essere in carcere da alcuni mesi, ma era invece in libertà per effetto di un errore materiale riconducibile alla cancelleria della Corte d'appello di Torino;

errore o "problema" di fatto ammesso pubblicamente dal presidente della Corte d'appello, che tuttavia lo ascrive al generale malfunzionamento dell'amministrazione della giustizia dovuto alla "carenza di personale in organico" e all'insufficienza di risorse, che renderebbero estremamente difficile il regolare funzionamento degli uffici;

una vicenda dai contorni macabri, che lascia sgomenta l'intera comunità nazionale: una comunità che si riscopre oggi attonita, allibita, e soprattutto consapevole del fatto che nel nostro Paese si può morire per mano di un criminale già condannato per reati di violenza, e lasciato in libertà per un errore materiale o per la carenza di personale. Una comunità che, conseguentemente, non può che condividere il dolore del padre della giovane vittima, che ha dichiarato, comprensibilmente, immediatamente dopo le ammissioni della Corte d'appello, di voler andare via dell'Italia, e di sentirsi "svuotato di tutto" e "tradito";

è evidente che si tratta a giudizio degli interroganti di un caso di cattiva giustizia, purtroppo non unico, né isolato, stante il numero di condanne non eseguite o dei criminali lasciati in libertà per le più svariate ragioni nel nostro Paese e di cui ormai troppo spesso si legge sui giornali; un avvenimento suscettibile di ledere irrimediabilmente la solidità dell'apparato democratico, compromettendo i presidi di sicurezza, legalità e giustizia posti a protezione della libertà individuale, minando persino la garanzia di tutela della vita umana e dell'integrità fisica della persona;

tralasciando in questa sede le considerazioni sul merito di questo omicidio, e sull'auspicio (considerato assolutamente necessario) che la magistratura valuti la contestazione dell'aggravante di "odio razziale" per questo caso, appare indispensabile richiamare l'attenzione del Ministro in indirizzo sull'assoluta necessità e urgenza di un intervento sul doppio versante: sia del caso di specie, mediante le necessarie ispezioni ministeriali che accertino con chiarezza le responsabilità delle inefficienze emerse ed il loro nesso di causalità con l'omicidio di Stefano Leo; sia delle condizioni generali dell'apparato organizzativo e della qualità dell'attività degli uffici giudiziari, nell'ottica di un necessario ed indemandabile ripristino di principi di legalità e giustizia e del corretto funzionamento del sistema giudiziario e penitenziario italiano, attraverso l'affermazione della certezza del diritto e della certezza della pena nel nostro ordinamento, certezze venute evidentemente e tragicamente a mancare, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia già attivato i propri poteri ispettivi per addivenire all'accertamento delle effettive responsabilità nella mancata esecuzione della sentenza di condanna e conseguente reclusione del criminale Said Machaouat, poi resosi autore dell'omicidio di Stefano Leo;

quali provvedimenti, coerentemente alla propria funzione di sovrintendenza dell'organizzazione della giustizia, intenda adottare per salvaguardare la libertà e l'incolumità dei cittadini garantendo certezza del diritto e certezza della pena nel nostro ordinamento.

(4-01555)

[FARAONE](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

in data 7 novembre 2015, veniva sottoscritta la convenzione di concessione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Autostrada Ragusa-Catania Srl (costituita da un'associazione temporanea di imprese composta da Silec SpA, Mec SpA, Egis projects SA Tecnis SpA), impresa aggiudicataria dei lavori per la realizzazione del raddoppio del collegamento autostradale Catania-Ragusa, compreso tra lo svincolo della strada statale 514 con la strada statale 115, e lo svincolo della 194 Ragusana con la strada statale 114;

la convenzione prevede 39 anni di concessione e la realizzazione di un collegamento di 68 chilometri tra il territorio di Ragusa e la futura autostrada Catania-Siracusa, nel comune di Augusta;

per la realizzazione dell'opera, la concessione prevede un importo complessivo di circa 815 milioni di euro, e la copertura del costo dell'intervento, come da delibera Cipe n. 3/2010, così suddivisa: 448.455.845 euro a carico del promotore finanziario, 49.207.119 euro da parte di Anas SpA (art. 11 della legge n. 144 del 1999), 100.000.000 euro da parte di Anas SpA (fondi Anas), e 217.711.631 euro in capo alla Regione Siciliana (PAC 2014/2020 delibera Cipe n. 94/2015);

il contributo pubblico per la realizzazione dell'opera ammonta a 366.918.750 euro;

durante la seduta del CIPE del 4 aprile 2019, era attesa l'approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione dell'importante arteria autostradale Ragusa-Catania;

incredibilmente, alla riunione, il Ministero delle infrastrutture, facendo riferimento ad una "evidente insostenibilità economica e finanziaria del progetto autostradale secondo il modello del project financing", per un paventato rischio di lievitazione dei costi di costruzione, unitamente al Ministero dell'economia e delle finanze, proponeva "di poter mettere in campo le determinazioni conseguenti entro il prossimo 13 maggio e di riferirne allo stesso Comitato interministeriale per la programmazione economica, anche alla luce della vaghezza del sostegno promesso dalla Regione siciliana in relazione al livello dei pedaggi";

successivamente, con una nota diffusa alla stampa dal Ministero delle infrastrutture, si affermava che: "il Governo sta operando con il massimo impegno e senso di responsabilità per accelerare su un progetto che sia poi effettivamente sostenibile e fruibile per i cittadini, perché alla Sicilia non servono cattedrali nel deserto, ma opere utili che possano davvero avvicinare le comunità e migliorare la competitività dell'Isola";

certe affermazioni, a fronte della lunghissima attesa da parte delle comunità interessate all'importante infrastruttura stradale, e delle enormi difficoltà per il reperimento delle ingenti risorse necessarie per la copertura dei costi dell'opera, e di cantieri che con l'approvazione del progetto esecutivo da parte del CIPE potrebbero già partire nel giro di qualche mese, suonano a parere dell'interrogante come surreali e irresponsabili, oltre che offensive per quei cittadini siciliani, che da fin troppo tempo attendono il completamento di questo importante collegamento viario;

nella fase attuale, con una società che si è aggiudicata regolarmente i lavori per la realizzazione dell'opera, vincendo un'evidenza pubblica ed avendo già sottoscritto con il Ministero delle infrastrutture il relativo atto concessorio, pensare di intraprendere altre vie per la realizzazione dell'importante opera espone certamente al pagamento di ingenti indennizzi e penali al raggruppamento di imprese aggiudicatrici dei lavori e della gestione dell'autostrada Ragusa-Catania, aprendo una fase certamente non facile per il reperimento delle risorse necessarie per fare fronte ai risarcimenti alle imprese aggiudicatrici e per la realizzazione dell'opera, che continua ad essere considerata strategica per i territori interessati;

con questo irresponsabile modo di procedere si corre concretamente il rischio di non vedere mai la realizzazione della Ragusa-Catania, con ingentissimi danni per l'economia dei territori interessati e dell'intera Sicilia;

la situazione a giudizio dell'interrogante è assai grave e necessita di essere affrontata con massima urgenza,

si chiede di sapere:

se, a fronte dell'intendimento di mettere in discussione l'intero impianto del progetto di finanza per la progettazione, realizzazione e gestione dell'autostrada Ragusa-Catania, sia stata fatta una quantificazione degli importi da dover corrispondere, nel caso di revoca della concessione già sottoscritta alla società Autostrada Ragusa-Catania Srl, aggiudicataria per la progettazione, realizzazione e gestione dell'opera;

se siano stati stimati i costi per la nuova progettazione e realizzazione dell'opera;

se il Governo intenda chiarire dove intenda reperire, e in quali tempi, le risorse per il finanziamento necessario alla realizzazione di un'opera pubblica strategica ed imprescindibile per l'intero territorio siciliano.

(4-01556)

[NASTRI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

le recenti dichiarazioni di esponenti del Governo, in relazione alla possibile introduzione della cosiddetta *flat tax* nel Documento di economia e finanza, che sarà a breve presentato all'esame del Parlamento, evidenziano a giudizio dell'interrogante, ancora una volta, evidenti e negative contrapposizioni all'interno della maggioranza nell'ambito delle politiche decisionali in materia fiscale ed economica;

se, da un lato, risulta necessario avviare un nuovo meccanismo fiscale sulla riduzione della pressione fiscale attraverso la "tassa piatta", peraltro introdotta dalla legge di bilancio per il 2019 in forma assai limitata, (attraverso l'estensione del regime forfettario al 15 per cento, soltanto per i lavoratori autonomi con ricavi fino a 65.000 euro e, dal 2020, in maniera altrettanto forfettaria, un'imposta sostitutiva del 20 per cento sulla quota eccedente fino a 100.000 euro), dall'altro, si assiste a numerose e contraddittorie affermazioni, sia da parte delle forze politiche di maggioranza, che dello stesso Governo, nel prevedere se tale misura fortemente sostenuta da Fratelli d'Italia sarà inserita all'interno dell'importante documento, che rappresenta il principale strumento di programmazione economica per il Paese;

l'interrogante evidenzia che tali decisioni di politica economica e fiscale non potranno che essere adottate con riferimento alle disponibilità economiche attuali e all'interno delle regole della contabilità pubblica, le cui risorse, com'è noto, sono state fortemente impegnate dall'Esecutivo, per finanziare misure assistenzialiste come il reddito di cittadinanza, i cui effetti negativi e penalizzanti per l'economia italiana e il sistema-Paese intero non produrranno alcun beneficio in termini di ripresa economica ed occupazionale;

la necessità di porre in essere ogni chiarimento, al fine di stabilire se e in quali misure il Governo preveda all'interno del DEF l'introduzione di un'aliquota unica da applicare ai redditi incrementali di tutti i contribuenti, che rappresenta, a giudizio dell'interrogante, una misura fiscale efficace e concreta, in grado di far ripartire l'auspicata crescita e lo sviluppo dell'Italia, risulta pertanto urgente e indispensabile, anche per evitare ulteriore disorientamento nei confronti del Paese, oltre alla fibrillazione da parte dei mercati finanziari,

si chiede di sapere quali siano le decisioni del Ministro in indirizzo nell'ambito delle prossime misure da inserire all'interno del Documento di economia e finanza in relazione all'introduzione della *flat tax* e quali siano le risorse necessarie per finanziare tale misura.

(4-01557)

[CIRINNA'](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

con decisione n. 56 depositata in data 8 ottobre 2018, il consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha dichiarato l'ineleggibilità del presidente dell'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Roma e l'esclusione dalla competizione elettorale per il rinnovo dell'ordine per il triennio 2017-2020 della lista n. 1 "Impegno per la professione" a lui collegata;

in particolare, l'ineleggibilità viene dedotta dalla violazione della previsione di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, a mente del quale "i consiglieri dell'Ordine ed il presidente possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due";

la richiamata decisione veniva pronunciata nell'ambito del giudizio di rinvio seguito alle ordinanze n. 12461 e n. 12462 del 2018, con le quali la prima sezione civile della suprema Corte di cassazione cassava le decisioni n. 55 e n. 56 del 2016, rese dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in relazione al procedimento elettorale per il rinnovo dell'ordine di Roma per il triennio 2017-2020, contestualmente disponendo il rinvio al consiglio nazionale per le ulteriori determinazioni da assumersi;

nelle more dei richiamati giudizi, il presidente era stato proclamato eletto, assieme ai candidati della lista a lui collegata, e per l'effetto il consiglio era in carica alla data delle menzionate decisioni;

ad oggi, nessuna decisione è stata assunta in merito alla sorte del consiglio in carica e, pertanto, il consiglio dell'ordine di Roma è tuttora in carica nella composizione risultante dall'accertata illegittima partecipazione del presidente eletto e della lista a lui collegata alla competizione elettorale; e ciò

benché nel dispositivo della richiamata decisione n. 56/2018 del consiglio nazionale si faccia espresso riferimento alle "conseguenze previste dalla legge", in relazione alla dichiarazione di ineleggibilità sopravvenuta all'elezione;

considerato che:

la condizione di ineleggibilità, ove accertata a seguito dell'elezione, determina la decadenza dell'eletto dalla carica;

l'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dispone che la decadenza del presidente "comporta lo scioglimento di diritto dell'intero Consiglio";

l'articolo 17, comma 3, del medesimo decreto legislativo prevede che "lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del ministro della Giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale. Il commissario provvede, entro sessanta giorni dalla nomina, salvo diversa indicazione del Consiglio nazionale, a convocare e tenere l'assemblea per la elezione dell'intero Consiglio, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio disciolto o non costituito";

l'ulteriore permanenza in carica del consiglio dell'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Roma, all'esito della competizione elettorale, cui hanno illegittimamente partecipato il presidente eletto e la lista a lui collegata, determina una situazione claudicante in diritto, per essere gli atti di competenza del presidente e del consiglio adottati da un organo costituito a seguito di competizione elettorale il cui esito è stato posto nel nulla da pronunce giurisdizionali ormai divenute definitive, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione venutasi a creare in relazione alla permanenza in carica del consiglio dell'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Roma, a seguito della decisione n. 56/2018 del consiglio nazionale, resa su rinvio a seguito delle ordinanze n. 12461 e n. 12462 della prima sezione civile della Suprema Corte di cassazione;

quali iniziative intenda intraprendere per garantire il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 139 del 2005, secondo quanto esposto.

(4-01558)

DE BONIS - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

con decreto-legge, n. 4 del 2015, recante "Misure urgenti in materia di esenzione IMU", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2015, è stata dettata la disciplina delle esenzioni dall'IMU per i terreni agricoli, prevedendo l'esenzione: a) per i comuni totalmente montani; b) per i comuni ubicati nelle isole minori; c) per i comuni parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT, limitatamente ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali;

la fattispecie dei comuni parzialmente montani ha determinato sperequazioni intollerabili tra comuni, poiché comuni con medesime situazioni orografiche, di coltivazione eccetera, distanti pochi chilometri, hanno registrato trattamenti differenti, fino ad arrivare al paradosso che proprietà confinanti hanno visto l'applicazione della pesante imposta per particelle site in un comune e l'esenzione per particelle confinanti ma ricadenti nel territorio di altro comune;

l'imposta ha determinato un carico ulteriore sul mondo agricolo, già di per sé afflitto da una crisi endemica e con difficoltà enormi legate all'oscillazione dei prezzi di vendita ed al continuo aumento dei costi necessari per la produzione. Di conseguenza, la stragrande maggioranza dei cittadini ha omesso di versare l'imposta;

che si trattasse di imposta ingiusta è anche dimostrato dal fatto che la norma sull'IMU agricola, valida per le annualità 2014 e 2015, è stata abrogata con la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), a decorrere dal 2016;

la norma ha prodotto reazioni in tutto il Paese, con numerosissimi Comuni e diverse Regioni che hanno reagito arrivando (su ricorso di alcune Regioni) a sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 53, 81, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;

sono tantissimi i Comuni costituitisi in giudizio, per dimostrare che la norma incriminata ha determinato la riduzione di trasferimenti a valere sul Fondo di solidarietà comunale, non compensati dal gettito tributario atteso;

considerato che:

con ordinanza specifica, il TAR del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale; dopo diversi anni, con sentenza n. 17 del 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, ritenendo legittima la norma successivamente abrogata dalla legge di stabilità per il 2016. Detta pronuncia ha perimetrato l'ambito di applicazione della norma che impone ai Comuni, entro il 2019, di procedere all'accertamento dei mancati pagamenti, con conseguenti addebiti di sanzioni e interessi sul mondo agricolo, già in forte difficoltà, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, per le peculiarità della norma, per la successiva abrogazione, per le questioni di legittimità sollevate e per il tempo trascorso per la definizione, non ritenga utile prevedere una disposizione normativa "di favore" che, sulla scorta di quanto già effettuato con la rottamazione delle cartelle, possa portare allo sgravio di sanzioni e interessi per l'IMU agricola non versata, sebbene ad oggi non ancora accertata (lo si farà entro il 2019, almeno per quanto concerne l'IMU 2014), che allevierebbe le difficoltà del mondo agricolo e, probabilmente, consentirebbe anche ai Comuni di incassare le somme vitali per garantire l'erogazione dei servizi.

(4-01559)

[LONARDO](#), [GALLONE](#), [BERARDI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

la libertà di scelta educativa necessita di un pluralismo educativo composto da scuole pubbliche statali e scuole paritarie, anch'esse pubbliche di diritto e di fatto;

ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, il sistema pubblico di istruzione italiano è articolato in scuole statali e scuole paritarie; il quarto comma recita espressamente che: "La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali";

ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali;

la scuola pubblica statale conta 8 milioni e mezzo d'iscritti, mentre la scuola pubblica non statale ne registra un milione;

l'Italia è tra gli ultimi Paesi in Europa a riconoscere il ruolo nel sistema statale alle scuole non statali; basti pensare che lo Stato riconosce alle scuole paritarie un contributo di circa 500 milioni di euro annui (circa 500 euro all'anno a studente), a fronte di una spesa di circa 50 miliardi per la scuola statale (circa 10.000 euro all'anno a studente). Il finanziamento alla scuola paritaria deve essere visto come una priorità, poiché potrebbe tradursi in un bel risparmio per le casse dello Stato;

gli studenti italiani sono quindi discriminati, per ragioni economiche, nel loro diritto di apprendere;

ai sensi dell'articolo 30 della Costituzione e dell'articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, i genitori hanno il diritto di "istruire ed educare i figli" e la "priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli"; è quindi dovere degli Stati europei "rispettare il diritto dei genitori di provvedere nel campo dell'insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche" (art. 2 della Convenzione europea sulla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo);

per il rispetto di tali norme, occorre riconoscere alla famiglia il diritto di educare liberamente la prole; un modo per sostenere economicamente l'educazione di tutti i cittadini, anche di quelli che non frequentano la scuola statale, e allo stesso tempo far risparmiare risorse allo Stato, è l'applicazione del costo *standard* di sostenibilità per allievo, applicabile ugualmente a tutte le scuole pubbliche, paritarie e statali. Si potrebbe ipotizzare l'assegnazione alla famiglia di una quota (che si colloca su 5.500 annui per studente) da spendere per l'istruzione dei figli. Sarà poi la famiglia stessa a decidere dove spendere tale quota, se in una scuola pubblica statale o in una scuola pubblica paritaria, sotto la garanzia e il controllo dello Stato;

solo in questo modo il sistema scolastico italiano riuscirà a emergere da una situazione di costante allarme rosso, facendo risparmiare soldi allo Stato e garantendo il diritto fondamentale all'istruzione senza discriminazioni economiche, restituendo alla famiglia la responsabilità educativa in una piena libertà di scelta, con l'obiettivo di innalzare la qualità dell'istruzione italiana, portandola allo stesso

livello degli altri Paesi europei;
inoltre, gli insegnanti potranno scegliere dove esercitare la propria professione, nella scuola pubblica statale o in quella pubblica paritaria, con uno stipendio uguale, come avviene nel resto dell'Europa, e non potranno più verificarsi discriminazioni, come invece avvenuto nell'ultimo concorso straordinario che, nella riserva prevista, considera unicamente il servizio svolto presso le scuole statali;
infatti, occorre ricordare che, negli ultimi anni, molti docenti hanno rinunciato a un contratto a tempo indeterminato presso la scuola pubblica paritaria nella quale prestavano servizio, per non essere esclusi dalle graduatorie ad esaurimento, e hanno accettato contratti a tempo determinato presso la scuola pubblica statale, auspicando ragionevoli soluzioni; gli stessi docenti, oggi, rischiano di perdere il posto di lavoro e dovranno attendere un eventuale nuovo concorso ordinario,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che i dati esposti impongano una riflessione sull'urgente bisogno di cambiamento del sistema dell'istruzione italiano e se non ritenga ragionevole e conveniente per lo Stato introdurre, nell'ordinamento scolastico, l'applicazione del costo *standard* di sostenibilità per allievo, ossia l'ammontare minimo di risorse da riconoscere a ciascuna scuola pubblica, statale e paritaria, sulla base di parametri certi.

(4-01560)

[VITALI](#), [MALAN](#), [MALLEGNI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

in data 29 marzo 2019 la testata giornalistica nazionale "il Fatto Quotidiano" ha pubblicato un articolo a firma del giornalista Daniele Martini con il quale si evidenziano gli interessi connessi alla prossima aggiudicazione del bando di gara per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, meglio conosciuti come Superenalotto;

tale bando di gara ha una valenza in termini di entrate erariali importante, ai sensi dell'art. 1, commi 576 e 577, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), si è determinato che la base d'asta a rialzo di partecipazione ha un importo di 100 milioni di euro ed un aggio a ribasso del 5 per cento;

considerato quindi il valore della concessione novennale pari a circa 1.5 miliardi all'anno, l'articolo rileva un forte interesse da parte delle principali società del settore del gioco, ponendo l'attenzione sull'azione di alcune figure professionali esperte nel settore lobbistico, che prestano il loro servizio per uno dei maggiori partecipanti alla procedura di selezione;

a giudizio degli interroganti tale circostanza si rende meritevole di attenzione nella misura in cui tali professionisti intercedono ai livelli più alti e, da come riportato dall'articolo, soprattutto nei riguardi del Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero di riferimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestore della concessione oggetto della procedura di gara;

a riprova dell'ingerenza rappresentata, alcuni di loro eserciterebbero il doppio ruolo di portatori di interessi di soggetti privati e al contempo un ruolo operativo all'interno delle istituzioni;

tali discriminazioni sono riportate anche dal *blog* giornalistico "Dagospia", che pone l'attenzione sull'evidente conflitto di interessi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle vicende illustrate e se non ritenga che si possa prefigurare un evidente conflitto di interessi;

se e quali iniziative siano state attivate affinché vi sia un reale presidio di trasparenza e imparzialità;

se intenda avviare azioni atte ad annullare ogni ipotesi di interferenza nella gara, come sottinteso dalle testate giornalistiche.

(4-01561)

[BRIZIARELLI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la situazione della rete viaria siciliana purtroppo è inefficiente da tempo per mancanza di coordinamento, fondi, investimenti, stabilità dei terreni e per l'incuria rivolta alle infrastrutture viarie. Inoltre, la rete, in generale, è obsoleta e mancano da tempo investimenti per ammodernarla;

la strada statale 115 dir sud occidentale Sicula è una strada che collega la maggior viabilità siciliana all'area archeologica di Selinunte (in provincia di Trapani) per la quale sono previsti investimenti finanziari, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza, aumentare la capacità dei trasporti e

migliorare il *comfort* di guida;

è previsto un intervento in variante alla strada statale 115, della lunghezza di circa 16 chilometri, esterno all'abitato di Gela (Caltanissetta), che, a partire dalla zona sud-est della città, si sviluppa in un lotto già realizzato dall'ASI di Gela e si riconnette a nord-ovest di Gela ai lotti 7° e 8° della strada statale 626, e, mediante una bretella, alla strada statale 115 ad ovest di Gela, con 5 svincoli;

la variante esterna di ammodernamento nel tratto compreso fra lo svincolo di Vittoria ovest e Comiso sud (Ragusa), fuori dai centri abitati, si estende tra il chilometro 294+000 dell'attuale strada statale 115 e la strada provinciale 20 in prossimità di Comiso sud, per una lunghezza complessiva di circa 10,7 chilometri, con realizzazione di 5 svincoli a livelli sfalsati;

la realizzazione di tali infrastrutture assume una notevole rilevanza per scaricare un tratto di strada statale 115 connotato da traffico sostenuto, dovuto agli attraversamenti di Vittoria e Comiso;

il progetto migliora sensibilmente i livelli di servizio, portandoli a norma sulla nuova infrastruttura e riducendo gli attuali accodamenti e la possibilità di incidenti sul tratto di strada statale 115, velocizzando i tempi di percorrenza della tratta;

le opere sono attese da anni dalla popolazione ed in particolare dalle imprese locali e degli operatori turistici e pertanto è importante concludere velocemente i lavori ai fini dello sviluppo economico dell'intera area,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire urgentemente, per quanto di propria competenza, affinché le opere siano portate a termine.

(4-01562)

[GIRO](#) - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle pubbliche amministrazioni è un'associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, *in house* alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica ed alle amministrazioni associate (Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Lombardia, Regione Molise, Regione Puglia, Regione autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Comune di Pescara, Comune di Roma, Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, Agenzia per la coesione territoriale, Agenzia per l'Italia digitale). L'istituto è sottoposto al controllo, alla vigilanza ed ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei ministri, che detiene la quota maggioritaria dell'associazione;

Formez PA è un'associazione delegata all'organizzazione dei concorsi pubblici nei vari settori della pubblica amministrazione;

in data 3 aprile 2019 il commissario straordinario di Formez PA (con deliberazione commissariale n. 81 del 2 aprile 2019) ha nominato la commissione di valutazione per la procedura di selezione di due dirigenti a tempo indeterminato per l'espletamento di compiti istituzionali,

si chiede di sapere:

per quale ragione sia stata indetta una procedura di selezione per soli titoli e colloquio per il reclutamento dei due dirigenti a tempo indeterminato senza *test* preselettivi e prove scritte;

per quale ragione il commissario straordinario abbia ignorato volontariamente le regole della stessa pubblica amministrazione;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che tale procedura pregiudichi i criteri di meritocrazia spesso richiamati nei suoi interventi in Parlamento.

(4-01563)

[NANNICINI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che, per quanto consta all'interrogante:

da alcune testate *on line* risulta che il dottor Gianluca Comin "persona di relazioni ed esperienza" ha ottenuto un contratto per gestire la comunicazione del capo di gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze Luigi Carbone, attraverso il Dipartimento del tesoro guidato dal dottor Alessandro Rivera;

da quanto risulta all'autore dell'articolo il Ministro in indirizzo si sarebbe alterato anche perché per ciò che riguarda la comunicazione del Ministro e del suo *staff* è in carica un portavoce nonché l'ufficio

stampa con tutto il suo *staff*;

da come risulta nel sito istituzionale, il Ministero dell'economia si avvale di una direzione della comunicazione istituzionale così definita: "La Direzione della comunicazione istituzionale svolge le seguenti funzioni: definizione, programmazione, sviluppo e gestione delle attività di comunicazione del Ministero in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, in coordinamento con i Dipartimenti e le altre strutture del Ministero; elaborazione del piano di comunicazione annuale del Ministero, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 150/2000; coordinamento dei progetti di comunicazione interdipartimentali, assicurandone l'integrazione funzionale; promozione di campagne informative di pubblico interesse; coordinamento di eventi e manifestazioni; sviluppo di iniziative volte a promuovere l'immagine del Ministero; gestione della biblioteca storica; gestione del Portale web del Ministero; sviluppo e gestione della Intranet interdipartimentale; gestione delle attività di relazione con il pubblico; monitoraggio della qualità dei servizi e della soddisfazione dei cittadini; studi e analisi di dati ed informazioni sulle attività di customer satisfaction; coordinamento dell'informazione statistica e dei rapporti con il Servizio statistico nazionale con riferimento all'area ex Tesoro";

secondo alcune testate, pare che Gaetano Caputi, molto amico del nuovo capo di gabinetto del Ministro, sia stato scelto come esperto da affiancare all'ufficio del viceministro della Lega Massimo Garavaglia;

il dottor Comin della società di consulenza e comunicazioni "Comin&partners" nel suo sito, nella sezione clienti, annovera Lottomatica;

nell'articolo de "il Fatto Quotidiano" del 29 marzo 2019 il giornalista Daniele Martini scrive sulla gara in corso per l'aggiudicazione del Superenalotto a cui partecipano Lottomatica, Sisal e Reka;

a quanto risulta al giornalista, l'avvocato Vincenzo Fortunato è uno dei legali di Lottomatica ed è legato da rapporti professionali con il professor Gaetano Caputi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle vicende illustrate e se non ritenga che si possano prefigurare evidenti posizioni di conflitto di interessi.

(4-01564)

[DAL MAS](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* - Premesso che:

nell'antica chiesa del Carmine a Piacenza, di proprietà del Comune, ubicata in via Borghetto, fervono i lavori per la trasformazione della stessa in centro polivalente;

la sezione piacentina dell'associazione "Italia nostra" ha più volte denunciato all'opinione pubblica che i lavori in corso impattano negativamente sullo storico monumento, addirittura con un "viadotto", un ascensore e la trasformazione delle antiche cappelle in altrettanti negozi;

si assume da parte del Comune che i lavori siano stati assentiti dalla locale competente Soprintendenza, anche se non risulta che la stessa abbia mai compiuto sopralluoghi durante l'esecuzione dei lavori,

si chiede di sapere se effettivamente i lavori siano stati approvati dalla Soprintendenza, e se, comunque, siano eventualmente stati approvati nella consapevolezza che si tratta di opere permanenti, che non possono essere staccate dal monumento se non attraverso opere murarie.

(4-01565)

[MOLES](#), [VITALI](#), [BARBONI](#), [BERARDI](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

l'F-35 è un aereo militare caccia di nuova generazione, caratterizzato dalla capacità di raccogliere, fondere e distribuire informazioni operative a tutte le forze impegnate in operazioni;

all'atto dell'adesione italiana al programma fu stabilito di dotare l'Aeronautica militare delle versioni A, a decollo convenzionale, e B, a decollo verticale, e la Marina della versione B;

alla base della scelta dell'Aeronautica stava la disponibilità di lunghe piste per gli aerei convenzionali nei teatri che possano richiedere operazioni per il ripristino della sicurezza e della pace;

nel mondo le piste idonee agli F-35B sono 20 volte più numerose di quelle idonee agli F-35A;

da tale analisi si perveniva alla necessità di 40 F-35B per l'Aeronautica;

alla base della scelta della Marina stava solo la futura sostituzione degli attuali AV-8B Harrier sulla nave "Cavour", e perciò se ne quantificava la dotazione in 20 macchine;

i Tornado e AMX dell'Aeronautica stanno raggiungendo la fine della vita tecnica, tanto che la Gran Bretagna ha di recente radiato l'intera linea Tornado;

nel 2011, la dotazione di Aeronautica e Marina fu ridotta a 15 F-35B ciascuno, con tagli rispettivamente del 60 per cento e 25 per cento;

il supporto per gli Harrier è già contrattualizzato per 5 anni per 80 milioni di dollari e i *marine* USA manterranno in servizio gli AV-8B fino al 2028;

l'Aeronautica ha sinora ricevuto solo F-35A, dal 1° marzo 2018 inseriti nel dispositivo di difesa aerea nazionale presso il 32° stormo di Amendola (Foggia), che ha già raggiunto la capacità operativa iniziale, ed è pertanto a disposizione della sicurezza del Paese;

gli F-35A italiani hanno già partecipato a esercitazioni in Italia ("Tactical leadership programme") e all'estero ("Polygone" in Germania, "Ichonos" in Grecia) e i piloti istruttori italiani hanno partecipato all'esercitazione "Red flag" negli USA;

il primo F-35B italiano è andato alla Marina e subito trasferito negli USA per prove tecniche;

la nave "Cavour" non può oggi accogliere gli F-35B, tanto che nel dicembre 2018 ha iniziato importanti lavori di aggiornamento;

il 24 ottobre 2018, il secondo F-35B italiano ha volato senza indicarne l'assegnazione all'una o all'altra forza armata;

il 5 aprile 2019, l'agenzia di stampa "AdnKronos" ha scritto di uno "scippo" degli F-35B della Marina da parte dell'Aeronautica;

secondo l'AdnKronos ciò avrebbe causato "liti senza precedenti e telefonate roventi" tra l'ammiraglio di squadra Valter Girardelli, capo di Stato maggiore della Marina, e il generale Enzo Vecciarelli, capo di Stato maggiore della difesa, suo superiore ai sensi del codice dell'ordinamento militare (art. 25, comma 2, lettera *b*), punto 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010),

si chiede di sapere:

se sia vero che il piano del 22 ottobre 2010 assegnava i primi F-35B all'Aeronautica, e che fu variato nel 2012 dal Ministro della difesa *pro tempore* ammiraglio Di Paola;

se sia vero che Di Paola sanciva comunque il principio della consegna degli F-35B a entrambe le forze armate, con esemplari "dispari" alla Marina e "pari" all'Aeronautica;

se vi sia stato uno "scippo" di F-35B e da parte di chi;

se la rappresentazione data dall'AdnKronos sia veritiera e, se non lo fosse, quali eventi siano stati travisati, come e da chi;

se la determinazione di assegnare il secondo F-35B all'Aeronautica, in conformità con le decisioni ministeriali, sia stata davvero assunta dal capo di Stato maggiore della difesa ma respinta dall'ammiraglio Girardelli;

se, ai sensi del codice dell'ordinamento militare, il capo di Stato maggiore della Marina possa respingere le determinazioni del capo di Stato maggiore della difesa, suo superiore gerarchico, e che cosa ciò implichi per il rispetto della gerarchia stabilita dal codice stesso;

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario sfruttare l'intera vita utile degli Harrier, evitando lo spreco delle ore di volo residue e dei contratti già in essere, soprattutto date le drammatiche ristrettezze del bilancio del Ministero.

(4-01566)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

il Comune di Castelnuovo Cilento (Salerno) ha realizzato un progetto per la costruzione di un impianto di compostaggio della frazione organica dei rifiuti;

per questo motivo, la Regione Campania avrebbe messo a disposizione del Comune all'incirca 11 milioni di euro;

da organi di stampa si apprende che il mega impianto, ideato per la raccolta di all'incirca 30 tonnellate di umido, dovrebbe essere realizzato lungo la superstrada "430" tra l'uscita di Vallo scalo e quella di Vallo della Lucania, in un'area limitrofa al parco nazionale del Cilento e interesserebbe anche le aree dei paesi di Casal Velino, Salento e Vallo della Lucania, che, assieme al comune di Castelnuovo Cilento, dovrebbero esprimere i loro pareri alla conferenza per la valutazione di impatto ambientale;

la progettazione dell'impianto avrebbe creato una forte preoccupazione negli abitanti che ancora continuerebbero a protestare, spaventati dai danni che l'attività potrebbe arrecare alla loro salute, all'ambiente, all'economia turistica della zona e all'agricoltura di qualità selezionata, molto fiorente nella zona;

per tale ragione, sarebbero stati costituiti dei veri e propri comitati di protesta al fine di bloccare la realizzazione dell'impianto;

da ultimo, attraverso fonti giornalistiche, si apprende che anche le amministrazioni dei Comuni citati avrebbero espresso pareri contrari: in particolare, il sindaco di Salento avrebbe espresso, per mezzo di una delibera, la sua ostilità all'impianto, sostenendo che il sito potrebbe gravemente compromettere tutta l'area interessata;

nonostante il malcontento dei cittadini, invece, il sindaco di Castelnuovo Cilento sarebbe intenzionato a non arretrare, affermando la totale assenza di rischi per la salute degli abitanti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali urgenti iniziative intenda porre in essere al fine di tutelare le aree di pregio ambientale ricadenti nel parco nazionale del Cilento da possibili conseguenze negative del progetto, evitando il rischio di un danno ambientale, anche alla luce della vocazione turistica dell'area nonché della necessità di salvaguardare la salute delle comunità locali.

(4-01567)

[CASTIELLO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

il treno "Frecciarossa" conclude il proprio tragitto in direzione sud alla stazione di Battipaglia, senza peraltro eseguire la prestazione del servizio passeggeri nel tratto da Salerno a Battipaglia, viaggiando quindi vuoto da Battipaglia a Salerno ogni mattina nel tratto di risalita verso nord;

agli abitanti della piana del Sele, che devono raggiungere Salerno, è precluso l'utilizzo di questo treno, dovendo ripiegare su treni locali che offrono servizi scomodi e inefficienti;

è inammissibile ed intollerabile che lo scalo ferroviario di Battipaglia funga esclusivamente da stazione "dormitorio" per il treno Frecciarossa;

l'estensione del servizio passeggeri del Frecciarossa da Salerno a Battipaglia e da Battipaglia a Salerno avvicinerrebbe le aree interne del Cilento e del Vallo di Diano al circuito dell'alta velocità, concorrendo a sottrarre le aree stesse dalla condizione di "segregazione topografica" nella quale si trovano, da cui si origina una delle maggiori spinte allo spopolamento e persino alla desertificazione;

il prolungamento del servizio dell'alta velocità fino a Battipaglia costituisce un grave problema la cui soluzione non ha trovato risposte concrete da parte dei precedenti Governi, rimandando fino ad oggi irrisolto, sicché è necessario che sia preso finalmente in seria considerazione e avviato a concreta soluzione, non potendo essere ulteriormente ignorate le generalizzate esigenze ed aspettative delle comunità locali,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di superare tale criticità, assicurando l'estensione del servizio passeggeri del treno Frecciarossa fino allo scalo ferroviario di Battipaglia.

(4-01568)

[CASTIELLO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

dal documento prot. n. 1068 SP del 1° dicembre 2015 a firma dell'assessore per il Lavoro e le Risorse umane della Regione Campania, diretto al presidente del Consiglio regionale campano, risulta che i terreni facenti parte del patrimonio regionale (terreni agricoli, foreste, tenute, pertinenze demaniali, terreni ad uso diversi) "sono riconducibili a n. 8458 particelle catastali, di cui 3100 demaniali e n. 5358 rientranti nel patrimonio disponibile e indisponibile";

nel documento stesso è stata evidenziata "l'improcrastinabilità di un massivo intervento di ricognizione di tutti gli immobili dell'Ente sia patrimoniali che demaniali". A tal fine è stata istituita una "apposita task force" con l'incarico di "ricognizione straordinaria" ai fini della "costruzione dell'inventario completo e aggiornato dei beni patrimoniali e demaniali mediante: a) il recepimento di documenti e dati di provenienza; b) il riscontro in ordine alla sussistenza e correttezza degli stessi nella Banca dati

della Direzione Generale; c) la compilazione della scheda fabbricati, per la parte di pertinenza; d) il rilievo di eventuali criticità tecniche-catastali o di altra natura; e) l'elaborazione di un report finale; il tutto entro la fine del primo quadrimestre 2016";

con nota del capo della Direzione generale per le risorse strumentali della Giunta regionale della Campania, prot. n. 2019.0229984 in data 9 aprile 2019, è stato risposto all'interrogante che: "il procedimento di ricognizione censuaria non è stato attivato" e che si è provveduto soltanto alla redazione di "un capitolato per l'affidamento del servizio di accatastamento e ricognizione dei fabbricati". Il che vuol dire che a tre anni di distanza (primo quadrimestre 2016) dal termine individuato nel citato documento dell'assessore, il procedimento di ricognizione censuaria non solo non è stato concluso, ma addirittura non è stato ancora attivato. Tutto ciò si traduce a parere dell'interrogante in un comportamento viziato da somma negligenza, totale incuria e assoluta noncuranza dell'interesse pubblico, venendo fatto, per tal modo, malgoverno degli immobili appartenenti al demanio e al patrimonio disponibile e indisponibile della Regione con le consequenziali rilevanti perdite sotto forma di mancati introiti per il bilancio regionale e di cospicuo danno erariale,

si chiede di conoscere quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di superare tali gravi criticità.

(4-01569)

[AUGUSSORI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

gli assistenti educativi speciali (AES) sono forniti dagli enti locali a servizio degli alunni diversamente abili per affiancare gli insegnanti di sostegno nelle attività più propriamente di accudimento, per completare l'orario del docente di sostegno e per aiutare l'alunno nella socializzazione, nell'integrazione, nel linguaggio eccetera. In genere questa assistenza viene richiesta a partire dai tre anni, dalla scuola dell'infanzia;

da alcuni operatori della scuola, negli ultimi tempi, è stato evidenziato il fatto che questo tipo di assistenza viene spesso richiesta per sopperire a carenze culturali e di alfabetizzazione degli alunni stranieri e ciò comporta un incremento notevole della richiesta di ore di assistenza, con relativo aggravio di costi per i Comuni, che per questo si trovano in difficoltà;

l'assistenza per gli alunni stranieri rientra nei progetti di alfabetizzazione culturale che devono essere attivati dalle istituzioni scolastiche, anche tramite i fondi PON, quindi in una tipologia di intervento che non ha nulla a che vedere con l'utilizzo degli AES,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti che gli assistenti educativi speciali in alcuni casi vengano impiegati dalle scuole nell'aiuto degli studenti stranieri, che non sono disabili accertati, ma che per forza di cose hanno disturbi di apprendimento per la mancanza di conoscenza della lingua italiana;

se ritenga opportuno ridefinire adeguatamente il ruolo e l'attività dell'assistente *ad personam* o assistente educativo speciale, nel pieno rispetto degli alunni che veramente necessitano dell'intervento di questa importante figura di supporto.

(4-01570)

[DE BERTOLDI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

secondo quanto risulta da un articolo pubblicato il 15 aprile 2019 dal quotidiano "Il Sole-24 ore", l'Associazione dei dottori commercialisti (Adc) e l'Associazione nazionale commercialisti (Anc) manifestano profondo dissenso a seguito del ritiro di numerose proposte emendative presentate al "ddl semplificazione", attualmente in corso d'esame alla Camera dei deputati e successivamente ritirate dalla maggioranza di Governo, nonostante tali modifiche normative fossero state inizialmente espressamente sostenute dagli stessi esponenti che supportano l'Esecutivo;

al riguardo, le associazioni criticano il passo indietro rispetto a quanto previsto nella fase iniziale dell'iniziativa legislativa, in considerazione del fatto che diverse proposte di modifiche finalizzate a semplificare il sistema di regole e ridurre gli oneri burocratici per i contribuenti e le imprese (peraltro senza alcun onere a carico della finanza pubblica) in realtà non sono state inserite all'interno del testo, abbandonando l'occasione per incrementare i livelli di competitività e di modernizzazione del sistema

Paese e di apertura al mercato, fortemente richiesti e auspicati dagli operatori del settore;
l'Adc e l'Anc hanno disapprovato in particolare il parere negativo sulla proposta emendativa ritirata sull'ampliamento delle competenze su registrazione e deposito di cessioni o affitto di azienda in favore di commercialisti e avvocati (le cui funzioni sono attualmente attribuite soltanto alle figure notarili), a causa del parere negativo della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo in quanto "si getterebbe ombra sulla moralità di una professione ordinistica (...) che fa dell'etica professionale un imprescindibile punto d'onore";

a giudizio dell'interrogante, ciò desta sconcerto e preoccupazione, in considerazione del fatto che si scredita l'intera categoria professionale dei commercialisti, oltre che degli avvocati, e, al contempo, si disonora tali figure altamente qualificate e specializzate nel settore economico e produttivo del Paese;
ad avviso dell'interrogante, risulta pertanto urgente e necessario porre in essere ogni chiarimento, finalizzato a stabilire se e per quali motivazioni la Direzione nazionale si sia espressa in maniera negativa, considerando che i commercialisti, al pari dei notai, sono soggetti alla medesima normativa antiriciclaggio e hanno le competenze per trattare e certificare tutto il ciclo di vita dell'azienda, così come avveniva prima dell'approvazione della legge n. 310 del 1993,
si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;
se non convenga che tale situazione getti ombra sulla moralità della professione ordinistica dei dottori commercialisti stabilita per legge, e vigilata peraltro dal medesimo Ministero della giustizia, che fa dell'etica professionale un imprescindibile punto d'onore.

(4-01571)

[MALLEGN](#) - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

in data 26 marzo 2019, compariva sulla pagina della cronaca di Carrara del quotidiano "La Nazione" un articolo avente per tema l'inchiesta della Corte dei conti sul conflitto d'interessi del direttore dell'accademia statale di belle arti di Carrara;

dalla lettura dell'articolo si evince che l'attuale direttore dell'accademia di Carrara, già docente di ruolo, dal 2001 al 2016 è stato amministratore di una società privata le cui attività, peraltro, confliggono con le attività istituzionali e formative dell'accademia;

la sua nomina nel ruolo di docente, nell'anno 2001, sembra coincidere con l'assunzione del ruolo di amministratore della stessa società privata, mantenuto financo alla successiva nomina di direttore;

giòva ricordare che l'articolo 60, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e l'articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", vietano al dipendente pubblico di esercitare attività commerciale, industriale e professionale, assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dell'indagine della Corte dei conti della Toscana e quali iniziative abbiano intrapreso o intendano intraprendere per sanare questa incresciosa situazione a tutela dell'interesse pubblico.

(4-01572)

[VALENTE](#), [MALPEZZI](#), [MIRABELLI](#), [STEFANO](#), [BINI](#), [CUCCA](#), [ASTORRE](#), [BELLANOVA](#), [BITI](#), [FEDELI](#), [GIACOBBE](#), [GINETTI](#), [MESSINA Assuntela](#), [PITTELLA](#), [SUDANO](#), [TARICCO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il 9 aprile nel rione Villa del quartiere San Giovanni a Teduccio a Napoli si è consumato un tragico episodio che ha visto l'uccisione di un pregiudicato e il ferimento del figlio di questi nelle immediate vicinanze della scuola statale "Vittorino da Feltre" nell'orario d'ingresso, avvenuto quindi in presenza dei bambini che si apprestavano a entrare in classe, e in particolare del nipotino della vittima di appena 4 anni;

tale episodio ha gettato nel panico l'intera comunità, avendo dimostrato come sia a rischio l'incolumità

e la vita stessa dei bambini del rione, e ha provocato un'ondata di indignazione e di sconforto in tutta la città di Napoli per l'arroganza e il disprezzo per la vita mostrati dai criminali;

rilevato che:

nella zona orientale di Napoli si consuma da anni una "guerra di camorra" che gli inquirenti ritengono che veda protagonisti i *clan* rivali dei Rinaldi e dei Mazzarella;

in particolare il rione Villa a San Giovanni a Teduccio è stato teatro di un numero impressionante di episodi di violenza, soprattutto delle "stese" che hanno avuto come bersaglio le case del rione per almeno 20 volte soltanto nel corso del 2018, di cui si ricordano per la particolare efferatezza la sparatoria della notte di Capodanno, in cui rimase ferito un bambino di 12 anni, e quella del 3 marzo, in cui fu colpito nella propria camera da letto un settantaquattrenne incensurato;

episodi analoghi inquadrabili nella stessa guerra di camorra si verificano a cadenza pressoché quotidiana sul territorio del quartiere San Giovanni e di quelli limitrofi tra i quali si ricorda, per la sua gravità, l'esplosione di un ordigno a via Ferrante Imparato il 22 dicembre 2017 che provocò due vittime;

considerato che:

non si può negare che l'azione di contrasto e repressione da parte delle forze dell'ordine è pressante e costante come dimostrano i dati sugli arresti, i sequestri e le denunce;

nondimeno, la situazione dell'ordine pubblico a San Giovanni a Teduccio e nel rione Villa ha assunto da tempo caratteri inequivocabilmente emergenziali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato dell'*escalation* di violenza avvenuta almeno negli ultimi 3 anni a Napoli est e in particolare nel rione Villa nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, e quali siano state le misure adottate per contrastare tale fenomeno;

se sia al corrente di imminenti iniziative, d'intesa con le amministrazioni locali, per dislocare sul territorio della VI municipalità efficaci strumenti di prevenzione, come ad esempio telecamere di sorveglianza e presidi fissi di personale militare e di polizia, così come già disposto o comunque programmato per altre zone centrali o turistiche della città;

se sia in grado di confermare che, come riportato dalla stampa in data 25 febbraio 2018, nel corso dell'attività di controllo da parte di agenti del commissariato di Barra-San Giovanni all'interno dell'abitazione del noto pregiudicato *Ciro Rinaldi* è risultato che l'appartamento era occupato abusivamente, e nel caso tale accertamento fosse confermato, quali iniziative sono state assunte di conseguenza;

quali siano, più in generale, le iniziative che le istituzioni dello Stato e quelle locali hanno intrapreso per contrastare il fenomeno odioso delle occupazioni abusive degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sul territorio della VI municipalità di Napoli da parte di soggetti pregiudicati e contigui alle organizzazioni criminali;

quali siano a Napoli i primi esiti e le prime iniziative progettate con l'istituzione dei tavoli di osservazione sulla sicurezza urbana, come previsti dall'accordo sancito in Conferenza Stato-Città del 26 luglio 2018, e in maniera specifica dall'organismo competente per la VI municipalità di Napoli.

(4-01573)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della difesa*. - Premesso che:

il Ministero della difesa ha indetto concorsi interni straordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento dei marescialli delle forze armate;

tra i requisiti generali di ammissione è prevista la partecipazione ai concorsi del personale arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

normalmente, per l'ammissione al ruolo di maresciallo è previsto il diploma di scuola media superiore che permette all'allievo di uscire dai previsti tre anni di corso con un diploma di laurea;

al concorso, invece, è possibile accedere anche se si è in possesso del solo diploma di scuola media inferiore;

le prove di ammissione al ruolo marescialli appaiono inoltre facilitate in quanto è previsto esclusivamente il superamento di 30 domande su 100 mentre non sono previste ulteriori prove

selettive;

appare evidente la disparità di trattamento con i futuri marescialli che, al termine del loro corso, si troveranno ad affiancare marescialli che risulteranno con maggiore anzianità ma diversa preparazione; i sottufficiali del ruolo di sergenti, vincitori di concorso per titoli ed esami per sottufficiali, si vedrebbero scavalcati da personale inferiore di grado,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle anomalie di questo concorso bandito dal Ministero;

se non ritenga che il diploma di scuola media inferiore e il superamento di poco più di un terzo delle domande d'esame siano requisiti inadeguati rispetto ai parigrado che escono dal corso per marescialli con un diploma di laurea;

che cosa intenda fare per porre rimedio all'anomalia che si verrà a creare e ai probabili ricorsi da parte del personale, e all'intasamento dei trasferimenti dal Nord verso il Sud che questo notevole numero di marescialli potrebbe provocare, anche nel rispetto dei sergenti e marescialli che aspettano da oltre 20 anni.

(4-01574)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la legge 1° dicembre 2018, n. 132, di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 ha disposto che "è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero";

al personale militare e civile italiano inviato a prestare servizio presso gli organismi internazionali ed i comandi NATO all'estero non è permesso spostare la propria residenza anagrafica (e quella del nucleo familiare) nel Paese ospitante, con conseguente iscrizione alle liste dell'Aire;

il personale ha l'obbligo di immatricolare *in loco* i veicoli del proprio nucleo familiare, entro 30 giorni, dall'insediamento nel Paese ospitante;

in passato, i veicoli venivano registrati con targhe NATO/speciali e, ormai da alcuni anni, ragioni di sicurezza e di "mimetismo" hanno spinto le Autorità preposte ad abbondare tale *policy*, optando per l'uso di targhe di tipo civile;

a quanto risulta all'interrogante il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, con circolare 300/A/245/19/149/2018/06 del 10 gennaio 2019, ha riconosciuto la peculiarità della fattispecie, inserendola tra quelle per cui si rende necessario un approfondimento,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare urgenti iniziative volte ad adeguare la suddetta normativa e consentire al personale militare di poter essere escluso dai vincoli della legge, considerata la difficoltà in cui si trovano già ora molti connazionali che operano all'estero per motivi di sicurezza.

(4-01575)

[DE BONIS](#) - *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

il radon è un gas nobile radioattivo naturale derivato dal decadimento dell'uranio. Si trova in natura in piccole quantità nel suolo e nelle rocce. Poiché è un gas radioattivo, può risultare cancerogeno se inalato, in quanto emettitore di particelle alfa;

si tratta, quindi, di un agente cancerogeno (l'Organizzazione mondiale della sanità, attraverso lo Iarc, l'ha classificato nel gruppo 1, come fumo e amianto), la cui esposizione nei luoghi chiusi aumenta il rischio di contrarre un tumore polmonare, ma l'entità del rischio dipende dalla concentrazione di radon a cui si è esposti e dalla durata dell'esposizione;

la principale fonte di questo gas è il terreno, ma altre fonti possono essere anche materiali da costruzione, specie se di origine vulcanica (tufo o i graniti) e l'acqua. Da queste fonti il gas fuoriesce e si disperde nell'ambiente, accumulandosi in locali chiusi, dove diventa pericoloso. Il radon quindi si può trovare nelle abitazioni, nelle scuole e nei luoghi di lavoro;

a lanciare l'allarme sono i geologi che, ad una conferenza stampa del luglio 2018 dal titolo "Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?", hanno voluto porre l'attenzione su un tema poco trattato dai *media* ma che dovrebbe essere più divulgato, dal

momento che l'esposizione della popolazione a questo gas presente nell'aria può essere davvero pericolosa;

l'Istituto superiore di sanità ha infatti stimato che in Italia l'esposizione al radon è responsabile di circa 3.200 casi di tumore polmonare all'anno;

il consiglio nazionale dei geologi già dal 2016, con l'istituzione di un apposito tavolo sul problema radon, ha voluto focalizzare l'attenzione sui rischi, ma soprattutto sulla natura del problema, spiegando che l'origine tipicamente geologica del radon è data dalle concentrazioni naturali di uranio e radio contenute nelle rocce e nei terreni;

considerato che:

da un articolo de "La Gazzetta del Mezzogiorno" di lunedì 15 aprile 2019, si apprende che, per la Basilicata, in attesa delle "raccomandazioni" e della *road map* che varerà la Regione, viene rivalutata con attenzione un'indagine dell'Arpab avviata nell'autunno 2013 e conclusa nel mese di luglio 2018 relativa ad analisi eseguite in tutti i comuni lucani;

la normativa che vige al momento in Italia è quella del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 24, in cui i valori raccomandati sono di 500 becquerel al metro quadro, in contrasto con la direttiva europea in vigore già dal 2014 (ma non ancora recepita nel nostro Paese) la quale prevede che la soglia di esposizione al radon non dovrebbe superare i 300 becquerel al metro quadro. Ancora più restrittiva l'Organizzazione mondiale della sanità che stabilisce un valore non superiore a 100 becquerel al metro quadro;

lo studio dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente mostra come nel 70 per cento dei comuni lucani le concentrazioni di radon sono sempre inferiori ai 200 becquerel al metro quadro, nonostante in alcuni casi siano state esaminate molte scuole, come per esempio a Potenza dove le misurazioni di radon hanno riguardato 15 edifici scolastici. Segue un gruppo di comuni che corrisponde al 14 per cento dove si superano i 200 becquerel al metro quadro;

tra questi comuni figura Matera dove i valori più alti sono stati rilevati nella zona dei Sassi. Nel restante 16 per cento dei comuni sono stati rilevati valori superiori a 300 becquerel al metro quadro, e in circa la metà di questi comuni si superano anche i 400 becquerel al metro quadro;

le zone con percentuali maggiori di presenza del radon sono il lagonegrese, una parte della val d'Agri e del Vulture melfese e alcune aree dell'entroterra materano. Sono dieci, in particolare, i comuni in cui esiste un rischio elevato con valori superiori a 400 becquerel al metro quadro. Si tratta di Maratea, Lagonegro, Marsicovetere, Sant'Angelo le Fratte, San Fele, Rotondella, Stigliano, Campomaggiore, Rionero e Forenza;

in una parte di questi comuni sono state trovate strutture scolastiche in cui la media annuale di concentrazione del radon ha superato il valore soglia di 500 becquerel al metro quadro, motivo per cui è stato notificato l'obbligo di eseguire i necessari interventi di risanamento nell'arco dei tre anni successivi all'esito delle analisi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti, in particolare se allo stato attuale siano disponibili i dati delle rilevazioni del gas radon nelle varie zone della Basilicata, comprendendo sorgenti ed immobili (edilizia pubblica, privata e scuole);

se intendano promuovere un apposito studio mediante esperti del settore;

se siano state effettuate indagini sull'incidenza di patologie tumorali ai polmoni, sia tra i fumatori, sia tra i non fumatori; in caso contrario, se non intendano avviare un circostanziato studio epidemiologico per valutare l'insorgenza del rischio rispetto al dato nazionale;

quali altre iniziative intendano assumere a tutela della salute dei cittadini, in special modo nelle zone dove la presenza del gas radon abbia valori più elevati.

(4-01576)

[DE PETRIS](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, da quanto si apprende da fonti giornalistiche, la Giunta di Calolziocorte (Lecco), cittadina che oggi ospita una trentina di rifugiati, ha approvato un regolamento che prevede delle zone rosse per i migranti, vietando di accogliere migranti vicino alle scuole. Nello specifico si stabilisce che tra centri di accoglienza, scuole e stazione dovrà esserci una

distanza minima di 150 metri, misurata calcolando il percorso pedonale più breve;
considerato che tale regolamento, qualora dovesse essere approvato definitivamente, sarebbe altamente discriminante e istigherebbe all'odio razziale, dato che, a parere dell'interrogante, è ingiustificabile che si diriga consapevolmente la frustrazione dei cittadini, alimentando comportamenti violenti contro rifugiati e richiedenti asilo che nulla hanno a che vedere con situazioni di disagio sociale;
ritenuto che, in data 17 luglio 2015, l'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha dichiarato che "Alimentare consapevolmente la retorica xenofoba e razzista nei confronti dei rifugiati, attribuendogli falsi privilegi ed indicandoli come causa di disagio per i cittadini italiani è pericoloso, poiché fomenta tensioni sociali di difficile gestione. L'Agenzia Onu per i rifugiati condanna con fermezza la strumentalizzazione dell'insofferenza dei cittadini portata avanti da elementi estremisti della società, che favorisce un clima di tensione e comportamenti aggressivi verso rifugiati e operatori impegnati nelle attività di accoglienza",
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda verificare i fatti esposti e avviare le opportune procedure perché il regolamento sia sospeso, al fine di evitare una condotta discriminatoria da parte del Comune di Calolziocorte.

(4-01577)

[MININNO](#), [ANGRISANI](#), [CASTIELLO](#), [DI MICCO](#), [DONNO](#), [GALLICCHIO](#), [GAUDIANO](#), [MORRA](#), [ORTIS](#), [ROMANO](#), [TURCO](#) - *Ai Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e della giustizia.* - Premesso che:

ai sensi dell'articolo 878 del Codice dell'ordinamento militare (C.o.m.), di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i volontari in ferma prefissata delle Forze armate sono militari in servizio temporaneo e, come tali, non sono legati a rapporto di impiego, ma solo a rapporto di servizio per la durata della loro ferma;

ai sensi del comma 1 dell'articolo 954 del C.o.m., i volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno;

ai sensi dell'articolo 700, possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma quadriennale i volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo;

ai sensi del comma 2 dell'articolo 954, i volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni;

ne consegue che un volontario in ferma prefissata può svolgere servizio (a tempo determinato) per un totale di undici anni, anche continuativi;

ai sensi dell'articolo 704, al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati in graduatoria sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze armate;

il numero di posti per l'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente non è sufficiente a garantire l'accesso a tutti i volontari in ferma prefissata che ne fanno richiesta;

l'articolo 703 prevede riserve di posti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in favore dei volontari in ferma prefissata, così determinate: 70 per cento per l'Arma dei carabinieri, 70 per cento per il Corpo della Guardia di finanza, 45 per cento per la Polizia di Stato, 60 per cento per il corpo di Polizia penitenziaria e 45 per cento per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

la *ratio* dell'istituto della riserva di posti si fonda sulla valenza sociale che il legislatore, a seguito della trasformazione dello strumento militare in professionale, ha inteso riconoscere a coloro i quali offrono il proprio servizio, svolgendo incarichi operativi in favore dello Stato e della società durante il periodo della ferma, nell'ottica di fornire maggiori garanzie di stabilizzazione;

le citate riserve di posti non operano tuttavia nei confronti dei volontari in rafferma biennale e di quelli in congedo;

il comma 2, dell'art. 1 della legge 1° dicembre 2018, n. 132, conferisce delega al Governo ad adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, nonché correttive del decreto

legislativo 29 maggio 2017, n. 94,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, nell'esercizio della suddetta delega, nell'ottica di garantire maggiori possibilità di stabilizzazione per il personale in ferma prefissata, ritengano opportuno incrementare le percentuali di posti riservati, di cui al citato articolo 703;

se intendano inoltre, nell'esercizio della suddetta delega, estendere la riserva di posti anche ai volontari in rafferma biennale e ai volontari in ferma quadriennale in congedo, ossia a quel personale che, avendo assicurato un numero maggiore di anni di servizio, necessita di maggiori tutele.

(4-01578)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2^a Commissione permanente (Giustizia):

3-00770 della senatrice Rossomando, sulla gratuità dell'uso degli alloggi collettivi per gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria;

3-00776 del senatore Ostellari, sulla carenza di organico presso la Corte d'appello di Venezia;

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00773 della senatrice Iori, sull'esclusione dalla mensa scolastica di una bambina di Minerbe (Verona);

3-00779 della senatrice Malpezzi, sul rinnovo del contratto collettivo nazionale dell'area dirigenziale istruzione;

3-00780 della senatrice Malpezzi, sull'unitarietà del sistema di istruzione nazionale;

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00774 dei senatori La Pietra e Ruspandini, sull'interruzione della strada statale 64 nel comune di Sambuca Pistoiese (Pistoia);

3-00775 del senatore D'Arienzo, sulla realizzazione delle opere ferroviarie complementari al nuovo tunnel del Brennero;

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00767 del senatore Ferrazzi ed altri, su misure di contenimento per la specie cinghiale;

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-00768 della senatrice Iori ed altri, sull'attuazione della legge n. 112 del 2016 in favore delle persone con disabilità prive del sostegno familiare;

3-00772 del senatore Taricco ed altri, sulla procedura per la definizione delle pratiche per la pensione "quota 100";

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00769 del senatore Lanzi, sulla mancata sottoposizione a VIA della concessione di coltivazione e sfruttamento delle concessioni di acque termali a Salsomaggiore Terme (Parma);

3-00785 della senatrice Moronese ed altri, sulla realizzazione del sito di compostaggio rifiuti a San Tammaro (Caserta).

